



REPUBBLICA ITALIANA

# Regione Lombardia

## BOLLETTINO UFFICIALE

MILANO - LUNEDÌ, 12 MARZO 2007

### SERIE EDITORIALE ORDINARIA

#### Sommario

#### A) CONSIGLIO REGIONALE

**DELIBERAZIONE CONSIGLIO REGIONALE 20 FEBBRAIO 2007 - N. VIII/346** (1.7.0)  
Programma pluriennale di attività 2006-2008 dell'Istituto Regionale di Ricerca della Lombardia (I.Re.R.) . . . . . 721

#### B) PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

**DECRETO PRESIDENTE REGIONE LOMBARDIA 28 FEBBRAIO 2007 - N. 1848** (2.2.1)  
Approvazione Accordo di Programma per la realizzazione dell'intervento denominato «Contratto di Quartiere, via G. Di Vittorio, via Martiri della Libertà, in Comune di Lissone (MI)» . . . . . 725

#### C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

**DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 24 GENNAIO 2007 - N. 8/4036** (5.5.0)  
Criteri per il riconoscimento delle attività della Scuola Superiore di Protezione Civile – Modifica alla d.g.r. n. 19616/2004. . . . . 731

**DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 28 FEBBRAIO 2007 - N. 8/4215** (2.2.1)  
Promozione dell'Accordo di Programma finalizzato alla realizzazione di un nuovo Polo sanitario attraverso la localizzazione del nuovo Istituto Nazionale Neurologico «Carlo Besta» e del nuovo Istituto Nazionale per lo Studio e la Cura dei Tumori di Milano in un'area adiacente all'Azienda Ospedaliera Sacco . . . . . 736

**DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 28 FEBBRAIO 2007 - N. 8/4217** (4.3.0)  
Programma regionale triennale 2008-2010 relativo al comparto apistico, in applicazione del regolamento CE 797/2004 per l'attuazione delle azioni dirette a migliorare la produzione e la commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura . . . . . 737

**DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 28 FEBBRAIO 2007 - N. 8/4220** (3.2.0)  
Indicazioni in materia di informazione scientifica sul farmaco ai sensi del d.lgs. n. 219/2006 e dell'art. 48, commi 21, 22, 23 e 24, del d.l. n. 269/2003 convertito in legge n. 326/2003 . . . . . 742

**DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 28 FEBBRAIO 2007 - N. 8/4221** (3.2.0)  
Riordino della residenzialità psichiatrica in attuazione della d.g.r. 17 maggio 2004 n. 7/17513 «Piano regionale triennale per la salute mentale» . . . . . 744

**DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 28 FEBBRAIO 2007 - N. 8/4225** (5.3.1)  
Modalità di collaudo degli interventi di bonifica approvati, autorizzati e realizzati ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 22/1997 e del d.m. n. 471/1999 . . . . . 753

**DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 28 FEBBRAIO 2007 - N. 8/4231** (5.2.3)  
Manifestazione di favorevole volontà d'intesa, ai sensi del d.P.R. 383/1994, in ordine al «Progetto definitivo dei lavori di costruzione nuovo Centro Radio Trasmittente sito di Lambro – Comune di Milano - Aeroporto di Milano Linate» – Integrazione della d.g.r. 18272/2004 . . . . . 754

**DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 28 FEBBRAIO 2007 - N. 8/4232** (5.2.3)  
Manifestazione di favorevole volontà d'intesa, ai sensi del d.P.R. 383/1994, in ordine al «Progetto dei lavori di realizzazione nuova guardiola accesso Peschiera Borromeo - Aeroporto di Milano Linate – Comune di Peschiera Borromeo (MI)» – Conseguente integrazione della d.g.r. 18272/2004 . . . . . 755

**DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 28 FEBBRAIO 2007 - N. 8/4239** (3.2.0)  
Attuazione del comma 796, dell'art. 1 della l. 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge finanziaria 2007) e prime integrazioni alla d.g.r. n. 8/3776/2006 «Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio-sanitario regionale per l'esercizio 2007». . . . . 757

1.7.0 ASSETTO ISTITUZIONALE / Persone giuridiche, aziende regionali e locali  
2.2.1 ORDINAMENTO FINANZIARIO / Programmazione / Accordi di programma  
5.5.0 AMBIENTE E TERRITORIO / Protezione civile  
4.3.0 SVILUPPO ECONOMICO / Agricoltura  
3.2.0 SERVIZI SOCIALI / Sanità  
5.3.1 AMBIENTE E TERRITORIO / Ambiente / Beni ambientali e aree protette  
5.2.3 AMBIENTE E TERRITORIO / Infrastrutture di comunicazione / Aeroporti ed eliporti

Anno XXXVII - N. 51 - Poste Italiane - Speciazione in abb. postale - Legge n. 662/1996 - Filiale di Varese

**D) ATTI DIRIGENZIALI****GIUNTA REGIONALE****Presidenza**

<b>COMUNICATO REGIONALE 2 MARZO 2007 - N. 27</b> (4.7.3)	
Direzione Centrale Relazioni Esterne, Internazionali e Comunicazione – Iscrizione all’Albo Regionale delle Associazioni, dei movimenti e delle organizzazioni femminili per l’anno 2007 . . . . .	764
<b>DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 22 DICEMBRE 2006 - N. 15151</b> (5.1.3)	
Direzione Centrale Programmazione Integrata – Autorizzazione alla variante non sostanziale per spostamento ubicazione pozzo «F», alla Società p.A. Esercizi Aeroportuali (S.E.A.) di grande derivazione di acqua per mod. 2,28 (l/s 228) di acqua per uso potabile (mod. 1,68 – l/s 168) ed antincendio (mod. 0,60 – l/s 60), a mezzo di n. 5 pozzi scavati nei Comuni di Somma Lombardo, Lonate Pozzolo e Ferno (VA) . . . . .	767
<b>DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 27 FEBBRAIO 2007 - N. 1770</b> (2.3.2)	
Direzione Centrale Programmazione Integrata – Ammissione all’agevolazione della riduzione di un punto percentuale dell’aliquota IRAP ai sensi degli artt. 2 e art. 9, commi da 1 a 5 della l.r. del 5 maggio 2004 n. 11, della società «Morgeto s.n.c. di Raffa Vincenzo & C. – via Dossi n. 26 – 23020 Gordona (SO)» . . . . .	768
<b>DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 27 FEBBRAIO 2007 - N. 1772</b> (2.3.2)	
Direzione Centrale Programmazione Integrata – Ammissione all’agevolazione della riduzione di un punto percentuale dell’aliquota IRAP ai sensi degli artt. 2 e art. 9, commi da 1 a 5 della l.r. del 5 maggio 2004 n. 11, dell’impresa individuale «De Marchi Luigi – via Nazionale n. 64 frazione Borgonuovo – 23020 Piuro (SO)» . . . . .	768
<b>DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 27 FEBBRAIO 2007 - N. 1773</b> (2.3.2)	
Direzione Centrale Programmazione Integrata – Ammissione all’agevolazione della riduzione di un punto percentuale dell’aliquota IRAP ai sensi degli artt. 2 e art. 9, commi da 1 a 5 della l.r. del 5 maggio 2004 n. 11, delle imprese individuali di cui all’allegato elenco «A/16» . . . . .	769
<b>DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 27 FEBBRAIO 2007 - N. 1774</b> (2.3.2)	
Direzione Centrale Programmazione Integrata – Ammissione all’agevolazione della riduzione di un punto percentuale dell’aliquota IRAP ai sensi degli artt. 2 e art. 9, commi da 1 a 5 della l.r. del 5 maggio 2004 n. 11, della società «Feniso s.n.c. di Martinucci Stefania e Bertini Giancarlo – via Conca n. 8 – 23020 Piuro (SO)» . . . . .	770
<b>DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 1 MARZO 2007 - N. 1888</b> (2.3.2)	
Direzione Centrale Programmazione Integrata – Ammissione all’agevolazione della riduzione di un punto percentuale dell’aliquota IRAP ai sensi degli artt. 2 e 9, commi da 1 a 5 della l.r. del 5 maggio 2004 n. 11, delle imprese individuali di cui all’allegato elenco «A/15» . . . . .	770
<b>DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 5 MARZO 2007 - N. 2072</b> (2.2.1)	
Direzione Centrale Programmazione Integrata – Accordo di Programma per lo sviluppo economico e la competitività del sistema lombardo – Bando «Innovazione per la competitività delle Micro, Piccole e Medie Imprese Lombarde» – Chiusura dei termini per la presentazione delle domande per l’accesso alle agevolazioni per la Misura B1, Provincia di Lodi . . . . .	771

**D.G. Istruzione, formazione e lavoro**

<b>DECRETO DIRETTORE GENERALE 1 MARZO 2007 - N. 1895</b> (3.3.0)	
Determinazioni in merito al d.d.g. n. 15269 del 22 dicembre 2006 concernente l’approvazione dell’elenco degli operatori di rilevanza regionale e delle modalità di presentazione, valutazione e finanziamento dei relativi progetti . . . . .	772

**D.G. Sanità**

<b>DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 28 FEBBRAIO 2007 - N. 1833</b> (3.2.0)	
Dichiarazione delle sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione nella Provincia di Lodi per l’anno 2006 . . . . .	774
<b>CIRCOLARE REGIONALE 26 FEBBRAIO 2007 - N. 7</b> (3.2.0)	
Sorveglianza meningiti batteriche – Indagini di laboratorio . . . . .	774

**D.G. Agricoltura**

<b>DECRETO DIRETTORE GENERALE 27 FEBBRAIO 2007 - N. 1785</b> (4.3.0)	
Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 misura n (1.14) «Servizi essenziali per l’economia e le popolazioni rurali» – Proroga dei termini di alcune fasi procedurali . . . . .	775
<b>DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 20 FEBBRAIO 2007 - N. 1537</b> (4.3.2)	
Legge n. 119 del 30 maggio 2003 «Riforma della normativa interna di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari» – Riconoscimento Primo Acquirente latte della ditta: «Società Agricola Corte Bernuzzo s.s.» – Partita IVA 01361640194 . . . . .	775
<b>DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 20 FEBBRAIO 2007 - N. 1540</b> (4.3.2)	
Legge n. 119 del 30 maggio 2003 «Riforma della normativa interna di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari» – Riconoscimento Primo Acquirente latte della ditta: «Prima s.r.l.» – Partita IVA 01395630195 . . . . .	776
<b>DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 20 FEBBRAIO 2007 - N. 1541</b> (4.3.2)	
Quote latte – D.g.r. n. 7/16440 del 23 febbraio 2004 – Individuazione dei laboratori autorizzati ad effettuare le analisi della materia grassa del latte ai fini del regime delle quote latte a valere dall’1 aprile 2007 per la campagna 2007/2008 . . . . .	777
<b>DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 20 FEBBRAIO 2007 - N. 1542</b> (4.3.2)	
Legge n. 119 del 30 maggio 2003 «Riforma della normativa interna di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari» – Riconoscimento Primo Acquirente latte della ditta: «Agrigarda s.r.l.» – Partita IVA 05065050964 . . . . .	778

4.7.3 SVILUPPO ECONOMICO / Lavoro / Pari opportunità

5.1.3 AMBIENTE E TERRITORIO / Territorio / Lavori pubblici ed espropri

2.3.2 ORDINAMENTO FINANZIARIO / Strumenti finanziari / Finanze e tributi

2.2.1 ORDINAMENTO FINANZIARIO / Programmazione / Accordi di programma

3.3.0 SERVIZI SOCIALI / Formazione professionale

3.2.0 SERVIZI SOCIALI / Sanità

4.3.0 SVILUPPO ECONOMICO / Agricoltura

4.3.2 SVILUPPO ECONOMICO / Agricoltura / Zootecnia

<b>DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 28 FEBBRAIO 2007 - N. 1855</b>	(4.3.2)	
Legge n. 119 del 30 maggio 2003 «Riforma della normativa interna di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari» – Revoca del decreto n. 214 del 16 gennaio 2007 «Riconoscimento Primo Acquirente latte ditta "MARGI s.r.l. p. IVA 02631050982"» . . . . .		779
<b>D.G. Giovani, sport e promozione attività turistica</b>		
<b>COMUNICATO REGIONALE 2 MARZO 2007 - N. 24</b>	(4.6.4)	
Elenco candidati idonei guida turistica – Bandi 2006 espletati dalle amministrazioni provinciali di Lodi, Sondrio e Varese . . . . .		779
<b>COMUNICATO REGIONALE 2 MARZO 2007 - N. 25</b>	(4.6.4)	
Elenco candidati idonei accompagnatore turistico – Bandi 2006 espletati dalle amministrazioni provinciali di Sondrio, Varese e Cremona . . . . .		779
<b>D.G. Commercio, fiere e mercati</b>		
<b>COMUNICATO REGIONALE 2 MARZO 2007 - N. 26</b>	(4.6.1)	
Elenco dei posteggi da assegnare in concessione ai fini del rilascio della autorizzazione prevista dall'articolo 28 comma 1, lettera a) del d.lgs. 114/98 di cui i comuni hanno richiesto la pubblicazione ai sensi dell'articolo 5 comma 2 della l.r. 15/00 . . . . .		780
<b>D.G. Reti e servizi di pubblica utilità e sviluppo sostenibile</b>		
<b>DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 22 DICEMBRE 2006 - N. 15166</b>	(4.0.0)	
Documento Unico di Programmazione Obiettivo 2 (2000-2006) – Approvazione delle graduatorie e assegnazione degli aiuti finanziari in attuazione del secondo bando della Misura 1.7 Sottomisura «b», «Iniziativa per la sostenibilità ambientale dei processi produttivi delle imprese» . . . . .		792
<b>D.G. Industria, PMI e cooperazione</b>		
<b>DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 2 MARZO 2007 - N. 1986</b>	(4.7.0)	
Iscrizione nell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali ai sensi della legge regionale n. 21/2003 delle cooperative sociali e di loro consorzi . . . . .		794
<b>D.G. Qualità dell'ambiente</b>		
<b>DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 14 FEBBRAIO 2007 - N. 1318</b>	(5.3.1)	
Approvazione ai sensi dell'art. 249 e dell'allegato 4 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5 della l.r. 27 dicembre 2006, n. 30, del documento «Analisi del Rischio sito specifica» per la bonifica dell'area ex Druck Italia s.r.l., ubicata in via Capecelatro, 11 del comune di Milano, presentato dal signor Marco Terreni . . . . .		795
<b>DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 15 FEBBRAIO 2007 - N. 1389</b>	(5.3.1)	
Approvazione ai sensi dell'art. 249 e dell'allegato 4 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5 della l.r. 27 dicembre 2006, n. 30, del progetto operativo di bonifica dell'area Officina ex Ducauto, ubicata in via Mazzini, 25 del comune di Rozzano (MI), presentato dalla Società Angelica Immobiliare s.r.l. e contestuale autorizzazione alla realizzazione degli interventi in esso previsti . . . . .		796
<b>DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 20 FEBBRAIO 2007 - N. 1510</b>	(5.3.2)	
Istanza di revisione del perimetro con riduzione area della concessione mineraria per siderite denominata «Arianna» in territorio dei comuni di Bovegno e Collio V.T. (BS), presentata dal concessionario Agenzia Parco Minerario dell'Alta Valle Trompia s.c.r.l. . . . .		796
<b>D.G. Territorio e urbanistica</b>		
<b>DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 12 FEBBRAIO 2007 - N. 1191</b>	(5.3.5)	
Progetto di ampliamento di un allevamento suinicolo per una capacità complessiva di 3.740 capi, presso la Cascina Sant'Agata, nel Comune di Vescovato (CR) – Committente: Azienda Agricola Sant'Agata di Fappani Francesco – Pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 1 e degli artt. 5 e segg. del d.P.R. 12 aprile 1996 . . . . .		797
<b>DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 21 FEBBRAIO 2007 - N. 1598</b>	(5.3.5)	
Correzione, per mero errore materiale, del decreto n. 1167 del 6 febbraio 2006, recante pronuncia di compatibilità ambientale – ai sensi dell'art. 1 e degli artt. 5, 6 e 7 del d.P.R. 12 aprile 1996 – relativa al progetto di ampliamento di un allevamento suinicolo, nel comune di Ghedi (BS), proposto dall'Azienda Agricola Chiappini Bortolo & Figli . . . . .		797



## A) CONSIGLIO REGIONALE

(BUR2007011)

(1.7.0)

D.c.r. 20 febbraio 2007 - n. VIII/346

### Programma pluriennale di attività 2006-2008 dell'Istituto Regionale di Ricerca della Lombardia (I.Re.R.)

Presidenza del Vice Presidente Lucchini

#### IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Vista la legge regionale 22 gennaio 1999, n. 2 (Misure per la programmazione regionale, la razionalizzazione della spesa e a favore dello sviluppo regionale e interventi istituzionali e programmatici con rilievo finanziario) ed in particolare l'articolo 10, che ha trasformato l'ente pubblico Istituto Regionale di Ricerca della Lombardia (I.Re.R.) in azienda, ai sensi dell'articolo 48 dello Statuto regionale;

Visto lo Statuto dell'I.Re.R., ed in particolare l'articolo 13, che stabilisce che l'Istituto si dota del Programma pluriennale di attività, lo trasmette alla Giunta regionale, che lo invia al Consiglio regionale per l'approvazione;

Considerato che in data 21 dicembre 2005 il Consiglio di amministrazione dell'I.Re.R. ha approvato il Programma pluriennale di attività 2006-2008;

Preso atto che la Giunta regionale con la deliberazione n. 8/3497 del 15 novembre 2006 ha trasmesso al Consiglio regionale il Programma pluriennale di attività 2006-2008 per la sua approvazione e conferma che esso è coerente con gli indirizzi regionali;

Sentita la relazione della II Commissione «Affari Istituzionali»;  
Con votazione palese, per alzata di mano:

Delibera

di approvare, ai sensi dell'articolo 13 dello Statuto dell'I.Re.R., il Programma pluriennale di attività 2006-2008, approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'I.Re.R. in data 21 dicembre 2005, di cui all'allegato «A», che fa parte integrante e sostanziale del presente atto.

Il vice presidente: Enzo Lucchini

Il consigliere segretario: Luca Daniel Ferrazzi

Il segretario dell'assemblea consiliare:

Maria Emilia Paltrinieri

ALLEGATO A

I.Re.R.

Istituto Regionale di Ricerca  
della Lombardia

## DOCUMENTO PLURIENNALE DI ATTIVITÀ 2006-2008

Dicembre 2005

### INDICE

#### Introduzione

1. La *mission* dell'Istituto
2. Gli obiettivi dell'Istituto
  - 2.1. Gli obiettivi dell'Istituto
    - 2.1.1. Premessa
    - 2.1.2. Identificazione aree di ricerca prioritarie e strategiche
    - 2.1.3. Sviluppo dell'Osservatorio sul Federalismo e la Riforma Amministrativa
    - 2.1.4. Costituzione di Unità di sintesi per capitalizzare le ricerche prodotte dalla Regione
    - 2.1.5. Sistema degli osservatori regionali
    - 2.1.6. Introduzione di Contratti Quadro di Ricerca per filoni strategici
  - 2.2. Consolidamento dell'Ufficio Studi
    - 2.2.1. Descrizione dell'attività
    - 2.2.2. Iniziative da intraprendere
  - 2.3. Internazionalizzazione delle attività dell'Istituto
  - 2.4. Potenzamenti dell'attività di comunicazione
    - 2.4.1. Premessa
    - 2.4.2. Comunicazione delle attività di ricerca
    - 2.4.3. Seminari strategici

- 2.4.4. Convegni
- 2.4.5. Pubblicazioni
- 2.4.6. Notiziario
- 2.4.7. Sito web

#### 3. Le linee guida operative

- 3.1. Consolidare i rapporti tra l'Istituto e il «Sistema Regione» ai fini di un miglioramento della produzione scientifica
- 3.2. L'assetto organizzativo interno
  - 3.2.1. Valorizzazione del ruolo degli organi di governo dell'Istituto
  - 3.2.2. Migliorare ulteriormente l'efficienza e l'economicità della gestione
  - 3.2.3. Valorizzare le professionalità scientifiche interne all'Istituto

### INTRODUZIONE

Il *Documento pluriennale di attività*, approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituto nel dicembre 2005, intende dare conto delle linee generali di impegno e attività dell'Istituto Regionale di Ricerca della Lombardia (I.Re.R.) per il triennio 2006-2008, così come previsto dall'art. 13 dello Statuto dell'Istituto. Il *Documento* riprende esplicitamente la *mission* dell'Istituto e indica le linee strategiche di sviluppo. Esso intende introdurre elementi di aggiornamento nella continuità con la tradizione e con le innovazioni legislative del 1999 e quelle statutarie del 2000.

#### 1. LA MISSION DELL'ISTITUTO

La natura e gli scopi dell'Istituto sono stati riprecisati dal riordino legislativo del 1999 (1); essi sono sintetizzati nell'art. 1 dello Statuto, che indica come *mission* dell'Istituto:

- a) svolgere, anche con riferimento al contesto nazionale ed europeo, gli studi inerenti agli assetti e ai processi istituzionali, territoriali, economici e sociali, finalizzati all'attività di programmazione della Regione;
- b) mettere a disposizione degli organi e delle strutture regionali gli strumenti conoscitivi per il supporto dell'azione legislativa e amministrativa.

Collocandosi all'interno di uno dei contesti territoriali più significativi in termini di risorse economiche e di ricerca, l'ambizione dell'Istituto è di diventare fattore determinante per il consolidarsi di un «sistema»; più in particolare, è compito di I.Re.R. operare affinché che possa essere colta e sviluppata l'occasione offerta dall'Amministrazione regionale al sistema regionale della ricerca (pubblico e privato) per potere essere al servizio del sistema lombardo.

Dall'incrocio tra la *mission* dell'Istituto e lo scenario caratterizzato da una nuova e decisiva legislatura regionale, derivano le seguenti *linee strategiche*, che vengono proposte quali elementi trasversali all'attività dell'Istituto:

- a) sviluppare ulteriormente la propria capacità di acquisire, produrre, rielaborare e diffondere conoscenze ad elevato valore aggiunto per supportare e alimentare la funzione di governo dell'Istituzione regionale;
- b) valorizzare e riposizionare il patrimonio di esperienze, di conoscenze e di competenze capitalizzate dall'Istituto in oltre 30 anni di storia;
- c) fornire, attraverso una focalizzazione su attività pluriennali, un adeguato supporto scientifico e metodologico per la definizione di scenari, identificazione di strumenti e formazione di opzioni di sviluppo per il ciclo di programmazione della nuova Legislatura;
- d) supportare il governo regionale nel servire sussidiariamente il contesto locale verso l'evoluzione a «sistema»;
- e) favorire il costituirsi di un sistema regionale di ricerca e di un sistema regionale di innovazione;
- f) perseguire l'internazionalizzazione dell'Istituto per un più

(1) Cfr. art. 10 della l.r. 2/99; cfr. inoltre il nuovo *Statuto* dell'Istituto, approvato dal Consiglio regionale della Lombardia nella seduta dell'1 febbraio 2000, deliberazione n. VI/1472 del Consiglio regionale della Lombardia; *Documento di Programmazione Economica e Finanziaria 2002-2004*, Allegato C; *Documento di Programmazione Economica e Finanziaria 2003-2005*, Allegato D; *Documento di Programmazione Economica e Finanziaria 2004-2006*, Allegato D; *Documento di Programmazione Economica e Finanziaria 2005-2007*, Allegato D; *Documento di Programmazione Economica e Finanziaria 2006-2008*, Allegato C.

efficace servizio alla *mission* dell'amministrazione pubblica a supporto dello sviluppo del sistema locale.

## 2. GLI OBIETTIVI DELL'ISTITUTO

La *mission* e le linee strategiche conseguenti allo scenario che si profila con la prossima legislatura regionale, si declinano oggi in quattro principali obiettivi, che caratterizzeranno l'attività dell'Istituto nel prossimo triennio:

- miglioramento della qualità ed efficacia dell'attività di ricerca;
- consolidamento dell'Ufficio Studi;
- internazionalizzazione delle attività dell'Istituto;
- potenziamento dell'attività di comunicazione.

### 2.1. Miglioramento della qualità ed efficacia dell'attività di ricerca

#### 2.1.1. Premessa

I.Re.R. si configura come ente di ricerca, chiamato a sviluppare in forma autonoma ed autorevole, percorsi di riflessione e conoscenza scientifica sui temi di interesse regionale. Tale funzione:

- si coordina necessariamente con le esigenze connesse al ruolo di produzione legislativa e di programmazione e controllo propri della Regione Lombardia in seguito alle recenti riforme costituzionali;
- si esplica, anche e primariamente, in quanto l'Istituto:
  - a. affianca la Regione come interfaccia con il mondo della ricerca e della conoscenza, con particolare riferimento al sistema universitario lombardo (si persegue il collegamento con il sistema delle università, anche per il tramite delle borse di studio e dei dottorati; l'utilizzo dei dottorati è legato alla individuazione delle priorità strategiche ed alla prospettiva internazionale);
  - b. sviluppa attività di ricerca autonoma;
  - c. garantisce occasioni di riflessione e discussione qualificate sulle tematiche ritenute prioritarie nell'ambito degli obiettivi regionali;
  - d. consolida e coordina il patrimonio delle conoscenze prodotte dalla stessa Regione Lombardia e/o sul territorio regionale.

#### 2.1.2. Identificazione aree di ricerca prioritarie e strategiche

Il prossimo quinquennio si presenta decisivo per la Regione, chiamata a confermarsi effettivamente nel suo ruolo di pilota dello sviluppo italiano, ma anche e soprattutto globale. In un contesto nazionale in cui talvolta sembra prevalere un certo immobilismo, la Lombardia può e deve invece mobilitare il suo «peso», in termini di popolazione, economia e intelligenza. L'Istituto può fare da traino della Regione e per la Regione.

Occorre mettere le basi per un piano di ricerca a lungo termine. Per definizione la ricerca non può che essere a lungo termine. Ciò significa mettersi in grado di servire le esigenze puntuali di programmazione del governo regionale, ma anche muoversi in una prospettiva di autonomia responsabile rispetto alla politica, nella consapevolezza che la stabilità di un sistema democratico si basa oggi anche sulla capacità di visione a lungo termine. In altre parole, I.Re.R. è chiamato a individuare il «cosa», cioè i modelli di sviluppo; le parti politiche decidono (e legittimamente) si dividono sul «come».

Diventa, pertanto fondamentale l'identificazione delle aree di ricerca prioritarie; il criterio con cui definire le priorità stesse rappresenta il valore aggiunto dell'Istituto. Occorre sviluppare temi di ricerca di lungo periodo interpretando i cambiamenti (ad esempio il passaggio da una economia delle risorse ad una economia della conoscenza) e innovando concettualmente (superando ad esempio, alcune dicotomie quale quella tra «produzione» e «distribuzione» della ricchezza in materia di welfare).

A partire dalle aree di ricerca individuate, l'Istituto si muoverà in tre direzioni:

- a) *concentrare sui temi prioritari le professionalità interne.* Le competenze professionali formatesi all'interno rappresentano la prima e fondamentale risorsa cui attingere. Tali profili sono unici per competenza scientifica e per conoscenza della realtà regionale;
- b) *adottare una programmazione pluriennale*, analogamente a quanto sperimentato in corso del 2005. Tale prospettiva

pluriennale è complementare e non alternativa all'attività di risposta puntuale alle esigenze di breve periodo della programmazione;

- c) *integrare le risorse interne con ricercatori esterni.* Oltre alle attività di consulenza con Istituti e Dipartimenti universitari (attività da consolidare), sarà decisivo potere acquisire all'interno dell'Istituto l'apporto di professionalità esterne di adeguato profilo scientifico e professionale (disponibilità e capacità di interazione con gli oggetti e i tempi dell'Istituto) che, pure in forma di consulenza, contribuiscano a consolidare il patrimonio di conoscenza.

#### 2.1.3. Sviluppo dell'Osservatorio sul Federalismo e la Riforma Amministrativa

Dopo i primi cinque anni di attività, si conferma la centralità di questo particolare impegno per l'Istituto e la necessità di proseguire nella ricerca. Essa rappresenta l'occasione per una specifica attenzione agli aspetti relativi al cambiamento istituzionale nazionale (sussidiarietà, federalismo, devoluzione) e internazionale (allargamento U.E.) con anche esplicito riferimento al nuovo ruolo internazionale della regione.

In particolare, si avverte l'esigenza di concentrarsi nella messa a disposizione sintetica della imponente massa di risultati sin qui conseguiti dall'Osservatorio e nella programmazione dell'attività per il prossimo triennio anche sulla base della evoluzione delle riforme istituzionali in corso.

#### 2.1.4. Costituzione di Unità di sintesi per capitalizzare le ricerche prodotte dalla Regione

La Regione produce al suo interno e tramite i diversi enti ad essa collegati, una imponente mole di dati statistici, fonti di conoscenza e ricerche. Tale massa di informazioni deve trovare sempre più adeguato utilizzo, cioè deve risultare leggibile e consultabile; soprattutto occorre mettere il governo efficacemente a conoscenza delle informazioni già disponibili.

In altre parole, occorre affiancare all'analisi, la capacità di sintesi. L'Istituto si candida a questo ruolo in ragione della sua unicità (è l'unico ente regionale di ricerca come tale) e dell'esperienza di questi anni, consapevole anche del valore aggiunto che esso può apportare.

Le unità di sintesi si configurano come gruppi di riflessione costituiti e sostenuti finanziariamente *ad hoc*, su temi indicati dalla programmazione come prioritari. Tali gruppi si compongono con risorse interne dell'Istituto, ma anche con l'apporto di esterni. Il loro compito è produrre in tempi relativamente brevi, rapporti di ricerca che presentino sinteticamente ed autorevolmente sia i principali risultati di conoscenza disponibili, sia le questioni emergenti per la programmazione.

#### 2.1.5. Sistema degli osservatori regionali

Analogamente a quanto ora affermato, l'Istituto ritiene opportuno fornire il proprio apporto ai fini di una sistemazione e ottimizzazione delle attività e dei risultati prodotti dai diversi osservatori costituiti presso la Regione.

#### 2.1.6. Introduzione di Contratti Quadro di Ricerca per filoni strategici

Coerentemente con la programmazione pluriennale, l'Istituto auspica che nel tempo si possa privilegiare e attivare una contrattazione quadro pluriennale per l'affidamento delle ricerche da parte delle Direzioni Generali della Regione Lombardia. Tale soluzione, non esclusiva rispetto all'attuale sistema, deve consentire anche una maggiore economicità nella gestione.

## 2.2. Consolidamento dell'Ufficio Studi

### 2.2.1. Descrizione dell'attività

I.Re.R. adempie altresì ad una specifica funzione di Ufficio Studi regionale. Si tratta di una attività a diretto servizio della Regione per l'assolvimento di problemi concreti di conoscenza e approfondimento riferiti sia all'aspetto decisionale, sia all'aspetto operativo (2).

L'Ufficio Studi è stato istituito e avviato nel 2002 con lo scopo

(2) Tali attività sono, a titolo indicativo: ricerca di documentazione, materiali, dati per l'istruttoria di problemi, riunioni, decisioni, ecc.; contributi per la stesura di testi ed interventi; attività di supporto all'elaborazione di documenti e procedimenti di rilievo, quali gli atti programmatici (PRS, DPEFR, Documenti di programmazione comunitaria, ecc.).

di affrontare e risolvere problemi concreti e puntuali di conoscenza e rendere fruibili informazioni e fonti di conoscenza riguardanti le diverse aree della programmazione regionale.

Le attività per la funzione di Ufficio Studi sono state indirizzate a rispondere a domande puntuali di approfondimento e di sintesi in supporto all'attività di programmazione, valorizzando al tempo stesso il patrimonio di conoscenze elaborate dall'Istituto o prodotte dalla Regione Lombardia. Nel corso del 2005 sono proseguite le attività già individuate l'anno passato, relative al rapporto di Fine Legislatura, con il proposito di migliorarne il raccordo con le aree prioritarie della programmazione regionale, così come individuate nel Programma Regionale di Sviluppo. La riorganizzazione per aree di programmazione dello staff dell'Ufficio risponde proprio all'obiettivo di preordinare a monte l'attività di documentazione e rielaborazione delle informazioni, favorendo l'interfaccia con le esigenze conoscitive puntuali e concrete della Regione.

Sinteticamente, l'attività dell'Ufficio, a servizio della Regione e dell'Istituto, si è articolata nelle seguenti aree di intervento:

#### 1. Raccolta e reperimento di documentazione

- Ricerca di documentazioni, materiali, dati per l'istruttoria di problemi, decisioni, interventi scritti. Si tratta sia della predisposizione rapida di schede sintetiche di risposta a puntuali richieste di informazione, sia della redazione di brevi dossier più articolati ed organici, talvolta avvalendosi anche della consulenza di esperti esterni.
- La raccolta organica e sistematica della documentazione viene svolta in via continuativa, tramite la redazione e l'aggiornamento di schede tematiche su alcuni aspetti e grandezze economiche e sociali della realtà lombarda.

#### 2. Segreteria scientifica

L'Ufficio Studi svolge attività di segreteria scientifica a più livelli:

- supporto metodologico all'elaborazione di documenti e procedimenti di rilievo, con particolare riferimento alla redazione di documenti programmatici (es. la sezione «scenari» del DPEFR; supporto al conseguimento del «rating» regionale);
- partecipazione e supporto tecnico-scientifico a tavoli monometrici ();
- collaborazione alla realizzazione dei workshop dell'Istituto tramite la redazione delle sintesi e la raccolta della documentazione relativa ai temi trattati.

#### 3. Unità di sintesi

Nel corso del 2005 l'Ufficio Studi ha:

- collaborato con il Servizio Statistica della Regione Lombardia al reperimento, elaborazione e rappresentazione degli indicatori strutturali della Strategia di Lisbona a livello regionale;
- fornito un primo supporto informativo alla stesura dei documenti per i Comitati strategici (competitività e welfare) istituiti presso la Presidenza di Regione Lombardia;
- contribuito a definire un insieme di indicatori per la Programmazione regionale nell'ambito del progetto di ricerca del SINP, avvalendosi anche della collaborazione dei Project Leader dell'Istituto.

#### 4. Monitoraggio di iniziative ed eventi

- Censimento e monitoraggio delle istituzioni pubbliche e private di ricerca scientifica lombarde, nazionali e internazionali con interessi contigui;
- censimento delle fonti, delle ricerche e delle base dati prodotte all'interno della Regione;
- partecipazione a seminari e convegni, su richiesta della Regione o per scelta dell'Istituto, con recupero della documentazione e redazione di una scheda riassuntiva ad uso della Regione.

#### 5. Ricerca

Nel 2005 è stata rilanciata l'attività di ricerca su alcuni temi di interesse della programmazione regionale, con il duplice obiettivo di fornire alla Programmazione dei quadri conoscitivi approfonditi su alcuni aspetti di contesto sociale, economico, istituzionale e territoriale e dall'altro di valorizzare il patrimonio di conoscenze accumulare dallo staff dell'Ufficio Studi.

L'Ufficio Studi, ha ulteriormente consolidato la capacità di selezionare le fonti, assemblare informazioni, predisporre gli output, in sinergia con le altre unità dell'I.Re.R., individuate come il referente principe delle attività dell'Ufficio.

#### 2.2.2. Iniziative da intraprendere

L'Ufficio Studi può ulteriormente migliorare la propria attività ed il proprio ruolo, assicurando la produzione di *valore aggiunto* tipica dell'Istituto.

Tale obiettivo si conseguirà attraverso i seguenti interventi:

- creazione di uno staff permanente e dedicato coordinato da un Project Leader dell'I.Re.R. che risponde al Direttore generale dell'Istituto;
- potenziamento struttura con risorse part-time tramite istituzione borse di studio per ricercatori;
- costituzione di un panel di key experts;
- creazione ed organizzazione di banche dati statistiche e anagrafiche;
- sviluppo del sistema informativo per la gestione fonti di conoscenza (intranet, e Internet).

Una attività cui l'Ufficio Studi è chiamato ad adempiere è il coordinamento con la biblioteca e il centro di documentazione per un più efficace sistema di gestione della conoscenza accumulata dall'Istituto. Tale attività rivestirà carattere prioritario.

Inoltre l'Ufficio Studi dovrà proseguire nella valorizzazione del patrimonio di conoscenza ed esperienza rappresentato dai ricercatori interni.

#### 2.3. Internazionalizzazione delle attività dell'Istituto

La forte proiezione internazionale che la Giunta regionale ha dato alla Lombardia in questi anni valorizzando le relazioni internazionali come strumento per l'attuazione delle politiche e degli obiettivi di governo regionali, la crescente interrelazione dei saperi a livello mondiale e la necessità di confrontarsi e fare sistema con centri di eccellenza anche stranieri ha reso necessaria una più decisa proiezione internazionale nell'ambito delle attività di ricerca dell'I.Re.R. anche a servizio del sistema regionale con lo scopo di:

- elevare la qualità dell'attività di ricerca;
- partecipare al sistema internazionale della conoscenza;
- supportare la programmazione della Regione Lombardia;
- incentivare l'internazionalizzazione dei soggetti e del sistema lombardo nel suo complesso, soprattutto per quanto riguarda:
  - persone (secondo la direzione dello sviluppo del capitale umano);
  - centri di ricerca (per incentivare partnership in favore dello sviluppo della ricerca e dell'innovazione tecnologica);
  - istituzioni di governo (sviluppo del modello di governance).

Per consolidare tale processo di internazionalizzazione, consolidando ulteriormente la struttura e le attività dell'Ufficio Progetti Internazionali dell'Istituto, si è avviata la strutturazione di relazioni finalizzate alla creazione di partnership con istituti che a livello europeo e mondiale hanno come propria *mission* la ricerca finalizzata alla programmazione delle politiche, soprattutto a livello regionale, con l'intento di recepire e trasferire best practice, attivare scambio di ricercatori e sviluppare progetti di ricerca.

In linea con le esigenze espresse dal governo regionale, all'interno del Programma delle Ricerche Strategiche, nel 2006 si svilupperanno i seguenti aspetti:

- institution building: supporto alle regioni e ai Paesi con i quali la Regione Lombardia ha rapporti internazionali, per un trasferimento di conoscenze e know-how finalizzato alla costruzione e al rafforzamento delle istituzioni in tali contesti. Unitamente verrà progettato un modello «formativo» che, pur con gli adattamenti necessari per ciascun Paese, possa essere proposto e realizzato;
- analisi delle modalità con cui i governi europei (regionali e nazionali) supportano la propria programmazione in termini conoscitivi per meglio comprendere cosa significa fare ricerca per il governo, come è possibile valutare la ricerca finalizzata alla programmazione delle politiche di governo e quali sono le iniziative e le istituzioni più significative. L'attività si propone anche come momento di confronto con le più significative esperienze e personalità europee, come oc-

casione anche per «esportare» il modello di governo lombardo e «importare» altri modelli e come studio per la realizzazione di una iniziativa pubblica europea per il 2007 da tenersi a Milano;

- accompagnamento alle missioni internazionali della Regione Lombardia in termini di conoscenze e rapporti già attivati nelle aree e i Paesi individuati, evidenziando quegli ambiti non ancora esplorati dalla Regione Lombardia che potrebbero rappresentare delle potenzialità nella programmazione di relazioni internazionali.

## 2.4. Potenziamento dell'attività di comunicazione

### 2.4.1. Premessa

L'Ufficio Comunicazione di I.Re.R. intende proseguire nel dare visibilità all'attività dell'Istituto presso la comunità scientifica e i *policy maker* nell'intento di consolidare il ruolo dell'Istituto come valido e riconosciuto centro di produzione di conoscenza e di ricerca. A tale scopo si punterà a integrare e rafforzare scientificamente gli ambiti di azione dell'Amministrazione regionale, ma, nello stesso tempo, anche a valorizzare e rafforzare l'immagine «scientifica» dell'Istituto stesso.

È opportuna una revisione dell'*immagine coordinata* per accrescere la riconoscibilità di I.Re.R. Essa è immaginata per i seminari, i convegni e in generale per la presenza pubblica dell'Istituto, ma anche per i materiali elaborati e presentati dai ricercatori dell'Istituto durante i seminari interni o nel corso di workshop e convegni commissionati dalla Regione Lombardia o da altri enti.

L'immagine coordinata sarà costruita di intesa anche con la struttura della Regione Lombardia responsabile per la funzione di comunicazione.

### 2.4.2. Comunicazione delle attività di ricerca

La comunicazione delle attività di ricerca avviene su due fronti:

- internamente* nei confronti del committente (soprattutto l'Amministrazione regionale);
- esternamente* nei confronti della comunità scientifica e del pubblico in genere.

La comunicazione verso l'Amministrazione regionale è fondamentale per accrescere il ruolo strategico dell'Istituto. Nel breve periodo si lavorerà per stabilire in fase di programmazione delle ricerche uno standard di consegna delle ricerche che definisca sia la tipologia di supporto (cartaceo, elettronico...) sia la tempistica entro cui è opportuno ottenere una valutazione dall'Amministrazione regionale sulla qualità del rapporto di ricerca e l'autorizzazione alla pubblicazione. Inoltre si procederà ad un miglioramento ed ottimizzazione dell'editing delle ricerche. Analogamente, dovrà essere rafforzata la dotazione di strumenti di sintesi e informazione per ciascuna ricerca (abstract, sintesi, nota sulle fonti e dati).

Sul sito web è prevista una sessione dedicata alle ricerche con rapporto di ricerca, sintesi e abstract. Quest'ultimo sarà presente anche nella versione inglese.

### 2.4.3. Seminari strategici

I seminari strategici sono uno strumento avviato da due anni che si è rivelato utile per la comunicazione dei risultati agli «addetti ai lavori», cioè alle persone più direttamente interessate e coinvolte con uno specifico tema proposto.

È opportuno coordinare l'immagine dei diversi seminari, migliorando e standardizzando gli strumenti, e definendo un format.

L'efficacia di tale strumento sarà incrementata da una adeguata revisione e migliore gestione della mailing list (anche tramite l'acquisto di specifico software), così da favorire il mantenimento dei contatti e la gestione di follow-up.

### 2.4.4. Convegni

I convegni sono uno strumento di comunicazione importante per uno sviluppo esterno dell'Istituto. I convegni devono mantenere carattere scientifico ed un legame esplicito con l'attività dell'Istituto, ma non sono limitati ad esso né come oggetto, né come destinatari.

Rappresentano, invece, la possibilità di acquisire spazio e notorietà anche in ambiti non direttamente legati ai temi di ricerca o al contesto regionale o nazionale; possono costituire la base per collaborazioni, ricerche e pubblicazioni, soprattutto internazionali, sempre più rilevanti per gli sviluppi futuri.

### 2.4.5. Pubblicazioni

Le pubblicazioni attualmente presenti presso I.Re.R. sono:

- *Collana Consiglio Regionale*. Al fine di sviluppare tale produzione editoriale è auspicabile un maggior coinvolgimento con la committenza per permettere all'Istituto di entrare nel processo di definizione dei temi e di produzione del materiale, apportando quindi un contributo scientifico e non solo di supporto redazionale. In questo senso sono già stati presi contatti con i responsabili del Consiglio Regionale per questa funzione e si è registrata la disponibilità nei confronti di uno sviluppo secondo questa direzione;
- *Collana Scientifica*. Occorre potenziare la pubblicazione delle ricerche; va inoltre mantenuto il profilo scientifico e non divulgativo della collana, coinvolgendo il più possibile il Comitato Scientifico nella programmazione e nell'azione di referenze;
- *Collana Sintesi*. È indubbia l'utilità di uno strumento agile con il quale comunicare, anche con taglio divulgativo, i risultati di ricerche, seminari e studi dell'Istituto. Tuttavia l'attuale strumento va ripensato anche alla luce dello sviluppo del sito. Si può prevedere lo sviluppo di una serie di *papers* dell'Istituto pubblicati man mano sul sito e pubblicati insieme periodicamente, con una raccolta tipo «*Annale dell'Istituto*».

### 2.4.6. Notiziario

Si tratta della newsletter mensile dell'Istituto a cui si potrebbe affiancare alla versione cartacea una versione elettronica che potrebbe essere inviata su richiesta tramite registrazione dal sito I.Re.R. in modo da stabilire una relazione stabile con i soggetti interessati allo strumento. Va comunque mantenuta la distribuzione allargata cartacea, che rappresenta una forma di «presenza» significativa dell'Istituto presso numerosi ed interessati referenti.

In generale, è necessario ripensare la politica della *distribuzione delle pubblicazioni*, che può avvenire tramite i canali dell'editore, ma anche tramite contatti diretti dell'Istituto attraverso, ad esempio, un marketing diretto nei confronti delle istituzioni potenzialmente più interessate all'acquisto.

### 2.4.7. Sito web

Rappresenta il principale e diretto strumento di contatto con l'esterno, per questo è necessario che dia un'immagine completa e dinamica dell'Istituto.

Scopo principale è la comunicazione e la valorizzazione dell'attività e la promozione degli altri strumenti di comunicazione con il fine di rendere l'I.Re.R. un punto autorevole per la comunità scientifica lombarda, nazionale e internazionale.

A tale scopo nel corso del 2005 sono stati riprogettati l'impianto e la grafica del sito e sono stati aggiornati i contenuti. È attualmente in corso la progettazione di una nuova revisione e aggiornamento per il 2006 che prevederà anche la versione in lingua inglese.

## 3. LE LINEE GUIDA OPERATIVE

### 3.1. Consolidare i rapporti tra l'Istituto e il «Sistema Regionale» ai fini di un miglioramento della produzione scientifica

Per quanto riguarda i rapporti tra I.Re.R. e il «Sistema Regionale» in primo luogo va menzionata la stabilizzazione di modalità di confronto sistematico con le strutture tecniche regionali di Giunta e Consiglio.

La Convenzione Quadro (6 giugno 2002), che regola i rapporti tra la Regione e l'I.Re.R. fino al termine della VII Legislatura, e successivamente prorogata al 31 dicembre 2005, rappresenta uno strumento importante che opportunamente prevede, tra l'altro, modalità strutturate di programmazione, valutazione e comunicazione dell'insieme delle attività promosse dalla Regione.

L'aggiornamento di tale Convenzione Quadro, attualmente in fase di stesura definitiva, prevede anche per l'VIII Legislatura la definizione del quadro delle attività svolte da I.Re.R. a favore della Regione, in termini sia di contenuti sia di modalità di collaborazione, e i conseguenti reciproci impegni.

Gli indirizzi programmatici per gli enti e le società regionali previsti per I.Re.R. all'interno del Documento di Programmazione Economica e Finanziaria 2006-2008 (Allegato C), vista l'esperienza maturata nell'ultimo anno e le esigenze di organizzazione

del Governo regionale, confermano la strategicità del ruolo svolto dall'Istituto e la funzione di produzione di conoscenze ad elevato valore aggiunto per il governo regionale e per l'intero «Sistema Regione».

### 3.2. L'assetto organizzativo interno

#### 3.2.1. Valorizzazione del ruolo degli organi di governo dell'Istituto

Gli organi di governo dell'Istituto sono stati rinnovati nel corso del 2004. Gli obiettivi sopra indicati trovano un primo riferimento fondamentale nel Consiglio di Amministrazione, che approva e condivide il presente programma pluriennale di attività. Al Consiglio spettano statutariamente i poteri di verifica dell'attività, sia sotto il profilo gestionale, sia sotto l'aspetto dei contenuti e delle competenze professionali chiamate a collaborare alla realizzazione delle ricerche.

Inoltre, nella linea di impegno ora richiamata, un contributo determinante viene svolto dagli organi consultivi dell'Istituto: il Comitato Scientifico e la Consulta delle Autonomie. Lo Statuto e gli indirizzi programmatici riconoscono in essi risorse importanti per l'I.Re.R. e per la funzione di collegamento organico, rispettivamente, con il sistema della ricerca (lombardo, nazionale e internazionale, a cominciare dalle istituzioni di ricerca universitarie) e con il sistema delle autonomie locali, funzionali e sociali.

#### 3.2.2. Migliorare ulteriormente l'efficienza e l'economicità della gestione

Un elemento importante della attuazione delle linee generali di indirizzo, è costituito dall'assetto organizzativo interno, funzionale a corrispondere alla raccomandazione di perseguire lo sviluppo dell'efficienza e della qualità. Si è proceduto dal 2001 alla trasformazione del contributo di gestione in contributo per le attività istituzionali, utilizzando le risorse proprie dell'Istituto. Inoltre risulta sempre più decisiva l'attenzione allo sviluppo della qualità, del controllo di gestione, del project management e della costruzione di un assetto organizzativo adeguato all'autorevolezza e al livello di eccellenza che l'Istituto intende non solo mantenere, ma anche incrementare.

#### 3.2.3. Valorizzare le professionalità scientifiche interne all'Istituto

Le professionalità scientifiche interne all'Istituto sono le risorse portanti per lo sviluppo: le linee di lavoro saranno caratterizzate da un costante aggiornamento, dal lavoro in team, anche con ricercatori esterni, dalla costituzione di gruppi di ricerca qualificati.

L'obiettivo primario sarà nel breve periodo quello di favorire la creazione di un team coeso e motivato, quale presupposto essenziale per il raggiungimento degli obiettivi dell'Istituto.

## B) PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

(BUR2007012)

D.p.g.r. 28 febbraio 2007 - n. 1848

(2.2.1)

**Approvazione Accordo di Programma per la realizzazione dell'intervento denominato «Contratto di Quartiere, via G. Di Vittorio, via Martiri della Libertà, in Comune di Lissone (MI)»**

### IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA

Visti:

– l'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 «Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

– l'art. 6 della l.r. n. 2 del 14 marzo 2003 «Programmazione negoziata regionale»;

Richiamata la d.g.r. n. 8/2355 del 12 aprile 2006 di promozione dell'Accordo di Programma denominato «Contratto di Quartiere via G. Di Vittorio, via Martiri della Libertà, in Comune di Lissone» tra Regione Lombardia, Comune di Lissone e ALER di Milano per la realizzazione degli interventi di recupero sociale ed edilizio, sulla base dell'ipotesi elaborata dal Comune di Lissone nell'ambito della proposta di Contratto di Quartiere presentata in data 23 marzo 2006;

Vista la d.g.r. n. 8/3876 del 20 dicembre 2006 di approvazione dell'ipotesi di Accordo di Programma denominato «Contratto di Quartiere via G. Di Vittorio, via Martiri della Libertà, in Comune di Lissone (MI)»;

Dato atto che il suddetto Accordo in data 2 febbraio 2007 è stato formalmente sottoscritto dai soggetti interessati, ossia dall'Assessore alla Casa e Opere Pubbliche della Regione Lombardia, Mario Scotti, dall'Assessore all'Edilizia Privata – Patrimonio del Comune di Lissone, Gabriele Volpe, e dal Presidente di ALER Milano, Luciano Niero;

Visto il decreto del Presidente della Regione Lombardia n. 11562 del 17 ottobre 2006 di delega all'Assessore regionale alla Casa e Opere Pubbliche allo svolgimento delle attività e all'adozione degli atti conseguenti agli Accordi di Programma in materia di casa e opere pubbliche, tra cui l'Accordo in oggetto;

Per tutto quanto sopra esposto

Decreta

**Art. 1** – di approvare l'Accordo di Programma denominato «Contratto di Quartiere via G. Di Vittorio, via Martiri della Libertà» in Comune di Lissone (MI) così come da Allegato 1 in originale.

**Art. 2** – di disporre la pubblicazione del presente decreto e dell'allegato Accordo di Programma sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

p. Il Presidente  
l'assessore alla Casa e opere pubbliche:  
Mario Scotti

ALLEGATO 1

### ACCORDO DI PROGRAMMA

(ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e della l.r. 14 marzo 2003, n. 2)

per la realizzazione dell'intervento denominato:

**«CONTRATTO DI QUARTIERE, VIA G. DI VITTORIO,  
VIA MARTIRI DELLA LIBERTÀ,  
IN COMUNE DI LISSONE (MI)»**

*Accordo di Programma (ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e della l.r. 14 marzo 2003, n. 2) per l'attuazione del Contratto di Quartiere in Comune di Lissone (MI) denominato «via G. Di Vittorio, via Martiri della Libertà»*

TRA

– la REGIONE LOMBARDIA, con sede in Milano, via Taramelli n. 12, qui rappresentata dall'Assessore alla Casa e Opere Pubbliche, Mario Scotti;

– il COMUNE DI LISSONE, con sede in Lissone, via Gramsci n. 21, qui rappresentato dall'Assessore all'Edilizia Privata – Patrimonio Gabriele Volpe, delegato dal Sindaco Ambrogio Fossati;

– l'AZIENDA LOMBARDA PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DI MILANO (di seguito denominata ALER Milano), con sede in

Milano, viale Romagna n. 26, qui rappresentata dal Presidente, Luciano Niero;

VISTI:

– l'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 «Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

– la l.r. n. 2 del 14 marzo 2003 «Programmazione negoziata regionale»;

– il d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 «Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture»;

– il d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 «Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 12 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni»;

– la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni recante: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi»;

– il Programma Regionale per l'Edilizia Residenziale Pubblica (PRERP) 2002-2004 approvato con d.c.r. 8 ottobre 2002, n. VII/605;

– il Programma annuale 2005 di attuazione del PRERP 2002-2004, approvato con d.g.r. n. 7/19613 del 26 novembre 2004 e sue successive modifiche ed integrazioni;

– il bando per la presentazione delle proposte di «Contratti di Quartiere» da parte dei Comuni lombardi, di cui alla d.g.r. n. 7/19799 del 10 dicembre 2004: «Programma Regionale "Contratti di quartiere": avviso per la presentazione delle proposte»;

– la proposta di «Contratto di Quartiere, via G. di Vittorio, via Martiri della Libertà» presentata dal Comune di Lissone in data 31 gennaio 2005, prot. reg. U1.2005.2629, e successivamente ripresentata in data 23 marzo 2006, prot. reg. U1.2006.8985;

– il decreto dirigenziale n. 10036 del 29 giugno 2005 «Programma Regionale Contratti di quartiere: approvazione dell'esito dell'istruttoria delle proposte presentate a seguito dell'avviso di cui alla d.g.r. 7/19799 del 10 dicembre 2004 da ammettere a cofinanziamento regionale, per l'importo complessivo di € 30.000.000,00» con il quale si approvava la graduatoria dei Contratti di quartiere e si determinava il cofinanziamento pubblico relativo alla proposta presentata dal Comune di Lissone di € 16.200.000,00;

– la d.g.r. n. 8/2355 del 12 aprile 2006: promozione dell'Accordo di Programma per l'attuazione del «Contratto di Quartiere, via G. Di Vittorio, via Martiri della Libertà, in Comune di Lissone (MI)» nell'ambito del «Programma Regionale Contratti di quartiere» (d.g.r. n. 7/19799 del 10 dicembre 2004);

– il decreto del Presidente della Regione Lombardia n. 11562 del 17 ottobre 2006 di delega all'Assessore regionale alla Casa e Opere Pubbliche allo svolgimento delle attività e all'adozione degli atti conseguenti agli Accordi di Programma in materia di casa e opere pubbliche, tra cui l'Accordo in oggetto;

PREMESSO CHE:

– la Segreteria Tecnica riunitasi nei giorni 26 ottobre 2006 e 5 dicembre 2006 ha provveduto ad elaborare la proposta di Accordo di Programma per l'attuazione del Contratto di Quartiere in Comune di Lissone (MI) denominato «via G. di Vittorio – via Martiri della Libertà»;

– il Comitato per l'Accordo di Programma per l'attuazione del Contratto di Quartiere in Comune di Lissone (MI) denominato «via G. di Vittorio – via Martiri della Libertà» si è riunito nei giorni 11 ottobre 2006 e 6 dicembre 2006;

– il Comitato per l'Accordo di Programma per l'attuazione del Contratto di Quartiere in Comune di Lissone (MI) denominato «via G. di Vittorio – via Martiri della Libertà» in data 6 dicembre 2006 ha espresso il proprio consenso unanime all'ipotesi di Accordo di Programma;

TUTTO CIÒ PREMESSO

tra i soggetti interessati all'Accordo di Programma, come sopra individuati si conviene e si stipula quanto segue:

### 1. Finalità dell'Accordo di Programma

Finalità del presente Accordo di Programma (nel prosieguo denominato Accordo) è la realizzazione del programma di interventi e azioni sociali del Contratto di Quartiere in Comune di Lissone (MI) denominato «via G. di Vittorio – via Martiri della Libertà», risultato idoneo al bando di cui alla d.g.r. n. 7/19799 del 10 dicembre 2004: «Programma Regionale "Contratti di quartiere": avviso per la presentazione delle proposte» e ammesso a

cofinanziamento regionale con decreto dirigenziale n. 10036 del 29 giugno 2005.

### 2. Contenuti del programma di interventi e azioni sociali del Contratto di Quartiere

2.1 Il Contratto di Quartiere prevede interventi e azioni, anche mediante il coinvolgimento degli abitanti, finalizzati alla riqualificazione sociale ed edilizia del Quartiere di via G. di Vittorio – via Martiri della Libertà in Comune di Lissone, nonché incrementa la dotazione infrastrutturale, prevedendo, nel contempo, misure ed interventi per favorire l'integrazione sociale e l'occupazione.

2.2 Il programma di interventi e azioni sociali del Contratto di Quartiere è contenuto e descritto nella scheda identificativa allegata all'Accordo, facente parte integrante dello stesso (allegato n. 1), e nella proposta redatta dall'Amministrazione comunale. In particolare nella scheda sono contenuti l'individuazione delle problematiche cui il programma intende rispondere, gli obiettivi ed i risultati da raggiungere, le metodologie utilizzate per coinvolgere gli abitanti nella definizione degli obiettivi, le opere e le azioni sociali previste, il nominativo del Responsabile del Contratto di Quartiere, il prospetto riassuntivo del numero e della tipologia di alloggi interessati, completo delle superfici utili totali, non residenziali e complessive, il costo convenzionale, il quadro delle risorse necessarie per l'attuazione del contratto, i costi a carico di ciascun soggetto aderente al contratto, l'importo del cofinanziamento richiesto e la sua articolazione nel tempo, le risorse da ascrivere ad altri canali di cofinanziamento pubblico e privato, i tempi previsti per l'inizio e la conclusione di ciascun progetto e azione e le loro interrelazioni programmatico-temporali.

### 3. Copertura finanziaria e piano dei costi

3.1 La copertura finanziaria degli interventi oggetto di cofinanziamento è garantita dai finanziamenti riportati nella seguente tabella 1:

Tabella 1: Consistenza dei cofinanziamenti

FORNITORE	VALORI IN EURO
Regione Lombardia	16.200.000
Comune di Lissone	2.351.101
ALER di Milano	3.250.000
Privati	18.863.625
Costo complessivo	40.664.726

3.2 Nella scheda identificativa sono indicati i costi di progettazione e di realizzazione degli interventi atti alla realizzazione del Contratto di Quartiere ed il dettaglio dei finanziamenti a tale scopo attivati.

3.3 Le opere previste nel Contratto di Quartiere, e finanziate dal presente Accordo sono le seguenti:

1. rinnovo del patrimonio ERP, mediante la realizzazione di 42 nuovi alloggi (cod. opera 1.01);

2. riqualificazione e rinnovo del patrimonio ERP mediante interventi di demolizione e ricostruzione di ristrutturazione di 139 alloggi (cod. opera 1.02);

3. realizzazione di un centro civico a servizio del quartiere (uffici comunali, biblioteca/emerooteca, spazi per i giovani e per le associazioni) (cod. opera 2.02);

4. realizzazione di un nuovo impianto di cogenerazione e di gestione del calore a servizio degli edifici interni al perimetro del Contratto di Quartiere, con possibilità di estensione anche agli edifici circostanti (cod. opera 2.03);

5. realizzazione di una palestra polifunzionale a servizio della scuola e dell'intero quartiere (cod. opera 2.04);

6. interventi finalizzati a migliorare la funzionalità del contesto urbano interessato dal Contratto di Quartiere, mediante la realizzazione di aree verdi attrezzate, piazze e spazi di relazione, percorsi ciclabili e parcheggi al servizio delle attività pubbliche e private (cod. opera 2.01);

7. realizzazione di 75 alloggi di edilizia convenzionata da parte di soggetto privato, secondo i principi della bio-edilizia, del risparmio energetico e della domotica (cod. opera 3.02);

8. realizzazione di autorimesse private interrate a servizio del quartiere, da attuarsi mediante la creazione di una o più cooperative di residenti (cod. opera 3.01);

9. realizzazione di un centro commerciale di quartiere, mediante intervento di riqualificazione/demolizione della struttura esistente, con la creazione di una struttura commerciale integrata con le funzioni urbane di quartiere (centro civico, residenza, aree verdi) (cod. opera 3.03);

10. apertura di uno sportello per le attività industriali e artigianali, finalizzato ad incrementare le opportunità occupazionali e formative dei residenti, in collaborazione con le organizzazioni sindacali (cod. opera 4.02);

11. attività ed iniziative sociali a sostegno dell'intero Contratto di Quartiere (coinvolgimento dei residenti, monitoraggio ed aggiornamento dello stato di attuazione del Contratto di Quartiere, approccio integrato e coordinato con i bisogni ed i servizi per i residenti, attività e servizi finalizzati ad incrementare i livelli di integrazione sociale e di occupazione) – Progettazione partecipata (cod. opera 4.01).

#### **4. Cronoprogramma delle iniziative previste dal Contratto di Quartiere**

Il Cronoprogramma delle opere e delle azioni previste dal Contratto di Quartiere, di cui all'allegato 1, modulo C, stabilisce i tempi di realizzazione delle attività funzionali alla realizzazione del presente Accordo di cui costituisce parte integrante.

#### **5. Impegni dei soggetti sottoscrittori**

5.1 I sottoscrittori del presente Accordo nello svolgimento delle attività di rispettiva competenza si impegnano a:

5.1.1 adempiere ai compiti a loro assegnati nel presente Accordo nel rispetto delle modalità e dei tempi dallo stesso fissati;

5.1.2 utilizzare forme di tempestiva collaborazione e di stretto coordinamento, ricorrendo in particolare agli strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo o agli accordi previsti dalla vigente normativa statale e regionale;

5.1.3 assicurare il rispetto del programma di attuazione del Contratto di Quartiere, monitorato attraverso la verifica semestrale dello stato di avanzamento degli interventi, secondo le modalità previste dal presente Accordo, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi dell'Accordo;

5.1.4 attivare ed utilizzare integralmente ed in tempi rapidi tutte le risorse finanziarie individuate nel presente Accordo per la realizzazione degli interventi;

5.1.5 rimuovere ogni ostacolo procedurale in tutte le fasi procedurali di realizzazione degli interventi, impegnandosi nella sollecita attuazione dei provvedimenti e delle iniziative assunte, assicurando comunque ogni possibile azione per il rispetto dei tempi e dei programmi assegnati;

5.1.6 riconoscere al Responsabile dell'attuazione dell'Accordo, i compiti di coordinamento e di vigilanza come meglio descritti all'art. 8;

5.1.7 procedere alla verifica dello stato di attuazione del contratto stesso in occasione dell'aggiornamento della scheda di monitoraggio di cui all'art. 11, comma 11, del Contratto di Quartiere e comunque ogni qualvolta si renda necessario per il raggiungimento degli obiettivi dell'Accordo;

5.1.8 adottare, se necessario, gli aggiornamenti dell'Accordo stesso mediante sottoscrizione di appositi atti aggiuntivi.

#### **5.2 Comune di Lissone:**

a) redige la scheda identificativa del Contratto di Quartiere dove sono riportati gli interventi che dovranno essere realizzati;

b) predisporre e approva i progetti definitivi di tutte le opere costituenti il contratto e conclude la progettazione delle azioni sociali previste dal contratto nella tempistica indicata sul cronoprogramma di cui all'allegato 1, modulo C;

c) nomina il Responsabile del Contratto di Quartiere, con i compiti di cui al successivo art. 9;

d) nomina i responsabili dei singoli interventi di cui è attuatore;

e) garantisce le destinazioni d'uso degli immobili oggetto d'intervento, ai sensi del presente Accordo.

#### **5.3 ALER di Milano:**

a) l'ALER di Milano, in accordo con gli Enti sottoscrittori del presente Accordo di Programma e sulla base di quanto espresso negli allegati del presente Accordo, coordina l'attuazione dei lavori indicati nella scheda identificativa di cui all'allegato 1;

b) nomina i responsabili dei singoli interventi di cui è attuatore.

#### **5.4 Regione Lombardia:**

a) Regione Lombardia si impegna, in accordo con gli Enti sottoscrittori del presente Accordo di Programma e sulla base di quanto espresso nella scheda identificativa allegata al presente Accordo, ad erogare i finanziamenti di importo complessivo pari a € 16.200.000 a favore del Comune di Lissone e di ALER di Milano, secondo le modalità di cui al seguente art. 12;

b) nomina quale Responsabile dell'attuazione dell'Accordo Franco Finato, Direttore Generale Casa e Opere Pubbliche.

#### **6. Collegio di vigilanza**

6.1 Il Collegio di vigilanza è presieduto dall'Assessore regionale alla Casa e Opere Pubbliche, ed è composto dai rappresentanti dei soggetti interessati all'Accordo e pertanto dal Sindaco del Comune di Lissone o suo delegato e dal Presidente dell'ALER o suo delegato.

6.2 Il Collegio di vigilanza, anche avvalendosi della Segreteria Tecnica, verifica le attività di esecuzione dell'Accordo e ne interpreta le norme di attuazione. Inoltre al Collegio di vigilanza sono attribuite le seguenti competenze:

a) vigilare sulla piena, tempestiva e corretta attuazione dell'Accordo di Programma;

b) individuare gli ostacoli di fatto e di diritto che si verificassero nell'attuazione dell'Accordo, proponendo agli enti sottoscrittori dello stesso le soluzioni idonee alle loro rimozione;

c) dirimere in via bonaria le controversie che dovessero insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione e all'attuazione dell'Accordo;

d) disporre gli interventi sostitutivi in caso di inadempimento;

e) approvare eventuali integrazioni o modifiche e/o aggiornamenti del presente Accordo;

f) proporre e adottare le misure individuate dal Responsabile dell'attuazione dell'Accordo o altre che ritenesse più opportune, per risolvere le controversie, ivi compresa la modifica o la ridefinizione degli interventi previsti nell'Accordo e la riprogrammazione delle relative risorse;

g) autorizzare, secondo le procedure previste dalla l.r. 2/2003, le modifiche planivolumetriche, eventualmente necessarie in fase di esecuzione, che non alterino le caratteristiche tipologiche dell'intervento, non modifichino gli impegni anche a carattere finanziario dell'Accordo e non incidano sulle previsioni del Piano di Governo del territorio o del Piano regolatore vigente.

6.3 Il Collegio si insedierà, su iniziativa del suo presidente entro 60 gg. dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del decreto di approvazione del presente Accordo.

#### **7. Segreteria Tecnica**

La Segreteria Tecnica è nominata dal Comitato per l'Accordo di Programma ed è composta da funzionari degli enti sottoscrittori dell'Accordo di Programma.

La Segreteria Tecnica supporta il Collegio di vigilanza e con la collaborazione del Responsabile del Contratto di Quartiere svolge i compiti assegnategli dalla l.r. del 14 marzo 2003 n. 2.

La Segreteria Tecnica è coordinata dal dirigente responsabile della Struttura regionale competente per materia.

#### **8. Responsabile dell'attuazione dell'Accordo**

8.1 Regione Lombardia individua quale Responsabile dell'attuazione dell'Accordo, Franco Finato, Direttore generale della Direzione Generale Casa e Opere Pubbliche.

8.2 Il Responsabile dell'attuazione dell'Accordo ha il compito di:

a) rappresentare in modo unitario gli interessi dei soggetti sottoscrittori;

b) governare il processo complessivo di realizzazione degli interventi compresi nell'Accordo, attivando le risorse tecniche e organizzative necessarie alla sua attuazione;

c) attestare la coerenza del progetto definitivo del contratto con il Programma Regionale «Contratti di Quartiere» del 10 dicembre 2004 d.g.r. n. 7/19799;

d) promuovere, di concerto con il Responsabile del Contratto di Quartiere, le eventuali azioni e iniziative necessarie a garantire il rispetto degli impegni e degli obblighi assunti dai soggetti sottoscrittori dell'Accordo e dai soggetti attuatori;

e) assicurare l'attuazione degli adempimenti di cui agli artt. 11 e 12, necessari all'erogazione dei cofinanziamenti;

f) procedere in ogni caso alla puntuale verifica della programmazione e dell'avanzamento degli interventi, che risultino in ritardo, rispetto alle previsioni di cui al cronoprogramma contenuto nella scheda identificativa allegata all'Accordo;

g) adottare le procedure di cui all'art. 13, in caso di ritardo, inerzia o inadempienze;

h) dichiarare, a conclusione delle procedure di cui all'art. 13 la disponibilità delle risorse non utilizzate, assumendo le conseguenti iniziative correttive e/o di riprogrammazione, di revoca e/o di rimodulazione degli interventi, attraverso la predisposizione di atto integrativo dell'Accordo, in conformità all'art. 6, comma 2, lettera e);

i) decidere in merito a quanto previsto al successivo art. 11, comma 6;

j) verificare l'attività di monitoraggio, svolta dal Responsabile del Contratto di Quartiere, in conformità a quanto previsto agli artt. 12 e 13;

k) approvare eventuali integrazioni o modifiche e/o aggiornamenti del presente Accordo ai sensi dell'art. 15, comma 3.

## 9. Responsabile del Contratto di Quartiere

Il Responsabile del Contratto di Quartiere, di cui all'art. 5 del bando regionale per la presentazione delle proposte, in nome e per conto del Comune di Lissone, ha il compito di:

a) organizzare, coordinare e controllare la definizione e lo svolgimento del processo di pianificazione operativa e di attuazione di tutte le azioni previste dal Contratto di Quartiere, assicurandone la completa realizzazione nel rispetto dei tempi, delle modalità e delle risorse finanziarie previste dal contratto stesso;

b) garantire la piena congruenza di ciascuna opera o azione sociale con gli obiettivi dichiarati nel contratto, nonché con le altre opere o azioni sociali dallo stesso previste;

c) fissare scadenze e modalità, con le quali i responsabili di intervento devono predisporre gli atti di loro competenza, al fine di garantire il rispetto dei tempi stabiliti per la redazione dell'aggiornamento della scheda di monitoraggio del contratto;

d) presiedere il «Comitato per il Contratto di Quartiere», previsto all'art. 5 del bando regionale;

e) monitorare costantemente il rispetto degli impegni assunti da parte dei soggetti che hanno aderito al Contratto di Quartiere, ponendo in essere tutte le azioni necessarie al fine di garantirne il pieno adempimento;

f) segnalare tempestivamente al Responsabile dell'attuazione dell'Accordo gli eventuali ostacoli tecnico-amministrativi, che ritardano o impediscono l'attuazione del contratto o di parti di esso;

g) redigere e trasmettere al Responsabile per l'attuazione dell'Accordo, entro trenta giorni dalle scadenze fissate all'art. 11, l'aggiornamento della scheda di monitoraggio del Contratto di Quartiere unitamente ad informazioni inerenti eventuali progetti non più attivabili o non completabili e la conseguente quantificazione delle risorse non utilizzate, ai fini dell'assunzione di eventuali iniziative correttive, di revoca o di rimodulazione da parte del Responsabile dell'attuazione dell'Accordo.

## 10. Responsabile dell'intervento

10.1 Il soggetto responsabile di ciascun intervento compreso nel Contratto di Quartiere è il Responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/1990 ovvero, nel caso il procedimento riguardi la realizzazione di lavori pubblici, il Responsabile unico del procedimento; al soggetto responsabile di intervento, ad integrazione delle funzioni previste dalla legge 241/1990 e dall'art. 8 del d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 (Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994 n. 109 e successive modificazioni), sono attribuiti, ai fini dell'attuazione dell'Accordo, i seguenti compiti:

a) pianificare il processo operativo finalizzato alla completa realizzazione dell'intervento, attraverso la previsione dei tempi, delle fasi e delle modalità di realizzazione degli interventi;

b) organizzare, valutare e controllare l'attivazione e la messa a punto del processo operativo per la completa realizzazione dell'intervento;

c) collaborare con il Responsabile del Contratto di Quartiere nello svolgimento degli adempimenti di cui all'articolo precedente, per quanto di propria competenza;

d) aggiornare tempestivamente, nel rispetto dei termini fissati

dall'art. 11 e delle determinazioni assunte dal Responsabile del Contratto di Quartiere in attuazione dell'art. 9 lettera c), la scheda di monitoraggio ed il quadro economico dell'intervento, comprensiva di ogni informazione utile a definire lo stato di attuazione dello stesso; trasmetterla al Responsabile del Contratto di Quartiere, unitamente ad una relazione in merito alle azioni di verifica svolte, ai risultati ottenuti, agli ostacoli amministrativi o tecnici che si frappongono alla realizzazione dell'intervento ed alle eventuali iniziative correttive assunte e/o da assumere.

## 11. Attuazione e monitoraggio dell'Accordo di Programma

11.1 Rispetto alla proposta di Contratto di Quartiere ammessa a cofinanziamento, descritta nella scheda identificativa allegata, nella fase di elaborazione dei progetti definitivi è data facoltà di apportare variazioni al dettaglio della stessa, anche al fine di consentire il recepimento di istanze derivate dallo sviluppo della progettazione partecipata.

11.2 Sono da considerare elementi vincolanti e immodificabili per l'attuazione del Contratto:

a) il raggiungimento dei risultati per ciascuna modalità di intervento, nel rispetto delle consistenze dichiarate per ciascuna di esse ed espresse dalle superfici utili riconoscibili ovvero dalle superfici utili e/o degli elementi tecnici interessati, per gli interventi di edilizia residenziale pubblica;

b) l'elenco delle opere infrastrutturali e delle opere non cofinanziate;

c) le finalità e gli obiettivi dichiarati per le azioni sociali;

d) l'entità del cofinanziamento attribuito all'intero contratto inteso quale valore massimo delle risorse messe a disposizione dall'Accordo per l'attuazione del contratto;

e) il rapporto tra il cofinanziamento per le opere sul patrimonio di edilizia residenziale pubblica e le opere infrastrutturali, contenuto nella proposta di Contratto di Quartiere approvata, da intendersi come minimo raggiungibile.

11.3 Nel caso in cui, nel corso dell'attuazione del Contratto, si verifichi l'esigenza di modificare l'elenco delle opere contenute nel Contratto, il Responsabile del Contratto di Quartiere dovrà sottoporre al Responsabile dell'attuazione dell'Accordo motivata proposta che:

a) non modifichi l'importo complessivo dei cofinanziamenti stanziati per il Contratto di Quartiere in oggetto;

b) non diminuisca il rapporto tra i cofinanziamenti per le opere inerenti il patrimonio di edilizia residenziale pubblica e quelli per le opere infrastrutturali;

c) consenta il raggiungimento dei risultati previsti dal Contratto.

Il Responsabile dell'attuazione dell'Accordo, decide circa l'accettazione delle modifiche proposte in relazione alla coerenza tra le stesse ed i contenuti del bando, ai sensi dell'art. 5, comma 3.

11.4 Nel caso in cui, nel corso dell'attuazione del Contratto, si verifichi l'esigenza di modificare l'elenco delle azioni previste, il Responsabile del Contratto dovrà sottoporre al Responsabile dell'attuazione dell'Accordo motivata proposta che attesti la coerenza tra le modifiche proposte ed i contenuti del bando. Il Responsabile dell'attuazione dell'Accordo decide l'accettazione delle modifiche proposte in relazione alla coerenza tra le stesse ed i contenuti del bando, ai sensi dell'art. 5, comma 3.

11.5 Il Comune di Lissone deve redigere ed approvare i progetti definitivi delle opere costituenti il contratto e concludere la progettazione delle azioni sociali previste dal contratto secondo la tempistica prevista nel cronoprogramma di cui all'allegato 1. Le opere e le azioni previste dal Contratto di Quartiere sono riportate nella corrispondente scheda identificativa redatta dal Comune in conformità a quanto disposto nel precedente art. 5 comma 2 lettera a).

11.6 Il mancato adempimento di quanto richiamato nel precedente comma 5 comporta la decadenza del cofinanziamento, previa attivazione delle procedure di cui all'art. 13.

11.7 Per ogni opera o azione costituenti il Contratto di Quartiere specificata nella scheda identificativa, a documentazione dell'avvenuto adempimento di cui al precedente comma 5, entro 30 giorni dal termine previsto dallo stesso comma, il Responsabile del Contratto di Quartiere trasmette alla Regione Lombardia i seguenti documenti in un'unica soluzione:

a) nel caso di opera edilizia, la delibera di approvazione dei progetti definitivi dell'opera ed il relativo progetto allegato;

b) nel caso di azione sociale, la delibera di approvazione del progetto relativo all'azione ed il relativo progetto allegato;

c) la rendicontazione in merito alle metodologie di progettazione partecipata utilizzate ed agli esiti delle stesse nonché agli sviluppi successivi;

d) l'aggiornamento della scheda identificativa del contratto a seguito dell'approvazione dei progetti definitivi comprendente in particolare il cronoprogramma del singolo intervento e l'andamento previsionale della spesa e, per le opere ammesse a cofinanziamento, i modelli di verifica dell'entità del cofinanziamento ed i quadri economici.

11.8 La trasmissione documentale di cui al comma precedente, lettera d) va integrata con la trasmissione informatica.

11.9 Sulla base degli atti prodotti dal Responsabile del Contratto di Quartiere a completamento della fase di progettazione definitiva di ciascuna opera, il Responsabile dell'attuazione dell'Accordo ridetermina, verificata la coerenza dei progetti definitivi con la documentazione approvata col presente Accordo, l'entità del cofinanziamento da erogare per l'opera medesima.

11.10 Il monitoraggio semestrale dell'Accordo di Programma è effettuato dal Responsabile del Contratto di Quartiere alle scadenze temporali del 30 giugno e del 31 dicembre di ogni anno.

11.11 Il monitoraggio è trasmesso entro 30 giorni dal Responsabile del Contratto di Quartiere alla Regione Lombardia attraverso l'aggiornamento della «scheda di monitoraggio» degli interventi effettuati, che sarà appositamente approntata dalla Regione Lombardia, indicante altresì la rendicontazione della spesa effettivamente sostenuta. L'indicazione delle spese sostenute è da riferirsi ai periodi 1° gennaio-30 giugno ovvero 1° luglio-31 dicembre, a liquidazione sia dei lavori sia degli oneri accessori con riferimento a ciascun intervento. Le voci di spesa ammesse alla rendicontazione sono quelle riportate al punto 8.4.1 del bando e dettagliate nel quadro economico, prodotto in occasione dell'approvazione del progetto definitivo. A tale adempimento è subordinata l'erogazione delle rate di cofinanziamento.

11.12 Qualora nel semestre oggetto di monitoraggio si sia concluso il collaudo di un intervento, l'aggiornamento della scheda di monitoraggio deve contenere i dati corrispondenti alle risultanze del collaudo, per la definitiva determinazione sia della consistenza, sia dei costi effettivi delle opere; in tal caso alla scheda identificativa deve essere allegato il certificato di collaudo o di regolare esecuzione. A tale adempimento è subordinata l'erogazione della rata di saldo relativa all'intervento considerato, fatti salvi gli adempimenti di cui ai successivi commi 14 e 15.

11.13 Analogamente, a conclusione delle azioni di progettazione partecipata, l'aggiornamento della scheda di monitoraggio deve contenere la rendicontazione delle spese sostenute per la stessa.

11.14 A conclusione di tutti gli interventi costituenti il contratto, il Responsabile del Contratto presenta a Regione Lombardia una relazione in merito all'avvenuto raggiungimento dei risultati previsti dal contratto stesso.

11.15 A seguito della presentazione della documentazione di cui al precedente comma 12, il Responsabile dell'attuazione dell'Accordo:

- determina l'importo definitivo del cofinanziamento relativo all'opera collaudata;
- verifica il rispetto di quanto previsto al comma 1 del presente articolo;
- liquida la rata di saldo, se dovuta.

## 12. Modalità di erogazione dei cofinanziamenti regionali

12.1 Regione Lombardia cofinanzia il Contratto di Quartiere attraverso pagamenti semestrali destinati al Comune di Lissone o ALER Milano per un importo totale pari a € 16.200.000,00, a partire dalla scadenza semestrale successiva al completamento della fase di progettazione definitiva per ciascuna opera, di cui all'art. 11, comma 9.

12.2 Il cofinanziamento regionale relativo a ciascuna opera è subordinato alle risultanze del monitoraggio semestrale dell'effettivo stato di attuazione del Contratto di Quartiere.

12.3 La rata semestrale di cofinanziamento da erogare è determinata, per ciascuna opera, sulla base dell'importo risultante dall'andamento previsionale della spesa, contenuto nell'aggiornamento della scheda di monitoraggio e relativo al semestre successivo alla data di monitoraggio. Tale importo deve essere retti-

ficato, tenendo conto dell'andamento effettivo della spesa, rendicontato nell'aggiornamento della scheda di monitoraggio e riferito al semestre precedente.

12.4 La Regione Lombardia entro 90 giorni dalla data di sottoscrizione dell'Accordo eroga al Comune di Lissone l'intero cofinanziamento relativo alle azioni di progettazione partecipata in un'unica soluzione e per un importo pari a quello dichiarato nella scheda identificativa allegata all'Accordo.

12.5 Regione Lombardia eroga le rate di cofinanziamento semestrale relativo all'attuazione delle opere contenute nel Contratto di Quartiere entro 60 giorni dalla data di presentazione della scheda di monitoraggio.

12.6 Regione Lombardia eroga le rate di cofinanziamento semestrale relative all'attuazione delle opere contenute nel Contratto di Quartiere entro 90 giorni, nel caso in cui entro il semestre oggetto di monitoraggio si sia concluso il collaudo di un intervento e sia stata presentata la relativa scheda di rendicontazione.

12.7 Regione Lombardia procede ad erogare le rate di cofinanziamento maturate fino al raggiungimento di un importo pari all'80% di quello determinato a seguito dell'approvazione del progetto definitivo.

12.8 La rata di cofinanziamento a saldo è erogata, se dovuta, a seguito dell'avvenuto adempimento di quanto previsto dall'art. 11 commi 12 e 15. La rata di saldo relativa all'ultimo intervento oggetto di cofinanziamento pervenuto a collaudo è erogata a seguito della presentazione della relazione di cui all'art. 11 comma 14.

12.9 Il cofinanziamento per opera, rideterminato a seguito delle verifiche di cui all'art. 11 comma 15, sarà erogato per intero a condizione che non risulti maggiore dei costi effettivamente sostenuti e rendicontati in sede di collaudo.

12.10 Nel caso in cui il cofinanziamento, rideterminato a seguito delle verifiche di cui all'art. 11 comma 15, risulti maggiore dei costi effettivamente sostenuti e rendicontati in sede di collaudo, la somma complessivamente erogata coprirà integralmente i costi stessi. Le quote di cofinanziamento eccedenti e non erogabili potranno essere destinate alla realizzazione di nuove opere integrative o migliorative a quelle già previste dal Contratto, ai fini dell'ottenimento degli obiettivi del Contratto stesso: tale inserimento dovrà essere autorizzato dal Responsabile dell'attuazione dell'Accordo e verrà formalizzato attraverso l'aggiornamento della scheda identificativa allegata all'Accordo.

12.11 Il verificarsi di inerzie, ritardi e inadempienze determina la sospensione dell'erogazione delle rate di cofinanziamento, secondo quanto specificato all'art. 13 comma 2. Il verificarsi di questa fattispecie determina, nel caso di intervento cofinanziato, la sospensione dell'erogazione del cofinanziamento e la verifica della programmazione; nel caso di intervento non cofinanziato, la deduzione dalle rate di cofinanziamento maturate di un importo pari alla differenza tra spesa prevista e spesa effettiva. Anche in questo caso si procede alla verifica della programmazione.

12.12 Con il presente Accordo il Comune di Lissone autorizza il trasferimento diretto di rate di cofinanziamento da Regione Lombardia all'ALER Milano per le opere di cui ALER Milano è soggetto attuatore.

## 13. Inerzie, ritardi, inadempienze

13.1 L'inerzia, il ritardo, l'omissione e l'attività ostantiva, riferiti alle attività previste nel presente Accordo e rilevati dal Responsabile dell'attuazione dell'Accordo, costituiscono a tutti gli effetti fattispecie di inadempimento.

13.2 Per ogni intervento o azione costituente il Contratto di Quartiere, costituisce ritardo anche il verificarsi per due semestri anche non consecutivi del mancato raggiungimento dell'avanzamento previsto, rilevato in occasione del monitoraggio semestrale. Il mancato raggiungimento dell'avanzamento previsto è rilevabile dall'aggiornamento semestrale della scheda di monitoraggio come differenza tra avanzamento effettivo della spesa ed avanzamento previsto dal progetto definitivo.

13.3 Il Responsabile dell'attuazione dell'Accordo, rilevate le situazioni di cui ai commi 1 e 2, sospende l'erogazione della rata di cofinanziamento, richiesta con l'aggiornamento della scheda di monitoraggio del contratto, secondo le modalità descritte all'art. 12 comma 11, e attiva le seguenti iniziative:

- nel caso di ritardo, inerzia o inadempienze, il Responsabile dell'attuazione dell'Accordo invita il soggetto inadempiente, al quale il ritardo, l'inerzia o l'inadempienza siano imputabili, ad adempiere entro un termine prefissato;

b) il soggetto inadempiente è tenuto a far conoscere al Responsabile dell'attuazione dell'Accordo, entro il termine prefissato, le iniziative assunte ed i risultati conseguiti;

c) in caso di ulteriore inottemperanza o di mancato adeguamento alle modalità operative prescritte, il Responsabile dell'attuazione dell'Accordo, con una proposta motivata, individua le misure da adottare da parte di ciascun soggetto coinvolto, nel rispetto del proprio ordinamento, al fine di surrogare il Responsabile del Contratto di Quartiere inadempiente;

d) ove le azioni di cui ai precedenti commi non garantiscano il risultato dell'adempimento o lo garantiscano in modo insufficiente, Regione Lombardia avvia le procedure per la revoca del cofinanziamento in ragione della titolarità dei fondi;

e) la revoca del cofinanziamento non pregiudica l'esercizio di eventuali pretese risarcitorie per i danni arrecati, nei confronti del soggetto cui sia imputabile l'inadempimento. Ai soggetti che hanno sostenuto oneri in conseguenza diretta dell'inadempimento contestato compete comunque l'azione di ripetizione degli oneri medesimi ed il risarcimento dei danni subiti;

f) nel caso in cui l'inadempimento di uno o di più soggetti partecipanti all'Accordo comprometta in tutto o in parte l'attuazione del Contratto di Quartiere, sono a carico del soggetto inadempiente le spese sostenute per studi, progetti e attività inerenti il contratto medesimo.

#### 14. Controversie

Ogni controversia derivante dall'interpretazione e dall'esecuzione del presente Accordo, che non venga definita bonariamente dal Collegio di vigilanza ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera c), sarà sottoposta alla decisione di un Collegio Arbitrale costituito da tre membri, dei quali due nominati dalle parti tra cui sarà insorta la controversia con le modalità previste dall'art. 810 del c.p.c., il terzo dal Presidente del Tribunale di Milano.

Il Collegio Arbitrale avrà sede in Milano e deciderà secondo le norme di diritto.

Per quanto non disciplinato nel presente punto, si applicano le norme contenute nel Titolo VIII del Libro IV del codice di procedura civile.

#### 15. Modificazioni e integrazioni

15.1 L'Accordo può essere modificato o integrato per concorde volontà dei partecipanti, mediante sottoscrizione di atto congiuntivo.

15.2 Nel caso di modifica che costituisca integrazione o rimodulazione degli obiettivi di sviluppo o delle risorse complessive dell'Accordo, la stessa, previa istruttoria da parte della Segreteria Tecnica, viene approvata dal Collegio di vigilanza.

15.3 Nel caso di modifica che costituisca integrazione o rimodulazione degli interventi compresi nell'Accordo, senza alterarne gli obiettivi di sviluppo e l'allocatione complessiva delle risorse, la stessa è autorizzata dal Responsabile dell'attuazione dell'Accordo che ne dà comunicazione al Collegio di vigilanza.

#### 16. Disposizioni generali e finali

16.1 Il presente Accordo è vigente fino al completamento del Contratto di Quartiere proposto.

16.2 L'Accordo di Programma, sottoscritto dai legali rappresentanti dei soggetti interessati, sarà approvato con decreto del Presidente della Regione Lombardia, adottato dall'Assessore alla Casa e Opere Pubbliche, allo scopo delegato con d.p.g.r. n. 11562 del 17 ottobre 2006, e sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

16.3 Le attività programmate sono vincolanti per i soggetti sottoscrittori, che si assumono l'impegno di realizzarle nei tempi indicati nell'allegato 1, modulo C.

16.4 Le opere previste nell'Accordo di Programma hanno carattere di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, ai sensi dell'articolo 6 comma 10 della l.r. 2/2003.

#### 17. Documenti integrativi dell'Accordo di Programma

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo i seguenti Allegati:

1) la scheda identificativa del Contratto di Quartiere, di cui al comma 2 dell'articolo 2 del presente Accordo;

2) la proposta di «Contratto di Quartiere, via G. Di Vittorio – via Martiri della Libertà» presentata dal Comune di Lissone in data 23 marzo 2006, prot. reg. U1.2006.8985, e successive modifiche ed integrazioni, agli atti;

3) il bando regionale di promozione denominato «Programma Regionale Contratti di Quartiere» approvato con deliberazione della Giunta regionale il 10 dicembre 2004 n. 7/19799.

Milano, 2 febbraio 2007

Letto, approvato e sottoscritto

Per la REGIONE LOMBARDIA

L'Assessore alla Casa e Opere Pubbliche: *Mario Scotti*

Per il COMUNE DI LISSONE

L'Assessore all'Edilizia Privata – Patrimonio: *Gabriele Volpe*

Per ALER di MILANO

Il Presidente: *Luciano Niero*

## C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

(BUR2007013)

D.g.r. 24 gennaio 2007 - n. 8/4036

(5.5.0)

### Criteria per il riconoscimento delle attività della Scuola Superiore di Protezione Civile - Modifica alla d.g.r. n. 19616/2004

#### LA GIUNTA REGIONALE

Vista la d.g.r. n. 14117 dell'8 agosto 2003, «Schema di convenzione tra la Regione Lombardia e I.Re.F. - Affidamento incarico all'I.Re.F. (Istituto Regionale Lombardo di formazione per l'amministrazione pubblica) per la realizzazione della "Scuola Superiore di Protezione Civile della Regione Lombardia"» che attribuisce ad I.Re.F. l'impostazione dei corsi della Scuola Superiore di Protezione Civile attraverso l'individuazione di un insieme sistematico di procedure che definiscono il livello di gestione organizzativa, didattica e amministrativa;

Vista la convenzione «Quadro tra Regione Lombardia e Istituto Regionale di Formazione per l'Amministrazione Pubblica» sottoscritta il 29 maggio 2006 - n. 68945/RCC - con la quale vengono stabilite alla lettera c) le attività che I.Re.F. dovrà svolgere a favore della Direzione Generale Protezione Civile, Prevenzione e Polizia Locale;

Considerato che al punto 2 lettera c) della predetta convenzione è previsto che I.Re.F., mediante la Scuola Superiore di Protezione Civile definisca gli standard di riconoscimento delle attività formative;

Rilevato che gli standard formativi rappresentano uno strumento essenziale per il riconoscimento degli effettivi livelli di qualità degli interventi formativi, per la fruizione consapevole dei servizi oltre a costituire uno strumento funzionale al coinvolgimento dei diversi soggetti interessati al settore della protezione civile in una logica di integrazione;

Vista la d.g.r. n. 19616 del 26 novembre 2004 «Standard formativi in materia di Protezione Civile proposti dalla Scuola Superiore di Protezione Civile» che attesta anche che la «Scuola Superiore di Protezione Civile della Regione Lombardia» deve soddisfare l'esigenza di formazione continua da parte di tutti coloro che sono direttamente coinvolti nel sistema di protezione civile regionale, ossia organizzazioni di volontariato, ai quali potenzialmente si debbono aggiungere gli Amministratori di tutti gli enti locali, i dipendenti degli enti pubblici, addetti per specifico incarico alla protezione civile e i professionisti coinvolti nella stesura dei piani di emergenza comunali e nei programmi di previsione e prevenzione provinciali;

Ravvisata la necessità di modificare ed integrare gli standard formativi, già individuati con la d.g.r. n. 19616/2004, per fornire strumenti sempre più adeguati alla formazione di coloro che partecipano al sistema complesso di Protezione Civile;

Esaminato il documento tecnico, allegato sotto la lettera A) al presente provvedimento, trasmesso da I.Re.F. con nota prot. n. ST:PP/adl.2006.132 del 28 settembre 2006, come «Integrazioni e modifiche all'allegato A della d.g.r. n. 19616/26 novembre 2004 Standard formativi in materia di Protezione Civile proposti dalla Scuola Superiore di Protezione Civile», che risulta approvato dalla Commissione Tecnica di valutazione della Scuola Superiore di protezione civile nella seduta del 5 settembre 2006;

Ritenuto di approvare tale documento in quanto risponde all'esigenza di assicurare una formazione continua ed integrata per tutti coloro che sono direttamente coinvolti nel sistema di protezione civile regionale, quali gli Amministratori ed i dipendenti degli enti pubblici, il mondo del volontariato, i liberi professionisti, gli insegnanti di ruolo della Scuola nonché il sistema universitario,...

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

#### Delibera

1) di approvare, per le motivazioni in premessa, i nuovi standard formativi in materia di protezione civile, che risultano riportati nel documento «Integrazioni e modifiche all'allegato A della d.g.r. n. 19616/26 novembre 2004 - Standard formativi in materia di protezione civile», che costituisce parte integrante del presente atto e risulta allegato sotto la lettera A);

2) di disporre la pubblicazione del presente atto e del relativo allegato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

3) di disporre che i requisiti minimi fissati nel documento di cui al punto precedente 1) costituiscano elemento essenziale di

riferimento per il riconoscimento dei corsi di formazione in materia di protezione civile organizzati da strutture pubbliche e private sul territorio della Regione Lombardia;

4) di dare atto che gli standard definiti con il presente atto sostituiscono in toto quelli approvati con la predetta deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia n. 19616/2004;

5) di demandare al dirigente competente l'adozione degli eventuali provvedimenti attuativi della presente deliberazione.

Il segretario: Bonomo

ALLEGATO A

### INTEGRAZIONI E MODIFICHE ALL'ALLEGATO A DELLA D.G.R. N. 19616 DEL 26 NOVEMBRE 2004 - STANDARD FORMATIVI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE

#### Documento Tecnico

#### 1. DEFINIZIONE DEGLI STANDARD FORMATIVI DEL SETTORE DELLA PROTEZIONE CIVILE

##### PREMESSA

##### Il ruolo della Scuola Superiore di Protezione Civile

La Scuola persegue prioritariamente le seguenti finalità:

- rilevare i fabbisogni formativi dei soggetti a vario titolo coinvolti nelle attività di protezione civile e la domanda di formazione di enti, istituzioni e organismi interessati;
- coordinare e monitorare l'erogazione delle attività formative gestite in forma diretta e indiretta;
- progettare, aggiornare e raccogliere metodi e strumenti didattici;
- definire e aggiornare un elenco qualificato di progettisti, coordinatori e docenti;
- attestare il conseguimento dei risultati previsti dai corsi;
- assicurare la definizione e il rispetto di standard formativi e didattici trasparenti e condivisi.

La definizione di un sistema di standard, in particolare, assume per la Scuola Superiore di Protezione Civile una valenza strategica fondamentale, in relazione a diverse motivazioni:

- il sistema di standard risponde all'esigenza di riconoscimento degli effettivi livelli di qualità degli interventi formativi: qualità delle metodologie didattiche, dei contenuti formativi, delle prestazioni dei docenti, della strumentazione e dei materiali didattici (in questo caso lo standard rappresenta il livello di base di qualità da assicurare in una prospettiva di miglioramento continuo dei servizi e di soddisfazione del cliente);
- rappresenta uno strumento essenziale per i diversi soggetti interessati al settore della protezione civile (cittadini, volontari, tecnici, referenti istituzionali e non solo). Strumento da cui è possibile trarre indicazioni utili per la fruizione consapevole dei servizi, il miglioramento dell'offerta formativa, la definizione dei criteri per il monitoraggio e l'accreditamento delle strutture di erogazione, la stipula di eventuali convenzioni;
- è funzionale al coinvolgimento attivo di una pluralità di soggetti in una logica di integrazione: i soggetti istituzionali che hanno funzione di indirizzo, programmazione e governo del sistema (Regione, Province, Comuni, Assessorati preposti), i responsabili delle strutture di erogazione (pubbliche, private ed eventualmente convenzionate), gli operatori delle strutture di erogazione (direttori, coordinatori, tutor), i clienti dei servizi (siano questi individui, associazioni o enti di altra natura);
- infine, rappresenta un passo verso la definizione di una vera e propria «Carta della qualità dei servizi formativi per la protezione civile», in grado di comunicare in modo immediato e trasparente i benefici assicurati agli utenti e gli impegni da osservare per garantire tali benefici.

#### 2. FINALITÀ DI UN SISTEMA DI STANDARD FORMATIVI NEL SETTORE DELLA PROTEZIONE CIVILE

Le finalità conseguite dalla definizione ed applicazione di un sistema di standard sono evidenziabili in termini di **vantaggi «pertinenti»** per gli attori del sistema, ad almeno tre livelli.

a) **A livello regionale:** razionalizzazione dell'offerta formativa complessiva, riequilibrio della stessa sul territorio regionale, garanzia di omogeneità e affidabilità delle proposte formative, controllo di efficacia e di efficienza, comunicazione esterna omogenea del sistema di erogazione dei servizi formativi e sua ricono-

scibilità; efficace coordinamento delle strutture di erogazione, finalizzazione convergente delle risorse finanziarie, miglioramento delle possibilità di scambio e cooperazione tra diversi soggetti.

b) **A livello delle strutture di erogazione del servizio formativo:** omogeneizzazione delle metodologie di progettazione, gestione e valutazione delle attività formative, maggiore riconoscibilità e visibilità dell'offerta, documentabilità dell'attività svolta, maggiore comparabilità degli esiti della formazione, proceduralizzazione di certi aspetti con conseguente maggiore disponibilità di attenzione e risorse per altri.

c) **A livello dei destinatari degli interventi formativi:** riconoscibilità e affidabilità delle strutture di erogazione attraverso la modalità dell'accreditamento e della certificazione di qualità, maggiore facilità di scelta, fruizione ed accesso ai servizi formativi, trasparenza ed esaustività dell'informazione sulle caratteristiche dei corsi, una più chiara percezione dei benefici e delle prestazioni offerte dalle diverse strutture di erogazione.

### 3. METODOLOGIA DI PROGETTAZIONE ASSOCIATA ALLO STANDARD DI PROTEZIONE CIVILE

Nell'approccio metodologico adottato dalla Scuola Superiore di Protezione Civile il termine «standard» viene assunto nel significato prioritario di «modello», inteso come risultato di un processo di «tipizzazione» delle caratteristiche degli interventi formativi, rivolti al settore della Protezione Civile.

A partire da questo presupposto, il processo di standardizzazione proposto dalla Scuola Superiore di protezione Civile definisce i requisiti ritenuti «essenziali» per garantire un adeguato livello di qualità dei servizi formativi.

Gli standard che saranno illustrati definiscono le caratteristiche generali e i requisiti di base che un intervento formativo, rivolto ai target di «utenza chiave» identificati, dovrebbe possedere per assicurare la «soglia» accettabile di qualità del corso stesso.

In questa prospettiva gli standard identificati per la progettazione e la gestione di un intervento formativo in una logica di qualità sono riferiti a due specifiche dimensioni:

- **la dimensione di prodotto** (il prodotto è rappresentato dal documento progettuale cartaceo che illustra la struttura complessiva dell'intervento formativo che si intende realizzare);

- **la dimensione di processo** (il processo è rappresentato dalle modalità formalizzate per *programmare, erogare e valutare* le diverse fasi di attuazione di un percorso formativo – che verrà specificato dalla Scuola Superiore di Protezione Civile con documento successivo –).

### 4. STANDARD PER IL RICONOSCIMENTO A LIVELLO REGIONALE DI CORSI DI PROTEZIONE CIVILE

#### Scopo, limitazioni e applicabilità

Ai fini del riconoscimento da parte della Scuola Superiore di protezione civile, vengono indicati una serie di criteri e requisiti minimi che ogni corso dovrà possedere.

I corsi sono rivolti sia a soggetti adibiti a gestire la fase di emergenza in caso di incidente o disastro sia a soggetti che dovranno adoperarsi nell'attività di riduzione dei rischi di disastro e nella pianificazione, ripristino e ricostruzione dopo l'avvenimento di una calamità ed di ogni altro aspetto non strettamente legato alle fasi della crisi o dell'emergenza.

I requisiti standard saranno applicabili ai corsi di base, a quelli avanzati e specialistici, di aggiornamento, oltre a workshop ed altre iniziative formative e informative in materia di protezione civile.

Quanto ai destinatari, i seguenti requisiti saranno altresì applicati a tutte le iniziative formative atte a formare non solo i volontari di protezione civile, impiegati comunali, provinciali e regionali con responsabilità nel settore, ed altri professionisti che collaborano con gli enti pubblici nella riduzione dei rischi e degli impatti di disastro, ma anche a tutti quei soggetti che avranno il compito di redigere piani di emergenza ai diversi livelli previsti o nel settore privato; coordinare le operazioni generali di soccorso delle emergenze; partecipare nelle emergenze e nei disastri come soccorritori in prima linea.

#### PARTE A – Requisiti

I requisiti che ogni iniziativa formativa in materia di protezione civile dovrà possedere per essere ammessa al riconoscimento sono i seguenti:

#### **Requisito n. 1 – Pari opportunità e principio di non discriminazione**

I corsi in materia di protezione civile dovranno essere privi di ogni forma di discriminazione contro i frequentatori in base a razza, sesso, credenze religiose o disabilità fisica.

#### **Requisito n. 2 – Esperienza dei docenti**

I docenti di ogni iniziativa formativa devono possedere le due caratteristiche seguenti:

a) attestazione di esperienza di docenza in corsi di protezione civile;

b) esperienze professionali significative nel settore della protezione civile a livello gestionale, oppure essere docente a livello universitario in materie attinenti alla protezione civile.

#### **Requisito n. 3 – Titolo del corso**

Il titolo deve essere indicato chiaramente e deve riflettere in termini immediatamente comprensibili il tipo di ruolo e/o di competenze che si acquisiranno frequentando il corso (ad esempio: Corso per volontario generico della Protezione Civile, Corso per Volontario specializzato della Protezione Civile, ecc.. Sarà cura della Scuola Superiore di Protezione Civile definire una sorta di nomenclatura generale degli interventi formativi). I corsi dovranno altresì avere titoli che riflettano accuratamente sia il loro contenuto che la figura professionale formata al termine del percorso. La natura e gli obiettivi formativi del corso (teorico, pratico, ecc.) devono essere resi chiari prima che i frequentatori si siano iscritti.

#### **Requisito n. 4 – Soglie di accesso al corso**

Devono essere sempre indicate le condizioni fondamentali, o se si preferisce le soglie di ingresso, per poter accedere all'intervento formativo (ad esempio: età, titolo di studio, ruolo e professione, esperienze formative pregresse, competenze già maturate, motivazioni e attitudini, ecc.).

#### **Requisito n. 5 – Modalità di selezione dei partecipanti**

Devono essere indicate le modalità e gli strumenti con cui è accertata l'effettiva esistenza dei prerequisiti di accesso al corso, al fine di garantire la massima coerenza tra le caratteristiche personali e professionali dei partecipanti e gli obiettivi del corso (ad esempio: valutazione *curriculum vitae*, colloquio di selezione, test attitudinali, prova pratica, ecc.).

#### **Requisito n. 6 – Metodo didattico**

Dovrà essere assicurata una modalità di apprendimento attivo e continuo fondato sul concetto di alternanza tra teoria e pratica (lezioni teoriche alternate ad esercitazioni pratiche in base ad una specifica suddivisione del monte ore disponibile), di integrazione degli strumenti di apprendimento (lezioni frontali, lavoro di gruppo, esercitazioni e simulazioni in aula e sul campo, stage e visite guidate), di flessibilità e personalizzazione dei percorsi formativi (articolazione modulare degli interventi in base a crescenti livelli di competenze da acquisire, eventualmente «assemblati» in modo diverso a seconda delle caratteristiche e delle esigenze dei partecipanti), di interdisciplinarietà (collaborazione e confronto sistematico tra docenti ed esperti di diverse discipline ed eventuali compresenze in aula).

#### **Requisito n. 7 – Materiale di supporto**

Le lezioni dovranno beneficiare del sostegno di dispense o altri materiali a supporto della didattica, di natura generale, originale, educativa e aggiornate da rimanere utili ai frequentatori dopo la conclusione del corso.

Vanno assicurate altresì risorse tecnologiche e strumentali necessarie per lo svolgimento del corso (aule attrezzate e laboratori didattici in particolare) oltre ad altri strumenti quali lavagne luminose, computer con stampante e collegamento internet, video-registratore, ecc.

#### **Requisito n. 8 – Approccio culturale e didattico ai temi della protezione civile**

Nell'ambito delle attività formative è necessario assicurare la promozione, la diffusione e la pratica dei principi e dei concetti fondamentali della protezione civile (ad esempio: protezione civile non intesa soltanto come problema tecnico-scientifico, ma anche come questione sociale e manageriale; visione complessiva delle problematiche della protezione civile intesa come mitigazione, preparazione, intervento di emergenza, ripristino, ricostruzione; consapevolezza della diversificazione dei ruoli e delle responsabilità nella gestione dell'emergenza, ecc.).

**Requisito n. 9 – Orientamento delle lezioni**

Le esperienze professionali dovranno essere collegate ad una realtà didattica e teorica più larga. Ogni corso dovrà inoltre indirizzare e orientare gli studenti alla letteratura sulla protezione civile oltre che alla pianificazione e alla gestione delle emergenze. I Corsi di livello avanzato dovranno aiutare i frequentatori a condurre ricerche autonome in letteratura, anche avvalendosi di metodologie informatiche.

**Requisito n. 10 – Legami tra gli argomenti**

Agli utenti dei corsi dovranno essere preventivamente chiariti i legami tra i moduli, i temi e gli argomenti della protezione civile oggetto di insegnamento nel corso. Deve essere altresì illustrata l'architettura complessiva dell'intervento formativo attraverso l'identificazione di aree formative, moduli e obiettivi formativi, contenuti, metodologia didattica adottata, docenti ed esperti coinvolti, modalità di verifica dell'apprendimento, durata. Ogni corso dovrà avere un tutor o un responsabile didattico in grado di garantire la continuità tra le materie insegnate nei diversi moduli didattici.

**Requisito n. 11 – Contenuti formativi**

La gamma degli argomenti oggetto di insegnamento dovrà permettere ai frequentatori del corso di apprezzare, non soltanto il proprio ruolo, ma anche quelli degli altri partecipanti nelle attività di protezione civile. Dovrà essere definita l'area professionale di riferimento su cui insiste il corso e descritte le specifiche conoscenze e abilità che devono essere acquisite al termine del corso per poter gestire efficacemente un determinato ruolo professionale.

**Requisito n. 12 – Diplomi ed attestati**

Al completamento del programma di studio gli utenti riceveranno un diploma o attestato che specificherà con chiarezza (a) il titolo che è stato consegnato, (b) dove e quando è stato ottenuto, (c) il nome e la sede dell'ente formativo o istituzione che ha consegnato l'attestato. Per ricevere l'attestazione gli utenti devono aver frequentato il corso (attraverso procedure di rilevazione verificabili) per almeno il 75% della sua durata complessiva. Dovrà essere indicato se l'attestazione si riceve sulla base di mera partecipazione/frequenza e/o per esame o per test.

**PARTE B – Tipologia di corsi**

Poiché l'universo dei potenziali destinatari degli interventi formativi nel settore della Protezione Civile si configura come particolarmente ampio e articolato, una prima classificazione dell'utenza potenziale può essere operata facendo riferimento a macro target omogenei definiti in relazione ai ruoli e alle funzioni di pertinenza.

Nella fase di sperimentazione dell'offerta iniziale di interventi formativi della Scuola Superiore di Protezione Civile, pertanto si è ritenuto opportuno privilegiare i seguenti specifici target che prefigurano altrettanti livelli di competenza e responsabilità chiave nell'ambito del sistema complessivo di Protezione Civile:

**A. Corsi per volontari di protezione civile****A.1 Livello base per volontari di protezione civile**

Ore minime: 24 (con test di apprendimento e attestato finale)

Aggiornamento: ore minime 8

**A.2 Livello specialistico**

Ore minime: 27 (con esame finale e diploma)

Aggiornamento: ore minime 8

**A.3 Livello nucleo di pronto intervento**

Ore minime: 30 (con esame finale e diploma)

Aggiornamento: ore minime 8

**B. Corso per coordinatori di emergenza (emergency manager) riservato a pubblici dipendenti**

Ore minime: 200

Aggiornamento: ore minime 36

**C. Corso per liberi professionisti e tecnici degli enti territoriali per la redazione dei piani di emergenza comunale, provinciale, comunità montane e regionale**

Ore minime: 60

Aggiornamento: ore minime 8

**D. Seminari formativi per amministratori (comunali, provinciali, comunità montane e regionali)**

Ore minime: 4

Aggiornamento: non previsto

**E. Corsi di formazione in protezione civile per addetti all'informazione**

Ore minime: 20

Aggiornamento: ore minime 8

**F. Seminari informativi di sensibilizzazione per cittadini**

Ore minime: 4

Aggiornamento: non previsto

**G. Formazione universitaria**

Ore minime: considerato che la formazione universitaria è specificatamente regolamentata dal Sistema nazionale universitario, non risulta possibile a priori individuare la durata, che andrà correlata alla tipologia del corso stesso ed ai destinatari.

In dettaglio:

**Tipo A. Corsi per volontari di protezione civile**

Si prevedono tre livelli:

- (1) *corsi di base per volontari di associazioni e gruppi comunali/intercomunali;*
- (2) *corsi specialistici per volontari con compiti specifici, ad esempio subacquei, cinofili, antincendio boschivo, etc.;*
- (3) *corsi avanzati per volontari dei nuclei di pronto intervento ex art. 6 l.r. 16/2004.*

**A.1 Corsi di base per volontari di associazioni e gruppi comunali/intercomunali**

Il frequentatore di un corso di **tipo A(1) – corsi di base per volontari di associazioni e gruppi comunali/intercomunali** – dovrà acquisire una conoscenza dei seguenti temi: (\*)

*Organizzazione della protezione civile:*

- l'apposita legislazione in materia di protezione civile, con riferimento ad associazioni del volontariato, l'assetto del servizio nazionale, la sicurezza sul lavoro (DPI – cantieri di lavoro – uso del materiale idoneo);
- la struttura, l'organizzazione globale e i ruoli del volontariato nella protezione civile italiana;
- la struttura della protezione civile in Italia e le sue regioni, province, autorità locali.

*Teoria dei disastri e delle emergenze:*

- la natura inerente nei disastri naturali, tecnologici e sociali, comprese le forme moderne del terrorismo;
- il ciclo del disastro con riferimento ai suoi componenti, quali la riduzione dei rischi, la preparazione per gli eventi, l'intervento di emergenza, il ripristino dei servizi di base e la ricostruzione dopo l'evento;
- l'organizzazione dei servizi di base, la loro integrazione e la distribuzione dei compiti durante emergenze di tipo «A», «B» e «C» come definito dalla legge italiana 225/1992, art. 2.

*La dinamica delle emergenze e le tecniche di intervento:*

- i sistemi di comando, le funzioni di supporto e il funzionamento dei centri di comando nelle emergenze, con particolare riguardo ai compiti della funzione specifica assegnata al volontario negli organismi di coordinamento (c.d. «funzione 4»);
- il funzionamento del posto medico avanzato e dei servizi sanitari nelle emergenze, insieme a cenni sul pronto soccorso medico di base e come viene praticato in situazione di infortunio di massa;
- la natura e il funzionamento dei sistemi di comunicazione rapida nelle situazioni di emergenza;
- l'alloggio provvisorio e i sistemi di erogazione dei servizi di base dopo un disastro, sia per i soccorritori che per le vittime;
- i meccanismi di supporto psicologico per vittime e soccorritori, in particolare il «defusing» per i coordinatori e i responsabili operativi delle organizzazioni di volontariato.

**A.2 Corsi per volontari di protezione civile – Livello specialistico**

Il frequentatore di un corso di **tipo A(2) – corsi specialistici per volontari con compiti specifici** – in aggiunta alle conoscenze elencate alla voce A(1) sopra menzionate, dovrà acquisire un'adeguata conoscenza delle modalità di intervento che appar-

tengano al suo specifico compito tecnico nelle emergenze. Dovrà inoltre acquisire una conoscenza di come il suo lavoro viene integrato con quello di altri protagonisti della protezione civile in prima linea con le emergenze. Dovrà infine sapere chi sono i suoi riferimenti nelle emergenze, e da quale livello o funzione istituzionale sarà coordinato.

Tutti i corsi per volontari di protezione civile – livello specialistico (A2) e livello nuclei di pronto intervento (A3), qualora non preceduti dal corso di base per volontari di associazioni e gruppi comunali/*intercomunali* (A1), dovranno obbligatoriamente sviluppare i contenuti del corso base evidenziati in neretto, che andranno trattati per almeno 2 giornate (16 ore).

#### **A.2(a) Unità cinofile**

Ore 27 di formazione di base, più 8 ore di formazione specialistica a settimana, per un tempo indeterminato, legato a mantenere vivo il rapporto con il proprio cane e l'addestramento di quest'ultimo.

In aggiunta alla formazione di base (corsi di tipo A.1) un operatore di unità cinofile dovrebbe essere formato nelle tecniche di ricerca e salvataggio di superstiti intrappolati sotto le macerie di fabbricati crollati e ricerca di dispersi su larghe aree di terreno.

I corsi di aggiornamento dovranno impiegare un numero proporzionato di ore, con un minimo di almeno una per materia:

- tecniche di ricerca e salvataggio in ambiente urbano;
- tecniche di ricerca e salvataggio in ambiente rurale;
- tecniche di auto protezione del soccorritore;
- tecniche di addestramento del cucciolo fino al compimento degli 8-12 mesi;
- valutazione delle attitudini del cane in termini di obbedienza, recupero e riporto (facoltativo) ed esercizi vari.

Una prima valutazione deve essere fatta all'arrivo del nuovo cane, l'inserimento nel gruppo, su eventuali tare ereditarie, sulla socializzazione nei confronti dell'essere umano, verso i suoi simili e l'attaccamento al conduttore oltre al rapporto con lo stesso.

Infine, si prepara per l'esame del Brevetto Nazionale di Cane da Ricerca di Protezione Civile con circa 30 mesi di addestramento, 2 volte la settimana, e una presenza di 4 ore al giorno per ogni incontro.

#### **A.2(b) Nuclei sommozzatori**

Ore 27 di formazione di base, più minimo 15 ore di formazione specialistica e 65 ore di esercitazione pratica.

Il volontario di Protezione Civile, per operare con specializzazione subacquea, deve essere inoltre in possesso del brevetto di Operatore Tecnico Subacqueo di Protezione Civile che ha i seguenti requisiti di accesso:

- il brevetto di terzo grado Fipsas o equivalente di altra organizzazione riconosciuta;
- 18 anni compiuti;
- idonea certificazione medica.

Il presente standard riferisce alla sua preparazione in materia di Protezione Civile; altri strumenti tutelano la sua idoneità come sommozzatore:

- struttura e legislazione del settore Protezione Civile: norme vigenti;
- comportamenti e coordinamento con le forze istituzionali e altri gruppi di volontariato;
- tecniche di utilizzo delle attrezzature subacquee e di supporto con loro manutenzione;
- tecniche di assistenza e supporto del sommozzatore da terra e da natante;
- esercizi a secco di nodi e imbragature;
- organizzazione, logistica, gestione dell'area di intervento;
- metodi e tecniche di ricerca anche con scarsa visibilità:
  - a pendolo con base appoggio a terra;
  - a corsia con base appoggio a terra;
  - a corsia;
  - a chiocciola;
- metodi e tecniche per ricerche con uso della bussola;
- metodi e tecniche per ricerche con riferimenti a terra;
- metodi e tecniche per le ricerche in canale con forte corrente;

- utilizzo delle mute stagne;
- utilizzo dei palloni di sollevamenti;
- utilizzo della sorbona;
- immersione profonda in lago (- 40 mt.) con test di operatività;
- prova di claustrofobia subacquea;
- immersione in cava;
- teoria e tecniche di immersione in quota;
- tecniche di ricerche e recupero notturne;
- tecniche di salvamento in acqua;
- assistenza e sicurezza in acqua per operatori non subacquei;
- primo soccorso anche per incidenti subacquei, rcp, bls e somministrazione di ossigeno normobarico.

#### **A.2(c) Primo soccorritore sanitario**

Ore 24 di formazione di base più 16 ore di formazione specialistica:

- il servizio sanitario di emergenza 118: la sua centrale operativa e la rete ospedaliera di pronto soccorso (PEIMAF);
- la maxi emergenza: organizzazione e livelli di risposta;
- l'unità di grandi emergenze e il nucleo di intervento NBCR;
- comunicazione con i servizi di assistenza sanitaria di emergenza;
- tecniche di autoprotezione e limiti di intervento del primo soccorso;
- raccolta di informazioni e previsione dei pericoli alla scena dell'infortunio;
- accertamento dello stato di conoscenza della persona infortunata; valutazione e sostenimento delle funzioni vitali e RCP;
- nozioni elementari di: anatomia e fisiologia dell'apparato cardiovascolare e respiratorio e dello scheletro;
- eventi traumatici: i traumi e lesioni cranio-encefaliche, della colonna vertebrale, del torace e dell'addome; lussazioni, fratture e complicanze, ferite lacero-contuse, emorragie esterne, lesioni da: freddo, calore, corrente elettrica, agenti chimici, agenti biologici, intossicazioni;
- tecniche di primo soccorso per sindromi cerebrali acute, insufficienza respiratoria acuta, tamponamento emorragico, in casi di esposizione accidentale ad agenti chimici o biologici;
- presidi e tecniche per: sollevamento, spostamento e trasporto del traumatizzato;
- esercitazioni pratiche.

Le esercitazioni di intervento pratico sono da praticare con l'aiuto di manichini e simulazioni.

#### **A.2(d) Corso specialistico di primo livello per Operatori Volontari di Antincendio Boschivo (AIB)**

Ore 27 di formazione specialistica (\*) (\*\*):

- quadro regionale degli incendi boschivi più tipologie forestali;
- introduzione: organizzazione regionale dell'AIB, coordinamento degli interventi, procedure operative;
- il ruolo dell'AIB nella protezione civile;
- chimica e fisica e teoria della combustione dei materiali solidi;
- classificazione degli incendi boschivi;
- meccanismi, cause e scenari degli incendi boschivi;
- prevenzione degli incendi boschivi;
- tecniche e attrezzature per lo spegnimento degli incendi;
- comunicazioni via radio AIB (con prove pratiche);
- interventi di mezzi aerei (nozioni fondamentali);
- idraulica applicata all'antincendio: principi, attrezzature e prove pratiche;
- sicurezza degli operatori (attrezzature, procedure e pronto soccorso);
- esercitazione di simulazione di incendio boschivo.

(\*) requisito indispensabile per la partecipazione a questa tipologia di corso è l'aver già frequentato un corso di base per volontari di associazioni e gruppi comunali/intercomunali (A1).

(\*\*) Per i volontari Antincendio Boschivo (AIB), già operativi c/o gli Enti locali competenti o presso le Organizzazioni di volontariato che, alla data del 31 ottobre 2006, hanno già effettuato idonei corsi di formazione in materia, non è richiesta la frequenza del corso di Base (A1).

#### **A.2(e) Corso specialistico di secondo livello per Volontari di Antincendio Boschivo**

Ore 27 di formazione specialistica

- Il piano regionale AIB  
*Inquadramento degli incendi boschivi in Lombardia, aree a maggior rischio, concorso del volontariato alle attività AIB, procedure operative e rapporto con enti e istituzioni;*
- Organizzazione regionale delle squadre AIB a secondo livello;
- Integrazione dell'AIB nella protezione civile regionale e nazionale;
- Impiego dei DPI, attrezzature prove di utilizzo  
*Obblighi, modalità d'uso, prove pratiche per squadre di secondo livello;*
- Conoscenza del territorio  
*Specie forestali, combustibili, aspetti orografici e meteorologici, attività di prevenzione degli incendi;*
- Radiocomunicazioni utilizzo apparati radio-ricetrasmittenti  
*Conoscenza, uso e manutenzione degli apparati radio, comunicazioni standard, prove pratiche di utilizzo;*
- Gestione delle risorse umane e strumentali  
*Compiti e responsabilità del Capo squadra, autonomia nell'intervento, rapporto con il Direttore delle operazioni, gestione degli interventi;*
- Strategie nella pianificazione degli interventi  
*Tecniche di attacco al fuoco, tipologie di attacco, norme di sicurezza, protocolli;*
- Utilizzo dell'elicottero;
- Lo stress e la psicologia d'intervento  
*Valutazione del pericolo, auto protezione, natura e cause dello stress ruoli e conflitti all'interno della squadra;*
- Sicurezza degli operatori  
*Attrezzature, procedure e pronto soccorso;*
- Esercitazione di gruppo in aula  
*Lavoro di squadra su un'ipotesi di incendio boschivo: strategie di intervento ed illustrazione;*
- Esercitazione di simulazione di incendio boschivo  
*Simulazione sul campo, impiego di uomini e mezzi.*

#### **A.2(f) Corso specialistico per volontari delle squadre AIB elitransportate**

Ore 16 di formazione specialistica:

- ruolo e funzioni delle squadre AIB elitransportate;
- aspetti generali di elicotterazione;
- caratteristiche tecniche degli elicotteri impiegati in Lombardia;
- sicurezza a terra degli elicotteri;
- sicurezza in volo degli elicotteri;
- assistenza all'atterraggio e piazzole d'atterraggio;
- comportamento in fase di avvicinamento/allontanamento dell'elicottero;
- azioni comportamentali in fase di imbarco/sbarco dall'elicottero;
- azioni comportamentali per la gestione di carichi elitransportati con gancio baricentrico;
- comunicazioni visive TBT;
- comunicazioni radio TBT;
- procedure operative della Regione Lombardia.

#### **A.2(g) Corso specialistico per coordinatori delle operazioni di spegnimento degli incendi boschivi (DOS)**

Ore 40 di formazione specialistica:

- rischio naturale, morfologia del territorio montano; scenari di cause degli incendi;
- prevenzione, piano di difesa dei boschi, monitoraggio preventivo, pattugliamento, interventi strutturali, viabilità forestale, bacini antincendio, connessioni al turismo;
- analisi delle cause degli incendi boschivi;
- condizioni meteorologiche, climatiche ed altre che favoriscono gli incendi;
- struttura e organizzazione della Protezione Civile;
- aspetti di coordinamento con il Corpo dei Vigili del Fuoco, gli Enti locali, le Organizzazioni di Volontariato;

- radiocomunicazione: apparati e modalità d'uso;
- chimica e fisica della combustione dei materiali solidi;
- sostanze e mezzi estinguenti (principi generali);
- l'elicoperazione nelle attività antincendio boschivo: organizzazione procedure operative, dotazioni ed attrezzature;
- idraulica applicata all'antincendio: analisi delle procedure standard;
- il Responsabile delle Operazioni di Soccorso (ROS): coordinamento;
- Procedure Operative Standard (POS): caratteristiche, tipologie, lavoro di squadra, valutazione dei rischi, responsabilità, settorizzazione, delega delle funzioni, controllo delle squadre;
- tecniche di coordinamento degli interventi, strategia, sviluppo dell'attacco;
- piano d'emergenza, organizzazione del luogo delle operazioni, centrale operativa, coordinamento delle squadre, ispezioni post incendio;
- utilizzo pompe, motopompe, tubazioni, lance, soffiatori, moduli AIB;
- sicurezza degli operatori e dispositivi di protezione individuale;
- ritardanti delle fiamme: problematiche ed applicazioni;
- prove d'uso delle attrezzature antincendio boschivo;
- simulazione d'intervento e coordinamento di squadre su scenario d'intervento;
- psicologia dell'emergenza;
- nozioni di pronto soccorso.

#### **A.3 Corsi avanzati per volontari dei nuclei di pronto intervento ex art. 6 l.r. 16/2004**

Il frequentatore di un corso di tipo **A(3)** – corsi avanzati per volontari dei nuclei di pronto intervento ex art. 6 l.r. 16/2004 – in aggiunta alle conoscenze previste per i corsi di tipo A(1) sopra menzionati, dovrà acquisire la conoscenza sui seguenti temi:

- l'assetto e il funzionamento di sistemi avanzati di comunicazione nelle emergenze;
- il funzionamento del posto avanzato di comando, centro operativo di emergenza e posto medico avanzato nelle grosse emergenze;
- le tecniche di management in quanto sono applicabili a situazioni di emergenza.

In ogni caso ai sensi dell'art. 6 comma 3 della legge regionale n. 16/04, questa tipologia di corso dovrà possedere caratteristiche e contenuti dei corsi previsti per i Vigili del Fuoco Volontari.

#### **Tipo B: Corso per coordinatori di emergenza (emergency manager) riservato a pubblici dipendenti**

Il frequentatore di questa tipologia di corso dovrà acquisire una conoscenza dei seguenti temi.

*Organizzazione della protezione civile:*

- l'anatomia della protezione civile e delle strutture di coordinamento delle emergenze a livello internazionale, nazionale, regionale, locale, organizzativo e del settore privato;
- leggi e legislazione in materia, codici e norme, compresa la natura delle dichiarazioni di emergenza e di disastro;
- i ruoli dei vari partecipanti nella protezione civile e dei principali protagonisti;
- gli aspetti politici, legali e istituzionali dei rischi e delle emergenze;
- i modi di finanziare la mitigazione, la pianificazione, il preavviso e altre iniziative di protezione del pubblico.

*Teoria dei disastri e delle emergenze:*

- la natura inerente nei disastri naturali, tecnologici e sociali, comprese le forme moderne del terrorismo (difesa civile);
- il «ciclo del disastro» (riduzione dei rischi, preparazione, intervento di emergenza, ripristino e ricostruzione);
- la conoscenza di pericoli e vulnerabilità nel contesto di ambienti urbani, rurali, industriali e tecnologici.

*La pianificazione degli interventi di emergenza:*

- i vari livelli di emergenza, da minore a maggiore, e i requisiti di pianificazione e gestione associati ad ogni livello;

- la pianificazione di emergenza generica e specializzata per l'industria, le scuole, i servizi medici, il patrimonio culturale, il turismo, e le strutture a particolare rischio di disastro (ad esempio, dighe, impianti petrolchimici, edifici alti, trasporto di sostanze pericolose);
- la cartografia dei rischi e l'uso e l'interpretazione di sistemi GIS per monitorare i pericoli e gestire le emergenze.

#### La dinamica delle emergenze e le tecniche di intervento:

- la natura e l'impiego di mezzi moderni di comunicazione durante le situazioni di crisi;
- le modalità di operare nelle emergenze e le strutture e procedure usate a gestire tali situazioni, compresi centri e sistemi di comando e funzioni di supporto, come operare all'interno di un posto di comando e/o come coordinarlo;
- le operazioni di ricerca e salvataggio, il ripristino, le perizie sui danni, l'allestimento di alloggi provvisori, i processi di ricostruzione, i servizi medici e sanitari dopo un disastro, ed i meccanismi di supporto psicologico dei soccorritori;
- il monitoraggio dei pericoli, la previsione, il preavviso e l'evacuazione delle popolazioni;
- l'impiego ai fini di protezione civile della tecnologia di informazione e comunicazione;
- i rapporti sociali e la dinamica delle situazioni di emergenza in riferimento ai vari rischi;
- la psicologia, la psichiatria e la percezione dei disastri.

#### Le abilità specifiche:

- i metodi di ricerca impiegati nella pianificazione degli interventi di emergenza, comprese la ricerca nelle biblioteche e negli archivi, l'uso di risorse in linea, i metodi di indagine nel campo, e le tecniche cartografiche;
- gli aspetti teorici e pratici del management e delle relazioni interpersonali;
- le tecniche di risoluzione dei problemi;
- l'abilità di gestire diversi aspetti di un'emergenza;
- i modi di collaborare con o coordinare agenzie governative, gruppi di volontari, organizzazioni non governative.

#### **Tipo C: Corsi per liberi professionisti e tecnici degli enti territoriali per la redazione dei piani di emergenza comunale, provinciale, comunità montane e regionale**

Il frequentatore di un corso di **tipo C** dovrà acquisire la conoscenza dei seguenti temi:

- la ricerca di base e la formulazione di scenari per la pianificazione di emergenza;
- le tecniche di pianificazione;
- la valenza ed i contenuti dei piani di emergenza;
- le verifiche, il rodaggio, la revisione e la pubblicizzazione dei piani di emergenza;
- l'integrazione di piani di emergenza a vari livelli di governo e a varie scale territoriali;
- il rapporto tra i piani di emergenza ed i piani di protezione ambientale e urbanistica.

#### **Tipo D: Seminari formativi per amministratori (comunali, provinciali, comunità montane e regionali)**

Il frequentatore di un corso di **tipo D** dovrà acquisire la conoscenza dei seguenti temi:

- l'emergenza e il disastro nel mondo moderno: cenni teorici;
- quadro delle emergenze e dei disastri in Italia e in Lombardia;
- organizzazione della protezione civile in Italia e in Lombardia;
- funzioni e responsabilità del sindaco in materia di protezione civile.

#### **Tipo E: Corsi di formazione in protezione civile per addetti all'informazione**

Il frequentatore di un corso di **tipo E** dovrà acquisire la conoscenza dei seguenti temi:

- l'emergenza e il disastro nel mondo moderno: cenni teorici;
- quadro delle emergenze e dei disastri in Italia e in Lombardia;
- organizzazione della protezione civile in Italia e in Lombardia;

- allestimento di un pool di giornalisti accreditati e un centro di informazione per i mass media.

#### **Tipo F: Seminari informativi di sensibilizzazione per i cittadini**

Il frequentatore di un corso di **tipo F** dovrà acquisire la conoscenza dei seguenti temi:

- il ruolo e i compiti della protezione civile in Italia e in Lombardia;
- l'organizzazione della protezione civile in Italia e in Lombardia;
- la natura dei pericoli in Italia e in Lombardia;
- la natura dell'intervento di emergenza nei disastri italiani e lombardi;
- il ruolo del cittadino nella protezione civile;
- gli incidenti domestici.

#### **Tipo G: Formazione universitaria**

I corsi universitari di laurea di base (laurea breve), specializzazione e master in coordinamento delle attività di protezione civile saranno progettati secondo l'ordinamento ed il regolamento universitario italiano. In generale, tali corsi dovranno possedere i requisiti minimi dei Corsi per Emergency Manager. (voce Tipo B).

(BUR2007014)

(2.2.1)

**D.g.r. 28 febbraio 2007 - n. 8/4215**

**Promozione dell'Accordo di Programma finalizzato alla realizzazione di un nuovo Polo sanitario attraverso la localizzazione del nuovo Istituto Nazionale Neurologico «Carlo Besta» e del nuovo Istituto Nazionale per lo Studio e la Cura dei Tumori di Milano in un'area adiacente all'Azienda Ospedaliera Sacco**

#### LA GIUNTA REGIONALE

Richiamati:

• il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare, l'art. 34 della legge medesima, riguardante la disciplina generale in materia di Accordi di Programma;

• la l.r. 14 marzo 2003, n. 2 ed in particolare l'art. 6 della legge medesima che disciplina le procedure per gli Accordi di Programma di prevalente competenza regionale;

• il Programma Regionale di Sviluppo della VIII legislatura approvato con d.c.r. VIII/25 del 26 ottobre 2005 nonché il Documento di Programmazione Economico Finanziaria Regionale 2007/2009 approvato con risoluzione VIII/188 del 26 luglio 2006;

Visto l'Accordo di Programma sottoscritto il 6 luglio 2003 da Ministero della Salute, Regione Lombardia, Comune di Milano, Istituto Nazionale Neurologico «C. Besta» e Università degli Studi Milano-Bicocca, per l'insediamento nella Zona speciale Z4 «Bicocca» di nuove strutture dell'Istituto Nazionale Neurologico «C. Besta» e dell'Università degli Studi Milano-Bicocca;

Visto il Protocollo d'Intesa tra Regione Lombardia ed INAIL del 6 aprile 2006 con il quale gli enti sottoscrittori hanno individuato, come iniziative prioritarie sulle quali indirizzare i propri piani di investimento nel campo dell'edilizia e delle tecnologie sanitarie, la realizzazione delle nuove sedi:

- della Fondazione IRCCS - Istituto Nazionale dei Tumori,
- della Fondazione IRCCS - Istituto Nazionale Neurologico «Carlo Besta»;

Considerato che:

- in data 22 dicembre 2006 il Collegio di Vigilanza dell'AdP per l'insediamento di nuove strutture dell'Istituto Besta e dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca, nella zona speciale Z4 «Bicocca», ha condiviso l'ipotesi di creare un nuovo Polo sanitario che vede l'accorpamento di alcune prestigiose strutture sanitarie della realtà milanese (Besta - Tumori) che opererà in stretta connessione con l'Ospedale Sacco;

- l'area individuata come più idonea per realizzare l'intervento, adiacente l'Ospedale Sacco:

- è già di proprietà pubblica (Azienda Ospedaliera Sacco);
- è in gran parte già urbanisticamente compatibile per ospitare il nuovo insediamento;
- permette un eventuale ampliamento del Polo sanitario in quanto nell'area limitrofa potrebbero essere allocate altre funzioni sanitarie;

• presenta un buona accessibilità dal versante nord Milano e dall'aeroporto Malpensa (condizione favorevole in considerazione dell'alta percentuale di accessi di pazienti extra Regione Lombardia);

Considerato che la creazione del nuovo Polo sanitario permetterà:

– di rispondere ai bisogni sanitari in una logica di sviluppo omogeneo dei servizi sull'intero territorio di Milano in conformità agli indirizzi di programmazione sanitaria;

– di esaltare le peculiarità dei singoli Istituti in sinergia con l'Università già presente presso l'Azienda Ospedaliera Sacco;

Viste le note con le quali i seguenti soggetti hanno dichiarato la propria disponibilità a partecipare all'Accordo suddetto:

- INAIL (6 febbraio 2007);
  - Fondazione IRCCS – Istituto Nazionale dei Tumori (26 gennaio 2007);
  - Azienda Ospedaliera Sacco (25 gennaio 2007);
  - Università degli Studi di Milano (5 febbraio 2007);
  - Comune di Novate Milanese (1° febbraio 2007);
- A votazione unanime espressa nelle forme di legge.

#### Delibera

1. di promuovere un Accordo di Programma finalizzato alla realizzazione di un nuovo Polo sanitario attraverso la localizzazione del nuovo Istituto Nazionale Neurologico «Carlo Besta» e del nuovo Istituto Nazionale per lo Studio e la Cura dei Tumori di Milano in un'area adiacente all'Azienda Ospedaliera Sacco;

2. di individuare quali soggetti istituzionali interessati all'Accordo di Programma:

- Regione Lombardia;
- Ministero della Salute;
- Comune di Milano;
- Comune di Novate Milanese;
- Fondazione IRCCS – Istituto Nazionale Neurologico «Carlo Besta»;
- Fondazione IRCCS – Istituto Nazionale dei Tumori;
- Azienda Ospedaliera Sacco;
- INAIL;
- Università degli Studi di Milano;

3. di dare atto che il Comitato per l'Accordo di Programma, ai sensi dell'art. 6, comma 5, della l.r. 14 marzo 2003, n. 2, è costituito dai rappresentanti dei soggetti istituzionali di cui al precedente punto 2);

4. di stabilire che l'Accordo di Programma in argomento sia definito entro il termine del 31 maggio 2007;

5. di trasmettere copia della presente deliberazione al Consiglio Regionale, come stabilito dall'art. 6, comma 3 della l.r. n. 2/2003;

6. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale Regionale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6, comma 3 della l.r. n. 2/2003.

Il segretario: Bonomo

(BUR2007015)

**D.g.r. 28 febbraio 2007 - n. 8/4217**

(4.3.0)

**Programma regionale triennale 2008-2010 relativo al comparto apistico, in applicazione del regolamento CE 797/2004 per l'attuazione delle azioni dirette a migliorare la produzione e la commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura**

#### LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

– il Regolamento CE n. 797 del Consiglio del 26 aprile 2004, che stabilisce le regole generali di applicazione delle azioni dirette a migliorare la produzione e commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura;

– il Regolamento CE n. 917 della Commissione del 29 aprile 2004, recante modalità di applicazione del regolamento CE n. 797/2004 del Consiglio;

– il decreto del Ministero per le Politiche Agricole e Forestali del 23 gennaio 2006 di attuazione dei regolamenti comunitari sul miglioramento della produzione e commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura;

– il d.lgs. n. 165 del 1999 che istituisce l'Organismo Pagatore

Nazionale AGEA, cui spettano i compiti di coordinamento degli Organismi Pagatori regionali riconosciuti;

Preso atto che:

– il Regolamento CE 797/04 prevede per gli Stati membri la possibilità di includere nei programmi nazionali triennali, al fine di pervenire agli scopi regolamentari, interventi di a) assistenza tecnica, b) lotta contro la varroasi, c) di razionalizzazione della transumanza, d) misure di sostegno ai laboratori di analisi del miele, e) gestione del ripopolamento del patrimonio apicolo comunitario ed f) di collaborazione nel quadro di programmi di ricerca in materia di apicoltura e dei suoi prodotti;

– il Regolamento CE 917/04 prevede che le azioni possono essere adattate durante gli esercizi annuali e che le stesse devono essere integralmente eseguite entro il 31 agosto dell'anno successivo all'apertura dell'esercizio finanziario (16 ottobre di ogni anno);

Preso atto, inoltre, che il decreto del MiPAF del 23 gennaio 2006 dispone, in applicazione del regolamento CE 797/04, quanto segue:

– il Ministero è l'autorità preposta alla predisposizione del programma nazionale triennale, che si compone di sottoprogrammi, elaborati ogni tre anni dalle Regioni, da inviare, entro il 28 febbraio dell'anno precedente all'inizio del triennio, al soggetto competente;

– è possibile rivedere il programma durante il triennio;

– le Regioni possono stabilire, in funzione della specificità territoriale, criteri selettivi per l'ammissibilità dei soggetti richiedenti nell'applicazione dei sottoprogrammi;

– spetta agli organismi pagatori competenti provvedere alla predisposizione delle modalità operative in materia di procedure e controlli, ai fini della corretta erogazione dei finanziamenti comunitari e nazionali;

Ravvisata, quindi, la necessità di procedere alla definizione delle linee di indirizzo generali per l'erogazione in Regione Lombardia dei contributi previsti dal Regolamento CE 797/04, per il periodo 2008-2010, quali parte del programma nazionale triennale, delineando gli orientamenti per lo sviluppo e la tutela del settore attraverso le azioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale quali: a) assistenza tecnica; b) lotta alla Varroa; c) razionalizzazione della transumanza; d) sostegno ai laboratori di analisi del miele; e) ripopolamento del patrimonio apicolo locale; f) collaborazione con organismi specializzati per la realizzazione di programmi di ricerca;

Ritenuto, pertanto, in base alle valutazioni del Dirigente della Unità Organizzativa proponente, di approvare, in ottemperanza alle disposizioni della normativa comunitaria e nazionale vigente, l'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, inerente il programma regionale triennale 2008-2010, che stabilisce le linee generali per l'attuazione delle azioni dirette a migliorare la produzione e la commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura, da attuare mediante l'approvazione di stralci annuali di attuazione;

Dato atto che la Direzione Organismo Pagatore Regionale della Regione Lombardia, ha ottenuto, con Decreto MiPAF dell'8 luglio 2004, l'estensione del riconoscimento in qualità di Organismo Pagatore anche relativamente alla gestione delle risorse economiche relative ai finanziamenti per il miglioramento della produzione e della commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura;

Considerato che l'articolo 4 del Regolamento CE 797/2004 dispone la partecipazione finanziaria della Commissione Europea nella misura del 50% delle spese sostenute dagli Stati membri, ed il decreto ministeriale MiPAF del 23 gennaio 2006 prevede che la quota parte di finanziamento del Programma Nazionale è coperta da fondi nazionali, a valere sul Fondo di rotazione di cui alla l. 183/1987, gestito dal Ministero dell'Economia e, pertanto, l'approvazione della proposta di programma regionale triennale non comporta impegno di spesa a carico del bilancio regionale;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

Delibera

Recepite le motivazioni di cui alle premesse:

1. di approvare l'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, inerente il programma regionale triennale 2008-2010, in applicazione del Regolamento CE 797/04, che stabilisce le linee generali per l'attuazione delle azioni dirette a migliorare la produzione e la commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura, da attuare mediante stralci annuali di attuazione;

2. di dare atto che la gestione delle risorse finanziarie, relative all'erogazione dei contributi nel settore dell'apicoltura, spetta alla Direzione Centrale Programmazione Integrata, Unità Organizzativa Centrale Ragionerie e Direzione Organismo Pagatore Regionale della Regione Lombardia;

3. di demandare a successivi atti della Unità Organizzativa Centrale Ragionerie e Direzione Organismo Pagatore Regionale, la definizione degli aspetti meramente operativi in materia di procedure e controlli per l'erogazione dei contributi al settore apistico;

4. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Bonomo

ALLEGATO A

**Programma regionale triennale 2008-2010 in applicazione del Regolamento CE 797/04 del Consiglio che stabilisce le linee generali per l'attuazione delle azioni dirette a migliorare la produzione e la commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura**

**Premessa**

Il presente programma delinea per il triennio 2008-2010 il programma regionale triennale in applicazione del Regolamento CE 797/04 del Consiglio e del decreto ministeriale del MiPAF del 23 gennaio 2006, per il miglioramento delle produzioni e la commercializzazione del miele in Lombardia.

Le linee guida della nuova programmazione, qui contenute, sono sviluppate in armonia con il contesto normativo originato nel corso degli ultimi anni e sulla base dell'esperienza maturata nell'applicazione dei regolamenti comunitari di finanziamento del settore apistico.

Ai fini dell'applicazione del regolamento comunitario in Regione Lombardia è opportuno, inoltre, richiamare sia la normativa entrata in vigore, che la normativa vigente avente effetti sul settore apistico.

Nell'ambito della normativa di settore, si deve tenere conto sia del decreto ministeriale del 23 gennaio 2006 di applicazione del regolamento comunitario 797/04 che della legge 313/04 di disciplina dell'apicoltura emanata nel corso del 2004 a fornire, così, un quadro di riferimento giuridico proprio del settore.

Parallelamente ai provvedimenti specifici del comparto, il legislatore nazionale ha emanato alcune norme di carattere generale per l'agricoltura, che nel corso del 2006 hanno completato i loro effetti, in particolare, la revoca, in applicazione del d.lgs. n. 102/05, del riconoscimento di Associazione di produttori agricoli, anche ai soggetti rappresentativi del settore apistico.

Va rilevata, inoltre, la necessità di inquadrare le attività qui previste nell'ambito di norme di carattere generale, non specifiche dell'apicoltura, allo scopo di uniformare le presenti modalità applicative con quanto già previsto da ulteriori norme di emanazione comunitaria e recepite in ambito regionale, rendendole maggiormente coerenti tra loro.

In particolare il riferimento è rivolto alle indicazioni contenute nel Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013, che riporta misure analoghe per modalità operative e dalle quali, nell'emanazione dei singoli provvedimenti applicativi del presente piano triennale, non ci si può discostare, con lo scopo di fornire un approccio omogeneo a tutte le misure di finanziamento attivabili, specifiche o meno per le produzioni apistiche.

Resta da aggiungere come premessa, che la presente programmazione triennale 2008-2010 è rivolta ad un settore della zootecnia lombarda che comunemente viene definito «minore» e di conseguenza considerato marginale a causa del limitato numero di addetti professionali, della sua estrema frammentazione di

soggetti dalle scarse dimensioni economiche, ma che non può prescindere per questo motivo, dalla necessità di affrontare una attenta valutazione della sua forza e dei suoi punti di debolezza ai fini di una maggiore finalizzazione degli aiuti.

**Durata**

La durata del presente programma regionale è triennale, come previsto dal Regolamento CE 797/04 del Consiglio del 26 aprile 2004, e rappresenta una previsione delle risorse necessarie per il periodo 2008-2010, per l'erogazione delle quali si provvede annualmente con l'adozione di piani annuali di attuazione in conseguenza alla definizione del riparto delle risorse comunitarie, per le quote nazionali, e sulla base di queste dal MiPAF verso le Regioni, sulla base dei dati annualmente comunicati relativi al patrimonio apistico regionale censito.

**Situazione Regionale**

**I dati produttivi**

Come anticipato in premessa, il settore, nell'economia generale dell'agricoltura regionale, riveste un ruolo marginale, infatti nel biennio 2004-2005 la media stimata della produzione lorda vendibile è stata di poco superiore ai 3 Mio di euro, con un incremento rispetto al periodo precedente (2001-2003) di oltre il 100% (ISTAT), tali valori (tabella 1), rapportati ai dati relativi alle produzioni ai prezzi di base, rappresentano come detto sopra appena l'1 per mille del volume d'affari delle produzioni zootecniche regionali.

**Tabella 1 – Dati ISTAT (valori in migliaia di €)**

Anno	Prod. ai prezzi di base anno precedente
2001	1.839
2002	1.319
2003	1.300
2004	3.041
2005	3.552
2006	dati non ancora disponibili

Le proiezioni per l'anno 2006 tendono a mostrare un andamento del mercato leggermente in flessione, ma con un assestamento del volume d'affari paragonabile al biennio 2004-2005.

Le informazioni economiche devono essere accompagnate dalla valutazione sia dell'andamento dei dati relativi alla base produttiva, che dell'andamento dei prezzi di mercato, infatti, le stime del valore della produzione, indicate in tabella 1, possono essere comprese se si osserva da una parte l'incremento dei valori relativi alle denunce del patrimonio apistico regionale di inizio campagna (tabella 2).

**Tabella 2 – Dati elaborati dalle denunce ai servizi veterinari regionali ai sensi della normativa regionale in materia di apicoltura**

Anno	N. alveari censiti
2001	133.674
2002	132.438
2003	92.970
2004	116.450
2005	150.900
2006	136.799

A tali valutazioni vanno aggiunte le informazioni relative agli andamenti dei prezzi di mercato rilevate dall'osservatorio nazionale del miele e riportate in tabella 3.

**Tabella 3 – Andamento dei prezzi di mercato per alcuni dei mieli di maggior rilievo regionale, i prezzi sono riferiti a partite di miele all'ingrosso franco produttore ed IVA compresa**

Anno	Prezzo €/kg				
	Acacia	Millefiori	Castagno	Tiglio	Melata di metcalfa
2001	3,60	1,85	2,14	2,10	1,95
2002	4,17	2,33	2,36	3	2,49
2003	4,72	3,09	3,16	3,16	3,17

Anno	Prezzo €/kg				
	Acacia	Millefiori	Castagno	Tiglio	Melata di metcalfa
2004	4,13	2,80	2,87	2,40	2,58
2005	3	2	2-3	2-3	1,50
2006 *	2,80	1,90	2,40	2,40	2,20

\* I dati 2006 non sono al momento definitivi.

I dati analizzati mostrano un mercato estremamente perturbabile, dovuto sia agli andamenti produttivi interni, strettamente connessi con gli andamenti stagionali (il 2002-2003 è stato un biennio con alterne criticità climatologiche che hanno influito sulla quantità di miele disponibile sul mercato interno), che sottoposto alle fluttuazioni delle disponibilità di prodotto di importazione (infatti nello stesso periodo per motivi sanitari sono stati bloccati i rapporti commerciali con la Cina) proveniente da Paesi extra UE come Cile ed Argentina, e dai Paesi dell'est, per quanto riguarda il fronte continentale europeo.

Il periodo successivo (2004-2006) mostra come una rinnovata ed elevata disponibilità di prodotto, sia per produzioni interne che per disponibilità sui mercati internazionali, abbia depresso i prezzi del commercio all'ingrosso, infatti, nel corso dell'ultimo triennio tra le produzioni interne solo l'acacia ha ottenuto una media produttiva di circa 30-35 kg/arnia e la riapertura del mercato alle importazioni extra UE ha comportato un'elevata disponibilità di prodotto, in particolare l'acacia, determinandone un forte abbassamento del valore (si è praticamente dimezzato).

Per completare la valutazione del mercato del miele non si può prescindere da una attenta valutazione degli orientamenti del consumatore, ben sapendo che storicamente i consumi di tale prodotto in Italia non superano i 400 gr. pro-capite/anno, contro i 1200 gr. pro-capite/anno della Germania.

In particolare il consumatore italiano predilige il miele di acacia (37% della popolazione), seguito dal millefiori (29%) e dal castagno (10%), i restanti mieli vengono consumati da una percentuale variabile tra l'1% ed il 7% della popolazione, che acquista preferenzialmente vasetti da 500 grammi presso le strutture commerciali di grande superficie (41%), ma non è secondario l'acquisto diretto presso le aziende produttrici (29%).

Come accennato il fattore decisivo per l'acquisto risulta essere l'origine floristica del miele, seguito poi dall'aspetto (fluidità piuttosto che solido) con particolare attenzione anche al colore; non viene fatta molta attenzione, invece, al paese d'origine ed alla marca del prodotto, facendo rientrare il prodotto tra le tipologie di acquisto d'impulso, motivato anche dal fatto che il consumatore generico non sa individuare le peculiarità distintive dei mieli di alta qualità.

Lo scenario che emerge mostra un settore in sofferenza, sia per la destinazione industriale del prodotto, che per la commercializzazione di miele naturale da consumo alimentare, ciò dovuto ad un forte calo del valore marginale del prodotto nazionale,

compreso dai prezzi delle produzioni provenienti dai Paesi extra UE. Non si salva particolarmente bene neanche chi del proprio prodotto preferisce una destinazione locale, sia come vendita diretta come azienda produttrice che come distribuzione attraverso strutture di vendita al dettaglio, soffrendo molte volte la concorrenza di produttori di miele hobbistici i cui prodotti vengono assorbiti da quel 29% di vendite dirette.

È evidente, quindi, che se da un lato la destinazione del prodotto alla commercializzazione di grosse partite soffre la concorrenza internazionale, lo sbocco sui mercati locali, ben delimitati dalla bassa propensione al consumo della popolazione, subisce la presenza di prodotto sul ridotto mercato, anche di soggetti non professionali.

Risulta allora necessario, per gli imprenditori apistici, procedere ad una differenziazione delle proprie produzioni, con lo scopo di trovare sbocchi di mercato diversi dalla commercializzazione del solo miele. Parte di essi, infatti, ha indirizzato la propria attività verso la produzione di api regine, pappa reale e propoli, delle quali occorrerà procedere ad una valutazione costi-benefici, poiché al momento si posseggono solo scarsi dati economico strutturali.

In questo ambito spetta alla Regione Lombardia, nel suo ruolo di ente di governo, delineare le modalità operative per un approccio integrato alla programmazione del settore, individuando, nelle tre figure cardine previste dal regolamento, i soggetti cui richiedere compiti e funzioni precise: ai soggetti aggregativi il ruolo primario di creare la rete di collegamento tra enti e produttori, attraverso l'assistenza tecnica in azienda, lo svolgimento di corsi di formazione con una prospettiva di sistema regionale, anche se originati da iniziative locali; agli enti di ricerca lo sviluppo e la sperimentazione relativi al miglioramento e differenziazione delle produzioni apistiche; ai produttori professionali la disponibilità ad aggiornare ed innovare le aziende, anche sulla base dei risultati delle ricerche sviluppate in regione.

#### Il Triennio 2005-2007 di applicazione del regolamento 797/04

Ai fini della predisposizione del presente programma triennale regionale, si deve motivatamente prendere spunto non solo dal contesto economico e giuridico maturato negli ultimi anni, ma occorre anche valutare le criticità e le positività sorte nel corso dell'applicazione del Regolamento CE 797/04 in Regione Lombardia nell'ultimo triennio scorso, alla luce dei finanziamenti erogati e che si riportano sinteticamente nella tabella seguente.

**Tabella 4 – Erogazioni nell'ambito del regolamento CE 797/04 nel corso del triennio 2005-2007**

Anno	AZIONI					
	A (€)	B (€)	C (€)	D (€)	E (€)	F (€)
2005	451.477,06	121.614,80	358.460,19	39.063,60	37.303,84	47.667,00
2006	353.926,98	20.150,00	222.460,10	–	–	24.000,00
2007*	340.000,00	–	187.778,00	–	–	–
<b>Totale</b>	<b>1.145.404,04</b>	<b>141.764,80</b>	<b>768.698,29</b>	<b>39.063,60</b>	<b>37.303,84</b>	<b>71.667,00</b>

\* I dati del 2007 sono riferiti allo stanziamento, in quanto la campagna 2006-2007 è ancora in corso di svolgimento all'atto della definizione del presente piano.

In particolare, la Regione Lombardia, già a partire dalla campagna 2004-2005, al fine di controbilanciare in prima istanza un'eccessiva frammentazione del settore, ha disposto delle modalità di individuazione, nell'ambito delle attività di assistenza tecnica e della formazione, di soggetti aggregativi che prevedessero lo svolgimento delle attività in modo coordinato e congiunto tra più associazioni, tali da essere rappresentative di una base reale e relativamente consistente di imprenditori apistici del territorio.

Tali modalità si sono andate consolidando nel tempo motivate da una sempre minore disponibilità finanziaria, quindi, finaliz-

zando in seguito anche all'ottimizzazione delle risorse economiche messe a disposizione dal regolamento comunitario.

Nonostante ciò, però, la Regione Lombardia ha indirizzato la maggior parte delle sue risorse nel sostegno delle attività delle Associazioni, ritenendo di massima rilevanza l'assistenza tecnica ai produttori apistici, assegnando nel triennio ai soggetti aggregativi la quasi totalità delle risorse previste dalle Azioni A (tabella 4).

È purtroppo vero, che la frammentazione dei soggetti Associativi ha fatto sì che tali modalità operative non hanno avuto, come

conseguenza, un momento di reale coordinamento e condivisione delle risorse tra associazioni, facendo scaturire elementi di sintesi ed ottimizzazione nelle attività sin qui svolte.

Va inoltre aggiunto che la creazione di modalità operative interconnesse tra le varie realtà, scaturiva anche dalla necessità di anticipare le conseguenze della imminente applicazione della normativa nazionale in materia di associazionismo in agricoltura che, come accennato in premessa, ha concluso parte del suo percorso con la revoca del riconoscimento ai soggetti aggregativi riconosciuti ai sensi della legge 674/78, fino ad oggi ritenuti beneficiari dei contributi per l'attività di assistenza tecnica.

Il compimento di tale procedimento non è però stato completato, talché la mancanza di Organizzazioni di produttori, come individuate dal d.lgs. n. 102/05, lascia il settore privo di quei soggetti che possono surrogare alla mancanza delle associazioni di produttori, introducendo soggetti che maggiormente hanno rapporto con il mercato.

Nonostante ciò il decreto ministeriale 23 gennaio 2006, permette di individuare quella molteplicità di forme aggregative ai fini della partecipazione ai contributi comunitari nelle more del riconoscimento delle OP regionali nel settore dell'apicoltura e della loro partecipazione ai benefici comunitari.

È prioritario per la Regione Lombardia, in previsione soprattutto delle risorse finanziarie che verranno messe a disposizione della Regione dal MiPAAF, attenuare i punti di debolezza manifestati, valutando di anno in anno i miglioramenti operativi da apportare alle disposizioni operative attuative, attraverso un percorso di coinvolgimento dei soggetti aggregativi regionali secondo le linee sopra evidenziate, sperimentate nel corso del triennio precedente e rimarcare, nel contempo, i punti di forza alla luce della specificità produttiva localistica del settore.

Con le modalità operative per il settore apistico nel triennio passato, inoltre, si sono individuate le azioni per il finanziamento di attività specifiche degli enti di ricerca presenti sul territorio regionale, infatti, il supporto alle attività di ricerca ed alla formazione ai tecnici apistici, motivate dal possesso di elevate conoscenze nel settore sono stati elementi di rilievo nella predisposizione delle pianificazioni annuali, fatta eccezione per la campagna 2006-2007, a causa dell'esiguità delle risorse economiche disponibili (azioni B e D ed F della tabella 4).

Tant'è che la collaborazione fra Università e Regione ha portato, in due casi, alla segnalazione di fenomeni di resistenza da parte di Varroa ad altrettanti comuni prodotti acaricidi; inoltre, molteplici sperimentazioni hanno interessato l'individuazione delle modalità ottimali con cui procedere nella cura delle malattie e infestazioni, in particolare, si è sempre teso a ricercare e perfezionare l'uso di prodotti naturali che non influenzassero le caratteristiche organolettiche del prodotto.

La Regione Lombardia, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, intende continuare a perseguire tali risultati, in un'ottica di sistema del settore apistico, con la necessità di creare una rete di supporto scientifica ai produttori, da sviluppare all'interno delle apposite misure destinate agli enti di ricerca.

Il terzo punto cardine della programmazione regionale è stato il sostegno ai produttori che dell'apicoltura fanno la principale fonte di reddito, infatti nel corso della passata programmazione la Regione Lombardia ha stanziato, mediamente, oltre il 35% delle risorse finanziarie sulle azioni destinate agli apicoltori, nonostante la sempre minore disponibilità economica (azioni C ed E della tabella 4).

Anche in questo caso si è proceduto, doverosamente, a formulare delle scelte nella predisposizione dei criteri selettivi, sulla scorta anche di alcuni orientamenti comunitari, come il possesso di qualifiche e competenze professionali adeguate, la capacità di rispondere a requisiti minimi previsti da norme comunitarie cogenti e la cui capacità di generare reddito nonché la stabilità produttiva siano dimostrabili.

Anche per il prossimo triennio, visto l'andamento della base produttiva desunto dalle denunce ai Servizi Veterinari territoriali, è intenzione della Regione Lombardia sostenere, nell'ambito delle specifiche misure di finanziamento, il rinnovo del patrimonio aziendale di quei soggetti che poggiano la propria redditività sulle produzioni apistiche, ritenendo prioritario sorreggere chi stabilmente opera nel settore.

## Obiettivi

La Regione Lombardia riconosce all'apicoltura regionale, a dispetto delle relativamente piccole dimensioni economiche, un

importante ruolo nell'ambito delle attività agricole zootecniche, anche per la specificità che essa occupa nella salvaguardia del territorio e dell'ambiente e nel mantenimento degli ecosistemi naturali.

L'obiettivo principale di questo piano è quello di ottenere una crescita di livello generale del settore tramite l'aumento della professionalità dei suoi operatori, in sintonia con quanto stabilito dal regolamento in questione.

Con il presente programma regionale si intende:

- mantenere una rete di assistenza tecnica specialistica in grado di supportare le aziende e gli apicoltori nelle diverse situazioni, nel settore della produzione e della difesa sanitaria, riservando una particolare attenzione all'attività di formazione e di aggiornamento dei tecnici, con l'obiettivo di assicurare l'operatività di un gruppo di tecnici qualificati, rafforzando gli strumenti di coordinamento, per assicurare un omogeneo livello di intervento sul territorio e una reale incidenza operativa;

- garantire una razionalizzazione del processo di lotta e di controllo della varroasi e delle patologie correlate, al fine di migliorare la conduzione degli alveari limitando le condizioni adatte allo sviluppo della parassitosi e delle patologie ad essa correlate;

- incrementare e razionalizzare l'utilizzo delle risorse nettamente attraverso il sostegno della pratica del nomadismo, con interventi diretti a favore delle strutture aziendali;

- favorire lo sviluppo di metodologie moderne per la valutazione e la garanzia della qualità dei mieli mediante il finanziamento per le analisi qualitative dei mieli, sia attraverso l'ammmodernamento dei laboratori di analisi che favorendo l'accesso all'utilizzazione di tali metodiche anche per i produttori apistici singoli;

- valutare l'opportunità di sostenere l'attività produttiva del settore sostenendo l'incremento del patrimonio apistico con particolare riferimento agli ecotipi locali riscontrabili;

- realizzare programmi di ricerca attraverso la collaborazione con organismi tecnico-scientifici, favorendo la divulgazione dei risultati ottenuti.

## Azioni

Per realizzare gli obiettivi previsti dal presente programma, verranno attivate una serie di azioni specifiche:

### Azione a): assistenza tecnica

Il settore apistico è caratterizzato da situazioni notevolmente difformi tra loro, quindi risulta difficile realizzare un piano di assistenza tecnica per aziende con livelli di impegno e capacità così disparati. Comunque, è indubbio che l'assistenza tecnica, svolta da personale qualificato, rappresenta lo strumento che può consentire al settore di acquisire un più elevato ed equilibrato grado di professionalità al suo interno.

Valutata l'esperienza acquisita, ed alla luce di quanto realizzato in questi anni di applicazione del regolamento comunitario, si è manifestata l'esigenza di un maggiore coordinamento dell'attività tecnica presente sul territorio regionale e di una sua maggiore vigilanza, attraverso la responsabilizzazione diretta dei soggetti che verranno individuati per lo svolgimento di tale attività.

Di conseguenza, si ritiene fondamentale favorire la riqualificazione e l'aggiornamento dei tecnici che devono fornire i servizi alle imprese produttrici, prevedendone la partecipazione a momenti di scambio/confronto, organizzati da soggetti qualificati del settore.

L'attività di assistenza tecnica deve essere attuata prevalentemente attraverso accessi periodici in azienda al fine di risolvere problematiche e quesiti specifici, rivestono un importante ruolo anche le attività divulgative quali riunioni di gruppo ed incontri tematici.

Si ritiene, inoltre, necessario che i soggetti partecipanti favoriscano occasioni di incontro tra le Istituzioni ed Enti che si occupano della ricerca e gli apicoltori, per consentire il trasferimento di informazioni riguardanti i risultati delle ricerche, la divulgazione di innovazioni tecnologiche nonché eventuali novità nel campo della qualità del prodotto e delle normative che regolano l'attività del settore, con lo scopo di promuovere l'aggiornamento degli operatori e l'orientamento tecnico e commerciale degli stessi.

### Azione b): lotta alla varroasi e alle patologie correlate

Gli obiettivi principali per i quali si ritiene necessario finalizzare le risorse economiche individuate dal presente regolamento

si riferiscono, innanzitutto all'attività di monitoraggio degli sviluppi della parassitosi, favorendo la verifica e ricerca in campo dell'insorgenza delle resistenze ai trattamenti di lotta incentivando la ricerca di metodologie di lotta a basso impatto ambientale; a garantire una razionalizzazione del processo di lotta e di controllo della varroasi e delle patologie correlate.

In merito si ritiene di dover sviluppare l'attività di ricerca applicata all'impiego di principi attivi a basso impatto ambientale per la lotta alla varroasi, valutandone anche gli effetti collegati al benessere delle famiglie di api, come fonte di prevenzione delle malattie connesse.

I destinatari di tale contributo sono gli Enti di ricerca in grado di garantire l'applicazione di metodologie e protocolli di ricerca validati, nonché un supporto scientifico al settore.

Inoltre, nell'ambito di questa misura è necessario valutare l'opportunità di contribuire all'acquisto di specifiche arnie per la limitazione dei danni da varroa, il cui deve essere favorito sul territorio regionale, al fine sia di limitare le possibili fonti di inoculo, che di favorire l'applicazione dei principi attivi, ottimizzando l'effetto ed abbassandone l'impatto ambientale.

#### **Azione c): razionalizzazione della transumanza**

La Regione Lombardia riconosce nella transumanza uno strumento essenziale per la crescita del settore, con particolare riferimento agli aspetti qualitativi, oltre che quantitativi della produzione, senza sottovalutare l'importante ruolo dell'impollinazione da parte delle api nella tutela dell'ambiente naturale e per la produzione agricola.

Visti quindi i presupposti, si intende intervenire a favore degli operatori apistici, finanziando l'acquisto di macchine e attrezzature per l'esercizio del nomadismo finalizzandolo all'aggiornamento degli strumenti operativi delle aziende produttrici professionali ed all'introduzione di materiali e metodi innovativi, che possano agevolare le operazioni connesse alla raccolta delle produzioni apistiche attraverso lo svolgimento di tale pratica.

#### **Azione d): misure di sostegno ai laboratori di analisi delle caratteristiche fisico-chimiche del miele**

Il settore del miele, come tutto il settore agroalimentare, deve indispensabilmente essere adeguato agli standard produttivi minimi imposti dalle normative comunitarie e nazionali in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti, garantendo nello specifico la coerenza del contenuto con le dichiarazioni fornite al consumatore.

Appare evidente, quindi, la necessità di implementare l'utilizzo delle analisi di laboratorio quale strumento a disposizione degli apicoltori, per garantire il rispetto delle norme vigenti ed a garanzia degli interessi dei consumatori circa la qualità specifica del proprio prodotto.

È obiettivo della Regione Lombardia favorire l'accesso alle analisi fisico chimiche e melissopalinochimiche per i produttori lombardi di miele e migliorare, nel contempo, l'aggiornamento tecnologico dei laboratori di analisi in grado di fornire le garanzie sufficienti per l'attuazione corretta delle metodiche di analisi, ampliando lo spettro delle analisi effettuabili sul territorio regionale e renderle disponibili a vantaggio delle produzioni di miele della regione.

#### **Azione e): provvedimenti a sostegno del ripopolamento del patrimonio apicolo**

In merito all'andamento del patrimonio apicolo regionale, si è osservato negli ultimi anni ad un andamento dicotomico, infatti, da una parte si è assistito ad una elevata moria di api causata principalmente da fattori quali eventi atmosferici dovuti ad andamenti climatici sfavorevoli, danni da scorretto utilizzo di fitofarmaci e da forti perdite dovute a varroa e nosema, da un'altra è stato importante rilevare l'incremento della base produttiva come evidenziato nelle premesse.

Se a queste informazioni aggiungiamo la valutazione dell'andamento del mercato delle api regine e delle api in generale, si può ritenere che ad una diminuzione del patrimonio locale si sia fatto fronte attraverso l'acquisto sui mercati nazionali di famiglie di api di provenienza anche da paesi esteri, con il conseguente aumento del rischio di importazione di patologie e parassitosi dell'alveare a tutt'oggi poco conosciute e quindi poco controllabili.

A tale scopo è obiettivo della Regione Lombardia valutare l'opportunità di tutelare il patrimonio apicolo locale al fine di favorire il ripopolamento del patrimonio delle aziende lombarde che acquistano api regine e sciami di api della specie *Apis mellifera ligustica* certificata, al fine di tutelare sia le razze apicole autoctone che l'integrità sanitaria dell'alveare.

#### **Azione f): ricerca e sperimentazione**

La Regione Lombardia promuove la realizzazione di ricerche e studi a carattere applicativo destinati a sostenere il potenziamento dell'attività apistica, le conoscenze, la qualificazione e la differenziazione del prodotto.

Tali attività sono importanti per fornire risposte adeguate ed altamente qualificate ai produttori apistici, per assicurare una maggiore competitività delle aziende e per favorire una razionale evoluzione delle conoscenze scientifiche del settore.

I programmi di ricerca applicata sono quindi volti al miglioramento della qualità del miele e devono perseguire i seguenti obiettivi ed operare nei seguenti ambiti:

- metodi di lavorazione del miele;
- metodi di differenziazione dei prodotti dell'apicoltura;
- metodi di conservazione del prodotto;
- ricerca di nuove metodologie analitiche;
- tipizzazione dei mieli di qualità;
- standardizzazione delle metodologie produttive innovative e relativa sistemizzazione documentale.

La Regione Lombardia promuove l'effettuazione di analisi chimico-fisiche, melissopalinochimiche e residuali. Tali attività permettono un miglioramento della qualità del prodotto, consentono ai produttori di verificare il rispetto dei parametri di legge e inoltre forniscono una vasta tipologia di analisi che facilitano la caratterizzazione dei mieli.

Le attività hanno come referenti gli Enti di ricerca e le Organizzazioni di produttori del settore riconosciute ovvero, in mancanza di queste, dai soggetti più rappresentativi.

#### **Previsione finanziaria**

Ai sensi del regolamento CE 797/2004, con il programma regionale triennale, occorre prevedere le esigenze finanziarie a valere sui bilanci FEOGA sezione Garanzia per il triennio 2008-2010, relative alle spese sostenute annualmente nel periodo 1° settembre 2007-31 agosto 2010, ai fini dell'erogazione degli aiuti previsti dalla normativa citata.

Tale programma triennale viene posto in essere annualmente attraverso l'approvazione del piano annuale di attuazione di cui è parte integrante e sostanziale il piano finanziario annuale, susseguente alla predisposizione e comunicazione alle Regioni, da parte del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, del riparto nazionale sulla base del quale vengono attivate solo le azioni e le sottoazioni che si ritengono necessarie al settore, in funzione delle risorse economiche disponibili e del raccordo con le Organizzazioni del settore più rappresentative, così come previsto dall'art. 5 del regolamento CE 797/04.

L'impegno finanziario previsto a carico pubblico, di cui 50% imputato al FEOGA ed il restante 50% su fondi nazionali, è sintetizzato nella tabella finanziaria di seguito riportata.

**TABELLA FINANZIARIA DI PREVISIONE DI SPESA – TRIENNIO 2008-2010**

AZIONE	2007-2008 (€)	2008-2009 (€)	2009-2010 (€)	Totale triennio (€)	QUOTA A CARICO FEOGA (€)	QUOTA A CARICO NAZIONALE (€)
<b>A) assistenza tecnica – totale</b>	<b>440.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>1.440.000,00</b>	<b>720.000,00</b>	<b>720.000,00</b>
<b>a.1.2</b>	25.000,00	70.000,00	70.000,00	165.000,00	82.500,00	82.500,00
<b>a.2</b>	40.000,00	30.000,00	30.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00
<b>a.4</b>	375.000,00	400.000,00	400.000,00	1.175.000,00	587.500,00	587.500,00

AZIONE	2007-2008 (€)	2008-2009 (€)	2009-2010 (€)	Totale triennio (€)	QUOTA A CARICO FEOGA (€)	QUOTA A CARICO NAZIONALE (€)
<b>B) Lotta alla varroa - totale</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>390.000,00</b>	<b>195.000,00</b>	<b>195.000,00</b>
<b>b.1</b>	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00
<b>b.2</b>	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00	75.000,00	75.000,00
<b>b.3</b>	30.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00	45.000,00	45.000,00
<b>b.4</b>	30.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00	45.000,00	45.000,00
<b>C) Razionalizzazione della transumanza - totale</b>	<b>385.000,00</b>	<b>420.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>1.255.000,00</b>	<b>627.500,00</b>	<b>627.500,00</b>
<b>c.1</b>	25.000,00	20.000,00	20.000,00	65.000,00	32.500,00	32.500,00
<b>c.2</b>	360.000,00	400.000,00	430.000,00	1.190.000,00	595.000,00	595.000,00
<b>D) Provvedimenti a sostegno dei laboratori di analisi - totale</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>
<b>d.1</b>	40.000,00	40.000,00	40.000,00	120.000,00	60.000,00	60.000,00
<b>d.3</b>	5.000,00	5.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>E) Provvedimenti a sostegno del ripopolamento del patrimo- nio apicolo - totale</b>	<b>30.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>
<b>F) Ricerca e sperimentazione</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>1.080.000,00</b>	<b>1.195.000,00</b>	<b>1.280.000,00</b>	<b>3.555.000,00</b>	<b>1.777.500,00</b>	<b>1.777.500,00</b>

(BUR2007016)

(3.2.0)

**D.g.r. 28 febbraio 2007 - n. 8/4220****Indicazioni in materia di informazione scientifica sul farmaco ai sensi del d.lgs. n. 219/2006 e dell'art. 48, commi 21, 22, 23 e 24, del d.l. n. 269/2003 convertito in legge n. 326/2003**

## LA GIUNTA REGIONALE

Richiamati:

– il d.l. 30 settembre 2003 n. 269, «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, in legge 24 novembre 2003 n. 326, ed in particolare l'articolo 48, commi 21, 22, 23 e 24, con cui è stato disposto che le Regioni possono disciplinare, con provvedimento amministrativo, la pubblicità presso i medici, gli operatori sanitari e i farmacisti, la consegna di campioni gratuiti, la concessione di prodotti promozionali di valore trascurabile e la definizione delle modalità con cui gli operatori del Servizio Sanitario Regionale comunicano alle Regioni la partecipazione a iniziative promosse o finanziate da aziende farmaceutiche;

– le «Linee guida di regolamento regionale dell'informazione scientifica sul farmaco ai sensi dell'art. 48, commi 21, 22, 23, 24, della legge 24 novembre 2003 n. 326 pubblicità presso i medici, gli operatori sanitari e i farmacisti (art. 7 d.lgs. 541/92)» approvate nella seduta della Conferenza Stato-Regioni del 24 aprile 2006;

– il d.lgs. 24 aprile 2006, n. 219, «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE», ed in particolare gli articoli da 113 a 128, che regolamentano la pubblicità dei medicinali;

– il Piano Socio Sanitario Regionale 2007-2009 approvato con d.c.r. n. VIII/257 del 26 ottobre 2006, ed in particolare il paragrafo 5.3 parte II «Politica del Farmaco» che prevede, nell'ambito dei compiti istituzionali di governo regionale, qualificanti momenti di intervento nella materia farmaceutica individuando, tra l'altro, le seguenti aree prioritarie di intervento: la promozione dei processi di informazione e responsabilizzazione dei prescrittori e del cittadino e la promozione dell'uso appropriato del farmaco;

Considerato che le Regioni svolgono un ruolo fondamentale in materia di tutela della salute, in particolare tramite il controllo e la vigilanza sulle attività di interesse sanitario e che la tutela della salute pubblica si realizza anche tramite un controllo dell'attività farmaceutica promuovendo una corretta informazione sui farmaci al fine di evitare l'abuso o il cattivo uso degli stessi;

Ritenuto a tal fine opportuno fornire prime indicazioni in ordine alle modalità di informazione medico scientifica sul farmaco, di cui all'allegato tecnico, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, nelle more di un più articolato intervento che disciplini la materia nel suo complesso evolutivo e che tenga

conto degli eventuali ulteriori approfondimenti derivanti da un confronto con tutti i soggetti, istituzionali e non, che a vario titolo si occupano della materia, e nelle more dell'adozione delle linee guida da parte dell'AIFA, come previsto dall'articolo 119 del d.lgs. n. 219/2006;

Dato atto che i contenuti del succitato allegato tecnico sono stati inviati in data 26 gennaio u.s. alle Direzioni Generali delle Aziende Ospedaliere e delle Aziende Sanitarie Locali e alle più rappresentative Organizzazioni Sindacali dei Medici di Medicina Generale e dei Pediatri di Libera Scelta e della Dirigenza Medica e che non sono pervenute osservazioni in merito;

Stabilito di approvare le citate indicazioni così come riportate in allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, recante «Indicazioni regionali in materia di informazione scientifica sul farmaco ai sensi del d.lgs. 24 aprile 2006, n. 219 e dell'art. 48, commi 21, 22, 23, 24, del d.l. 30 settembre 2003, n. 269 convertito in l. 24 novembre 2003, n. 326»;

Valutate e assunte come proprie le predette determinazioni;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera

1. di approvare l'allegato 1 quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento recante «Indicazioni regionali in materia di informazione scientifica sul farmaco ai sensi del d.lgs. 24 aprile 2006, n. 219 e dell'art. 48, commi 21, 22, 23, 24, del d.l. 30 settembre 2003, n. 269 convertito in l. 24 novembre 2003, n. 326»;

2. di demandare alla Direzione Generale Sanità l'assunzione di eventuali ulteriori determinazioni necessarie alla piena attuazione del presente provvedimento;

3. di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia ai fini della notifica a tutti i soggetti interessati e sul sito web della Direzione Generale Sanità ai fini della diffusione dell'atto.

Il segretario: Bonomo

ALLEGATO 1

**«Indicazioni regionali in materia di informazione scientifica sul farmaco ai sensi del d.lgs. 24 aprile 2006, n. 219 e dell'art. 48, commi 21, 22, 23, 24, del d.l. 30 settembre 2003, n. 269 convertito in l. 24 novembre 2003, n. 326»**

**Principi generali**

Ai fini del presente provvedimento si richiama l'articolo 48, comma 21, della l. n. 326/2003 che stabilisce gli ambiti di competenza delle regioni in materia di Informazione Medico Scientifica sul farmaco, così come definita dal d.lgs. n. 219/2006.

Le regioni possono provvedere, con provvedimento anche amministrativo, a disciplinare:

- a) pubblicità presso i medici, gli operatori sanitari e i farmacisti;
- b) consegna di campioni gratuiti;
- c) concessione di prodotti promozionali di valore trascurabile;
- d) definizione delle modalità con cui gli operatori del Servizio Sanitario Nazionale comunicano alle regioni la partecipazione ad iniziative promosse o finanziate da Aziende Farmaceutiche e da Aziende fornitrici di dispositivi medici per il Servizio Sanitario Nazionale.

#### Requisiti degli informatori scientifici del Farmaco

L'informazione sui medicinali può essere fornita al medico e al farmacista dagli Informatori Scientifici secondo quanto disposto dall'articolo 122 del d.lgs. n. 219/2006 «Requisiti e attività degli Informatori Scientifici».

Inoltre, come indicato dal succitato articolo, gli Informatori Scientifici devono riferire al servizio scientifico di cui all'articolo 126 del d.lgs. n. 219/2006 dal quale essi dipendono ed al responsabile del servizio di farmacovigilanza di cui al comma 4 dell'articolo 130 tutte le informazioni sugli effetti indesiderati dei medicinali, allegando, ove possibile, copia delle schede di segnalazione utilizzate dal medico ai sensi del titolo IX del d.lgs. n. 219/2006.

Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 122 del d.lgs. n. 219/2006 e cioè l'obbligo di comunicazione all'AIFA da parte delle Aziende Farmaceutiche del numero dei sanitari visitati dai propri Informatori Scientifici nell'anno precedente, su base regionale, le stesse Aziende Farmaceutiche, che intendono svolgere attività di informazione scientifica sui farmaci nel territorio della Regione Lombardia, comunicano alla Regione Lombardia - Direzione Generale Sanità i seguenti dati per ognuno degli Informatori Scientifici del Farmaco (ISF):

- il nome, il cognome, il codice fiscale, la data inizio attività, l'ambito territoriale di attività e le ASL/AO interessate;
- il codice identificativo dell'Azienda e delle eventuali Aziende Farmaceutiche consociate/associate;
- l'autocertificazione del rispetto delle disposizioni previste dall'art. 122 del d.lgs. n. 219/2006, con particolare riferimento a:
  - titolo di studio;
  - tipologia di contratto di lavoro con l'Azienda Farmaceutica (vedi art. 122 commi 1 e 3 d.lgs. n. 219/06);
  - nominativo del responsabile scientifico da cui dipende l'Informatore Scientifico del Farmaco;
  - nominativo del responsabile aziendale della farmacovigilanza;
- l'attestazione relativa al trattamento dei dati personali dell'ISF che autorizzi Regione Lombardia a trasmettere i dati alle proprie strutture sanitarie.

Gli elenchi degli Informatori Scientifici del Farmaco, operanti sul territorio della Regione Lombardia, verranno trasmessi alle strutture sanitarie.

Ogni successiva variazione dell'elenco dei nominativi dovrà essere comunicata entro 30 giorni alla Regione Lombardia da parte delle Aziende Farmaceutiche.

Gli Informatori Scientifici del Farmaco devono essere dotati di tesserino di riconoscimento con fotografia comprensivo dei seguenti dati:

- nome e cognome;
- codice fiscale;
- data di inizio attività presso l'Azienda Farmaceutica;
- logo e nome dell'Azienda Farmaceutica;
- codice identificativo dell'Azienda Farmaceutica (fonte Agenzia Italiana del Farmaco - AIFA);
- area terapeutica nella quale l'ISF opera;
- ambito territoriale e/o ASL e/o AO nei quali l'ISF opera.

Detto tesserino sarà fornito dalle rispettive Aziende Farmaceutiche agli Informatori Scientifici del Farmaco e per quelli già operanti entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e verrà esibito dall'Informatore Scientifico del Farmaco al momento dell'accesso nelle strutture del Servizio Sanitario Regionale.

In caso di cessazione del rapporto di lavoro il tesserino dovrà

essere ritirato dall'Azienda Farmaceutica che provvederà a darne comunicazione alla Regione Lombardia - Direzione Generale Sanità secondo quanto disposto nel presente provvedimento.

#### Attività di informazione scientifica sul farmaco presso gli operatori sanitari

Gli operatori sanitari ai quali può essere rivolta la pubblicità di un medicinale sono esclusivamente quelli autorizzati a prescriverlo o a dispensarlo, come indicato dall'articolo 119 del d.lgs. n. 219/2006.

La pubblicità di un medicinale e quindi l'attività di informazione scientifica sui farmaci:

1. deve favorire l'uso appropriato del medicinale, presentandolo in modo obiettivo e senza esagerarne le proprietà;
2. non può essere ingannevole.

È consentito utilizzare per l'informazione scientifica rivolta agli operatori sanitari il materiale autorizzato dall'Agenzia Italiana del Farmaco.

Gli Informatori Scientifici del Farmaco devono consegnare al medico, per ciascun medicinale presentato ed in occasione di ogni visita, il riassunto delle caratteristiche del prodotto, complete delle informazioni sul prezzo e, se del caso, delle condizioni alle quali il prodotto può essere prescritto con onere a carico del Servizio Sanitario Nazionale.

In ogni caso, le informazioni contenute nella suddetta documentazione, come disposto dall'articolo 119 del d.lgs. n. 219/2006, devono essere esatte, aggiornate, verificabili e complete per permettere al destinatario di essere adeguatamente informato sull'effetto terapeutico e sulle caratteristiche del medicinale. Le informazioni stesse devono essere conformi alla documentazione presentata ai fini del rilascio dell'Autorizzazione all'Immissione in Commercio del medicinale o ai suoi aggiornamenti.

Non è consentito agli operatori del Servizio Sanitario Regionale e delle farmacie convenzionate fornire agli Informatori Scientifici del Farmaco né indicazioni relative alle abitudini prescrittive dei medici né informazioni inerenti le procedure d'acquisto dei medicinali.

#### Attività di informazione scientifica sul farmaco presso Aziende Sanitarie Locali e Aziende Ospedaliere

L'attività degli Informatori Scientifici del Farmaco all'interno delle strutture sanitarie regionali (ASL e AO) avviene nel rispetto di quanto stabilito dal d.lgs. n. 219/2006 e secondo modalità definite dalle Direzioni Aziendali, attraverso l'adozione di un regolamento interno, nel rispetto dei seguenti principi:

- gli informatori che possono accedere alle strutture sanitarie sono ricompresi nell'elenco di cui al paragrafo «Requisiti degli Informatori Scientifici del Farmaco» del presente allegato;
- le attività di presentazione e informazione scientifica sono consentite esclusivamente nei locali e negli orari stabiliti dalle ASL/AO;
- la programmazione degli incontri è promossa e facilitata mediante visite individuali, di norma su appuntamento, o incontri collegiali organizzati di concerto con le strutture sanitarie interessate;
- deve essere promossa e facilitata la raccolta e la diffusione delle informazioni scientifiche di confronto provenienti da fonti multiple ed indipendenti;
- non è ammesso lo svolgimento dell'attività di Informazione Scientifica sul Farmaco all'interno dei reparti di ricovero, di degenza e negli ambulatori specialistici durante l'orario di visita dei pazienti.

Nei locali di attesa delle strutture sanitarie dovranno essere esposti cartelli riportanti le principali disposizioni del regolamento aziendale delle attività di Informazione Scientifica sul Farmaco.

Le Direzioni Aziendali verificheranno il rispetto e l'aderenza sia da parte degli Informatori Scientifici del Farmaco che dei propri operatori sanitari alle disposizioni adottate nei propri regolamenti interni aziendali circa l'attività di informazione scientifica sui farmaci.

In ordine alle violazioni delle disposizioni che regolano l'attività di informazione scientifica sul farmaco di cui al d.lgs. n. 219/2006 ed al presente provvedimento verrà data informazione alla Regione Lombardia - Direzione Generale Sanità da parte delle Direzioni Aziendali.

La Regione Lombardia - Direzione Generale Sanità provvederà all'informazione al Ministero della Salute e all'Agenzia Italiana del Farmaco, fermo restando quanto già previsto dalla normativa vigente in materia.

#### **Attività di informazione presso gli ambulatori dei MMG e PLS**

Lo svolgimento dell'attività degli Informatori Scientifici del Farmaco negli studi medici convenzionati (MMG, PLS e Guardia Medica) avviene nel rispetto di quanto stabilito dal d.lgs. n. 219/2006 e in apposito orario concordato con il medico, preferibilmente al di fuori dell'orario di ricevimento dei pazienti.

Al fine di agevolare la programmazione degli incontri, dovrà essere apposto negli studi medici convenzionati e nelle strutture del Servizio Sanitario Regionale un apposito cartello nel quale siano chiaramente individuati gli orari e le modalità di ricevimento degli Informatori Scientifici del Farmaco.

Comunicazione di tali orari e delle modalità di ricevimento dovrà essere inoltrata annualmente dal medico convenzionato all'ASL al fine di consentire attività di monitoraggio, verifica e controllo.

#### **Attività di informazione presso i farmacisti**

Come disposto dall'articolo 121 del d.lgs. n. 219/2006 la pubblicità presso i farmacisti dei medicinali vendibili dietro presentazione di ricetta medica è limitata alle informazioni contenute nel riassunto delle caratteristiche del medicinale.

Per quanto riguarda i farmacisti ospedalieri e dei Servizi Farmaceutici delle ASL la pubblicità non è limitata alle informazioni contenute nel riassunto delle caratteristiche del medicinale, ma è quella prevista ai sensi dell'articolo 120 del d.lgs. n. 219/2006. Inoltre l'attività di informazione deve avvenire secondo le modalità disposte dal presente allegato nella parte riguardante «l'attività di Informazione Scientifica sul Farmaco presso ASL e AO».

#### **Premi, vantaggi pecuniari o in natura**

L'articolo 123 del d.lgs. n. 219/2006 prevede che «nel quadro dell'attività di informazione svolta presso i medici e i farmacisti è vietato concedere, offrire o promettere premi, vantaggi pecuniari o in natura, salvo che siano di valore trascurabile e siano comunque collegabili all'attività espletata dal medico e dal farmacista».

La quantificazione del predetto valore trascurabile viene fissata in prima applicazione in un massimo di 20,00 euro annui per Azienda Farmaceutica per singolo medico o farmacista.

Il materiale informativo di consultazione scientifica o di lavoro, non specificatamente attinente al medicinale, può essere ceduto a titolo gratuito solo alle strutture sanitarie pubbliche.

Per i MMG e PLS la cessione di detto materiale viene effettuata presso il distretto di competenza territoriale, salvo diversi accordi tra medici e ASL.

#### **Convegni e congressi**

I convegni e congressi riguardanti farmaci sono regolati dall'art. 124 del d.lgs. n. 219/2006.

I sanitari sono tenuti a dare comunicazione alla propria Direzione Aziendale in merito alla propria partecipazione a convegni o eventi, sponsorizzati o meno.

#### **Campioni gratuiti**

Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 125 del d.lgs. n. 219/2006 i campioni gratuiti di un medicinale per uso umano possono «essere rimessi solo ai medici autorizzati a prescriberlo e devono essere consegnati soltanto per il tramite degli Informatori Scientifici».

I medici devono assicurarne la corretta conservazione e gestione.

Rimangono validi i limiti quantitativi di campioni che gli Informatori Scientifici sul Farmaco possono consegnare, previsti dal succitato articolo 125 del d.lgs. n. 219/2006.

#### **Vigilanza e controllo**

Le Direzioni Aziendali delle strutture sanitarie regionali (ASL e AO) attivano adeguati sistemi di vigilanza circa l'attività di Informazione Scientifica sui Farmaci.

In particolare le Direzioni Aziendali prevedono, tra le altre, le seguenti attività:

- verifica, anche a campione casuale, del possesso del tesserino identificativo di cui al presente allegato durante l'effettua-

zione di attività di promozione informazione e formazione scientifica sul farmaco;

- rilevamento, anche mediante questionari indirizzati agli operatori sanitari, dell'attività di visita da parte degli Informatori Scientifici sul Farmaco.

In ordine alle violazioni delle disposizioni che regolano l'attività di Informazione Scientifica sul Farmaco di cui al d.lgs. n. 219/2006 ed alle presenti indicazioni verrà data informazione alla Regione Lombardia - Direzione Generale Sanità da parte delle Direzioni Aziendali.

La Regione Lombardia - Direzione Generale Sanità provvederà all'informazione al Ministero della Salute e all'Agenzia Italiana del Farmaco, fermo restando quanto già previsto dalla normativa vigente in materia.

(BUR2007017)

**D.g.r. 28 febbraio 2007 - n. 8/4221**

**Riordino della residenzialità psichiatrica in attuazione della d.g.r. 17 maggio 2004 n. 7/17513 «Piano regionale triennale per la salute mentale»**

(3.2.0)

#### **LA GIUNTA REGIONALE**

Richiamata la d.c.r. n. VII/462 del 13 marzo 2002 di approvazione del «Piano Socio-Sanitario Regionale 2002-2004», che nella parte dedicata alla Salute Mentale prevede:

- la necessità di ripensare la classificazione delle Strutture Residenziali Psichiatriche previste dalla normativa vigente in materia di accreditamento e di definire tariffe differenziate in base all'impegno riabilitativo assolto;

- la costituzione nelle ASL di Organismi di Coordinamento che facilitino, anche attraverso l'adozione di specifici protocolli di intesa, la collaborazione tra i diversi soggetti impegnati nel campo della salute mentale (Aziende Sanitarie, Enti Locali, MMG, agenzie della rete naturale, soggetti erogatori del privato sociale e imprenditoriale, associazioni);

Dato atto che il Piano regionale per la salute mentale, approvato con d.g.r. n. 7/17513 del 17 maggio 2004:

- ribadisce la necessità di operare una differenziazione delle strutture residenziali psichiatriche allo scopo di qualificarne il funzionamento sulla base di due assi: il livello di intervento terapeutico e riabilitativo e il grado di intensità assistenziale offerto;

- prevede che le strutture residenziali siano riqualficate sulla base dei seguenti criteri:

- gli attuali Centri Residenziali Terapeutici-Riabilitativi (CRT) diverranno Comunità Riabilitative ad alta assistenza (CRA);
- le attuali Comunità Protette ad elevata intensità assistenziale (Comunità Protette ad alta protezione) diverranno Comunità Protette ad alta assistenza (CPA);
- le attuali Comunità Protette di media intensità assistenziale (Comunità Protette a media protezione) diverranno Comunità Protette a media assistenza (CPM);

- prevede che:

- vengano istituite, a titolo sperimentale, Comunità Riabilitative a media assistenza (CRM);
- l'area della residenzialità leggera (relativa a programmi che non hanno il loro fulcro nella struttura residenziale ma che per essere attuati necessitano dell'appoggio di una soluzione abitativa adeguata per il soggetto assistito) sia svincolata dall'accreditamento e che le relative strutture vengano reperate preferibilmente nell'ambito della rete territoriale, intendendosi a esaurimento le attuali strutture accreditate come Comunità Protette a bassa protezione;

Richiamata la d.g.r. n. 6/38133 del 6 agosto 1998 «Attuazione dell'articolo 12 comma 3 e 4 della l.r. n. 31 dell'11 luglio 1997. Definizione di requisiti e indicatori per l'accreditamento delle strutture sanitarie», che individua le seguenti tipologie di struttura residenziale psichiatrica per ciascuna delle quali identifica i requisiti minimi organizzativi e gestionali:

- Centri Residenziali Terapeutici-Riabilitativi (CRT) con assistenza nell'arco delle 24 ore;
- Comunità Protette ad alta protezione con assistenza nell'arco delle 24 ore;
- Comunità Protette a media protezione con assistenza nelle 12 ore diurne;
- Comunità Protette a bassa protezione con assistenza per almeno due ore al giorno;

Considerato che nel citato Piano regionale per la salute mentale viene riformulata l'articolazione complessiva della residenzialità psichiatrica, in particolare prevedendo l'individuazione di programmi terapeutico-riabilitativi e assistenziali appropriati e la ridefinizione delle strutture residenziali all'interno di tre aree funzionali, così come esplicitato nell'allegato A parte integrante del presente provvedimento, da attuarsi tramite interventi prioritari finalizzati alla realizzazione degli obiettivi strategici stabiliti;

Rilevato che il Piano regionale per la salute mentale ha previsto che la ridefinizione dell'area della residenzialità sia anche oggetto di sperimentazione attraverso il finanziamento di Programmi innovativi;

Valutato che:

- la residenzialità psichiatrica deve essere organizzata secondo le tipologie previste nell'allegato A, parte integrante del presente provvedimento;

- per ognuna delle tipologie di struttura residenziale così ridefinite vengono identificati specifici programmi caratterizzati da una durata massima (3 mesi per i programmi *post-acuzie* in CRA, 18 mesi per i programmi riabilitativi in CRA, 24 mesi per i programmi riabilitativi in CRM, 36 mesi per i programmi dell'area assistenziale erogati in CPA e in CPM, nessun limite per i programmi di residenzialità leggera);

- i succitati programmi devono essere coerenti con l'articolazione proposta nell'allegato A, parte integrante del presente provvedimento;

Valutato, altresì, che la ridefinizione degli assetti organizzativi dell'area della residenzialità psichiatrica, nei termini sopra indicati, non comporta una modifica dei requisiti minimi specifici per l'accreditamento delle strutture previsti dalla d.g.r. n. 6/38133/98 e precisati dal d.d.g. Sanità n. 19791/2000;

Ritenuto che le nuove tipologie di strutture psichiatriche devono essere in possesso degli stessi requisiti minimi specifici autorizzativi e di accreditamento già previsti dal d.P.R. 14 gennaio 1997 e dalla d.g.r. n. 6/38133/98 e precisati dal d.d.g. Sanità n. 19791/2000, secondo quanto indicato nell'allegato B, parte integrante del presente provvedimento, nel quale vengono indicate anche le modalità di assolvimento dei requisiti stessi;

Ritenuto di definire nell'allegato C, parte integrante del presente provvedimento, i requisiti minimi specifici autorizzativi della struttura residenziale a livello sperimentale Comunità Riabilitativa a Media Assistenza (CRM);

Precisato che i requisiti devono essere intesi come requisiti minimi il cui possesso deve essere garantito indipendentemente dal numero di posti letto (comunque non superiore a 20) attivati nelle strutture, ad eccezione dei requisiti che prevedono esplicitamente una modularità;

Rilevato che il Piano regionale per la salute mentale attribuisce agli Organismi di Coordinamento funzioni, tra le altre, quali l'analisi dei bisogni del territorio, il controllo e la verifica delle attività erogate, la definizione di previsioni di spesa e, per quanto riguarda l'area della residenzialità, la valutazione dell'appropriatezza dei programmi realizzati nelle strutture residenziali, in particolare dei programmi la cui durata si protrae oltre la soglia prevista, prevedendo in questo caso anche una revisione delle tariffe giornaliere;

Ritenuto di prevedere:

- che le strutture psichiatriche residenziali attualmente autorizzate e accreditate devono essere riclassificate secondo le nuove tipologie di strutture;

- la possibilità che gli erogatori propongano di riclassificare le strutture a un livello assistenziale pari o inferiore rispetto a quello per il quale le strutture erano state in precedenza accreditate così da favorire la maggiore differenziazione del sistema di offerta;

- la possibilità per gli erogatori di riclassificare, garantendo i relativi requisiti previsti, gli attuali CRT, le Comunità Protette ad alta protezione e le Comunità Protette a media protezione come Comunità Riabilitativa a media assistenza (CRM), in via sperimentale, solo nell'ambito dei citati programmi innovativi o di sperimentazioni specificamente autorizzate dalla ASL competente, previo parere dell'Organismo di Coordinamento e garantendo la valutazione degli esiti della sperimentazione;

Precisato che le istanze di riclassificazione avanzate dagli attuali erogatori devono avvenire in coerenza con le indicazioni sopra riportate e previste dal Piano regionale per la salute mentale;

Valutato che l'iter per la riclassificazione delle strutture residenziali sia strutturato come di seguito indicato:

- entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del presente atto le strutture presentano alla Direzione Generale Sanità, e in copia alla ASL competente, istanza di riclassificazione con contestuale dichiarazione del possesso dei requisiti previsti per la struttura nella quale intendono riclassificarsi;

- entro 120 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del presente atto, la ASL, su parere dell'Organismo di Coordinamento, valuta la congruità delle istanze di riclassificazione delle strutture, insistenti sul proprio territorio, dal punto di vista di adeguatezza alle esigenze clinico-epidemiologiche del territorio di competenza; la ASL comunica alla Regione la proposta di riclassificazione delle strutture interessate, già condivisa dalle strutture stesse;

- la Direzione Generale Sanità, tramite decreto del Direttore Generale, provvede a riclassificare le strutture;

- entro 90 giorni dal decreto di riclassificazione la ASL verifica l'effettivo possesso dei requisiti dichiarati da parte delle strutture di propria competenza;

Ritenuto di mantenere, fermo restando il vincolo della riclassificazione per le relative strutture, la specificità per quanto riguarda la gestione della casistica, dei progetti per la psico-organicità e psicogeriatría approvati con d.g.r. n. 6/48044 del 4 febbraio 2000 «Approvazione del progetto sperimentale per la residenzialità psichiatrica negli Istituti Fatebenefratelli dell'Ordine Ospedaliero S. Giovanni di Dio in attuazione della d.g.r. n. 41785 del 5 marzo 1999» e la d.g.r. n. 8/2766 del 21 giugno 2006 «Approvazione del Progetto di riconversione dell'Istituto Psichiatrico Ente Morale AS-Fra di Vedano al Lambro ai sensi della d.g.r. 4058 del 30 marzo 2001»;

Ritenuto che, per quanto riguarda la «residenzialità leggera» le strutture utilizzate per la realizzazione dei relativi programmi devono essere conformi a quanto previsto dalla d.g.r. n. 4/45266 del 25 luglio 1989 «Aggiornamento titolo III Regolamento locale di igiene tipo» e che l'erogazione dei programmi può nell'attualità avvenire solo ad opera di Aziende Sanitarie/Enti gestori di strutture già accreditate e a contratto per le attività di psichiatria;

Ribadito quanto contenuto nel Piano regionale per la salute mentale in merito alle prestazioni semiresidenziali in strutture residenziali rivolte ad utenti non ricoverati, ovvero la possibilità per le strutture residenziali di erogare attività semiresidenziali a condizione di avere un'adeguata disponibilità di spazi e di personale e di essere autorizzate e accreditate anche come centro diurno;

Precisato che, a seguito del presente riordino, tutte le strutture che svolgono attività di residenzialità psichiatrica accreditata e a contratto, dovranno concordare con la ASL, nel cui ambito territoriale sono collocate, la modifica del contratto in essere secondo l'assetto riclassificato;

Dato atto che le attività svolte nelle strutture residenziali psichiatriche attualmente accreditate e a contratto sono remunerate secondo le tariffe definite con d.g.r. n. 6/37597 del 24 luglio 1998;

Attesa la necessità che restino in vigore, fino a successivo provvedimento che la Giunta Regionale dovrà adottare, le tariffe indicate nella citata d.g.r. n. 6/37597/1998 anche per le strutture residenziali che verranno riqualificate secondo quanto disposto con il presente provvedimento ovvero che: per le strutture riqualificate come CRA e come CPA restino in vigore le tariffe relative agli attuali CRT e CP ad elevata intensità assistenziale, per le strutture riqualificate come CPM restino in vigore le tariffe relative alle attuali CP a media assistenza;

Stabilito che le prestazioni sanitarie effettuate per le attività di «residenzialità leggera» vengono remunerate, in via transitoria e fino a diversa determinazione assunta dalla Giunta Regionale anche a seguito della valutazione degli esiti della sperimentazione attivata nell'ambito dei programmi innovativi, con la tariffa forfettaria di € 45,00 giornaliera per paziente, coerentemente con quanto indicato nella circolare 49/San/2005;

Stabilito inoltre che le attività erogate nelle strutture sperimentali denominate Comunità Riabilitative a media assistenza (CRM) vengono remunerate, in via transitoria e fino a diversa determinazione della Giunta Regionale assunta anche a seguito della valutazione degli esiti della sperimentazione attivata nell'ambito dei programmi innovativi, con la tariffa forfettaria di

€ 140,00 giornaliera per paziente, coerentemente con quanto già indicato nella circolare 49/San/2005;

Evidenziato che per ognuna delle tipologie di struttura saranno in vigore, a partire dalla data del decreto di riclassificazione, i tempi massimi dei relativi programmi indicati nel Piano regionale per la salute mentale, il cui superamento comporterà la riformulazione del programma (prevedendo un livello di intensità, riabilitativa o assistenziale, inferiore) e quindi una modificazione della remunerazione riconosciuta secondo modalità che saranno definite;

Dato atto delle determinazioni contenute nella d.g.r. n. 7/9491 del 21 giugno 2002 nella quale si dispone il blocco dei contratti per le strutture residenziali psichiatriche (Comunità Protette e Centri Residenziali Terapeutico-Riabilitativi), in regime di accreditamento, fatta eccezione per quelle realizzate con fondi pubblici;

Stabilito di confermare il blocco dei contratti per i posti di residenzialità psichiatrica secondo le determinazioni assunte con la citata d.g.r. n. 9491/2000 e di sospendere gli accreditamenti di nuove strutture residenziali e semiresidenziali (ad esclusione di quelle realizzate nell'ambito dei programmi innovativi, o comunque già finanziate con fondi pubblici, e di quelle che hanno avviato le procedure di accreditamento entro l'approvazione del presente provvedimento) fino alla conclusione del processo di riqualificazione da parte delle ASL della residenzialità psichiatrica e comunque fino al 31 dicembre 2007;

Ritenuto di dare mandato alla Direzione Generale Sanità di assumere le ulteriori determinazioni necessarie alla piena attuazione del presente provvedimento;

Ritenuto di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet della Direzione Generale Sanità;

Richiamati:

– la d.g.r. n. 6/37597 del 24 luglio 1998 «Aggiornamento delle tariffe delle prestazioni ospedaliere in regime di ricovero e attuazione del punto 3) del dispositivo della d.g.r. n. 6/34437 del 4 febbraio 1998»;

– la d.g.r. n. 6/38133 del 6 agosto 1998 «Attuazione dell'art. 12 commi 3 e 4 della legge regionale 11 luglio 1997, n. 31 – Definizione dei requisiti e indicatori per l'accreditamento delle strutture sanitarie» e successive modifiche;

– il d.d.g. Sanità n. 19791 dell'8 agosto 2000 «Indicazioni alle ASL in merito al possesso dei requisiti specifici da parte delle strutture dell'area psichiatrica per l'attuazione della d.g.r. n. 38133/98»;

– la d.g.r. n. 7/3312 del 2 febbraio 2001 «Approvazione delle direttive in ordine all'attuazione delle disposizioni di cui alla legge regionale 12 agosto 1999 n. 15, relative alle attività svolte presso strutture pubbliche e private»;

– la d.g.r. n. 8/1375 del 14 dicembre 2005 «Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Socio-Sanitario Regionale per l'esercizio 2006»;

Viste le circolari emanate dalla Direzione Generale Sanità in materia di residenzialità psichiatrica:

– n. 28/San del 2 agosto 2004 «Residenzialità psichiatrica: prime norme attuative del Piano regionale per la salute mentale (d.g.r. n. 7/17513 del 17 maggio 2004)»;

– n. 49/San dell'8 novembre 2005 «Indirizzi operativi per la riqualificazione delle Strutture Residenziali psichiatriche in attuazione del Piano regionale per la salute mentale (d.g.r. n. 7/17513 del 17 maggio 2004)»;

– n. 20/San del 15 giugno 2006 «Programmi innovativi area residenzialità psichiatrica: determinazioni in merito alla collaborazione tra Soggetto pubblico e Soggetto privato per la realizzazione dei progetti»;

Visti:

– il d.P.R. 14 gennaio 1997 «Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private»;

– la legge regionale 11 luglio 1997 n. 31 «Norme per il riordino del Servizio Sanitario Regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali» e successive modifiche;

Vagliate e fatte proprie le suddette motivazioni;

Delibera

per le motivazioni indicate in premessa:

1. di stabilire che:

– la residenzialità psichiatrica deve essere organizzata secondo le tipologie previste nell'allegato A, parte integrante del presente provvedimento;

– per ognuna delle tipologie di struttura residenziale così ridefinite vengono identificati specifici programmi caratterizzati da una durata massima (3 mesi per i programmi *post-acuzie* in CRA, 18 mesi per i programmi riabilitativi in CRA, 24 mesi per i programmi riabilitativi in CRM, 36 mesi per i programmi dell'area assistenziale erogati in CPA e in CPM, nessun limite per i programmi di residenzialità leggera);

– i succitati programmi devono essere coerenti con l'articolazione proposta nell'allegato A, parte integrante del presente provvedimento;

2. di precisare che la ridefinizione degli assetti organizzativi dell'area della residenzialità psichiatrica, nei termini sopra indicati, non comporta una modifica dei requisiti minimi specifici per l'accreditamento delle strutture previsti dalla d.g.r. n. 6/38133/98 e precisati dal d.d.g. Sanità n. 19791/2000;

3. di stabilire che le nuove tipologie di strutture psichiatriche devono essere in possesso degli stessi requisiti minimi specifici autorizzativi e di accreditamento già previsti dal d.P.R. 14 gennaio 1997 e dalla d.g.r. n. 6/38133/98 e precisati dal d.d.g. Sanità n. 19791/2000, secondo quanto indicato nell'allegato B, parte integrante del presente provvedimento, in cui vengono indicate anche le modalità di assolvimento dei requisiti stessi;

4. di precisare che i requisiti devono essere intesi come requisiti minimi il cui possesso deve essere garantito indipendentemente dal numero di posti letto (comunque non superiore a 20) attivati nelle strutture, ad eccezione dei requisiti che prevedono esplicitamente una modularità;

5. di definire nell'allegato C, parte integrante del presente provvedimento, i requisiti minimi specifici autorizzativi della struttura residenziale sperimentale Comunità Riabilitativa a media assistenza (CRM);

6. di stabilire che le strutture psichiatriche residenziali attualmente autorizzate e accreditate devono essere riclassificate secondo le nuove tipologie di strutture e che le attuali Comunità Protette a bassa protezione sono da intendersi a esaurimento;

7. di prevedere la possibilità che gli erogatori propongano di riclassificare le strutture a un livello assistenziale pari o inferiore rispetto a quello per il quale le strutture erano state in precedenza accreditate così da favorire la maggiore differenziazione del sistema di offerta;

8. di prevedere inoltre che gli erogatori possano proporre la riclassificazione, garantendo i relativi requisiti previsti, degli attuali CRT, Comunità Protette ad alta protezione e Comunità Protette a media protezione in Comunità Riabilitativa a media assistenza (CRM) a livello sperimentale e a seguito di specifica autorizzazione della ASL competente, previo parere dell'Organismo di Coordinamento e garantendo la valutazione degli esiti della sperimentazione;

9. di precisare che le istanze di riclassificazione avanzate dagli attuali erogatori devono avvenire in coerenza con le indicazioni sopra riportate e previste dal Piano regionale per la salute mentale;

10. di stabilire che l'*iter* per la riclassificazione delle strutture residenziali è strutturato come di seguito indicato:

– entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del presente atto le strutture presentano alla Direzione Generale Sanità, e in copia alla ASL competente, istanza di riclassificazione con contestuale dichiarazione del possesso dei requisiti previsti per la struttura nella quale intendono riclassificarsi;

– entro 120 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del presente atto, la ASL, acquisito il parere dell'Organismo di Coordinamento, valuta la congruità delle istanze di riclassificazione delle strutture, ubicate sul proprio territorio, dal punto di vista di adeguatezza alle esigenze clinico-epidemiologiche del territorio di competenza; la ASL comunica alla Regione la proposta di riclassificazione delle strutture interessate, già condivisa dalle strutture stesse;

– la Direzione Generale Sanità, tramite decreto del Direttore Generale, provvederà a riclassificare le strutture;

ALLEGATO A

– entro 90 giorni dal decreto di riclassificazione la ASL verifica l'effettivo possesso dei requisiti dichiarati da parte delle strutture di propria competenza;

11. di mantenere, fermo restando il vincolo della riclassificazione per le relative strutture, la specificità per quanto riguarda la gestione della casistica, dei progetti per la psico-organicità e psicogeriatrics approvati con d.g.r. n. 6/48044 del 4 febbraio 2000 «Approvazione del progetto sperimentale per la residenzialità psichiatrica negli Istituti Fatebenefratelli dell'Ordine Ospedaliero S. Giovanni di Dio in attuazione della d.g.r. n. 41785 del 5 marzo 1999» e la d.g.r. n. 8/2766 del 21 giugno 2006 «Approvazione del Progetto di riconversione dell'Istituto Psichiatrico Ente Morale AS-Fra di Vedano al Lambro ai sensi della d.g.r. 4058 del 30 marzo 2001»;

12. di stabilire che, per quanto riguarda la «residenzialità leggera» le strutture utilizzate per la realizzazione dei relativi programmi debbano essere conformi a quanto previsto dalla d.g.r. n. 5/45266 del 25 luglio 1989 «Aggiornamento titolo III Regolamento locale di igiene tipo» e che l'erogazione dei programmi può nell'attualità avvenire solo a opera di Aziende Sanitarie/Enti gestori di strutture già accreditate e a contratto per le attività di psichiatria, rimandando a futuro provvedimento la definizione dei requisiti necessari per l'accreditamento di nuovi erogatori;

13. di precisare altresì che, a seguito del presente riordino, tutte le strutture che svolgono attività di residenzialità psichiatrica accreditata e a contratto dovranno concordare con la ASL, nel cui ambito territoriale sono collocate, la modifica del contratto in essere secondo l'assetto riclassificato;

14. di stabilire che le attività di residenzialità vengano remunerate, fino a successivo provvedimento che dovrà essere adottato dalla Giunta Regionale, come di seguito indicato:

– le attività svolte nelle strutture residenziali psichiatriche attualmente accreditate e a contratto sono remunerate secondo le tariffe definite con la d.g.r. n. 6/37597 del 24 luglio 1998 e in particolare: per le strutture riqualificate come CRA e come CPA restano in vigore le tariffe relative agli attuali CRT e CP ad elevata assistenza e per le strutture riqualificate come CPM restano in vigore le tariffe relative alle attuali CP a media assistenza;

– le prestazioni sanitarie effettuate per le attività di «residenzialità leggera» vengono remunerate, in via transitoria e fino a diversa determinazione assunta dalla Giunta regionale, con la tariffa forfettaria di € 45,00 giornaliera per paziente, coerentemente con quanto indicato nella circolare 49/San/2005;

– le attività erogate nelle strutture sperimentali denominate Comunità Riabilitative a media assistenza (CRM) vengono remunerate, in via transitoria e fino a diversa determinazione assunta dalla Giunta Regionale, con la tariffa forfettaria di € 140,00 giornaliera per paziente, coerentemente con quanto già indicato nella circolare 49/San/2005;

15. di precisare che per ognuna delle tipologie di struttura saranno in vigore, a partire dalla data del decreto di riclassificazione, i tempi massimi di degenza definiti dai relativi programmi indicati nel citato Piano per la salute mentale, il cui superamento comporterà la riformulazione del programma (prevedendo un livello di intensità, riabilitativa o assistenziale, inferiore) e quindi una modificazione della remunerazione coerentemente con le tariffe stabilite;

16. di confermare il blocco dei contratti per i posti di residenzialità psichiatrica secondo le determinazioni assunte con la citata d.g.r. n. 9491/2000 e di sospendere le procedure di accreditamento di nuove strutture residenziali e semiresidenziali (ad esclusione di quelle realizzate nell'ambito dei programmi innovativi, o comunque già finanziate con fondi pubblici, e di quelle che hanno avviato le procedure di accreditamento entro l'approvazione del presente provvedimento) fino alla conclusione del processo di riqualificazione da parte delle ASL della residenzialità psichiatrica e comunque fino al 31 dicembre 2007;

17. di dare mandato alla Direzione Generale Sanità di assumere le ulteriori determinazioni necessarie alla piena attuazione del presente provvedimento;

18. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet della Direzione Generale Sanità.

Il segretario: Bonomo

## RIQUALIFICAZIONE DELLE STRUTTURE RESIDENZIALI DI PSICHIATRIA

Il Piano Regionale Salute Mentale (PRSM) approvato dalla Giunta Regionale nel maggio 2004 pone la riqualificazione delle Strutture residenziali psichiatriche (SR) come uno degli obiettivi strategici per lo sviluppo dell'assistenza psichiatrica.

Secondo quanto definito dal PRSM la differenziazione delle SR avviene allo scopo di qualificarne il funzionamento, sulla base di due assi: a) i livelli di intensità terapeutica e riabilitativa, b) i gradi di intervento assistenziale offerto. Le strutture residenziali sono chiamate ad attuare la personalizzazione del programma di cura all'interno di un percorso clinico unitario, espresso dal Progetto Terapeutico Riabilitativo (PTR), coerente con il Piano di Trattamento individuale (PTI) elaborato in sede territoriale. La responsabilizzazione sui percorsi e sui programmi di cura delle SR viene attuata anche attraverso l'applicazione di protocolli per il trattamento e la durata massima di degenza.

Vengono qui di seguito trattati gli aspetti relativi a:

- 1 – *definizione dei programmi residenziali: durata e tipologia;*
- 2 – *aree funzionali della residenzialità psichiatrica e criteri di appropriatezza nell'inserimento degli utenti e nello svolgimento dei programmi;*
- 3 – *indicazioni relative alle nuove tipologie di Residenzialità.*

### 1 – I programmi erogati nelle Strutture Residenziali

La revisione del sistema della residenzialità psichiatrica pone principalmente attenzione ai programmi di cura erogati nelle singole strutture. Secondo quanto definito dal PRSM l'identificazione dei programmi erogati dalle SR deve essere metodologicamente basata su tre criteri: a) la numerosità e l'intensità degli interventi erogati, b) il mix di tipologie diverse di interventi (individuali, di gruppo, terapeutici, riabilitativi, in sede, fuori sede, ecc), c) la numerosità e l'intensità di interventi che riguardano i rapporti di rete sociale (famiglia, lavoro, socialità). Inoltre, il PRSM differenzia i programmi erogati dalle SR introducendo anche il criterio della durata massima di degenza.

Su questa base, pertanto, si identificano i seguenti programmi riabilitativi:

- programma a bassa intensità riabilitativa (durata della degenza non prestabilita);
- programma a media intensità riabilitativa (durata massima di degenza 36 mesi);
- programma ad alta intensità riabilitativa (durata massima di degenza 18 mesi);
- programma per la *post-acuzie* (durata massima di degenza 3 mesi).

La proposta di programma riabilitativo, che viene formulato dalla Unità Operativa di Psichiatria (UOP) inviata sulla base del PTI, viene definita nel Progetto Terapeutico-Riabilitativo (PTR) elaborato dalla SR per ogni utente sulla base della valutazione dei bisogni individuali. Il PTR dovrà pertanto contenere attività riconducibili a diverse aree di intervento.

Le tipologie di attività dei programmi a bassa, media, alta intensità riabilitativa delle SR si articolano in aree di intervento differenti: abilità di base, coinvolgimento in mansioni della vita quotidiana, interventi di intrattenimento, interventi di sostegno ai programmi personalizzati, interventi di risocializzazione, partecipazione ad attività comunitarie, partecipazione ad attività di gruppo, coinvolgimento in attività riabilitative in sede e fuori sede (anche in collaborazione con il volontariato), attività specifiche di gruppo psicoterapico, colloqui strutturati specialistici individuali e della famiglia, specifici interventi di riabilitazione psicosociale, partecipazione ad attività pre-lavorative, inserimento in programmi di avviamento al lavoro, partecipazione ad attività fuori sede ed autonome raccordinate con la rete sociale, ecc.

Considerato che una serie di interventi clinici e psicosociali «di base» sono comuni a tutti i programmi – valutazione clinico-diagnostica, colloqui individuali, somministrazione di farmaci, interventi coi familiari, riunioni di coordinamento – e che devono essere attuati nella misura richiesta da ciascun tipo di programma e in coerenza con il PTR, per rispondere all'esigenza di una ulteriore e più specifica esemplificazione, i programmi erogati dalle SR possono essere descritti come segue:

*Programmi a bassa intensità riabilitativa*

- i) Interventi sulle abilità di base con affiancamenti individuali per l'igiene personale e domestica;

- ii) coinvolgimento in minime mansioni della vita quotidiana di comunità: riordino di spazi di comunità, turnazioni nelle attività di colazione, pranzo, cena;
- iii) interventi di intrattenimento: attività ludiche interne alla comunità;
- iv) interventi di risocializzazione: attività di gruppo in sede o fuori sede (gestiti dalla SR);
- v) coinvolgimento del volontariato per sostegno di programmi personalizzati.

#### Programmi a media intensità riabilitativa

- i) I precedenti punti della bassa intensità;
- ii) partecipazione alla programmazione delle attività comunitarie;
- iii) partecipazione ad attività di gruppo strutturate di tipo riabilitativo: espressive, psicomotorie, occupazionali, musicali, gruppi discussione, ecc.;
- iv) partecipazione del volontariato alle attività risocializzanti in sede e fuori sede.

#### Programmi ad alta intensità riabilitativa

- i) I precedenti punti della bassa e della media intensità;
- ii) gruppi psico e socio-terapici: psicodramma, musicoterapia, ecc.;
- iii) psicoterapia e/o colloqui strutturati specialistici individuali e della famiglia;
- iv) coinvolgimento responsabile dell'utente nella gestione della vita comunitaria;
- v) interventi di riabilitazione psicosociale strutturati;
- vi) partecipazione ad attività pre-lavorative e/o inserimento in progetti di avviamento al lavoro;
- vii) partecipazione ad attività di rete sociale promosse sul territorio e finalizzate alla corresponsabilità nella cura (incontri con associazioni locali, partecipazione e promozione di attività esterne alla comunità, autonome, ecc.) e/o partecipazione a gruppi di auto mutuo aiuto.

#### Programmi per la post-acuzie

Questi programmi, ad alta intensità, comprendono specificamente interventi rivolti alla stabilizzazione del quadro clinico successivamente ad un episodio acuto di malattia, all'inquadramento clinico diagnostico in funzione riabilitativa, al monitoraggio del trattamento farmacologico, all'impostazione del programma terapeutico di medio-lungo termine. Sono dunque tipologie specifiche di attività per tali programmi quelli definiti nei punti seguenti:

- i) interventi per la valutazione clinico-diagnostica e il piano di trattamento;
- ii) interventi di risocializzazione: attività individuali e di gruppo in sede;
- iii) Interventi sulle abilità di base interpersonali e sociali.

Si ribadisce che per ogni utente inserito in SR dovrà essere elaborato un Progetto Terapeutico-Riabilitativo (PTR), che sarà contenuto nella cartella clinica, presenterà obiettivi, tempi e verifiche previste del programma riabilitativo e descriverà le attività necessarie a realizzare gli obiettivi definiti le quali, una volta effettuate, saranno registrate in cartella. Esso dovrà contenere tutti gli elementi che identifichino il programma erogato, relativi alla tipologia quali-quantitativa degli interventi e al mix di attività previsto. Per quanto riguarda la numerosità degli interventi gli indicatori di riferimento sono in generale quelli individuati nella circolare 28 SAN del 21 luglio 2004.

In appendice viene proposta una scheda indicativa di PTR.

#### 2 - Le aree funzionali della Residenzialità psichiatrica

Il PRSM definisce tre aree funzionali per la residenzialità psichiatrica: area riabilitativa, area assistenziale, area della residenzialità leggera.

##### **AREA RIABILITATIVA**

Nell'ambito di tale area devono essere erogati i programmi residenziali di tipo riabilitativo intensivi. I programmi residenziali intensivi di area riabilitativa prevedono una durata massima di degenza di 3 mesi per i programmi per la *post-acuzie* (erogabili solo nelle CRA) e di 18 mesi per i programmi di alta intensità riabilitativa. Questi ultimi non sono rinnovabili di norma prima della scadenza di 5 anni nella stessa tipologia di struttura. Le SR ove tali programmi possono aver luogo sono le seguenti:

- *Comunità Riabilitativa Alta assistenza (CRA)*;

- *Comunità Riabilitativa Media assistenza (CRM) sperimentale.*

#### **Comunità Riabilitativa Alta assistenza (CRA)**

- Le CRA garantiscono una offerta assistenziale di alto grado sulle 24 ore.

• Nelle CRA i programmi residenziali appropriati sono di alta intensità riabilitativa e per la *post-acuzie* e vengono indicati nel PTR di ciascun paziente. Il programma viene concordato con la UOP inviante e pertanto deve essere coerente al Piano di Trattamento Individuale (PTI) elaborato dal servizio territoriale - CPS - titolare della presa in carico. I programmi residenziali per la *post-acuzie* hanno una durata massima di 3 mesi; i programmi residenziali di alta intensità riabilitativa hanno una durata massima di 18 mesi.

• In casi di particolare e documentato impegno, con valutazione congiunta tra erogatore e inviante, può essere negoziato con la ASL - tramite l'Organismo di Coordinamento - il rinnovo del programma di alta intensità fino a un massimo di ulteriori 6 mesi. I programmi residenziali che per situazioni specifiche necessitano di prosecuzione oltre la soglia prevista devono essere ridefiniti in accordo con l'inviante e la ASL di residenza dell'utente - tramite l'Organismo di Coordinamento - come programmi di media intensità riabilitativa: tali programmi hanno una durata massima di 36 mesi. I programmi residenziali per la *post-acuzie* non sono rinnovabili ma se necessario ripetibili (per es. in occasione di ricadute cliniche).

• Anche nel caso in cui al termine dei 18 mesi alcuni pazienti debbano proseguire la degenza con un programma di minore intensità riabilitativa, presso le CRA deve essere garantito che in ogni momento almeno 2/3 degli utenti ricoverati sia inserito in un programma di *post-acuzie* o alta intensità riabilitativa.

• Le CRA devono recepire i «protocolli di accoglimento, trattamento, dimissione» per le SR psichiatriche definiti nel Piano Regionale Salute Mentale (d.g.r. 17513 del 17 maggio 2004).

• Per quanto riguarda i nuovi accoglimenti, ovvero l'accoglimento di utenti che non hanno precedenti trattamenti in ambito psichiatrico, per le CRA valgono i seguenti criteri di ammissione: i) sono da considerarsi diagnosi elettive: schizofrenia e sindromi correlate, sindromi affettive gravi (sindrome depressiva ricorrente grave, sindrome affettiva bipolare), gravi disturbi della personalità; ii) di norma è da considerarsi il limite di età di 50 anni, con l'eccezione dei programmi di *post-acuzie*. Sono considerate diagnosi di esclusione: demenza primaria, grave ritardo mentale.

#### **Comunità Riabilitativa Media assistenza (CRM) sperimentale**

- Le CRM garantiscono una offerta assistenziale di medio grado sulle 24 ore.

• Nelle CRM i programmi residenziali appropriati sono di alta intensità riabilitativa e vengono indicati nel Progetto Terapeutico-Riabilitativo (PTR) di ciascun paziente. Il programma viene concordato con la UOP inviante e pertanto deve essere coerente al Piano di Trattamento Individuale (PTI) elaborato dal servizio territoriale (CPS) titolare della presa in carico. I programmi residenziali di alta intensità riabilitativa hanno una durata massima di 18 mesi (nell'ambito di programmi innovativi già finanziati può essere prevista la durata di 24 mesi).

• In casi di particolare e documentato impegno, con valutazione congiunta tra erogatore e inviante, può essere negoziato con la ASL - tramite l'OCSM - il rinnovo del programma di alta intensità fino a un massimo di ulteriori 6 mesi. I programmi residenziali che per situazioni specifiche necessitano di prosecuzione oltre la soglia prevista devono essere ridefiniti in accordo con l'inviante e la ASL di residenza dell'utente - tramite l'Organismo di Coordinamento - come programmi di media intensità riabilitativa: tali programmi hanno una durata massima di 36 mesi.

• Anche nel caso che al termine dei 18 mesi alcuni pazienti debbano proseguire la degenza con un programma di minore intensità riabilitativa, presso le CRM deve essere garantito che in ogni momento almeno 2/3 degli utenti ricoverati sia inserito in un programma di alta intensità riabilitativa.

• Le CRM devono recepire i «protocolli di accoglimento, trattamento, dimissione» per le SR psichiatriche definiti nel Piano Regionale Salute Mentale (d.g.r. 17513 del 17 maggio 2004).

• Per quanto riguarda i nuovi accoglimenti, ovvero l'accoglimento di utenti che non hanno precedenti trattamenti in ambito psichiatrico, per le CRM valgono i seguenti criteri di ammissione: i) sono da considerarsi diagnosi elettive: schizofrenia e sindromi correlate, sindromi affettive gravi (sindrome depressiva ricorrente grave, sindrome affettiva bipolare), gravi disturbi della

personalità; ii) di norma è da considerarsi il limite di età di 50 anni. Sono considerate diagnosi di esclusione: demenza primaria, grave ritardo mentale.

#### **AREA ASSISTENZIALE**

Nell'ambito di tale area vengono erogati programmi residenziali che non necessitano di interventi riabilitativi erogati in modo intensivo e specifico e che invece richiedono gradi diversi di interventi assistenziali, secondo progetti valutati individualmente. La durata di tali programmi viene stabilita in 36 mesi. Le SR ove tali programmi possono aver luogo sono le seguenti:

- *Comunità Protetta Alta assistenza (CPA)*;
- *Comunità Protetta Media assistenza (CPM)*.

#### ***Comunità Protetta Alta assistenza (CPA)***

• Le CPA garantiscono una offerta assistenziale di alto grado sulle 24 ore.

• Nelle CPA i programmi residenziali appropriati all'ingresso sono di media intensità riabilitativa e hanno una durata massima di 36 mesi e vengono indicati nel Progetto Terapeutico-Riabilitativo (PTR) di ciascun paziente. Il programma viene concordato con la UOP inviante e pertanto deve essere coerente al Piano di Trattamento Individuale (PTI) elaborato dal servizio territoriale (CPS) titolare della presa in carico.

• I programmi residenziali che necessitano di prosecuzione oltre la soglia prevista devono essere ridefiniti in accordo con l'inviante e la ASL di residenza dell'utente - tramite l'Organismo di Coordinamento - in base alla valutazione dei bisogni e vengono rinnovati di norma come programmi di bassa intensità riabilitativa. In situazioni particolari e documentate, congiuntamente valutate tra erogatore e inviante, può essere negoziato con la ASL - tramite l'OCSM - il rinnovo del programma di media intensità con cadenza annuale per un massimo di ulteriori 36 mesi.

• Le CPA devono recepire i «protocolli di accoglimento, trattamento, dimissione» per le SR psichiatriche definiti nel Piano Regionale Salute Mentale (d.g.r. 17513 del 17 maggio 2004).

• Per quanto riguarda i nuovi accoglimenti, ovvero l'accoglimento di utenti che non hanno precedenti trattamenti in ambito psichiatrico, per le CPA valgono i seguenti criteri di ammissione: i) sono da considerarsi diagnosi elettive: schizofrenia e sindromi correlate, sindromi affettive gravi (sindrome depressiva ricorrente grave, sindrome affettiva bipolare), gravi disturbi della personalità; ii) è da considerarsi il limite di età di 65 anni. Sono considerate diagnosi di esclusione: demenza primaria, grave ritardo mentale.

#### ***Comunità Protetta Media assistenza (CPM)***

• Le CPM garantiscono una offerta assistenziale di medio grado sulle 12 ore.

• Nelle CPM i programmi residenziali appropriati all'ingresso sono di media intensità riabilitativa, hanno una durata massima di 36 mesi e vengono indicati nel Progetto Terapeutico-Riabilitativo (PTR) di ciascun paziente. Il programma viene concordato con la UOP inviante e pertanto deve essere coerente al Piano di Trattamento Individuale (PTI) elaborato dal servizio territoriale (CPS) titolare della presa in carico.

• I programmi residenziali che necessitano di prosecuzione oltre la soglia prevista devono essere ridefiniti in accordo con l'inviante e la ASL di residenza dell'utente - tramite l'Organismo di Coordinamento - in base alla valutazione dei bisogni e vengono rinnovati di norma come programmi di bassa intensità riabilitativa. In situazioni particolari e documentate, congiuntamente valutate tra erogatore e inviante, può essere negoziato con la ASL - tramite l'OCSM - il rinnovo del programma di media intensità con cadenza annuale per un massimo di ulteriori 36 mesi.

• Le CPM devono recepire i «protocolli di accoglimento, trattamento, dimissione» per le SR psichiatriche definiti nel Piano Regionale Salute Mentale (d.g.r. 17513 del 17 maggio 2004).

• Per quanto riguarda i nuovi accoglimenti, ovvero l'accoglimento di utenti che non hanno precedenti trattamenti in ambito psichiatrico, per le CPM valgono i seguenti criteri di ammissione: i) sono da considerarsi diagnosi elettive: schizofrenia e sindromi correlate, sindromi affettive gravi (sindrome depressiva ricorrente grave, sindrome affettiva bipolare), gravi disturbi della personalità; ii) è da considerarsi il limite di età di 65 anni. Sono considerate diagnosi di esclusione: demenza primaria, grave ritardo mentale.

#### **AREA DELLA RESIDENZIALITÀ LEGGERA**

Nell'ambito di tale area vengono erogati programmi sanitari di residenzialità leggera che non hanno il loro fulcro nella struttura

residenziale, ma che per essere attuati necessitano dell'appoggio di una soluzione abitativa adeguata per il soggetto assistito in strutture svincolate dall'accreditamento. Si tratta di programmi sanitari la cui attuazione è garantita da soggetti accreditati per attività di psichiatria, che favoriscono la risposta a esigenze abitative di utenti clinicamente stabilizzati.

I programmi di residenzialità leggera vengono implementati e finanziati allo scopo essenziale di permettere il completamento del percorso riabilitativo dell'utente. Nel contempo tali programmi per essere realizzati si devono basare sul reperimento di opportune soluzioni abitative attraverso forme idonee di sostegno sociale, da individuare con il concorso degli Enti coinvolti negli Organismi di Coordinamento per la Salute Mentale, anche tramite intese operative e modalità gestionali che favoriscano la fruizione dei diritti di cittadinanza. Sarà perciò necessario consentire la partecipazione dei cittadini e l'intervento dei Comuni, oltre ad agevolare eventuali convenzioni con il privato sociale.

#### **3 - Indicazioni relative alle nuove tipologie di Residenzialità**

I requisiti minimi definiti per le SR negli allegati B e C alla d.g.r. si intendono riferiti a strutture di 20 posti letto. Esigenze di flessibilità clinico-operativa e di razionale impiego delle risorse possono suggerire soluzioni organizzative diverse: ad esempio istituire «presidi funzionali» di comunità tra strutture contigue di ridotte dimensioni organizzando idonee integrazioni, nel rispetto degli standard previsti, o attivare programmi di residenzialità leggera, individuando abitazioni adatte nelle vicinanze, secondo le caratteristiche più avanti descritte. Inoltre, se ritenuto opportuno e necessario, è possibile svolgere attività semiresidenziali a condizione di procedere allo specifico accreditamento per Centro Diurno.

Si indicano di seguito le caratteristiche delle CRM sperimentali e dei programmi di residenzialità leggera.

#### ***Comunità Riabilitativa Media assistenza (CRM) sperimentali***

Le CRM sono strutture residenziali che erogano principalmente programmi residenziali a riabilitazione intensiva, con un'offerta assistenziale di medio grado sulle 24 ore, e sono caratterizzate da una prevalente presenza di personale di assistenza alla persona e di educatori professionali e/o tecnici della riabilitazione.

Le CRM devono essere in possesso dei requisiti minimi autorizzativi indicati nell'allegato C.

#### ***Area della residenzialità leggera***

Possono accedere all'erogazione di tali programmi i soggetti accreditati per attività di psichiatria.

Secondo quanto definito dal PRSM, le strutture ove vengono erogati i programmi di residenzialità leggera possono essere di tipologia molto variabile (es: casa alloggio CA, casa famiglia CF, appartamenti autonomi AA), possono prevedere fino a un massimo di 10 posti letto per stabile o unità abitativa in «moduli» (appartamenti) massimo di 5 posti letto. Si tratta di strutture abitative svincolate dall'accreditamento e conformi, secondo le indicazioni del d.m. 14 gennaio 1997, alle «civili abitazioni», le cui caratteristiche sono definite nel Regolamento locale di igiene-tipo, di cui alla d.g.r. n. 45266/89.

In tali strutture si attuano programmi individuali di trattamento (programmi di residenzialità leggera) che non hanno il loro fulcro nella struttura residenziale, ma che per essere attuati necessitano dell'appoggio di una soluzione abitativa adeguata per il soggetto assistito. Tali programmi sono rivolti al sostegno dell'autonomia acquisita dal soggetto e devono essere definiti sulla base dei bisogni dei singoli utenti, sono assimilabili ai programmi di media/bassa intensità riabilitativa e comprendono un ampio spettro di attività possibili, con particolare attenzione agli interventi di rete sociale.

A titolo esemplificativo, si propone di seguito uno schema di programma individuale di residenzialità leggera:

#### ***Programma di residenzialità leggera***

- i) Coinvolgimento nelle attività domestiche e della vita quotidiana: interventi individuali sulle abilità di base, supporto alle attività quotidiane;
- ii) Partecipazione alla programmazione delle attività comunitarie;
- iii) Gruppi di risocializzazione e/o interventi riabilitativi di gruppo;
- iv) Interventi riabilitativi individuali finalizzati al mantenimento delle capacità sociali;
- v) Coinvolgimento del volontariato per sostegno a programmi personalizzati;

- vi) Tutte le altre attività «di rete sociale»;  
vii) Riunioni di coordinamento: interne e con altri enti / associazioni;  
viii) Colloquio con il paziente e interventi con i familiari.

È prevista la presenza di personale socio-sanitario multiprofessionale analogo a quello impiegato nelle SR in grado di fornire la propria assistenza tutti i giorni feriali, indicativamente con presenze nei momenti principali che scandiscono la giornata (mattino, mezzogiorno, sera) e con l'impegno orario richiesto dalla situazione specifica.

La durata dei programmi di residenzialità leggera è la più ampia: dalla breve temporaneità a quella della vita. Tali programmi sono indicati per pazienti clinicamente stabilizzati ma in situazioni sociali precarie sotto l'aspetto relazionale, familiare e ambientale, che non si adattano ad un domicilio proprio e per i quali una residenza comunitaria offre un essenziale supporto al vivere.

Per favorire la diffusione di tali programmi va incentivato il reperimento di idonee soluzioni abitative, con il concorso degli Enti coinvolti negli Organismi di Coordinamento e di eventuali Soggetti privati, concordando modalità di contributo alle spese e di intervento dei Comuni / Piani di zona e agevolando eventuali convenzioni con il privato sociale per la gestione del servizio.

#### APPENDICE

#### SCHEDE PROGETTO TERAPEUTICO RIABILITATIVO (PTR)

Il PTR, di norma, deve contenere:

1. scheda di invio in SR (modello ASL) compilata;

2. Piano di Trattamento Individuale (PTI) del CPS di provenienza;
3. scheda per il Progetto Terapeutico Riabilitativo (PTR);
4. scala di valutazione (tra quelle validate) o griglia di valutazione (bisogni, disabilità, funzionamento psicosociale)

#### MODELLO di SCHEDE PTR

Nome: ..... Cognome: .....

Diagnosi: .....

C.P.S. di riferimento: .....

Data di inserimento: .....

Data di compilazione del PTR: .....

Osservazione delle problematiche relativa a:

- area della cura del sé / ambiente: .....

- area della competenza relazionale: .....

- area della gestione economica: .....

- area delle abilità sociali: .....

Obiettivi dell'intervento: .....

Aree di intervento: (descrivere la tipologia e il mix di interventi previsti) .....

VERIFICA: aggiornamento relativo a: .....

Osservazioni: .....

Obiettivi d'intervento: .....

Aree di intervento: .....

Data della verifica: .....

ALLEGATO B

#### COMUNITÀ RIABILITATIVA ALTA ASSISTENZA

Codice	Requisito (*)		Modalità assolvimento
OSRES01	È prevista la presenza di medici specialisti e di altre figure professionali di cui al d.P.R. 7 aprile 1994, programmata o per fasce orarie?	auto	
OSRES02	Per le strutture residenziali terapeutico-riabilitative per acuti e subacuti: è prevista la presenza di assistenza nelle 24 ore?	auto	
OSRES05	È previsto un collegamento con le altre strutture per la tutela della salute mentale di cui al d.P.R. 7 aprile 1994?	auto	
OSRES06	La struttura terapeutico-riabilitativa, è inserita in contesti abitativi, e assicura una assistenza per fasce orarie, proporzionata alla capacità di risocializzazione dei pazienti?	accred.	La struttura terapeutico-riabilitativa è inserita in contesti abitativi e garantisce un'offerta assistenziale di alto grado sulle 24 ore proporzionata alla capacità di risocializzazione dei pazienti
OSRES07	È garantita la presenza di almeno un medico di I livello nelle 12 ore diurne?	accred.	La presenza del medico psichiatra nelle 12 ore diurne deve essere intesa: dal lunedì al venerdì 8 ore (nella fascia 8-20) di presenza attiva, come indicato nel d.d.g.s. 19791/00, e le restanti 4 ore di pronta disponibilità. Nelle giornate di sabato e domenica le 12 ore diurne devono essere intese come pronta disponibilità
OSRES08	Il personale di assistenza, tra cui almeno 1 infermiere, garantisce, 24 ore su 24, il supporto alla normale vita di relazione in ambiente protetto, secondo programmi individualizzati?	accred.	Nell'ambito del personale di assistenza, deve essere presente almeno un'infermiere professionale nell'arco delle 24 ore
OSRES09	È garantita la presenza di almeno 2 operatori per turno nelle ore notturne?	accred.	
OSRES15	In relazione alla patologia e alla possibilità di recupero e di risocializzazione, è assicurato il contributo di professionalità psico-socio-educative con approccio multi professionale d'équipe?	accred.	Deve essere comunque garantita la presenza dello psicologo per almeno 12 ore alla settimana
OSRES16	È prevista la presenza di educatori professionali, secondo l'esigenza dei progetti riabilitativi previsti?	accred.	Deve essere previsto almeno un educatore e/o tecnico della riabilitazione psichiatrica fino a 10 posti letto e almeno 2 educatori e/o tecnici della riabilitazione psichiatrica sopra i 10 posti letto
OSRES17	Prima dell'immissione attiva nel servizio alla persona il personale di assistenza, frequenta un training formativo di almeno 2 mesi in una struttura psichiatrica, al fine di garantire specifiche competenze nell'assistenza infermieristica?	accred.	
OSRES18	È predisposto un documento nel quale sono esplicitate le attività, che devono essere svolte in appositi spazi dedicati, volte al recupero della vita di relazione?	accred.	Per ogni utente deve essere elaborato un Progetto Terapeutico Riabilitativo (PTR), contenuto nella cartella clinica, che descriva: obiettivi, tempi, verifiche previste dal programma riabilitativo e attività necessarie a realizzare gli obiettivi definiti. Le attività svolte devono essere registrate in cartella. Devono essere recepiti i protocolli di accoglimento, trattamento, dimissione per le Strutture Residenziali Psichiatriche definiti nel Piano Regionale Salute mentale
OSRES19	Esiste un fondo cassa economica regolamentato e programmato annualmente in relazione agli obiettivi, al fine di assicurare lo svolgimento delle attività di riabilitazione?	accred.	
SSRES01	Il numero complessivo dei locali e degli spazi, è in relazione alla popolazione servita?	auto	

Codice	Requisito (*)		Modalità assolvimento
SSRES02	Il numero dei posti è massimo 20?	auto	
SSRES04	Per strutture oltre i 10 posti letto, sono soddisfatti i requisiti di cui al d.p.c.m. 22 dicembre 1989, allegato A, limitatamente ai criteri 5, 7, 9 (punti a e b; punto f in relazione alle dimensioni della struttura), 10?	auto	
SSRES05	Le strutture sono collocate in normale contesto residenziale urbano, in modo da agevolare i processi di socializzazione?	auto	

(\*) Requisiti attualmente riferiti al CRT

**LEGENDA**

- OS Requisito organizzativo specifico  
 SS Requisito strutturale e tecnologico specifico  
 RES Residenziale  
 auto Requisito autorizzativo d.P.R. 14 gennaio 1997  
 accred. Requisito di accreditamento d.g.r. 38133/1998

**COMUNITÀ PROTETTA ALTA ASSISTENZA**

Codice	Requisito (*)		Modalità assolvimento
OSRES01	È prevista la presenza di medici specialisti e di altre figure professionali di cui al d.P.R. 7 aprile 1994, programmata o per fasce orarie?	auto	
OSRES02	Per le strutture residenziali terapeutico-riabilitative per acuti e subacuti: è prevista la presenza di assistenza nelle 24 ore?	auto	
OSRES05	È previsto un collegamento con le altre strutture per la tutela della salute mentale di cui al d.P.R. 7 aprile 1994?	auto	
OSRES06	La struttura terapeutico-riabilitativa, è inserita in contesti abitativi, e assicura una assistenza per fasce orarie, proporzionata alla capacità di risocializzazione dei pazienti?	accred.	La struttura terapeutico-riabilitativa è inserita in contesti abitativi e garantisce un'offerta assistenziale di alto grado sulle 24 ore, proporzionata alla capacità di risocializzazione dei pazienti
OSRES10	È garantita la presenza di almeno un medico di I livello in una fascia oraria non inferiore alle 6 ore?	accred.	La presenza del medico psichiatra nelle 6 ore deve essere intesa: dal lunedì al venerdì 4 ore (nella fascia 8-20) di presenza attiva, come indicato nel d.d.g.s. 19791/00, e le restanti 2 ore di pronta disponibilità. Nelle giornate di sabato e domenica le 6 ore diurne devono essere intese come pronta disponibilità
OSRES11	Il personale di assistenza, tra cui almeno 1 infermiere, garantisce, 24 ore su 24, il supporto necessario alla normale vita di relazione in ambiente protetto, secondo programmi individualizzati?	accred.	Nell'ambito del personale di assistenza, deve essere presente almeno un infermiere professionale nell'arco delle 24 ore
OSRES15	In relazione alla patologia e alla possibilità di recupero e di risocializzazione, è assicurato il contributo di professionalità psico-socio-educative con approccio multi professionale d'équipe?	accred.	
OSRES16	È prevista la presenza di educatori professionali, secondo l'esigenza dei progetti riabilitativi previsti?	accred.	Deve essere previsto almeno un educatore o tecnico della riabilitazione psichiatrica
OSRES17	Prima dell'immissione attiva nel servizio alla persona il personale di assistenza, frequenta un training formativo di almeno 2 mesi in una struttura psichiatrica, al fine di garantire specifiche competenze nell'assistenza infermieristica?	accred.	
OSRES18	È predisposto un documento nel quale sono esplicitate le attività, che devono essere svolte in appositi spazi dedicati, volte al recupero della vita di relazione?	accred.	Per ogni utente deve essere elaborato un Progetto Terapeutico Riabilitativo (PTR), contenuto nella cartella clinica, che descriva: obiettivi, tempi, verifiche previste dal programma riabilitativo e attività necessarie a realizzare gli obiettivi definiti. Le attività svolte devono essere registrate in cartella. Devono essere recepiti i protocolli di accoglimento, trattamento, dimissione per le Strutture Residenziali Psichiatriche definiti nel Piano Regionale Salute mentale.
OSRES19	Esiste un fondo cassa economale regolamentato e programmato annualmente in relazione agli obiettivi, al fine di assicurare lo svolgimento delle attività di riabilitazione?	accred.	
SSRES01	Il numero complessivo dei locali e degli spazi, è in relazione alla popolazione servita?	auto	
SSRES02	Il numero dei posti è massimo 20?	auto	
SSRES03	Per le strutture fino a 10 posti letto, le caratteristiche delle civili abitazioni e l'organizzazione interna, garantiscono gli spazi e i ritmi della normale vita quotidiana, oltre che le specifiche attività sanitarie, con spazi dedicati per il personale, per i colloqui, per le riunioni	auto	
SSRES04	Per strutture oltre i 10 posti letto, sono soddisfatti i requisiti di cui al d.p.c.m. 22 dicembre 1989, allegato A, limitatamente ai criteri 5, 7, 9 (punti a e b; punto f in relazione alle dimensioni della struttura), 10?	auto	
SSRES05	Le strutture sono collocate in normale contesto residenziale urbano, in modo da agevolare i processi di socializzazione?	auto	

(\*) Requisiti attualmente riferiti alla Comunità Protetta di Elevata Attività Assistenziale

**LEGENDA**

- OS Requisito organizzativo specifico  
 SS Requisito strutturale e tecnologico specifico  
 RES Residenziale  
 auto Requisito autorizzativo d.P.R. 14 gennaio 1997  
 accred. Requisito di accreditamento d.g.r. 38133/1998

## COMUNITÀ PROTETTA MEDIA ASSISTENZA

Codice	Requisito (*)		Modalità assolvimento
OSRES01	È prevista la presenza di medici specialisti e di altre figure professionali di cui al d.P.R. 7 aprile 1994, programmata o per fasce orarie?	auto	
OSRES03	Per le strutture residenziali socio-riabilitative a più elevata intensità assistenziale, è prevista la presenza di personale di assistenza nelle 12 ore diurne?	auto	
OSRES05	È previsto un collegamento con le altre strutture per la tutela della salute mentale di cui al d.P.R. 7 aprile 1994?	auto	
OSRES06	La struttura terapeutico-riabilitativa, è inserita in contesti abitativi, e assicura una assistenza per fasce orarie, proporzionata alla capacità di risocializzazione dei pazienti?	accred.	La struttura terapeutico-riabilitativa è inserita in contesti abitativi, e garantisce un'offerta assistenziale di medio grado sulle 12 ore, proporzionata alla capacità di risocializzazione dei pazienti
OSRES12	È garantita la presenza di almeno un medico di I livello in una fascia oraria non inferiore alle 6 ore?	accred.	La presenza del medico psichiatra nelle 6 ore deve essere intesa: dal lunedì al venerdì 2 ore (nella fascia 8-20) di presenza attiva, come indicato nel d.d.g.s. 19791/00, e le restanti 4 ore di pronta disponibilità. Nelle giornate di sabato e domenica le 6 ore diurne devono essere intese come pronta disponibilità
OSRES13	Il personale di assistenza, garantisce, nelle 12 ore diurne, il supporto necessario alla normale vita di relazione in ambiente protetto, secondo programmi individualizzati?	accred.	Nelle 12 ore diurne (fascia 8-20) devono essere presenti 2 operatori, tra cui un infermiere professionale per almeno 7 ore dal lunedì al venerdì, e per almeno 5 ore il sabato e la domenica
OSRES15	In relazione alla patologia e alla possibilità di recupero e di risocializzazione, è assicurato il contributo di professionalità psico-socio-educative con approccio multi professionale d'équipe?	accred.	
OSRES16	È prevista la presenza di educatori professionali, secondo l'esigenza dei progetti riabilitativi previsti?	accred.	Deve essere previsto almeno un educatore o tecnico della riabilitazione psichiatrica
OSRES17	Prima dell'immissione attiva nel servizio alla persona il personale di assistenza, frequenta un training formativo di almeno 2 mesi in una struttura psichiatrica, al fine di garantire specifiche competenze nell'assistenza infermieristica?	accred.	
OSRES18	È predisposto un documento nel quale sono esplicitate le attività, che devono essere svolte in appositi spazi dedicati, volte al recupero della vita di relazione?	accred.	Per ogni utente deve essere elaborato un Progetto Terapeutico Riabilitativo (PTR), contenuto nella cartella clinica, che descriva: obiettivi, tempi, verifiche previste dal programma riabilitativo e attività necessarie a realizzare gli obiettivi definiti. Le attività svolte devono essere registrate in cartella. Devono essere recepiti i protocolli di accoglimento, trattamento, dimissione per le Strutture Residenziali Psichiatriche definiti nel Piano Regionale Salute mentale
OSRES19	Esiste un fondo cassa economale regolamentato e programmato annualmente in relazione agli obiettivi, al fine di assicurare lo svolgimento delle attività di riabilitazione?	accred.	
SSRES01	Il numero complessivo dei locali e degli spazi, è in relazione alla popolazione servita?	auto	
SSRES02	Il numero dei posti è massimo 20?	auto	
SSRES03	Per le strutture fino a 10 posti letto, le caratteristiche delle civili abitazioni e l'organizzazione interna, garantiscono gli spazi e i ritmi della normale vita quotidiana, oltre che le specifiche attività sanitarie, con spazi dedicati per il personale, per i colloqui, per le riunioni?	auto	
SSRES04	Per strutture oltre i 10 posti letto, sono soddisfatti i requisiti di cui al d.p.c.m. 22 dicembre 1989, allegato A, limitatamente ai criteri 5, 7, 9 (punti a e b; punto f in relazione alle dimensioni della struttura), 10?	auto	
SSRES05	Le strutture sono collocate in normale contesto residenziale urbano, in modo da agevolare i processi di socializzazione?	auto	

(\*) Requisiti attualmente riferiti alla Comunità Protetta di Media Attività Assistenziale

## LEGENDA

- OS Requisito organizzativo specifico  
 SS Requisito strutturale e tecnologico specifico  
 RES Residenziale  
 auto Requisito autorizzativo d.P.R. 14 gennaio 1997  
 accred. Requisito di accreditamento d.g.r. 38133/1998

ALLEGATO C

## COMUNITÀ RIABILITATIVA MEDIA ASSISTENZA

Tipo		Requisito
OS	auto	È prevista la presenza di medici specialisti e di altre figure professionali di cui al d.P.R. 7 aprile 1994, programmata o per fasce orarie?
OS	auto	È previsto un collegamento con le altre strutture per la tutela della salute mentale di cui al d.P.R. 7 aprile 1994?
OS	auto	La struttura garantisce un'offerta assistenziale di medio grado sulle 24 ore proporzionata alla capacità di risocializzazione dei pazienti?
OS	auto	Dal lunedì al venerdì sono garantite la presenza attiva di un medico psichiatra per almeno 4 ore e la pronta disponibilità per almeno 2 ore; nelle giornate di sabato e domenica sono garantite 6 ore di pronta disponibilità da parte di un medico psichiatra?
OS	auto	Nelle 24 ore è garantita la presenza di almeno un operatore?
OS	auto	Nelle 12 ore diurne (fascia 8-20) sono presenti 2 operatori, tra cui un infermiere professionale per almeno 7 ore dal lunedì al venerdì, e per almeno 5 ore il sabato e la domenica?

Tipo		Requisito
OS	auto	In relazione alla patologia e alla possibilità di recupero e di risocializzazione, è assicurato il contributo di professionalità psico-socio-educative (tra cui lo psicologo e l'educatore o tecnico della riabilitazione psichiatrica), con approccio multi professionale d'équipe?
OS	auto	È garantito un organico adeguato ad erogare le prestazioni necessarie per attuare i progetti riabilitativi in corso, e comunque uno psicologo presente per 12 ore la settimana e 1 educatore o tecnico della riabilitazione psichiatrica ogni 5 utenti?
OS	auto	Prima dell'immissione attiva nel servizio alla persona il personale di assistenza, frequenta un training formativo di almeno 2 mesi in una struttura psichiatrica, al fine di garantire specifiche competenze nell'assistenza infermieristica?
OS	auto	Per ogni utente è elaborato un Progetto Terapeutico Riabilitativo (PTR), contenuto nella cartella clinica, che descriva: obiettivi, tempi, verifiche previste dal programma riabilitativo e attività necessarie a realizzare gli obiettivi definiti, che una volta effettuate, sono registrate in cartella?
OS	auto	La struttura recepisce i protocolli di accogliimento, trattamento, dimissione per le Strutture Residenziali Psichiatriche definiti nel Piano Regionale Salute mentale?
OS	auto	Esiste un fondo cassa economale regolamentato e programmato annualmente in relazione agli obiettivi, al fine di assicurare lo svolgimento delle attività di riabilitazione?
SS	auto	Il numero complessivo dei locali e degli spazi, è in relazione alla popolazione servita?
SS	auto	Il numero dei posti è massimo 20?
SS	auto	Per le strutture fino a 10 posti letto, le caratteristiche delle civili abitazioni e l'organizzazione interna, garantiscono gli spazi e i ritmi della normale vita quotidiana, oltre che le specifiche attività sanitarie, con spazi dedicati per il personale, per i colloqui, per le riunioni?
SS	auto	Per strutture oltre i 10 posti letto, sono soddisfatti i requisiti di cui al d.p.c.m. 22 dicembre 1989, allegato A, limitatamente ai criteri 5, 7, 9 (punti a e b; punto f in relazione alle dimensioni della struttura), 10?
SS	auto	Le strutture sono collocate in normale contesto residenziale urbano, in modo da agevolare i processi di socializzazione?

**LEGENDA**

OS Requisito organizzativo specifico

SS Requisito strutturale e tecnologico specifico

(BUR2007018)

(5.3.1)

**D.g.r. 28 febbraio 2007 - n. 8/4225****Modalità di collaudo degli interventi di bonifica approvati, autorizzati e realizzati ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 22/1997 e del d.m. n. 471/1999****LA GIUNTA REGIONALE**

Visto il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante le «Norme in materia ambientale», in particolare il Titolo V «Bonifica di siti contaminati»;

Vista la d.g.r. 27 giugno 2006, n. 2838, avente per oggetto: «Modalità applicative del Titolo V – Bonifica di siti contaminati – della parte quarta del d.lgs. 152/2006, norme in materia ambientale»;

Vista la legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30, recante le «Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9-ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 – Collegato 2007»;

Richiamato in particolare l'art. 5 della l.r. n. 30/2006, con cui sono state trasferite ai comuni le funzioni amministrative in materia di bonifica di siti contaminati;

Richiamato il d.m. 25 ottobre 1999, n. 471, recante le norme criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22;

Considerato che l'art. 242 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 riporta il livello delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC), oltre il quale è necessario avviare il procedimento tecnico-amministrativo per la bonifica del sito contaminato;

Rilevato che l'attuale normativa ha introdotto valori di concentrazione limite per il riconoscimento delle caratteristiche di sito potenzialmente contaminato diversi rispetto a quelle riportati nel decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471;

Considerato che le concentrazioni soglia di contaminazione, in relazione ad alcune sostanze, quale per esempio il Policlorobifenile (PCB), se adottate sui siti oggetto di operazioni di bonifica dei terreni contaminati, approvate ed autorizzate ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 22/1997, evidenzerebbero il raggiungimento degli obiettivi di bonifica previsti dal d.lgs. n. 152/2006 e pertanto il rispetto di quanto indicato dalla normativa vigente in materia di bonifica di siti contaminati;

Rilevata la necessità di adeguare ai livelli delle concentrazioni di soglia di contaminazione anche il confronto dei dati di risposta analitica derivanti dall'esecuzione delle operazioni di bonifica, approvate ed autorizzate ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 22/1997, ai fini del collaudo da parte degli enti di controllo;

Preso atto del principio di trasparenza dell'azione amministrativa di cui alle disposizioni della legge 241/1990 e s.m.i., relativo alla partecipazione del procedimento amministrativo;

Considerato che con nota del 7 novembre 2006, prot. n. 32343, è stato convocato un incontro con la Provincia di Milano, quale capogruppo dell'Unione delle Province lombarde e ARPA Lombardia per una valutazione congiunta della problematica;

Considerato che in merito all'incontro del 14 novembre 2006, il Dirigente dell'Unità Organizzativa Attività Estrattive e di Bonifica riferisce che è stata condivisa la modalità da adottarsi per i casi sopra descritti, ai fini del collaudo delle operazioni di bonifica, come di seguito riportata:

- il collaudo delle operazioni di bonifica dovrà essere effettuato con le stesse modalità di analisi e di campionamento dei terreni utilizzate nella fase della caratterizzazione del sito contaminato, eseguita nel rispetto di quanto previsto dal d.m. 25 ottobre 1999, n. 471;

- ai fini del rilascio della certificazione di avvenuta bonifica del sito contaminato, le concentrazioni degli inquinanti rilevate nei campioni di terreno dovranno essere confrontate con le concentrazioni soglia di contaminazione di cui all'allegato 5, tab. 1 al Titolo V, parte quarta del d.lgs. 152/2006;

Ritenuto di condizionare l'utilizzo delle modalità di collaudo di cui sopra al deposito agli atti degli enti territorialmente competenti della:

- istanza da parte del soggetto titolare del provvedimento di approvazione ed autorizzazione delle operazioni di bonifica, rilasciato ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, riportante la richiesta di adozione, ai soli fini del collaudo di avvenuta bonifica dei terreni, dei valori delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione di cui all'allegato 5, tab. 1 al Titolo V, parte quarta del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152;

- espressione di parere favorevole da parte del comune competente sull'istanza di cui sopra;

Vista la d.g.r. 18 luglio 1997, n. 30174, avente per oggetto: «Riconoscimento degli atti amministrativi spettanti alla dirigenza. Contestuale revoca delle dd.g.r. 24 gennaio 1997, n. 24347 e 18 aprile 1997, n. 27503»;

Vista la l.r. 16/1996 e successive modifiche ed integrazioni, nonché i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

**Delibera**

1. di stabilire, ai soli fini del collaudo degli interventi di bonifica approvati e autorizzati ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, che le concentrazioni di contaminazione dei terreni possono essere confrontate con i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui all'allegato 5, tab. 1 al Titolo V, parte quarta del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, a condizione che siano rispettate le seguenti condizioni e modalità:

- le opere di bonifica risultino ultimate conformemente al progetto approvato ed autorizzato dall'ente comunale precedente;

• sia presentata dalla ditta, titolare del provvedimento di approvazione ed autorizzazione delle operazioni di bonifica, rilasciato ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 22/1997, una istanza agli enti territorialmente competenti riportante la richiesta di adozione, ai soli fini del collaudo di avvenuta bonifica del sito contaminato, dei valori delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione di cui all'allegato 5, tab. 1 al Titolo V, parte quarta del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152;

2. di dare atto che ai fini della procedibilità dell'istanza di cui al punto precedente, il comune competente per territorio dovrà esprimere il proprio parere favorevole;

3. di dare atto che ai fini del rilascio della certificazione di avvenuta bonifica del sito, il soggetto istante dovrà presentare la domanda alla Provincia competente unitamente al parere di cui al punto 2;

4. di dare atto che ai fini del collaudo di avvenuta bonifica del sito, il soggetto istante, la Provincia e l'ARPA, in qualità di enti di controllo, dovranno adottare le modalità di analisi e di campionamento previste dal d.m. 25 ottobre 1999, n. 471;

5. di notificare la presente deliberazione alle province lombarde e all'ARPA della Lombardia;

6. di provvedere a pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, il presente provvedimento;

7. di dare atto, ai sensi dell'art. 3, legge 7 agosto 1990, n. 241, s.m.i., che contro il presente provvedimento, potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla predetta data.

Il segretario: Bonomo

(BUR2007019)

(5.2.3)

**D.g.r. 28 febbraio 2007 - n. 8/4231**

**Manifestazione di favorevole volontà d'intesa, ai sensi del d.P.R. 383/1994, in ordine al «Progetto definitivo dei lavori di costruzione nuovo Centro Radio Trasmittente sito di Lambro - Comune di Milano - Aeroporto di Milano Linate» - Integrazione della d.g.r. 18272/2004**

#### LA GIUNTA REGIONALE

Richiamato l'art. 29 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 «Legge Urbanistica», che dispone che la localizzazione delle opere dello Stato e di quelle di interesse statale comporti l'accertamento della loro conformità con le previsioni degli strumenti urbanistici comunali;

Visto il d.P.R. 18 aprile 1994, n. 383, avente per oggetto «Regolamento recante la disciplina dei procedimenti di localizzazione delle opere di interesse statale»;

Considerate le ulteriori disposizioni in materia di localizzazione delle opere dello Stato e di quelle di interesse statale contenute nel Capo II del Titolo III del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112;

Visti:

• la propria deliberazione n. 7/2464 dell'1 dicembre 2000, avente per oggetto «Definizione delle modalità tecnico-operative per l'esplicazione delle procedure di localizzazione delle opere dello Stato e di Interesse Statale»;

• la legge 11 febbraio 2005, n. 15 «Modifiche e integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241, concernenti norme generali sull'azione amministrativa», che apporta modifiche ed integrazioni all'originario istituto della Conferenza di Servizi così come introdotto e disciplinato dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;

Richiamato il Protocollo d'Intesa avente per oggetto «Criteri di razionalizzazione e di semplificazione dei procedimenti di intesa Stato-Regione per gli interventi di competenza dello Stato, di cui al d.P.R. 18 aprile 1994, n. 383», sottoscritto dalla Regione Lombardia e dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche per la Lombardia, in data 6 dicembre 2001;

Richiamata altresì la propria deliberazione n. 7/18272 del 19 luglio 2004, avente per oggetto «Presenza d'atto del programma annuale delle opere di interesse statale, nell'ambito della procedura di localizzazione delle stesse di cui alla d.g.r. 2464 dell'1 dicembre 2000»;

Preso atto che, con nota n. 5198 del 15 giugno 2006, il Ministe-

ro delle Infrastrutture e Trasporti - Servizi Integrati Infrastrutture e Trasporti - Settore Infrastrutture Lombardia-Liguria (SIIT in seguito), ha attivato, su istanza del soggetto proponente SEAT s.p.a., il procedimento per la determinazione dell'Intesa Stato-Regione ex d.P.R. 383/94 relativamente al «Progetto definitivo dei lavori di costruzione nuovo Centro Radio Trasmittente sito di Lambro - Comune di Milano - Aeroporto di Milano Linate» allo scopo allegando (prot. Z1.2006.0015408 del 21 giugno 2006) n. 5 copie della relativa documentazione progettuale;

Valutata la documentazione di cui sopra, oggetto di istruttoria tecnica da parte dei competenti uffici regionali;

Preso atto di quanto di seguito riferito dal Dirigente dell'Unità Organizzativa Programmazione Integrata e Valutazioni di Impatto:

- nell'ambito del programma di «Riorganizzazione degli spazi aerei Nazionali» di ENAV s.p.a., con specifico riferimento ai lavori previsti per l'ammodernamento e l'implementazione dei Centri Radio Terra/Bordo/Terra dell'ACC di Milano, è prevista la realizzazione di un fabbricato che possa ospitare il nuovo Centro Radio Trasmittente presso l'area dell'esistente Centro Radar di Lambro, situato nel perimetro aeroportuale di Linate.

L'area interessata dall'intervento è quella del Centro Radar posto lateralmente al viale Forlanini, la cui superficie recintata - di 2503 mq. - verrà ampliata di circa 970 mq. e sulla quale insistono attualmente un edificio ad un piano fuori terra, l'antenna radar ed una cabina elettrica.

Il nuovo fabbricato sarà situato circa 10 m. a sud rispetto al fabbricato esistente, avrà pianta rettangolare di dimensioni 18,83 x 12,23 m., altezza pari a 4,00, copertura piana e sarà dotato di una sala apparati, due locali batterie, due locali gruppi elettrogeni, un locale magazzino, un laboratorio ed un locale wc.

Nella stessa area è prevista anche la realizzazione di due nuovi tralicci porta-antenne alti 20 m. e di una cabina elettrica a servizio delle apparecchiature radio installate;

- con decreto prot. n. 5140 del 14 giugno 2006, il Direttore del SIIT ha indetto la Conferenza dei Servizi volta al conseguimento dell'Intesa di cui all'art. 3 del d.P.R. 383/94 ed all'accertamento della conformità urbanistica dell'intervento, dichiarato di interesse statale;
- in esecuzione del decreto di cui sopra il Ministero delle Infrastrutture, Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche Lombardia-Liguria (ex SIIT), con comunicazione prot. 7161 del 12 settembre 2006 convocava la prima seduta della Conferenza dei Servizi per il giorno 4 ottobre 2006, in ottemperanza alle disposizioni del citato d.P.R. 383/94;
- per la predisposizione dell'atto di espressione della Regione Lombardia nell'ambito della Conferenza dei Servizi di cui sopra è stata svolta la necessaria istruttoria regionale, così articolata:

- verifica di conformità urbanistica dell'intervento rispetto al vigente Piano Regolatore Generale (approvato con d.g.r. n. 29471 del 26 febbraio 1980 e successive varianti), che classifica l'ambito come «S.S. b 10/1 Aree per servizi speciali - Aeroporto». L'opera risulta pertanto conforme al vigente Piano Regolatore Generale di Milano;

- acquisizione del parere della Struttura Paesaggio, che - con nota n. Z1.2006.0017978 del 18 luglio 2006 - ha rilevato che «... .. l'ambito interessato dall'intervento non riguarda aree sottoposte a tutela paesaggistica ai sensi del d.lgs. 42/2004 parte terza, in quanto non gravato da specifico provvedimento di vincolo ex art. 136 e non compreso negli ambiti di cui all'art. 142 del suddetto d.lgs. 42/2004 ... .. Considerato che le opere in argomento risultano inserite nell'ambito delle trasformazioni dell'aeroporto e quindi non interferiscono con particolari elementi morfologici e/o architettonici del contesto, tenuto conto altresì dell'assenza di vincolo paesaggistico, non si ritiene di formulare una specifica valutazione paesaggistica.

A fini puramente collaborativi si ricorda tuttavia che il PTPR suggerisce, per il sistema delle comunicazioni radio, l'adozione di misure tese a ridurre l'impatto di ogni singolo impianto, anche attraverso la scelta della tinteggiatura dei tralicci, così come indicato al paragrafo 2.5.4.4 al volume 7 del citato PTPR»;

- acquisizione del parere della Struttura Pianificazione di

bacino e locale, U.O. Tutela e valorizzazione del territorio che, con nota n. Z1.2006.0024787 del 16 ottobre 2006, ha rilevato che «... .. l'intervento in questione è soggetto alle disposizioni di cui all'art. 31 punto 5 delle Norme di attuazione del "Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po" (PAI), in quanto il sito interessato ricade all'interno di un'area di fascia C del fiume Lambro, delimitata da un limite di progetto con la fascia B. Si rammenta che in queste aree, ai sensi del predetto art. 31, i Comuni competenti, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici, sono tenuti a valutare le condizioni di rischio e, al fine di minimizzare le stesse, ad applicare anche parzialmente, fino alla avvenuta realizzazione delle opere, gli articoli delle sopra richiamate norme relative alla fascia B.

Si fa presente che qualora l'opera risulti di interesse pubblico vigono le disposizioni di cui all'art. 38 delle predette N.d.A. che ne consentono la realizzazione purché l'opera stessa sia riferita a servizi essenziali non altrimenti localizzabili, non modifichi i fenomeni idraulici naturali, non costituisca significativo ostacolo al deflusso, non limiti in modo significativo la capacità d'invaso e non concorra ad incrementare il carico insediativo. A tal fine il progetto dovrà essere corredato da uno studio di compatibilità predisposto secondo i contenuti della «Direttiva contenente i criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce A e B», approvata con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 2 dell'11 maggio 1999 e s.m.i., tale studio dovrà essere validato dall'Autorità competente. In merito agli aspetti geologici ed idrogeologici del sito in esame, non si rilevano particolari controindicazioni alla realizzazione degli interventi in questione, fatto salvo il rispetto delle disposizioni di cui alle vigenti norme tecniche per le costruzioni, approvate con d.m. 14 settembre 2005, in merito alla caratterizzazione geotecnica ed idrogeologica dei terreni di fondazione.»;

- acquisizione del parere della Struttura Prevenzione inquinamenti e progetti speciali, D.G. Qualità dell'Ambiente, che, con nota n. T1.2006.0027962 del 27 settembre 2006, ha rilevato che «... .. la documentazione comprende la nota dell'ARPA, Dipartimento Provinciale di Milano, prot. 175646 del 22 dicembre 2005, che esprime parere tecnico favorevole e l'autorizzazione rilasciata dal comune di Milano ai sensi dell'articolo 87, comma 1, del d.lgs. 259/2003, Regione Lombardia ha, peraltro, disciplinato con legge regionale 11/01, articolo 7, le procedure di autorizzazione per gli impianti di telecomunicazione e radio televisione. Si richiama al proposito la deliberazione di Giunta regionale 12 marzo 2004 n. 7/16752 di presa d'atto della comunicazione dell'Assessore Nicoli Cristiani relativa ai rapporti tra la normativa statale e regionale in materia di procedimenti di autorizzazione di impianti fissi per le telecomunicazioni e la radiotelevisione.

Essendo già stato rilasciato il provvedimento autorizzativo ai sensi del d.lgs. 259/2003, si richiamano gli adempimenti previsti, in fase successiva all'autorizzazione, dalla legge regionale 11/01, in particolare relativamente alla comunicazione da rendere ai sensi del comma 5 dell'articolo 7 della legge regionale citata entro dieci giorni dall'entrata in esercizio dell'impianto.»;

- la Struttura Valutazioni di Impatto Ambientale ha espresso, con nota n. Z1.2006.0023788 del 4 ottobre 2006, parere favorevole alla positiva conclusione dei lavori della Conferenza dei Servizi preordinata al conseguimento dell'Intesa Stato-Regione sulla localizzazione dell'opera, ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. n. 383/94;
- con lettera prot. n. 9116 del 20 novembre 2006, il Provveditorato ha trasmesso il verbale della Conferenza dei Servizi di cui sopra, per eventuali richieste di rettifica o di integrazione da parte della Regione Lombardia, in cui il Presidente della Conferenza ha determinato di:
  - «... certificare la conformità urbanistica... dell'intervento di realizzazione dei lavori ... ..»;
  - approvare ... .. il progetto definitivo dell'intervento, così come risultante allo stato integrato dal soggetto proponente sulla base delle prescrizioni ricevute ... ..»;
  - stabilire quindi che la materiale realizzazione dell'intervento

tenga conto di tutte le prescrizioni espresse nei pareri ed espressioni di concertazione resi dagli Enti rappresentati ... .. e per i quali sia la parte Stato, sia la parte Regione ... .. vigileranno in caso di mancata attuazione ... ..»;

- individuare in SEA s.p.a. il soggetto istituzionalmente preposto all'espletamento dell'appalto e alla realizzazione delle opere.»;

- con comunicazione n. 9788 dell'11 dicembre 2006, il Presidente della Conferenza dei Servizi ha trasmesso le rettifiche del verbale di cui sopra, richieste dal comune di Milano e da SEA s.p.a.;
- il Presidente della Conferenza, con nota n. 9789 dell'11 dicembre 2006, ha certificato l'intervenuta esecutività del verbale della Conferenza di Servizi di cui sopra;

Accertato infine che:

- l'intervento risulta conforme allo strumento urbanistico vigente nel comune di Milano;
- il progetto in esame non è compreso negli elenchi di cui agli Allegati «A» e «B» alla citata deliberazione n. 7/18272 del 19 luglio 2004; tuttavia il SIIT, rilevando l'interesse pubblico correlato alle opere di cui trattasi, ha ritenuto di attivare ugualmente la procedura di Intesa Stato-Regione, convocando la prevista Conferenza dei Servizi;
- l'intervento in questione, finalizzato alla realizzazione di un fabbricato atto ad ospitare il nuovo Centro Radio Trasmittente presso l'area dell'esistente Centro Radar di Lambro, situato nel perimetro aeroportuale di Linate, risulta coerente con la programmazione regionale;
- l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Lombardia (ARPA) ha espresso, con nota n. 175646 del 22 dicembre 2005, parere favorevole;

Visto il PRS dell'VIII legislatura, che individua l'asse 6.5.2 «Pianificazione territoriale e difesa del suolo»;

Visto il DPEFR 2007-2009, che specifica l'obiettivo operativo 6.5.2.9 «Espletamento in profilo tecnico delle procedure di Intesa Stato-Regione di cui al d.P.R. 383/94 per interventi compresi nella programmazione triennale prevista dal d.lgs. 112/98 e per le infrastrutture strategiche di cui alla legge 443/01 - Obiettivo»;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge

Delibera

1. di manifestare favorevole volontà di Intesa, ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. 18 aprile 1994, n. 383, in ordine al «Progetto definitivo dei lavori di costruzione nuovo Centro Radio Trasmittente di Lambro - Comune di Milano - Aeroporto di Milano Linate» così come proposto da SEA s.p.a.;

2. di dare atto che l'intervento non risulta inserito nell'elenco di cui alla deliberazione n. 7/18272 del 19 luglio 2004, citata in premessa;

3. di dare atto che l'intervento non interessa ambiti soggetti a vincolo paesaggistico ai sensi del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;

4. di dare atto altresì che l'intervento risulta conforme allo strumento urbanistico comunale vigente nel comune di Milano;

5. di costituire quale parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo gli elaborati di seguito identificati (*omissis*);

- Tav. AS 02 Inquadramento cartografico scala 1:5000;
- Elenco elaborati;

6. di dare atto che la documentazione progettuale di cui all'allegato «Elenco elaborati» è stata oggetto di istruttoria regionale ai fini della presente deliberazione ed è disponibile in visione presso gli archivi dell'U.O. Programmazione Integrata e Valutazioni di Impatto - Struttura VIA, D.G. Territorio e Urbanistica;

7. di integrare l'elenco di cui al punto 3) dell'allegato «A» alla d.g.r. 19 luglio 2004, n. 7/18272 «Presa d'atto del programma annuale delle opere di interesse statale, nell'ambito della procedura di localizzazione delle stesse di cui d.g.r. 2464 dell'1 dicembre 2000», con l'inserimento del progetto di cui trattasi;

8. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Bonomo

**zione nuova guardiola accesso Peschiera Borromeo - Aeroporto di Milano Linate - Comune di Peschiera Borromeo (MI) - Conseguente integrazione della d.g.r. 18272/2004**

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamato l'art. 29 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 «Legge Urbanistica», che dispone che la localizzazione delle opere dello Stato e di quelle di interesse statale comporti l'accertamento della loro conformità con le previsioni degli strumenti urbanistici comunali;

Visto il d.P.R. 18 aprile 1994, n. 383, avente per oggetto «Regolamento recante la disciplina dei procedimenti di localizzazione delle opere di interesse statale»;

Considerate le ulteriori disposizioni in materia di localizzazione delle opere dello Stato e di quelle di interesse statale contenute nel Capo II del Titolo III del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112;

Viste:

- la propria deliberazione n. 7/2464 dell'1 dicembre 2000, avente per oggetto «Definizione delle modalità tecnico-operative per l'esplicazione delle procedure di localizzazione delle opere dello Stato e di interesse statale»;

- la legge 11 febbraio 2005, n. 15 «Modifiche e integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241, concernenti norme generali sull'azione amministrativa», che apporta modifiche ed integrazioni all'originario istituto della Conferenza di Servizi così come introdotto e disciplinato dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;

Richiamato il Protocollo d'Intesa avente per oggetto «Criteri di razionalizzazione e di semplificazione dei procedimenti di intesa Stato-Regione per gli interventi di competenza dello Stato, di cui al d.P.R. 18 aprile 1994, n. 383», sottoscritto dalla Regione Lombardia e dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche per la Lombardia in data 6 dicembre 2001;

Richiamata altresì la propria deliberazione n. 7/18272 del 19 luglio 2004, avente per oggetto «Presenza d'atto del programma annuale delle opere di interesse statale, nell'ambito della procedura di localizzazione delle stesse di cui alla d.g.r. 2464 dell'11 dicembre 2000»;

Preso atto che, con nota n. 9021 del 7 ottobre 2004, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Servizi Integrati Infrastrutture e Trasporti - Settore Infrastrutture Lombardia-Liguria (SIIT in seguito), ha attivato, su istanza del soggetto proponente SEA s.p.a., il procedimento per la determinazione dell'Intesa Stato-Regione ex d.P.R. 383/94 relativamente al «Progetto dei lavori di realizzazione nuova guardiola accesso Peschiera Borromeo - Aeroporto di Milano Linate - Comune di Peschiera Borromeo (MI)», allo scopo allegando (prot. Z1.2004.0037592 dell'11 ottobre 2004) n. 5 copie della relativa documentazione progettuale;

Valutata la documentazione di cui sopra, oggetto di istruttoria tecnica da parte degli Uffici Regionali competenti;

Preso atto di quanto di seguito riferito dal Dirigente dell'Unità Organizzativa Programmazione Integrata e Valutazioni di Impatto:

- le nuove esigenze in materia di sicurezza ed un miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie rendono necessaria la realizzazione di un nuovo fabbricato guardiola di circa 50 mq, per il presidio dell'accesso lato Peschiera alle aree interne aeroportuali.

L'intervento comprende: la sistemazione dell'assetto viario, che attualmente prevede due corsie di entrata e uscita regolamentate da sbarre elettrocomandate, ed un nuovo sistema di controllo al transito degli autoveicoli, che consentirà un accesso preferenziale agli operatori aeroportuali dotati di badge, mentre per i visitatori il controllo verrà eseguito dal personale preposto.

Per la creazione della nuova corsia preferenziale d'ingresso dedicata agli operatori aeroportuali è prevista la parziale demolizione del marciapiede esistente e dell'attuale carreggiata, nonché la rimozione di un tratto della recinzione doganale, che verrà spostata di circa 7,30 m.

Le corsie dedicate all'ingresso e all'uscita dei visitatori avranno una larghezza di 3,50 m., per poter garantire la massima operatività alla più ampia gamma di veicoli in transito, anche di tipo pesante, mentre quelle riservate alle autovetture degli operatori avranno una larghezza di 2,80 m.; per ogni

corsia è previsto il posizionamento di una sbarra telecomandata.

Sono inoltre previsti quattro posti auto a raso per gli utenti della guardiola.

Il nuovo fabbricato, con altezza netta interna di 3,15 m. e superficie totale di circa 50 mq., sarà dotato di un ingresso, un antibagno comune con due locali wc, un grande ufficio ed un locale tecnico accessibile dall'esterno.

La nuova guardiola verrà realizzata a distanza di circa 40 m. da quella esistente, che resterà operativa fino al completamento delle opere necessarie al funzionamento del nuovo presidio;

- con decreto prot. n. 6170 del 20 luglio 2006 (prot. regionale Z1.2006.0019202 dell'1 agosto 2006), il Direttore del Settore Infrastrutture dei SIIT ha indetto la Conferenza dei Servizi volta ai conseguimenti dell'Intesa di cui all'art. 3 del d.P.R. 383/94 ed all'accertamento della conformità urbanistica dell'intervento, dichiarato di interesse statale;
- in esecuzione del decreto di cui sopra il SIIT ha convocato la Conferenza dei Servizi per il giorno 7 settembre 2006, in ottemperanza alle disposizioni del d.P.R. 383/94;
- per la predisposizione dell'atto di espressione della Regione Lombardia nell'ambito della Conferenza dei Servizi di cui sopra è stata svolta la necessaria istruttoria regionale, così articolata:

- acquisizione del parere della Struttura Paesaggio, che con nota n. Z1.2006.007671 del 28 marzo 2006 ha espresso parere favorevole con prescrizioni rilevando che «... .. l'ambito interessato risulta assoggettato a tutela paesaggistica ai sensi del d.lgs. 42/2004, art. 142, lett. b) e f), poiché ricade nella fascia dei 300 m. dallo specchio d'acqua dell'I-droscalo ed è altresì compreso in parte entro i confini del Parco Agricolo Sud Milano ... .. Considerato che le opere risultano inserite nell'ambito delle trasformazioni dell'aeroporto e quindi non interferiscono con particolari elementi morfologici e/o architettonici del contesto, tenuto conto altresì che le stesse non risultano peggiorative dello stato dei luoghi, si esprime, per quanto di competenza, parere favorevole alla realizzazione di quanto proposto. Nell'esecuzione delle opere dovranno essere rispettate le seguenti condizioni:

- tutte le murature esterne siano intonacate, e quelle della guardiola tinteggiate con colori di tonalità tenue;
  - il terreno riportato per la realizzazione della scarpata venga opportunamente rinverdito ed eventualmente piantumato con essenze arbustive idonee alla sua stabilizzazione.
- Ogni modifica al progetto approvato dovrà essere oggetto di una nuova autorizzazione paesaggistica e l'eventuale esecuzione di opere difforme comporterà l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione.»;

- verifica di conformità urbanistica dell'intervento rispetto al Piano Regolatore Generale vigente nel comune di Peschiera Borromeo (PRG approvato con d.g.r. n. 31648 del 10 ottobre 1997), che classifica l'ambito in «Zona per attrezzature aeroportuali». Il progetto risulta pertanto conforme alle previsioni dello strumento urbanistico comunale;

- la Struttura Valutazioni di Impatto ambientale ha espresso, con nota n. Z1.2006.0021285 del 6 settembre 2006, parere favorevole alla positiva conclusione dei lavori della Conferenza dei Servizi preordinata al conseguimento dell'Intesa Stato-Regione sulla localizzazione dell'opera, ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. n. 383/94;

- con lettera prot. n. 7103 del 7 settembre 2006, pervenuta alla Regione Lombardia in data 15 settembre 2006 (prot. Z1.2006.0022105), il SIIT ha trasmesso il verbale relativo alla Conferenza dei Servizi di cui sopra, per eventuali richieste di rettifica o di integrazione da parte della Regione Lombardia, in cui il Presidente della Conferenza ha determinato di:

- «certificare la conformità urbanistica, nel comune di Peschiera Borromeo (MI), dell'intervento quest'oggi in disamina ... ..»;

- conferire mandato al Presidente di concludere con pro-

pria determinazione i lavori di questa Conferenza di Servizi, al positivo concludersi degli ulteriori adempimenti posti a carico del soggetto proponente, sentiti il comune di Peschiera Borromeo ed il Parco Agricolo Sud Milano ...»;

- con nota del 2 novembre 2006, il Parco Agricolo Sud Milano ha comunicato che l'intervento in esame risulta essere esterno al perimetro del Parco;
- con nota n. 27511 del 12 dicembre 2006, il comune di Peschiera Borromeo ha espresso parere favorevole all'intervento;
- il Presidente della Conferenza, con nota n. 947 del 31 gennaio 2007 pervenuta alla Regione Lombardia il 13 febbraio 2007 (prot. Z1.2007.0003273), ha trasmesso le determinazioni finali relative alla chiusura del procedimento, determinando di:
  - «Certificare la conformità urbanistica, nel comune di Peschiera Borromeo ... per quanto afferente alla localizzazione prevista nel progetto dei lavori di cui all'oggetto, esprimendo pertanto assenso alla progettazione esecutiva dell'intervento, conseguentemente alle valutazioni operate dalla Conferenza dei Servizi;
  - stabilire quindi che la materiale fase realizzativa dell'intervento tenga conto di tutte le prescrizioni espresse nei pareri resi dagli Enti rappresentati ... e per i quali sia la parte Stato, sia la parte Regione, con il concorso degli Enti competenti, vigileranno in caso di mancata attuazione di tale prescrizione, avocandosi comunque la parte Stato la facoltà di promuovere d'ufficio ogni provvedimento volto al rispetto delle medesime prescrizioni e vincoli;
  - individuare nel soggetto proponente, Soc. Esercizi Aeroportuali SEA s.p.a. ... il soggetto preposto all'espletamento dell'appalto delle opere;
  - trasmettere copia del presente atto alla Regione Lombardia ... per i successivi incumbenti di competenza, e alle Amministrazioni ed Enti aventi preso parte al procedimento ...»;

Accertato che:

- l'intervento risulta conforme al Piano Regolatore Generale vigente nel comune di Peschiera Borromeo (MI); il progetto in esame non è compreso negli elenchi di cui agli Allegati «A» e «B» alla citata deliberazione n. 7/18272 del 19 luglio 2004;
- il Provveditorato, rilevando l'interesse pubblico correlato alle opere di cui trattasi, ha ritenuto di attivare ugualmente la procedura di Intesa Stato-Regione, convocando la prevista Conferenza dei Servizi;
- l'intervento in questione, finalizzato ad adeguare il sistema di controllo al transito degli autoveicoli alle nuove esigenze in materia di sicurezza aeroportuale, risulta coerente con la programmazione regionale;

Visto il PRS dell'VIII legislatura, che individua l'asse 6.5.2 «Pianificazione territoriale e difesa del suolo»;

Visto il DPEFR 2006-2008, che specifica l'obiettivo operativo 6.5.2.9 «Espletamento in profilo tecnico delle procedure di Intesa Stato-Regione di cui al d.P.R. 383/94 per interventi compresi nella programmazione triennale prevista dal d.lgs. 112/98 e per le infrastrutture strategiche di cui alla legge 443/01 - Obiettivo»;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge

Delibera

1. di manifestare favorevole volontà di Intesa, ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. 18 aprile 1994, n. 383 ed alle condizioni e prescrizioni riportate in premessa, in ordine al «Progetto dei lavori di realizzazione nuova guardiola accesso Peschiera Borromeo - Aeroporto di Milano Linate - Comune di Peschiera Borromeo (MI)» così come proposto da SEA Società Esercizi Aeroportuali s.p.a.;
2. di dare atto che l'intervento interessa ambiti soggetti a vincolo paesaggistico ai sensi del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;
3. di dare atto altresì che l'intervento risulta conforme allo strumento urbanistico comunale vigente nel comune di Peschiera Borromeo (MI);
4. di costituire quale parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo gli elaborati di seguito identificati (*omissis*);

- Tav. AR001 - Planimetria generale - Individuazione area d'intervento scala 1:5000/1:1000;
- Elenco elaborati progettuali;
- 5. di dare atto che la documentazione progettuale di cui all'allegato «Elenco elaborati progettuali» è stata oggetto di istruttoria regionale ai fini della presente deliberazione ed è disponibile in visione presso gli archivi dell'U.O. Programmazione Integrata e Valutazioni di Impatto - Struttura VIA, D.G. Territorio e Urbanistica;
- 6. di integrare l'elenco di cui al punto 3) dell'allegato «A» alla d.g.r. 19 luglio 2004, n. 7/18272 «Presenza d'atto del programma annuale delle opere di interesse statale, nell'ambito della procedura di localizzazione delle stesse di cui d.g.r. 2464 dell'1 dicembre 2000» con l'inserimento del progetto di cui trattasi;
- 7. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Bonomo

(BUR20070111)

D.g.r. 28 febbraio 2007 - n. 8/4239

**Attuazione del comma 796, dell'art. 1 della l. 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge finanziaria 2007) e prime integrazioni alla d.g.r. n. 8/3776/2006 «Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio-sanitario regionale per l'esercizio 2007»**

(3.2.0)

#### LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 27 dicembre 2006 n. 296, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)», ed in particolare l'articolo 1, comma 796 lettera l) punto 2), con cui si dispone che nei confronti delle regioni che abbiano comunque garantito la copertura degli eventuali relativi disavanzi, è consentito l'accesso agli importi di cui all'articolo 1, comma 181, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con riferimento alla spesa farmaceutica registrata negli esercizi 2005 e 2006 anche alle seguenti condizioni:

- «con riferimento al superamento della soglia del 3 per cento, per la spesa farmaceutica non convenzionata, in assenza del rispetto dell'obbligo regionale di contenimento della spesa per la quota a proprio carico, l'avvenuta presentazione, da parte della regione interessata, entro la data del 28 febbraio 2007, ai Ministeri della salute e dell'economia e delle finanze di un Piano di contenimento della spesa farmaceutica ospedaliera, che contenga interventi diretti al controllo dei farmaci innovativi, al monitoraggio dell'uso appropriato degli stessi e degli appalti per l'acquisto dei farmaci, la cui idoneità deve essere verificata congiuntamente nell'ambito del Comitato paritetico permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui alla citata intesa 23 marzo 2005»;

Considerato che la rendicontazione del sistema regionale per l'anno 2005 ha rispettato i limiti di legge mentre per l'anno 2006, a verifiche in corso, la cautela consiglia di dare applicazione alla norma sopra citata;

Ritenuto pertanto di predisporre un Piano di contenimento regionale della spesa farmaceutica ospedaliera, confermando e aggiornando le iniziative già disposte in merito dalla Regione Lombardia;

Stabilito di approvare il Piano di contenimento regionale della spesa farmaceutica ospedaliera, così come riportato in allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, recante «Piano di contenimento della spesa farmaceutica ospedaliera, ai sensi dell'articolo 1 comma 796 lettera l) punto 2, legge 27 dicembre 2006 n. 296»;

Vista, inoltre, la lettera z) del comma 796 dell'art. 1 della citata l. 27 dicembre 2006 n. 296 (utilizzo *off-label* dei farmaci), con cui si stabilisce che:

- «la disposizione di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94, non è applicabile al ricorso a terapie farmacologiche a carico del Servizio Sanitario Nazionale, che, nell'ambito dei presidi ospedalieri o di altre strutture e interventi sanitari, assuma carattere diffuso e sistematico e si configuri, al di fuori delle condizioni di autorizzazione all'immissione in commercio, quale alternativa terapeutica rivolta a pazienti portatori di patologie per le quali risultino autorizzati farmaci recanti specifica indicazione al trattamento. Il ricorso a tali terapie

è consentito solo nell'ambito delle sperimentazioni cliniche dei medicinali di cui al d.lgs. 24 giugno 2003, n. 211, e successive modificazioni. In caso di ricorso improprio si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 4 e 5, del citato decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94. Le regioni provvedono ad adottare entro il 28 febbraio 2007 disposizioni per le aziende sanitarie locali, per le aziende ospedaliere, per le aziende ospedaliere universitarie e per gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico volte alla individuazione dei responsabili dei procedimenti applicativi delle disposizioni di cui alla presente lettera, anche sotto il profilo della responsabilità amministrativa per danno erariale»;

Stabilito di demandare alla Direzione Generale Sanità l'adozione e l'emanazione delle disposizioni previste per le aziende sanitarie locali, per le aziende ospedaliere, per le aziende ospedaliere universitarie e per gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico dal citato articolo 1 comma 796 lettera z) della legge 27 dicembre 2006 n. 296;

Vista la lettera o) del comma 796 dell'art. 1 della citata l. 27 dicembre 2006 n. 296 che prevede che:

– «dalla data di entrata in vigore della presente legge le strutture private accreditate, ai fini della remunerazione delle prestazioni rese per conto del Servizio sanitario nazionale, praticano uno sconto pari al 2 per cento degli importi indicati per le prestazioni specialistiche dal d.m.s. 22 luglio 1996, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 150 alla Gazzetta Ufficiale n. 216 del 14 settembre 1996, e pari al 20 per cento degli importi indicati per le prestazioni di diagnostica di laboratorio dal medesimo decreto»;

Ritenuto di dare attuazione, relativamente all'intero esercizio 2007, a quanto sopra come segue:

– lasciando a disposizione delle ASL il 2% di sconto dovuto dalle strutture private accreditate per le prestazioni di specialistica ambulatoriale per definire con gli erogatori in sede di negoziazione 2007 degli specifici progetti finalizzati a risolvere squilibri domanda offerta e criticità di durata dei tempi d'attesa;

– dando mandato alle ASL, in sede contrattuale, di ridurre del 9% la quota di risorse contrattabili per le prestazioni di laboratorio analisi e di prevedere uno sconto del 9% che gli erogatori dovranno applicare alle fatturazioni delle prestazioni di diagnostica di laboratorio; la percentuale così applicata in termini di riduzioni contrattuali e di sconto alle valorizzazioni calcolate sulla base del tariffario oggi in vigore in Regione Lombardia è del 18% e non del 20% in quanto mediamente il tariffario regionale, per quanto riguarda la branca di laboratorio analisi, è superiore del 10% rispetto al d.m. 1996;

– le risorse derivanti dallo sconto sulle prestazioni di laboratorio sono acquisite al governo del sistema;

Visto, inoltre, che la lettera o) del comma 796 dell'art. 1 della citata l. 27 dicembre 2006 n. 296 che prevede anche che:

– «... le regioni provvedono, entro il 28 febbraio 2007, ad approvare un piano di riorganizzazione della rete delle strutture pubbliche e private accreditate eroganti prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio, al fine dell'adeguamento degli standard organizzativi e di personale coerenti con i processi di incremento dell'efficienza resi possibili dal ricorso a metodiche automatizzate»;

Considerato che la Regione Lombardia:

– con la d.g.r. n. 6/38133 del 6 agosto 1998 «Attuazione dell'art. 12 comma 3 e 4 della l.r. 11 luglio 1997, n. 31 – Definizione dei requisiti e indicatori per l'accreditamento delle strutture sanitarie» ha recepito i requisiti minimi delle strutture sanitarie di cui al d.P.R. 14 gennaio 1997 «Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private»;

– con la citata d.g.r. ha introdotto ulteriori requisiti per le varie tipologie di strutture sanitarie e ha dato inizio al processo di accreditamento di tutte le strutture sanitarie, comprese le strutture ambulatoriali e di medicina di laboratorio;

– che attualmente tutte le strutture sanitarie che erogano prestazioni per il servizio sanitario regionale sono accreditate e a contratto;

Dato atto che il citato processo di accreditamento delle strutture sanitarie già operanti per il Servizio Sanitario Nazionale è sta-

ta occasione per i soggetti erogatori, in particolare di diritto pubblico, di provvedere alla riorganizzazione delle proprie strutture, anche di quelle eroganti prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio;

Considerato altresì che per quanto riguarda le strutture che erogano prestazioni di medicina di laboratorio la Regione Lombardia con la d.g.r. n. 7/3313 del 2 febbraio 2001 «Approvazione delle direttive in ordine all'attuazione delle disposizioni di cui alla legge regionale 12 agosto 1999 n. 15, art. 4, comma 4, relative ai Servizi di Medicina di Laboratorio e all'attività di prelievo», e successive modifiche, ha approvato una apposita normativa che in sintesi si proponeva di:

– concentrare l'attività di produzione delle analisi al fine di incentivare un'economia di scala, anche mediante la fusione di più laboratori;

– concentrare la produzione di analisi specialistiche;

– facilitare l'accesso alle prestazioni da parte dell'utenza ambulatoriale;

– accrescere il livello della qualità delle prestazioni erogate;

e che per il raggiungimento di tali scopi:

– ha definito varie tipologie di servizi di medicina di laboratorio (S.Me.L.) (generale di base, generale di base con sezioni specializzate e specializzati) in base alle prestazioni erogate, di base o specialistiche di cui all'allegato 1 della d.g.r. n. 7/5640/2001;

– ha permesso a ciascuno S.Me.L. di eseguire in sede solo alcune tipologie di prestazioni e ha normato il «service» inteso come la possibilità del conferimento ad altro laboratorio di campioni biologici per l'esecuzione di analisi;

– ha consentito agli S.Me.L. di attivare più punti prelievo;

– ha introdotto nuovi requisiti autorizzativi, sia strutturali sia organizzativi, con particolare riferimento al personale;

– ha proceduto alla riclassificazione delle strutture di laboratorio esistenti;

Ricordato infine che con la d.g.r. n. 7/3265 del 26 gennaio 2001 «Ulteriori indicazioni in merito alla verifica degli standard e per l'accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private previste dalla d.g.r. 38133/98» era stato reso possibile alle strutture di ricovero e cura assolvere la funzione di servizio di laboratorio di analisi e diagnostica per immagini garantendo le funzioni, e quindi permettendo l'esternalizzazione del Servizio di Medicina di Laboratorio;

Dato atto che l'applicazione delle succitate norme riguardanti la medicina di laboratorio ha già portato a una notevole riorganizzazione dei Servizi di Medicina di Laboratorio nell'ottica di una concentrazione generale della attività di produzione e di una sempre maggiore esecuzione delle analisi specialiste da parte di poche strutture e che in particolare:

– prima del riordino i Servizi di Medicina di Laboratorio operanti in Regione Lombardia per SSR erano 552 di cui circa il 60% di strutture di diritto privato;

– dopo il riordino, all'inizio del 2002, i Servizi di Medicina di Laboratorio erano 438, in seguito alla chiusura di 20 laboratori di strutture private (comprese 9 esternalizzazioni di laboratori di strutture di ricovero e cura) e 54 laboratori di strutture pubbliche;

– attualmente i Servizi di Medicina di Laboratorio a contratto sono 396 di cui 181 privati (46%) (104 ambulatoriali e 77 in ricovero e cura privati) e 215 pubblici (54%) (173 in ricovero e cura privati, 6 ambulatoriali e 36 presso Servizi di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale);

– attualmente le strutture di ricovero e cura che hanno esternalizzato l'attività di laboratorio sono 29;

– oltre l'85% dei Servizi di Medicina di Laboratorio utilizza il «Service» per parte delle prestazioni erogate;

– i punti di accesso dedicati alle prestazioni ambulatoriali di Medicina di Laboratorio sono circa 1000 con mediamente un punto di accesso ogni 9000 abitanti;

Preso atto che la Regione Lombardia, in seguito al citato riordino delle strutture di Medicina di Laboratorio:

– ha ritenuto adeguata l'offerta di accesso alla diagnostica di laboratorio constatando che pur non essendo soggetta a prenotazione e non avendo quindi tempi di attesa non ha dato luogo a disservizi e lamentele da parte dell'utenza;

– ha ritenuto sufficiente il numero e la tipologia dei punti di produzione;

– con la d.c.r. n. VII/870 del 30 luglio 2003 «Determinazioni in merito all'offerta di prestazioni specialistiche ambulatoriali», e successive modifiche, così come confermato annualmente dalle d.g.r. relative alla Gestione del Servizio Socio-sanitario Regionale, ha stabilito la sospensione della messa a contratto di nuove strutture di laboratorio e l'autorizzazione di nuove sottobranchie e di nuovi punti prelievo in strutture già a contratto;

– con la d.g.r. n. 8/2310 del 5 aprile 2006 ha stabilito che in seguito alla chiusura di un punto prelievo in una ASL possa essere richiesta l'attivazione di un nuovo punto prelievo in considerazione che la situazione dei punti di accesso rispondeva in modo ottimale alla richiesta della popolazione lombarda sia dal punto di vista quantitativo sia dal punto di vista di collocazione geografica;

Ritenuto che attualmente la riorganizzazione delle strutture che producono prestazioni di medicina di laboratorio sia ulteriormente ottimizzabile, in considerazione anche della peculiarità di tali prestazioni che vengono eseguite su materiali biologici che di norma possono essere trasportati senza alterazioni della qualità dei risultati, in particolare riguardo a:

1. concentrazione delle attività di produzione di prestazioni che utilizzano metodiche automatizzate con particolare attenzione ad ottenere economie di scala per un ottimale utilizzo del personale e delle strumentazioni automatiche con diminuzione dei costi di produzione;

2. concentrazione delle prestazioni specialistiche di cui all'allegato 1 della d.g.r. n. 7/5640/2001, in particolare di quelle rare, utilizzando anche il «service», in modo da utilizzare laboratori specializzati che eseguendo un elevato numero delle citate prestazioni siano in grado di fornire prestazioni di elevata qualità e in tempi rapidi e a costi di produzione minori;

3. per i Servizi di Medicina di Laboratorio che erogano esclusivamente prestazioni per utenti ambulatoriali, l'esecuzione in sede di almeno il 25% del numero totale delle prestazioni erogate per conto del SSR, pena la rescissione del contratto;

Precisato che un Unico Soggetto Gestore, pubblico o privato accreditato, di più strutture di Servizio di Medicina di Laboratorio delle quali una o più non esegua direttamente almeno il 25% del numero totale delle prestazioni erogate per conto del SSR, possa provvedere alla riorganizzazione delle proprie strutture declassandole a punto prelievo unificando le quote di risorse precedentemente attribuite alle diverse strutture, secondo le procedure già approvate dalla Giunta Regionale con la d.g.r. n. 8/3010 del 27 luglio 2007, nonché quanto previsto dal presente atto;

Stabilito che ciascuna ASL, anche in sinergia con le ASL confinanti, entro 60 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del presente atto:

– provveda, in collaborazione con le proprie strutture erogatrici di prestazioni di Medicina di Laboratorio, a valutare la situazione del proprio territorio e a formulare una proposta condivisa di riorganizzazione delle attività di produzione delle prestazioni di medicina di laboratorio, con particolare riferimento ai punti sopra richiamati e alle possibili sinergie tra le strutture di diritto pubblico;

– verifichi, per i Servizi di Medicina di Laboratorio che erogano esclusivamente prestazioni per utenti ambulatoriali, l'esecuzione in sede di almeno il 25% del numero totale delle prestazioni erogate per conto del SSR;

Dato atto, per quanto riguarda le strutture che erogano prestazioni specialistiche ambulatoriali, che la Regione Lombardia con la d.c.r. n. VII/870 del 30 luglio 2003 «Determinazioni in merito all'offerta di prestazioni specialistiche ambulatoriali», e successive modifiche, così come confermato annualmente dalle d.g.r. relative alla Gestione del Servizio Socio-sanitario Regionale, ha stabilito la sospensione della messa a contratto di nuove strutture e di nuove branche specialistiche in strutture già a contratto ad eccezione della radioterapia, della dialisi e delle sperimentazioni di alta tecnologie ed innovative, con valenza di salvavita;

Considerato al riguardo anche quanto previsto dall'allegato IX della d.g.r. n. 8/3776 del 13 dicembre 2006;

Visto il comma 5-bis dell'art. 12 della l.r. 31/97 che prevede che la Giunta Regionale verifichi annualmente, sulla base dei rapporti instaurati ai sensi del comma 5 dello stesso articolo, il

mantenimento degli indici programmatori di fabbisogno sanitario;

Considerato che la Regione ha valutato l'adeguatezza dell'offerta di prestazioni specialistiche attraverso il monitoraggio dei tempi di attesa che di norma sono risultati compatibili con quelli previsti dalla normativa vigente, pur riscontrando sporadiche criticità in alcune branche particolari e in alcune situazioni localizzate;

Ricordato che la Regione Lombardia ha messo in atto iniziative per migliorare l'organizzazione e la produttività delle strutture in cui più critici sono risultati i tempi di attesa, in particolare:

– con la d.g.r. n. 7/19688 del 3 dicembre 2004 «Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Socio-sanitario regionale per l'esercizio 2005» ha stabilito di attribuire il 2% delle risorse destinate alle ASL per le attività di specialistica ambulatoriale finalizzate a risolvere squilibri domanda offerta e criticità di durata dei tempi d'attesa;

– con la d.g.r. n. 8/1375 del 14 dicembre 2005 «Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Socio-sanitario regionale per l'esercizio 2006» ha stabilito di assegnare alle ASL 14 punti percentuali delle risorse 2006 da attribuire sulla base di specifici progetti finalizzati a risolvere squilibri domanda offerta e criticità di durata dei tempi d'attesa e ha stabilito che le Aziende Ospedaliere predispongano piani per il miglioramento dell'accessibilità ai servizi ambulatoriali;

– con la d.g.r. n. 8/3776 del 13 dicembre 2006 «Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Socio-sanitario regionale per l'esercizio 2007» ha stabilito di assegnare alle ASL 8 punti percentuali delle risorse 2007 da attribuire sulla base di specifici progetti finalizzati a risolvere squilibri domanda offerta e criticità di durata dei tempi d'attesa ha stabilito che le Aziende Ospedaliere predispongano piani per il miglioramento dell'accessibilità ai servizi ambulatoriali;

Dato atto che la Regione Lombardia per quanto riguarda le strutture che erogano prestazioni specialistiche ambulatoriali abbia già proceduto a una buona riorganizzazione della rete e che un ulteriore miglioramento possa derivare dall'applicazione delle indicazioni fornite in merito annualmente dalle d.g.r. relative alla Gestione del Servizio Socio-sanitario Regionale;

Richiamata la d.g.r. n. 8/3010 del 27 luglio 2006 «Modifica della d.g.r. n. 7/17038/2004 "Identificazione, a domanda, in capo ad unico soggetto gestore di una pluralità di strutture sanitarie accreditate"»;

Ritenuto che, anche nel caso in cui le strutture afferenti all'unico soggetto gestore siano ubicate all'interno della stessa ASL, spostamenti significativi di attività e quindi di risorse, rispetto all'esercizio precedente, tra differenti strutture, debbano essere verificati dal punto di vista clinico-epidemiologico con le ASL e sottoposti a preventiva validazione dell'Assessorato alla Sanità;

Considerato, inoltre, che in tema di regole di gestione del Servizio sanitario regionale:

– nell'allegato 10 della d.g.r. n. 8/1375 del 14 dicembre 2005 si era disposto di equiparare il valore dei DRG 373, 374 e 375 al valore del DRG 371 «Parto cesareo senza CC» e che la differenza rispetto alla tariffa precedente e la nuova fosse finalizzata a finanziare l'analgia in travaglio di parto;

– nello stesso allegato si disponeva che in caso di effettuazione di analgesia in travaglio di parto dovesse essere inserito il codice 0391 «Iniezione di anestetico nel canale vertebrale per analgesia» nei campi della SDO «Altri interventi o procedure», al fine di ottenere dati epidemiologici sulla frequenza dell'analgia nel parto.

Ritenuto, quindi, nel merito delle regole di gestione del Servizio Sanitario Regionale per l'esercizio 2007, confermando quanto già approvato con la citata d.g.r. n. 8/1375/2005:

– di individuare nell'allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, le tariffe in vigore, a partire dalle dimissioni effettuate dal 1° gennaio 2007, per i DRG del parto classificati con i codici 370, 371, 372, 373, 374 e 375;

– di stabilire, inoltre, che venga individuata una funzione integrativa rispetto alla tariffa corrisposta con la remunerazione del ricovero per le unità operative nelle quali, durante il 2007, la percentuale di parti non cesarei effettuati in analgesia mediante iniezione di anestetico nel canale vertebrale supererà la soglia del 20% rispetto al totale dei parti non cesarei. La funzione viene

definita in un totale complessivo di risorse pari a 5 milioni di euro e verrà corrisposta alle strutture in proporzione al numero di parti effettuati in analgesia al di sopra della indicata soglia del 20%;

Preso atto che sono stati effettuati i calcoli a riguardo dei prezzi medi, rilevati nel corso dell'anno 2006, delle endoprotesi per cui è previsto un finanziamento aggiuntivo rispetto a quello corrisposto con il DRG per l'episodio di ricovero;

Stabilito quindi di adeguare i prezzi medi di riferimento e le quote percentuali di rimborso integrativo rispetto alla tariffa del DRG elencando all'allegato 3, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, le endoprotesi, i rispettivi valori di riferimento e la quota percentuale di rimborso delle stesse, a partire dai dimessi dall'1 gennaio 2007;

Richiamata la d.g.r. n. 8/3855 del 20 dicembre 2006 «Proroga dell'accordo regionale con Associazioni Sindacali delle Farmacie convenzionate, pubbliche e private, su art. 8, lettera a) l. 405/2001, recepito con d.g.r. n. 7/9336 del 7 giugno 2002 e prorogato con d.g.r. n. 7/15939 del 30 dicembre 2003», che prorogava l'accordo con le farmacie sulla distribuzione dei farmaci in PHT al 28 febbraio 2007;

Tenuto conto che sono stati attivati i tavoli con le associazioni sindacali delle farmacie convenzionate, pubbliche e private, e con l'Associazione Distributori Farmaceutici per valutare il rinnovo dei termini dell'accordo;

Ritenuto di prorogare al 31 ottobre 2007 i termini dell'accordo regionale, di cui alla d.g.r. n. 8/3855 del 20 dicembre 2006, con le farmacie sulla distribuzione dei farmaci in PHT;

Considerato di introdurre nell'accordo di cui sopra i seguenti adempimenti e verifiche di sistema nonché le nuove condizioni sotto elencate:

- prevedere dal 1° di marzo 2007 di individuare nel 13,5% la quota di spettanza da riconoscere alle farmacie convenzionate, pubbliche e private, calcolata in misura percentuale sul prezzo al pubblico delle specialità medicinali erogate e di salvaguardare le farmacie rurali sovvenzionate, alle quali verrà mantenuta la quota di spettanza pari al 15,5%;

- entro il 31 marzo 2007 le farmacie convenzionate, pubbliche e private, si impegnano a rilevare informaticamente tutti i dati dalle ricette in convenzionata e della distribuzione per conto come previsto dall'articolo 50 della l. n. 326/2003 e successive modifiche, compreso il codice fiscale dell'assistito e a esporre le competenze in Distinta contabile riepilogativa;

- entro il 31 maggio 2007 Federfarma Lombardia garantirà l'informatizzazione, attraverso il sistema DPC-Web, della filiera distributiva (distributori e farmacie) alla Regione e alle Aziende Sanitarie Locali;

- entro il 30 settembre 2007 verrà effettuata la verifica congiunta sulle modalità distributive dei farmaci inclusi nel Prontuario della distribuzione diretta (PHT);

- entro il 31 ottobre 2007 dovranno essere definite tra le parti le condizioni per l'eventuale nuova convenzione;

Ritenuto di dare mandato alla Direzione Generale Sanità di assumere le ulteriori determinazioni necessarie alla piena attuazione del presente provvedimento;

Ritenuto, infine, di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet della Direzione Generale Sanità;

Richiamate:

- la d.c.r. n. VIII/257 del 26 ottobre 2006 «Piano Socio Sanitario Regionale 2007-2009»;

- la d.g.r. n. 8/3776 del 13 dicembre 2006 «Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Socio Sanitario Regionale per l'esercizio 2007»;

Vista la legge regionale 11 luglio 1997, n. 31 «Norme per il riordino del Servizio Sanitario Regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali» e successive modifiche;

Vagliate e fatte proprie le suddette motivazioni;

All'unanimità dei voti espressi ai sensi di legge;

Delibera

per le motivazioni indicate in premessa:

1. Di approvare il Piano di contenimento regionale della spesa

farmaceutica ospedaliera, così come riportato in allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, recante «Piano di contenimento della spesa farmaceutica ospedaliera, ai sensi dell'articolo 1 comma 796 lettera l) punto 2, legge 27 dicembre 2006 n. 296».

2. Di demandare alla Direzione Generale Sanità l'adozione e l'emanazione delle disposizioni previste per le aziende sanitarie locali, per le aziende ospedaliere, per le aziende ospedaliere universitarie e per gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico dall'articolo 1 comma 796 lettera z) della l. 27 dicembre 2006 n. 296.

3. Di dare attuazione alla lettera o) del comma 796 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 che prevede che «dalla data di entrata in vigore della presente legge le strutture private accreditate, ai fini della remunerazione delle prestazioni rese per conto del Servizio Sanitario Nazionale, praticano uno sconto pari al 2 per cento degli importi indicati per le prestazioni specialistiche dal d.m.s. 22 luglio 1996, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 150 alla Gazzetta Ufficiale n. 216 del 14 settembre 1996, e pari al 20 per cento degli importi indicati per le prestazioni di diagnostica di laboratorio dal medesimo decreto», relativamente all'intero esercizio 2007, come segue:

- lasciando a disposizione delle ASL il 2% di sconto dovuto dalle strutture private accreditate per le prestazioni di specialistica ambulatoriale per definire con gli erogatori in sede di negoziazione 2007 degli specifici progetti finalizzati a risolvere squilibri domanda offerta e criticità di durata dei tempi d'attesa;

- dando mandato alle ASL, in sede contrattuale, di ridurre del 9% la quota di risorse contrattabili per le prestazioni di laboratorio analisi e di prevedere uno sconto del 9% che gli erogatori dovranno applicare alle fatturazioni delle prestazioni di diagnostica di laboratorio; la percentuale così applicata in termini di riduzioni contrattuali e di sconto alle valorizzazioni calcolate sulla base del tariffario oggi in vigore in Regione Lombardia è del 18% e non del 20% in quanto mediamente il tariffario regionale, per quanto riguarda la branca di laboratorio analisi, è superiore del 10% rispetto al d.m. 1996;

- le risorse derivanti dallo sconto sulle prestazioni di laboratorio sono acquisite al governo del sistema.

4. Di dare atto che la riorganizzazione delle strutture che producono prestazioni di medicina di laboratorio sia ulteriormente ottimizzabile, in considerazione anche della peculiarità di tali prestazioni che vengono eseguite su materiali biologici che di norma possono essere trasportati senza alterazioni della qualità dei risultati, in particolare riguardo a:

- concentrazione delle attività di produzione di prestazioni che utilizzano metodiche automatizzate con particolare attenzione ad ottenere economie di scala per un ottimale utilizzo del personale e delle strumentazioni automatiche con diminuzione dei costi di produzione;

- concentrazione delle prestazioni specialistiche di cui all'allegato 1 della d.g.r. n. 7/5640/2001, in particolare di quelle rare, utilizzando anche il «service», in modo da utilizzare laboratori specializzati che eseguendo un elevato numero delle citate prestazioni siano in grado di fornire prestazioni di elevata qualità e in tempi rapidi e a costi di produzione minori;

- per i Servizi di Medicina di Laboratorio che erogano esclusivamente prestazioni per utenti ambulatoriali, l'esecuzione in sede di almeno il 25% del numero totale delle prestazioni erogate per conto del SSR, pena la rescissione del contratto.

5. Di precisare che un Unico Soggetto Gestore, pubblico o privato accreditato, di più strutture di Servizio di Medicina di Laboratorio delle quali una o più non esegua direttamente almeno il 25% del numero totale delle prestazioni erogate per conto del SSR, possa provvedere alla riorganizzazione delle proprie strutture declassandole a punto prelievo unificando le quote di risorse precedentemente attribuite alle diverse strutture, secondo le procedure già approvate dalla Giunta Regionale.

6. Di stabilire che ciascuna ASL, entro 60 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del presente atto:

- provveda, in collaborazione con le proprie strutture erogatrici di prestazioni di Medicina di Laboratorio, a valutare la situazione del proprio territorio e a formulare una proposta condizionale di riorganizzazione delle attività di produzione delle prestazioni di medicina di laboratorio, con particolare riferimento ai

punti sopra richiamati e alle possibili sinergie tra le strutture di diritto pubblico;

– verifichi, per i Servizi di Medicina di Laboratorio che erogano esclusivamente prestazioni per utenti ambulatoriali, l'esecuzione in sede di almeno il 25% del numero totale delle prestazioni erogate per conto del SSR.

7. Di dare atto che la Regione Lombardia per quanto riguarda le strutture che erogano prestazioni specialistiche ambulatoriali abbia già proceduto a una buona riorganizzazione della rete e che un ulteriore miglioramento possa derivare dall'applicazione delle indicazioni fornite in merito annualmente dalle d.g.r. relative alla Gestione del Servizio Socio-sanitario Regionale.

8. Di stabilire che, anche nel caso in cui le strutture afferenti all'unico soggetto gestore siano ubicate all'interno della stessa ASL, spostamenti significativi di attività e quindi di risorse, rispetto all'esercizio precedente, tra differenti strutture, debbano essere verificati dal punto di vista clinico-epidemiologico con le ASL e sottoposti a preventiva validazione dell'Assessorato alla Sanità.

9. Di stabilire nel merito delle regole di gestione del Servizio sanitario regionale per l'esercizio 2007, confermando quanto già approvato con la citata d.g.r. n. 8/1375/2005:

– di individuare nell'allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, le tariffe in vigore, a partire dalle dimissioni effettuate dal 1° gennaio 2007, per i DRG del parto classificati con i codici 370, 371, 372, 373, 374 e 375;

– di stabilire, inoltre, che venga individuata una funzione integrativa rispetto alla tariffa corrisposta con la remunerazione del ricovero per le unità operative nelle quali, durante il 2007, la percentuale di parti non cesarei effettuati in analgesia mediante iniezione di anestetico nel canale vertebrale supererà la soglia del 20% rispetto al totale dei parti non cesarei. La funzione viene definita in un totale complessivo di risorse pari a 5 milioni di euro e verrà corrisposta alle strutture in proporzione al numero di parti effettuati in analgesia al di sopra della indicata soglia del 20%.

10. Di adeguare i prezzi medi di riferimento e le quote percentuali di rimborso integrativo rispetto alla tariffa del DRG elencando all'allegato 3, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, le endoprotesi, i rispettivi valori di riferimento e la quota percentuale di rimborso delle stesse, a partire dai dimezzi dall'1 gennaio 2007.

11. Di prorogare al 31 ottobre 2007 i termini dell'accordo regionale, di cui alla d.g.r. n. 8/3855 del 20 dicembre 2006, con le farmacie sulla distribuzione dei farmaci in PHT.

12. Di introdurre nell'accordo oggi vigente i seguenti adempimenti e verifiche di sistema nonché le nuove condizioni sotto elencate:

– prevedere dal 1° di marzo 2007 di individuare nel 13,5% la quota di spettanza da riconoscere alle farmacie convenzionate, pubbliche e private, calcolata in misura percentuale sul prezzo al pubblico delle specialità medicinali erogate e di salvaguardare le farmacie rurali sovvenzionate, alle quali verrà mantenuta la quota di spettanza pari al 15,5%;

– entro il 31 marzo 2007 le farmacie convenzionate, pubbliche e private, si impegnano a rilevare informaticamente tutti i dati dalle ricette in convenzionata e della distribuzione per conto come previsto dall'articolo 50 della l. n. 326/2003 e successive modifiche, compreso il codice fiscale dell'assistito e a esporre le competenze in Distinta contabile riepilogativa;

– entro il 31 maggio 2007 Federfarma Lombardia garantirà l'informatizzazione, attraverso il sistema DPC-Web, della filiera distributiva (distributori e farmacie) alla Regione e alle Aziende Sanitarie Locali;

– entro il 30 settembre 2007 verrà effettuata la verifica congiunta sulle modalità distributive dei farmaci inclusi nel Pronuario della distribuzione diretta (PHT);

– entro il 31 ottobre 2007 dovranno essere definite tra le parti le condizioni per l'eventuale nuova convenzione.

13. Di dare mandato alla Direzione Generale Sanità di assumere le ulteriori determinazioni necessarie alla piena attuazione del presente provvedimento.

14. Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet della Direzione Generale Sanità.

Il segretario: Bonomo

ALLEGATO 1

**Piano di contenimento della spesa farmaceutica ospedaliera, ai sensi dell'articolo 1 comma 796 lettera l) punto 2, legge 27 dicembre 2006 n. 296**

**Principi generali**

La legge finanziaria 2007, all'articolo 1, comma 796 lettera l) punto 2), ha disposto che, nei confronti delle regioni che abbiano garantito la copertura degli eventuali relativi disavanzi, è consentito l'accesso agli importi di cui all'articolo 1, comma 181, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con riferimento alla spesa farmaceutica registrata negli esercizi 2005 e 2006 anche alle seguenti condizioni:

1. con riferimento al superamento del tetto del 13 per cento, per la spesa farmaceutica convenzionata, in assenza del rispetto dell'obbligo regionale di contenimento della spesa per la quota a proprio carico, con le misure di cui all'articolo 5 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, l'avvenuta applicazione, entro la data del 28 febbraio 2007, nell'ambito della procedura di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come da ultimo modificato dalla lettera c) del presente comma, di una quota fissa per confezione di importo idoneo a garantire l'integrale contenimento del 40 per cento. Le regioni interessate, in alternativa alla predetta applicazione di una quota fissa per confezione, possono adottare anche diverse misure regionali di contenimento della spesa farmaceutica convenzionata, purché di importo adeguato a garantire l'integrale contenimento del 40 per cento, la cui adozione e congruità è verificata entro il 28 febbraio 2007 dal Tavolo tecnico di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 della citata intesa del 23 marzo 2005, avvalendosi del supporto tecnico dell'AIFA;

2. con riferimento al superamento della soglia del 3 per cento, per la spesa farmaceutica non convenzionata, in assenza del rispetto dell'obbligo regionale di contenimento della spesa per la quota a proprio carico, l'avvenuta presentazione, da parte della regione interessata, entro la data del 28 febbraio 2007, ai Ministeri della salute e dell'economia e delle finanze di un Piano di contenimento della spesa farmaceutica ospedaliera, che contenga interventi diretti al controllo dei farmaci innovativi, al monitoraggio dell'uso appropriato degli stessi e degli appalti per l'acquisto dei farmaci, la cui idoneità deve essere verificata congiuntamente nell'ambito del Comitato paritetico permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui alla citata intesa 23 marzo 2005.

**Controllo e monitoraggio dell'uso appropriato dei farmaci innovativi**

Si conferma quanto disposto con d.g.r. n. 8/1375 del 14 dicembre 2005 e successive circolari regionali per quanto riguarda i farmaci oncologici ad alto costo.

Pertanto, si ribadisce che:

- i farmaci oncologici ad alto costo, ai fini della loro rimborsabilità, così come prevede la normativa vigente, devono essere utilizzati esclusivamente per le indicazioni terapeutiche autorizzate con le determinazioni dell'Agenzia Italiana del Farmaco. Infatti, in caso di controllo successivo, l'utilizzo al di fuori delle indicazioni registrate sarà causa di mancato rimborso da parte dell'ASL di competenza territoriale;
- l'Agenzia Italiana del Farmaco, per il monitoraggio dell'utilizzo di questi farmaci, ha previsto la compilazione delle apposite schede di rilevazione per ciascun paziente e per ciascun ciclo di terapia. Queste schede, come già avvenuto nel 2006, dovranno essere presenti in copia nelle cartelle cliniche dei pazienti sottoposti ai trattamenti in quanto costituiranno uno dei principali aspetti documentali, in associazione con le altre informazioni clinico diagnostiche, per le verifiche di auditing;
- la Direzione Generale Sanità con cadenza mensile procederà a valutare, con il gruppo di oncologi medici e farmacisti ospedalieri, l'utilizzo appropriato di questi farmaci.

Si evidenzia inoltre che, con i decreti del Direttore Generale Sanità della Regione Lombardia n. 599 e n. 600 del 26 gennaio 2007, la Regione Lombardia ha individuato come obiettivo prioritario per l'anno 2007 per i Direttori Generali sia della Aziende Ospedaliere che Sanitarie Locali l'appropriatezza d'uso del File

F, indicando come risultato atteso la corretta e completa compilazione delle schede AIFA per i farmaci oncologici per il 100% dei casi.

Inoltre la Direzione Generale Sanità, in ambito sia oncologico-medico che onco-ematologico, in collaborazione con i professionisti clinici e farmacisti ospedalieri, sta procedendo ad una ricognizione delle terapie utilizzate al fine di valutare, insieme al mondo medico, i percorsi più appropriati basati sulle evidenze cliniche, favorendo una maggiore consapevolezza relativamente alle stesse.

Si conferma, come indicato nei decreti n. 599 e n. 600 del 26 gennaio 2007, come obiettivo prioritario per le direzioni aziendali sia ospedaliere che di ASL la promozione di protocolli condivisi per uso appropriato di farmaci in patologie croniche ad alto costo (esempio BPCO, HIV, ecc.).

#### **Registro malattie rare**

Nell'ambito della istituzione del Registro delle Malattie Rare di Regione Lombardia, attivo da gennaio 2007, è prevista una sezione dedicata ai Programmi terapeutici che prevedono la prescrizione di farmaci orfani.

Il «Registro Malattie Rare» consente:

- a. registrazione delle informazioni relative alle Malattie Rare riscontrate su cittadini assistiti dal SSR o provenienti da altre regioni, diagnosticate da medici specialisti che operano nei Presidi di Rete accreditati;
- b. certificazione della diagnosi a cura degli specialisti del Presidio di Rete, richiesta esenzione ed eventuale Piano Terapeutico;
- c. comunicazione in via informatica alla ASL della richiesta di esenzione al fine di consentire alla medesima di produrre il relativo attestato di esenzione del cittadino (se assistito SSR), facendolo pervenire a domicilio per posta e agli Uffici Farmaceutici dei Piani Terapeutici qualora predisposti.

#### **Promozione della prescrizione dei farmaci equivalenti**

Per l'anno 2007 è confermato, come obiettivo prioritario delle direzioni aziendali ospedaliere della Regione Lombardia, la promozione della prescrizione e dell'utilizzo del farmaco equivalente, in un'ottica di continuità ospedale territorio.

Saranno valutate le iniziative aziendali tese a diffondere, tra i propri operatori sanitari (clinici e farmacisti) l'uso e la prescrizione alla dimissione dei farmaci equivalenti.

#### **Informazione sull'uso del farmaco**

Premesso che le Regioni svolgono un ruolo fondamentale in materia di tutela della salute, in particolare tramite il controllo e la vigilanza sulle attività di interesse sanitario e che la tutela della salute pubblica si realizza anche tramite un controllo dell'attività farmaceutica promuovendo una corretta informazione sui farmaci al fine di evitare l'abuso o il cattivo uso degli stessi, la Regione Lombardia sta procedendo a disciplinare la materia, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 48, comma 21, della l. n. 326/2003 che stabilisce gli ambiti di competenza delle regioni in materia di Informazione Medico Scientifica sul farmaco, così come definita dal d.lgs. n. 219/2006.

In particolare la Regione Lombardia ha contestualmente adottato apposito provvedimento su:

- a) pubblicità presso i medici, gli operatori sanitari e i farmacisti;
- b) consegna di campioni gratuiti;
- c) concessione di prodotti promozionali di valore trascurabile;
- d) definizione delle modalità con cui gli operatori del Servizio Sanitario Nazionale comunicano alle regioni la partecipazione ad iniziative promosse o finanziate da Aziende Farmaceutiche e da Aziende Fornitrici di dispositivi medici per il Servizio Sanitario Nazionale.

Inoltre la Regione Lombardia, per l'anno 2007 con i decreti n. 599 e n. 600 del 26 gennaio 2007, ha posto, tra gli obiettivi di interesse regionale per i Direttori Generali sia della Aziende Ospedaliere che Sanitarie Locali, l'attività di informazione indipendente sull'uso dei farmaci sia per i medici del territorio che per gli specialisti ospedalieri mirata ai farmaci soggetti alle nuove note AIFA 2007.

#### **Farmaci a somministrazione diretta ospedaliera (File F)**

Si conferma quanto disposto in allegato 6 alla d.g.r. n. 8/3776 del 13 dicembre 2006 relativamente alla spesa per i farmaci a

somministrazione diretta ospedaliera (File F): nei limiti della complessiva compatibilità di sistema si conferma che la spesa per tali farmaci possa crescere a livello regionale fino ad un massimo del 3% rispetto alla spesa sostenuta nel 2006. Ai fini del mantenimento dell'equilibrio di sistema si definiscono, al fine del rimborso ai soggetti erogatori, le seguenti soglie di regressione tariffaria:

- fino ad un valore di produzione di File F pari al 98% rispetto al valore 2006, non si applica la regressione;
- se il valore di produzione è compreso tra il 98% e il 103% rispetto al valore 2006, si applica la regressione massima del 30%;
- se il valore di produzione è compreso tra il 104% e il 110% rispetto al valore 2006, si applica la regressione massima del 45%.

#### **Acquisti delle Aziende sanitarie**

Come già indicato in allegato 3 alla d.g.r. n. 8/3776 del 13 dicembre 2006, per l'anno 2007 le Aziende Sanitarie dovranno dare applicazione alle linee di indirizzo di cui al succitato allegato relativamente al settore acquisti.

La Regione Lombardia ha disposto che le Aziende sanitarie prevedano di attivare forme di aggregazioni degli acquisti come:

- gare associate promosse da gruppi di Aziende Sanitarie, eventualmente raggruppate in consorzi;
- gare aggregate attuate da aziende capofila;
- gare aziendali aperte ad adesioni successive;
- sviluppo dell'informazione e dell'innovazione.

Inoltre a Regione ha individuato tra i prodotti di riferimento, quali base di partenza per il 2007 per quanto riguarda il settore degli acquisti, i farmaci.

La Regione ha previsto inoltre di:

- sviluppare il monitoraggio delle attività di approvvigionamento, favorendo il confronto tra le prestazioni delle diverse Aziende Sanitarie;
- richiedere trimestralmente ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie una relazione puntuale sulle azioni intraprese in ordine all'utilizzo di modalità d'acquisto secondo gli indirizzi delle linee guida di cui all'allegato 3 alla d.g.r. n. 8/3776 del 13 dicembre 2006.

## ALLEGATO 2

## TARIFFE PARTI IN VIGORE DA DIMISSIONI A PARTIRE DAL 1° GENNAIO 2007

DRG	MDC	TIPO	DESCRIZIONE DRG	Tariffa ordinaria	Tariffa ordinaria 1 die	Soglia degenza	Valore oltre soglia	Tariffa dh chirurgico	Tariffa dh medico
370	14	C	Parto cesareo con CC	2.100,00	1.574,25	17,00	166,00	1.574,25	0,00
371	14	C	Parto cesareo senza CC	1.900,00	1.425,00	10,00	164,00	1.425	0,00
372	14	M	Parto vaginale con dia. complicanti	2.100,00	345,00	9,00	172,00	0,00	345,00
373	14	M	Parto vaginale senza dia. complicanti	1.900,00	448,00	4,00	164,00	0,00	448,00
374	14	C	Parto vaginale con sterilizzazione e/o D&C	1.900,00	1.425,75	10,00	164,00	1.425,75	0,00
375	14	C	Parto vaginale con altro intervento escl. sterilizzazione e/o D&C	1.900,00	1.425,75	7,00	164,00	1.425,75	0,00

## ALLEGATO 3

TProt	DESCRIZIONE	Valore riferimento	Quota fin	TarProt07
01	Protesi d'anca – protesi completa	1.705	45%	767
01A	Protesi d'anca – componente acetabolare, coppa	776	45%	349
01B	Protesi d'anca – componente acetabolare, inserto	374	45%	168
01C	Protesi d'anca – componente femorale, testa	365	45%	164
01D	Protesi d'anca – componente femorale, stelo	1.023	45%	460
02A	Stent coronarico senza rilascio di farmaco	617	30%	185
02B	Stent coronarico a rilascio di farmaco	1.585	50%	792
03	Defibrillatore	14.814	30%	4.444
04	Protesi del ginocchio – protesi completa	3.092	45%	1.391
04A	Protesi del ginocchio – componente femorale	1.277	45%	575
04B	Protesi del ginocchio – componente tibiale	835	45%	376
04C	Protesi del ginocchio – inserto tibiale	396	45%	178
04D	Protesi del ginocchio – rotula	256	45%	115
04E	Protesi del ginocchio – rivestimento rotuleo	148	45%	67
05	Protesi interatriale (ad ombrellino)	5.873	100%	5.873
06	Impianto cocleare	21.400	100%	21.400
07	Neurostimolatore cerebrale profondo per la terapia del Parkinsonismo	13.151	100%	13.151
08	Endoprotesi biforcata dell'aorta addominale sottorenale	5.673	25%	1.418
09	Endoprotesi retta dell'aorta toracica	10.576	25%	2.644
10	Endoprotesi retta dell'arteria iliaca	3.141	25%	785

**D) ATTI DIRIGENZIALI**

GIUNTA REGIONALE

Presidenza

(BUR20070112)

(4.7.3)

**Com.r. 2 marzo 2007 - n. 27****Direzione Centrale Relazioni Esterne, Internazionali e Comunicazione – Iscrizione all’Albo Regionale delle Associazioni, dei movimenti e delle organizzazioni femminili per l’anno 2007**

La Regione Lombardia riconosce e valorizza il ruolo dell’associazionismo femminile attraverso l’istituzione dell’Albo regionale delle associazioni, dei movimenti e delle organizzazioni femminili (art. 10 comma 4° della l.r. 2 maggio 1992, n. 16).

In relazione alla d.c.r. 8 marzo 1995, n. V/1447 «Criteri per la formazione dell’albo regionale delle associazioni, movimenti e organizzazioni delle donne e relative modalità di iscrizione» si informa che sono aperti i termini per l’iscrizione all’Albo regionale per l’anno 2007.

Possano presentare domanda di iscrizione le associazioni, i movimenti e le organizzazioni femminili aventi sede operativa in Lombardia e il cui statuto o atto costitutivo preveda tra gli scopi l’attuazione dei principi di parità e pari opportunità tra uomo e donna, nonché la promozione e valorizzazione della condizione femminile nei diversi ambiti della vita sociale ed economica.

I soggetti interessati devono presentare domanda, utilizzando l’apposito modello, entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente comunicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. Il modello di domanda di iscrizione è pubblicato in allegato al presente comunicato ed è disponibile sul sito

[www.politichefemminili.regione.lombardia.it](http://www.politichefemminili.regione.lombardia.it).

Le domande debitamente compilate e sottoscritte dovranno essere inviate tramite raccomandata entro il **12 maggio 2007** a:

Regione Lombardia – Presidenza  
U.O. Relazioni Regionali e Nazionali e Cerimoniale  
U.O.C. Pari Opportunità, Conciliazione dei Tempi,  
Sviluppo Locale  
via Fabio Filzi, 22 – 20124 Milano

oppure consegnate all’ufficio protocollo Generale della Giunta Regionale della Lombardia di Milano – via Taramelli, 20, o consegnate agli sportelli di protocollo delle Sedi Territoriali di ciascuna provincia.

Le associazioni, i movimenti e le organizzazioni che chiedono di iscriversi per la prima volta all’Albo regionale dovranno inviare:

- il modello di domanda debitamente compilato,
- copia dell’atto costitutivo e/o dello statuto, o copia degli accordi intervenuti tra le associate e/o le fondatrici per la disciplina dell’ordinamento interno, l’amministrazione e la rappresentanza dell’organizzazione (art. 36 c.c.).

I soggetti già iscritti all’Albo regionale dovranno invece allegare al modello di domanda di iscrizione la relazione sull’attività svolta nell’anno 2006.

La dirigente della U.O. Relazioni Regionali  
e Nazionali e Cerimoniale:  
Marina Gerini

— • —

**MODELLO DI DOMANDA**

Iscrizione all'Albo regionale delle associazioni, dei movimenti e delle organizzazioni femminili  
 - ANNO 2007 -

Io sottoscritta/o ..... (nome e cognome) ..... in qualità di ..... (Presidente/rappresentante) .....  
 dell'associazione/movimento/organizzazione ..... (denominazione) .....

**CHIEDO**

l'iscrizione per l'anno 2007 all'Albo regionale delle associazioni, dei movimenti e delle organizzazioni femminili.

A tal fine si forniscono le seguenti informazioni:

**SCHEDA ANAGRAFICA**

DENOMINAZIONE: .....

ANNO DI COSTITUZIONE: .....

INDIRIZZO SEDE LEGALE (VIA E N. CIVICO): .....

CAP - CITTÀ: .....

INDIRIZZO SEDE OPERATIVA C/O (VIA E N. CIVICO): .....

CAP - CITTÀ: .....

PROV: .....

TEL: .....

FAX: .....

E-MAIL: .....

INTERNET: .....

EVENTUALE ALTRO INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LA CORRISPONDENZA C/O (VIA E N. CIVICO):  
 (compilare solo nel caso in cui non sia possibile ricevere la posta presso la sede operativa): .....

NOME DELLA PRESIDENTE/RAPPRESENTANTE IN CARICA: .....

NUMERO SOCIE/I ISCRITTI: .....

GIÀ ISCRITTA ALL'ALBO REGIONALE NEL 2005:  SI  NO

**DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ**

Le informazioni inserite in questa sezione della domanda saranno pubblicate sul sito: [www.politichefemminili.regione-lombardia.it](http://www.politichefemminili.regione-lombardia.it) e potranno essere oggetto di specifiche pubblicazioni.

Vi preghiamo pertanto di inserire informazioni utili e necessarie a far conoscere e promuovere le Vostre attività.

- 1) **SCOPI E FINALITÀ**  
 (Descrivere brevemente gli scopi così come indicati nello statuto o così come definiti nel corso degli anni)
- 2) **ATTIVITÀ**  
 (Descrivere in modo sintetico le principali attività che caratterizzano la vita associativa)
- 3) **SERVIZI OFFERTI**  
 (Indicare la tipologia di servizi offerti, specificando orari e destinatari e se gli stessi sono offerti a titolo gratuito o meno)
- 4) **PUBBLICAZIONI**  
 (Elencare gli eventuali strumenti informativi prodotti dall'associazione, compreso titolo e anno di pubblicazione)

**5) ISCRIZIONE ALTRI ALBI O REGISTRI**

*(Indicare gli eventuali altri albi o registri ai quali l'associazione è iscritta)*

E si allegano i seguenti documenti:

NUOVE ISCRIZIONI
------------------

***Le associazioni/organismi che chiedono per la prima volta l'iscrizione devono allegare al modello di domanda:***

- copia dell'atto costitutivo e/o dello statuto, o copia degli accordi intervenuti tra le associate e/o le fondatrici per la disciplina dell'ordinamento interno, l'amministrazione e la rappresentanza dell'organizzazione (art. 36 c.c.).

RINNOVO
---------

***Le associazioni/organismi già iscritti all'Albo devono allegare al modello di domanda:***

- la relazione sull'attività svolta nell'anno 2006

**Data** .....

**Firma** .....

---

*Desideriamo informarLa che il d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Il trattamento dei Suoi dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, pertinenza e trasparenza e tutelando la Sua riservatezza e i Suoi diritti. Ai sensi dell'art. 13 della predetta norma, i dati saranno inseriti nella «mailing list» della U.O.C. Pari Opportunità, Conciliazione dei Tempi, Sviluppo locale - U.O. Relazioni Regionali e nazionali e Cerimoniale - Direzione Generale Presidenza e utilizzati esclusivamente per l'invio degli inviti delle iniziative e del materiale informativo della Regione Lombardia e saranno trattati in modo informatizzato. Il titolare del trattamento è la Regione Lombardia, con sede in via Fabio Filzi, 22 - 20124 Milano. Al titolare del trattamento Lei potrà rivolgersi per far valere i suoi diritti così come previsto dagli articoli 7 e 8 del d.lgs. n. 196/03.*

---

(BUR20070113)

**D.d.s. 22 dicembre 2006 - n. 15151**

(5.1.3)

**Direzione Centrale Programmazione Integrata – Autorizzazione alla variante non sostanziale per spostamento ubicazione pozzo «F», alla Società p.A. Esercizi Aeroportuali (S.E.A.) di grande derivazione di acqua per mod. 2,28 (l/s 228) di acqua per uso potabile (mod. 1,68 – l/s 168) ed antincendio (mod. 0,60 – l/s 60), a mezzo di n. 5 pozzi scavati nei Comuni di Somma Lombardo, Lonate Pozzolo e Ferno (VA)**

**IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA  
SVILUPPO DEL TERRITORIO DI VARESE  
DELLA SEDE TERRITORIALE DI VARESE**

Visti:

– il r.d. del 14 agosto 1920, n. 1285 – «Regolamento per le derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche»;

– il T.U. dell'11 dicembre 1933, n. 1775 – «Approvazione del Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici» concernente norme sulle derivazioni e sulle autorizzazioni delle acque pubbliche e successive modificazioni;

– il d.P.R. del 15 gennaio 1972, n. 8 – «Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia urbanistica e di viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale e dei relativi personali ed uffici»;

– il d.P.R. del 24 luglio 1977, n. 616 – «Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge del 22 luglio 1975, n. 382 (stralcio)» e la sentenza della Corte Costituzionale n. 133 del 4 giugno 1986 – «Conflitto di attribuzione tra Stato e Regione – Esercizio di funzioni delegate alle Regioni» con i quali sono state delegate alle Regioni le funzioni concernenti la ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione delle acque sotterranee, nonché le concessioni relative alle piccole derivazioni;

– il d.P.R. del 12 aprile 1996 – «Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1944, n. 146 concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale» con il quale lo Stato ha emanato disposizioni in materia di Valutazione di Impatto Ambientale di determinati progetti pubblici o privati, dando attuazione alla Direttiva del Consiglio 85/337/CEE del 27 giugno 1985;

– la legge del 15 marzo 1997, n. 59 recante «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;

– il d.lgs. del 31 marzo 1998, n. 112 – «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del Capo I della citata legge del 15 marzo 1997, n. 59»;

– la d.g.r. del 5 febbraio 1999, n. 6/41315 concernente «L.r. del 10 febbraio 1998, n. 34 – Prime modalità di riscossione dei canoni di concessione per l'uso dei beni del demanio idrico» e la d.g.r. del 22 giugno 2001, n. 7/5245 recante modalità per la riscossione dei canoni e per la determinazione e il versamento del deposito cauzionale relativi alle concessioni di derivazioni di acque pubbliche;

– il d.p.c.m. del 12 ottobre 2000, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 22 febbraio 2001, relativo alla individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative da trasferire alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del d.lgs. 112/1998 ed alla cui data di pubblicazione decorre l'effettivo esercizio da parte della Regione Lombardia delle funzioni conferite per effetto dello stesso d.lgs.;

– la l.r. del 12 dicembre 2003, n. 26 «Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale, norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche» ed in particolare il titolo V recante «Disciplina delle Risorse Idriche»;

– il regolamento regionale del 24 marzo 2006, n. 2 «Disciplina dell'uso delle acque superficiali e sotterranee, dell'utilizzo delle acque ad uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell'acqua in attuazione dell'art. 52, comma 1, lettera c) della l.r. 12 dicembre 2003, n. 26»;

– il d.lgs. del 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale»;

Richiamati:

– il decreto del direttore generale della Direzione Generale Risorse Idriche e Servizi di Pubblica Utilità del 22 dicembre 2003, n. 22723 con cui sono state approvate le «Direttive alle strutture

tecniche regionali per l'istruttoria delle concessioni di grande derivazione d'acqua pubblica»;

– la deliberazione del Consiglio Regionale 28 luglio 2004, n. VII/1048 con la quale è stato approvato l'«Atto di indirizzo per la politica di uso e tutela delle acque della Regione Lombardia – Linee strategiche per un utilizzo razionale, consapevole e sostenibile della risorsa»;

– il regolamento regionale 24 marzo 2006, n. 2 «Disciplina dell'uso delle acque superficiali e sotterranee, dell'utilizzo delle acque ad uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell'acqua in attuazione dell'art. 52, comma 1, lettera c) della l.r. 12 dicembre 2003 n. 26»;

– il Programma di Tutela e Uso delle Acque (PTUA), la cui proposta è stata approvata in prima istanza con d.g.r. del 12 novembre 2004, n. 7/19359 ed è stato definitivamente approvato con d.g.r. del 29 marzo 2006, n. 2244;

Premesso che:

– con d.m.l.p.p. n. 1815 del 24 ottobre 1997, è stato assentito alla Società p.A. Esercizi Aeroportuali (S.E.A.) di derivare acqua dal sottosuolo, nei territori dei Comuni di Somma Lombardo, Lonate Pozzolo e Ferno, nella misura di moduli 2,28 a mezzo di 5 pozzi da utilizzare per l'uso potabile ed antincendio occorrente al fabbisogno del nuovo aeroporto «Malpensa 2000» con restituzione nella fognatura consortile di Lonate Pozzolo denominata di S. Antonio e da questa nel Fiume Ticino, per un periodo di anni 30 (trenta) successivi e continui, decorrenti dal 24 ottobre 1997 (scadenza il 23 ottobre 2027), nel rispetto delle condizioni riportate nel disciplinare del 30 ottobre 1996, rep. n. 23;

Vista l'istanza di variante (alla concessione originaria), in data 27 giugno 2005 n. 780 pervenuta il 6 luglio 2005 ns. prot. n. AD15.2005.0000057 con la quale la Società p.A. Esercizi Aeroportuali (S.E.A.) ha chiesto lo spostamento di ubicazione del solo pozzo denominato «F», non ancora realizzato, nel foglio 44, mappale 18069; situato nel Comune di Somma Lombardo (VA);

Visti:

– gli allegati tecnici e la Relazione di Istruttoria dello STer di Varese, datata 14 settembre 2006 in merito alla non sostanzialità della variante e la Relazione di Istruttoria dello STer datata 21 novembre 2006 relativa all'approvazione dello schema di disciplinare integrativo e modificativo;

– il parere del Consiglio Regionale ll.pp. n. 12929 dell'11 ottobre 2006 favorevole al giudizio di non sostanzialità delle varianti alla derivazione in atto, ai sensi dell'art. 49 del t.u. n. 1775 del 1933;

– il parere del Consiglio Regionale ll.pp. n. 12944 del 4 dicembre 2006 favorevole all'autorizzazione di variante non sostanziale alla derivazione in atto, ai sensi dell'art. 49 del t.u. n. 1775 del 1933;

Visti

– il disciplinare rep. n. 23, sottoscritto in data 30 ottobre 1996 presso l'Ufficio Operativo di Milano – Provveditorato alle Opere Pubbliche per la Lombardia – sez. Acque – dal richiedente, contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione di derivazione d'acqua pubblica sotterranea richiesta dalla ditta Società p.A. Esercizi Aeroportuali (S.E.A) con istanza del 30 marzo 1992;

– il disciplinare integrativo e modificativo n. di rep. 8832 del 15 dicembre 2006;

Viste le prescrizioni della Provincia di Varese contenute nell'Autorizzazione all'Escavazione n. 2953 del 23 giugno 2006 e nella Disposizione di Rettifica n. 3217 dell'11 luglio 2006;

Vista la l.r. del 23 luglio 1996, n. 16: «Ordinamento della Struttura Organizzativa e della dirigenza della Giunta Regionale» e sue modifiche ed integrazioni, nonché i provvedimenti organizzativi dell'VIII Legislatura;

Preso atto che il concessionario ha costituito, mediante fidejussione presso la Banca Popolare di Milano s.c. a r.l., un nuovo deposito cauzionale di € 3.577,57 (euro tremilacinquecentosettantasette/57), con fidejussione n. 150086561 del 13 dicembre 2006 pari a una annualità del canone erariale, a titolo di cauzione ed a garanzia degli obblighi che viene ad assumere per effetto della concessione, somma che sarà, ove nulla osti, restituita al termine della concessione;

Tutto ciò premesso e considerato

## Decreta

Per i motivi specificati in premessa, che qui si intendono integralmente recepiti, salvi i diritti di terzi ed entro i limiti di disponibilità dell'acqua:

1. di autorizzare la variante non sostanziale (spostamento ubicazione pozzo «F», come già citato nelle premesse) alla Società p.A. Esercizi Aeroportuali (S.E.A.), con sede legale in Segrate (MI) - (c.f. 00826040156), relativa alla concessione già accordata con d.m.ll.pp. n. 1815 del 24 ottobre 1997, di grande derivazione di acqua per mod. 2,28 (l/s 228) ad uso potabile (mod. 1,68 - l/s 168) ed antincendio (mod. 0,60 - l/s) 60 da n. 5 pozzi scavati nei Comuni di Somma Lombardo, Lonate Pozzolo e Ferno, con restituzione delle acque reflue nella fognatura consortile di Lonate Pozzolo denominata di S. Antonio e da questa nel Fiume Ticino;

2. che la durata della concessione è fissata per anni 30 (trenta) successivi e continui decorrenti dal 24 ottobre 1997 e quindi fino al 23 ottobre 2027, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare n. 23 del 30 ottobre 1996, con le modifiche apportate nel disciplinare integrativo e modificativo n. 8832 di rep. del 15 dicembre 2006;

3. di approvare l'allegato disciplinare integrativo e modificativo n. 8832 di rep. del 15 dicembre 2006, come parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente i diritti e gli obblighi delle parti e ogni altro termine, modo e condizione accessoria relativi alla concessione di variante in oggetto;

4. di dare atto che il Concessionario ha provveduto al pagamento dei canoni arretrati dal 14 maggio 1999 al 31 dicembre 2000, versati all'Agenzia del Demanio competente per territorio, ed alla Regione Lombardia per le annualità dal 2001 al 2006;

5. di determinare che l'importo del canone per l'intero anno 2006 è pari ad € 3.577,57 (euro tremilacinquecentosettantasette/57); tale importo dovrà essere preso come base per il calcolo del canone per gli anni futuri assoggettandolo a revisione annuale in proporzione diretta alla media dei valori dell'euro calcolati distintamente all'Istituto Centrale di Statistica per il costo della vita e per i prezzi all'ingrosso (d.l. 2 ottobre 1981 n. 546, convertito con modificazioni nella legge 1 dicembre 1981, n. 69);

6. di dare atto che il Concessionario ha costituito nuovo deposito cauzionale di € 3.577,57 (tremilacinquecentosettantasette/57) mediante fidejussione Banca Popolare di Milano s.c.a.r.l., n. 150086561 del 13 dicembre 2006;

7. di dare atto che, a termini dell'art. 22 del d.lgs. 152/1999, la derivazione sarà regolata dall'autorità concedente, secondo le indicazioni contenute nel Piano di Tutela ed Uso delle Acque della Regione Lombardia;

8. che il Concessionario dovrà provvedere, a propria cura e spese, alla manutenzione a garanzia del regolare funzionamento, alla installazione di idonei misuratori affinché la portata di concessione non possa essere superata e non entri nella derivazione una portata superiore a quella concessa;

9. di rendere esecutivo il presente Decreto mediante notifica all'interessato, ai sensi della normativa vigente;

10. di provvedere alla trasmissione di copia del presente Decreto alla «Direzione Generale Reti e Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile - Unità Organizzativa Reti e Infrastrutture - Struttura Autorizzazioni e Certificazioni» e di provvedere alla pubblicazione dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL);

11. di dare atto che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale entro 60 (sessanta) giorni dalla avvenuta notificazione, dinanzi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche ed entro 120 (centoventi) giorni dal medesimo termine, mediante ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei casi di legge.

Il dirigente la struttura sviluppo  
del territorio di Varese:  
Chiara Bossi

(BUR20070114)

D.d.s. 27 febbraio 2007 - n. 1770

**Direzione Centrale Programmazione Integrata - Ammissione all'agevolazione della riduzione di un punto percentuale dell'aliquota IRAP ai sensi degli artt. 2 e art. 9, commi da 1 a 5 della l.r. del 5 maggio 2004 n. 11, della società «Morgeto**

(2.3.2)

**s.n.c. di Raffa Vincenzo & C. - via Dossi n. 26 - 23020 Gordona (SO)»**

## IL DIRIGENTE

## DELLA STRUTTURA GESTIONE TRIBUTI REGIONALI

Visti gli artt. 2 e art. 9, commi da 1 a 5 della l.r. del 5 maggio 2004 n. 11, che agevola le imprese di nuova costituzione, a partire dall'anno solare 2004, nonché le imprese esercenti attività commerciali di vicinato nei comuni, in situazioni di svantaggio economico-sociale, con popolazione residente non superiore a 2000 abitanti, individuati nell'allegato B alla d.g.r. 7/19319 del 12 novembre 2004;

Vista la circolare regionale 13 dicembre 2004 n. 43 avente per oggetto «Prime indicazioni applicative delle agevolazioni in favore delle imprese di nuova costituzione a partire dall'anno solare 2004, nonché delle attività commerciali di vicinato esercitate nei comuni, in situazioni di svantaggio economico-sociale, con popolazione residente non superiore a 2000 abitanti, individuati nell'allegato B alla d.g.r. 7/19319 del 12 novembre 2004»;

Vista la domanda di ammissione all'agevolazione della riduzione di un punto percentuale dell'aliquota IRAP della Società «Morgeto s.n.c. di Raffa Vincenzo & C. - via Dossi n. 26 - 23020 Gordona (SO)» C.F./P.I. 00838100147 presentata in data 31 gennaio 2007 di cui al prot. Regionale n. A1.2007.0019287 del 12 febbraio 2007;

Verificato che la documentazione presentata dalla Società «Morgeto s.n.c. di Raffa Vincenzo & C. - via Dossi n. 26 - 23020 Gordona (SO)» comprova il possesso dei seguenti requisiti:

a) la sede legale, amministrativa ed operativa è ubicata nel comune di Gordona (SO) individuato nell'allegato B alla d.g.r. 7/19319 del 12 novembre 2004;

b) la compagine sociale si è costituita il 9 dicembre 2004 e si trova attualmente nello stato di vigenza;

c) la società non è titolare di quote o azioni di altre società beneficiarie di agevolazioni concesse ai sensi della presente legge;

d) alla data odierna, secondo le risultanze relative ad analoghe iniziative in possesso dell'amministrazione regionale, l'agevolazione richiesta è compatibile con l'importo complessivo degli aiuti pubblici ricevuti a titolo di «*de minimis*»;

e) atto costitutivo e relativo statuto;

f) è iscritta alla competente Camera di Commercio;

g) ogni socio persona fisica dichiara di non essere titolare di quote o azioni di società o di ditte individuali beneficiarie di agevolazioni fiscali concesse ai sensi della richiamata legge regionale n. 11/2004;

Tenuto conto dell'obbligo di procedere alla verifica sostanziale del possesso dei requisiti precedentemente elencati, ai sensi degli artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la l.r. 23 luglio 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, nonché i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura;

## Decreta

1° - di ammettere, per le motivazioni espresse in premessa, la società «Morgeto s.n.c. di Raffa Vincenzo & C. - via Dossi n. 26 - 23020 Gordona (SO)» C.F./P.I. 00838100147 all'agevolazione che prevede la riduzione di un punto percentuale dell'aliquota IRAP, di cui al d.lgs. n. 446/97 per gli anni dal 2006 al 2007;

2° - di riservarsi di effettuare ispezioni e verifiche volte ad accertare il possesso e la permanenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi che hanno determinato la concessione delle agevolazioni, ai sensi degli artt. 71 e 72 del d.P.R. 445/2000 anche avvalendosi degli uffici dell'Agenzia delle Entrate per la Lombardia;

3° - di trasmettere il presente decreto all'impresa sopraccitata e alla Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate per la Lombardia per il seguito di competenza;

4° - di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente della struttura  
gestione tributi regionali:  
Viviana Rava

(BUR20070115)

D.d.s. 27 febbraio 2007 - n. 1772

**Direzione Centrale Programmazione Integrata - Ammissione all'agevolazione della riduzione di un punto percentuale del-**

(2.3.2)

**l'aliquota IRAP ai sensi degli artt. 2 e art. 9, commi da 1 a 5 della l.r. del 5 maggio 2004 n. 11, dell'impresa individuale «De Marchi Luigi – via Nazionale n. 64 frazione Borgonuovo – 23020 Piuro (SO)»**

**l'aliquota IRAP ai sensi degli artt. 2 e art. 9, commi da 1 a 5 della l.r. del 5 maggio 2004 n. 11, delle imprese individuali di cui all'allegato elenco «A/16»**

IL DIRIGENTE  
DELLA STRUTTURA GESTIONE TRIBUTI REGIONALI

Visti gli artt. 2 e art. 9, commi da 1 a 5 della l.r. del 5 maggio 2004 n. 11, che agevola le imprese di nuova costituzione, a partire dall'anno solare 2004, nonché le imprese esercenti attività commerciali di vicinato nei comuni, in situazioni di svantaggio economico-sociale, con popolazione residente non superiore a 2000 abitanti, individuati nell'allegato B alla d.g.r. 7/19319 del 12 novembre 2004;

Vista la circolare regionale 13 dicembre 2004 n. 43 avente per oggetto «Prime indicazioni applicative delle agevolazioni in favore delle imprese di nuova costituzione a partire dall'anno solare 2004, nonché delle attività commerciali di vicinato esercitate nei comuni, in situazioni di svantaggio economico-sociale, con popolazione residente non superiore a 2000 abitanti, individuati nell'allegato B alla d.g.r. 7/19319 del 12 novembre 2004»;

Vista la domanda di ammissione all'agevolazione della riduzione di un punto percentuale dell'aliquota IRAP dell'impresa individuale «De Marchi Luigi – via Nazionale n. 64 frazione Borgonuovo – 23020 Piuro (SO)» c.f. DMRLGU63H20B885W presentata in data 31 gennaio 2007 di cui al prot. Regionale n. A1.2007.0019323 del 12 febbraio 2007;

Verificato che la documentazione presentata dall'impresa individuale «De Marchi Luigi – via Nazionale n. 64 frazione Borgonuovo – 23020 Piuro (SO)» comprova il possesso dei seguenti requisiti:

a) la sede legale, amministrativa ed operativa è ubicata nel comune di Piuro (SO) individuato nell'allegato B alla d.g.r. 7/19319 del 12 novembre 2004;

b) si è costituita il 1° marzo 2005 e si trova attualmente nello stato di vigenza;

c) alla data odierna, secondo le risultanze relative ad analoghe iniziative in possesso dell'amministrazione regionale, l'agevolazione richiesta è compatibile con l'importo complessivo degli aiuti pubblici ricevuti a titolo di «*de minimis*»;

d) è iscritta alla competente Camera di Commercio;

e) la non titolarità di quote o azioni di società o di ditte individuali beneficiarie della medesima agevolazione oggetto della presente richiesta;

Tenuto conto dell'obbligo di procedere alla verifica sostanziale del possesso dei requisiti precedentemente elencati, ai sensi degli artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la l.r. 23 luglio 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, nonché i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura;

Decreta

1° – di ammettere, per le motivazioni espresse in premessa, l'impresa «De Marchi Luigi – via Nazionale n. 64 Frazione Borgonuovo – 23020 Piuro (SO)» c.f. DMRLGU63H20B885W all'agevolazione che prevede la riduzione di un punto percentuale dell'aliquota IRAP, di cui al d.lgs. n. 446/97 per gli anni dal 2006 al 2008;

2° – di riservarsi di effettuare ispezioni e verifiche volte ad accertare il possesso e la permanenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi che hanno determinato la concessione delle agevolazioni, ai sensi degli artt. 71 e 72 del d.P.R. 445/2000 anche avvalendosi degli uffici dell'Agenzia delle Entrate per la Lombardia;

3° – di trasmettere il presente decreto all'impresa sopraccitata e alla Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate per la Lombardia per il seguito di competenza;

4° – di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente della struttura  
gestione tributi regionali:  
Viviana Rava

IL DIRIGENTE  
DELLA STRUTTURA GESTIONE TRIBUTI REGIONALI

Visti gli artt. 2 e art. 9, commi da 1 a 5 della l.r. del 5 maggio 2004 n. 11, che agevola le imprese di nuova costituzione, a partire dall'anno solare 2004, nonché le imprese esercenti attività commerciali di vicinato nei comuni, in situazioni di svantaggio economico-sociale, con popolazione residente non superiore a 2000 abitanti, individuati nell'allegato B alla d.g.r. 7/19319 del 12 novembre 2004;

Vista la circolare regionale 13 dicembre 2004 n. 43 avente per oggetto «Prime indicazioni applicative delle agevolazioni in favore delle imprese di nuova costituzione a partire dall'anno solare 2004, nonché delle attività commerciali di vicinato esercitate nei comuni, in situazioni di svantaggio economico-sociale, con popolazione residente non superiore a 2000 abitanti, individuati nell'allegato B alla d.g.r. 7/19319 del 12 novembre 2004»;

Viste le domande di ammissione all'agevolazione della riduzione di un punto percentuale dell'aliquota IRAP delle imprese individuali elencate nell'allegato «A16»;

Verificato che le documentazioni presentate dalle imprese individuali elencate nell'allegato «A16» comprovano il possesso dei seguenti requisiti:

a) le sedi legali, amministrative ed operative sono ubicate in uno dei comuni individuati nell'allegato B alla d.g.r. 7/19319 del 12 novembre 2004;

b) si sono costituite successivamente all'8 maggio 2004 data di entrata in vigore della l.r. 11/2004 e si trovano attualmente nello stato di vigenza;

c) alla data odierna, secondo le risultanze relative ad analoghe iniziative in possesso dell'amministrazione regionale, l'agevolazione richiesta è compatibile con l'importo complessivo degli aiuti pubblici ricevuti a titolo di «*de minimis*»;

d) sono iscritte alla competente Camera di Commercio;

e) la non titolarità di quote o azioni di società o di ditte individuali beneficiarie della medesima agevolazione oggetto della presente richiesta;

f) sono composte da soggetti con un'età anagrafica compresa fra 18 e 35 anni posseduta alla data di costituzione dell'impresa per la quale si richiede il beneficio;

Tenuto conto dell'obbligo di procedere alla verifica sostanziale del possesso dei requisiti precedentemente elencati, ai sensi degli artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la l.r. 23 luglio 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, nonché i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura;

Decreta

1° – di ammettere, per le motivazioni espresse in premessa, le imprese individuali elencate nell'allegato «A16» che è parte integrante del presente atto all'agevolazione che prevede la riduzione di un punto percentuale dell'aliquota IRAP, di cui al d.lgs. n. 446/97 per gli anni dal 2006 al 2012;

2° – di riservarsi di effettuare ispezioni e verifiche volte ad accertare il possesso e la permanenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi che hanno determinato la concessione delle agevolazioni, ai sensi degli artt. 71 e 72 del d.P.R. 445/2000 anche avvalendosi degli uffici dell'Agenzia delle Entrate per la Lombardia;

3° – di trasmettere il presente decreto ai beneficiari e alla Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate per la Lombardia per il seguito di competenza;

4° – di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente della struttura  
gestione tributi regionali:  
Viviana Rava

ALLEGATO «A/16»

N.	IMPRESA INDIVIDUALE	INDIRIZZO	C.A.P. COMUNE (PROV.)	C.F.
1	FAZARI DANIELE	VIA SAN ANTONIO N. 76	23021 CAMPDOLCINO (SO)	FZRDNL84B25C623O
2	SIA - ELECTRONIC DI ESPOSITO CRISTIANO	VIA PAGANINI N. 4	23806 TORRE DE' BUSI (LC)	SPSCST73E03E507M
3	IEFFE DI INDELICATO FULVIO	FRAZIONE CA' DEL PICCO N. 87/A	23010 CIVO (SO)	NDLFLV74S14A337X

(BUR20070117)

(2.3.2)

**D.d.s. 27 febbraio 2007 - n. 1774**

**Direzione Centrale Programmazione Integrata - Ammissione all'agevolazione della riduzione di un punto percentuale dell'aliquota IRAP ai sensi degli artt. 2 e art. 9, commi da 1 a 5 della l.r. del 5 maggio 2004 n. 11, della società «Feniso s.n.c. di Martinucci Stefania e Bertini Giancarlo - via Conca n. 8 - 23020 Piuro (SO)»**

## IL DIRIGENTE

## DELLA STRUTTURA GESTIONE TRIBUTI REGIONALI

Visti gli artt. 2 e art. 9, commi da 1 a 5 della l.r. del 5 maggio 2004 n. 11, che agevola le imprese di nuova costituzione, a partire dall'anno solare 2004, nonché le imprese esercenti attività commerciali di vicinato nei comuni, in situazioni di svantaggio economico-sociale, con popolazione residente non superiore a 2000 abitanti, individuati nell'allegato B alla d.g.r. 7/19319 del 12 novembre 2004;

Vista la circolare regionale 13 dicembre 2004 n. 43 avente per oggetto «Prime indicazioni applicative delle agevolazioni in favore delle imprese di nuova costituzione a partire dall'anno solare 2004, nonché delle attività commerciali di vicinato esercitate nei comuni, in situazioni di svantaggio economico-sociale, con popolazione residente non superiore a 2000 abitanti, individuati nell'allegato B alla d.g.r. 7/19319 del 12 novembre 2004»;

Vista la domanda di ammissione all'agevolazione della riduzione di un punto percentuale dell'aliquota IRAP della Società «Feniso s.n.c. di Martinucci Stefania e Bertini Giancarlo - via Conca n. 8 - 23020 Piuro (SO)» C.F./P.I. 00857690143 presentata in data 31 gennaio 2007 di cui al prot. Regionale n. A1.2007.0019273 del 12 febbraio 2007;

Verificato che la documentazione presentata dalla Società «Feniso s.n.c. di Martinucci Stefania e Bertini Giancarlo - via Conca n. 8 - 23020 Piuro (SO)» comprova il possesso dei seguenti requisiti:

- la sede legale, amministrativa ed operativa è ubicata nel comune di Piuro (SO) individuato nell'allegato B alla d.g.r. 7/19319 del 12 novembre 2004;
- la compagine sociale si è costituita il 20 gennaio 2006 e si trova attualmente nello stato di vigenza;
- la società non è titolare di quote o azioni di altre società beneficiarie di agevolazioni concesse ai sensi della presente legge;
- alla data odierna, secondo le risultanze relative ad analoghe iniziative in possesso dell'amministrazione regionale, l'agevolazione richiesta è compatibile con l'importo complessivo degli aiuti pubblici ricevuti a titolo di «*de minimis*»;
- atto costitutivo e relativo statuto;
- è iscritta alla competente Camera di Commercio;
- ogni socio persona fisica dichiara di non essere titolare di quote o azioni di società o di ditte individuali beneficiarie di agevolazioni fiscali concesse ai sensi della richiamata legge regionale n. 11/2004;

Tenuto conto dell'obbligo di procedere alla verifica sostanziale del possesso dei requisiti precedentemente elencati, ai sensi degli artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la l.r. 23 luglio 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, nonché i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura;

## Decreta

1° - di ammettere, per le motivazioni espresse in premessa, la società «Feniso s.n.c. di Martinucci Stefania e Bertini Giancarlo - via Conca n. 8 - 23020 Piuro (SO)» C.F./P.I. 00857690143 all'agevolazione che prevede la riduzione di un punto percentuale dell'aliquota IRAP, di cui al d.lgs. n. 446/97 per gli anni dal 2006 al 2009;

2° - di riservarsi di effettuare ispezioni e verifiche volte ad ac-

certare il possesso e la permanenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi che hanno determinato la concessione delle agevolazioni, ai sensi degli artt. 71 e 72 del d.P.R. 445/2000 anche avvalendosi degli uffici dell'Agenzia delle Entrate per la Lombardia;

3° - di trasmettere il presente decreto all'impresa sopraccitata e alla Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate per la Lombardia per il seguito di competenza;

4° - di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente della struttura gestione tributi regionali:  
Viviana Rava

(BUR20070118)

**D.d.s. 1 marzo 2007 - n. 1888**

(2.3.2)

**Direzione Centrale Programmazione Integrata - Ammissione all'agevolazione della riduzione di un punto percentuale dell'aliquota IRAP ai sensi degli artt. 2 e 9, commi da 1 a 5 della l.r. del 5 maggio 2004 n. 11, delle imprese individuali di cui all'allegato elenco «A/15»**

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA  
GESTIONE TRIBUTI REGIONALI

Visti gli artt. 2 e 9, commi da 1 a 5 della l.r. del 5 maggio 2004 n. 11, che agevola le imprese di nuova costituzione, a partire dall'anno solare 2004, nonché le imprese esercenti attività commerciali di vicinato nei Comuni, in situazioni di svantaggio economico-sociale, con popolazione residente non superiore a 2000 abitanti, individuati nell'allegato B alla d.g.r. 7/19319 del 12 novembre 2004;

Vista la circolare regionale 13 dicembre 2004 n. 43 avente per oggetto «Prime indicazioni applicative delle agevolazioni in favore delle imprese di nuova costituzione a partire dall'anno solare 2004, nonché delle attività commerciali di vicinato esercitate nei Comuni, in situazioni di svantaggio economico-sociale, con popolazione residente non superiore a 2000 abitanti, individuati nell'allegato B alla d.g.r. 7/19319 del 12 novembre 2004»;

Viste le domande di ammissione all'agevolazione della riduzione di un punto percentuale dell'aliquota IRAP delle imprese individuali elencate nell'allegato «A15»;

Verificato che le documentazioni presentate dalle imprese individuali elencate nell'allegato «A15» comprovano il possesso dei seguenti requisiti:

- le sedi legali, amministrative ed operative sono ubicate in uno dei Comuni individuati nell'allegato B alla d.g.r. 7/19319 del 12 novembre 2004;
- si sono costituite successivamente all'8 maggio 2004 data di entrata in vigore della l.r. 11/2004 e si trovano attualmente nello stato di vigenza;
- alla data odierna, secondo le risultanze relative ad analoghe iniziative in possesso dell'amministrazione regionale, l'agevolazione richiesta è compatibile con l'importo complessivo degli aiuti pubblici ricevuti a titolo di «*de minimis*»;
- sono iscritte alla competente Camera di Commercio;
- la non titolarità di quote o azioni di società o di ditte individuali beneficiarie della medesima agevolazione oggetto della presente richiesta;

Tenuto conto dell'obbligo di procedere alla verifica sostanziale del possesso dei requisiti precedentemente elencati, ai sensi degli artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la l.r. 23 luglio 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, nonché i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura;

## Decreta

1. di ammettere, per le motivazioni espresse in premessa, le imprese individuali elencate nell'allegato «A15» che è parte integrante del presente atto all'agevolazione che prevede la riduzione

di un punto percentuale dell'aliquota IRAP, di cui al d.lgs. n. 446/97 per gli anni dal 2006 al 2009;

2. di riservarsi di effettuare ispezioni e verifiche volte ad accertare il possesso e la permanenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi che hanno determinato la concessione delle agevolazioni, ai sensi degli artt. 71 e 72 del d.P.R. 445/2000 anche avvalendosi degli uffici dell'Agenzia delle Entrate per la Lombardia;

3. di trasmettere il presente decreto ai beneficiari e alla Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate per la Lombardia per il seguito di competenza;

4. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente della Struttura gestione tributi regionali:  
Viviana Rava

ALL. «A15»

N.	IMPRESA INDIVIDUALE	INDIRIZZO	CAP COMUNE (PROV.)	C.F.
1	ACQUISTAPACE ARNO	VIA SAN GIOVANNI BOSCO N. 136/B	23010 PIANTEDO (SO)	CQSRNA69B04F712B
2	VALBUZZI GIULIO	VIA ROMA N. 12	23030 BIANZONE (SO)	VLBGLI69M02L175N
3	ALBERGO BAR MEUBLÈ STELVIO DI MONTINI CARLO	VIA ROMA N. 181	23031 APRICA (SO)	MNTCRL45E19F704M

(BUR20070119)

(2.2.1)

**D.d.s. 5 marzo 2007 - n. 2072**

**Direzione Centrale Programmazione Integrata – Accordo di Programma per lo sviluppo economico e la competitività del sistema lombardo – Bando «Innovazione per la competitività delle Micro, Piccole e Medie Imprese Lombarde» – Chiusura dei termini per la presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni per la Misura B1, Provincia di Lodi**

#### IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA

#### PROGETTO ALTA FORMAZIONE RICERCA E INNOVAZIONE

Vista la d.g.r. n. 2210 del 29 marzo 2006 con oggetto: «Schema di Accordo di Programma con il Sistema Camerale Lombardo per lo Sviluppo economico e la competitività del sistema Lombardo» divenuto operativo con la sottoscrizione dell'Accordo che sancisce «l'alleanza strategica tra la Regione Lombardia e il Sistema Camerale, disegnando un quadro di collaborazione dove si individuano le priorità e su di esse si concentrano gli sforzi»;

Visto l'Accordo di Programma sottoscritto in data 16 giugno 2006 da Regione Lombardia e dal Sistema Camerale Lombardo ed inserito nella Raccolta Convenzione e Contratti in data 20 giugno 2006 n. 8970/RCC, che prevede tra le azioni da realizzare nell'ambito dell'Asse 1 Innovazione azioni di supporto alle singole imprese per la realizzazione di processi di innovazione tecnologica, organizzativa e gestionale, rafforzare le competenze e le capacità del proprio capitale umano e, nel contempo, attivare adeguati strumenti finanziari nella gestione dei processi innovativi;

Dato atto che la Segreteria Tecnica di cui all'art. 8 del sopra citato Accordo di Programma, nella riunione del 27 luglio 2006, ha approvato il bando «Innovazione per la competitività delle Micro, Piccole e Medie Imprese Lombarde»;

Visto il proprio decreto n. 11297, dell'11 ottobre 2006, con particolare riferimento all'allegato «A», che ha approvato il bando «Innovazione per la competitività delle Micro, Piccole e Medie Imprese Lombarde», per assegnazione di contributi, anche sotto forma di voucher, attivando due tipologie di misure:

– *Misura A*: sostenere stimolando in particolare l'aggregazione fra imprese, progetti di innovazione soggetti a valutazione tecnica

– *Misura B*: sostenere la brevettazione internazionale (B1) e l'assistenza e consulenza tecnologica (B2)

stabilendo le coperture finanziarie per ogni singola misura e ogni singola provincia, le modalità e le procedure per la concessione delle agevolazioni;

Considerato che in particolare nel su citato decreto è stabilito che i contributi di cui alla Misura B, sono assegnati agli aventi diritto sulla base dell'ordine cronologico di ricevimento delle domande, nei limiti delle disponibilità finanziarie previste e nel caso le stesse dovessero esaurirsi durante il periodo di apertura del bando, non saranno più accettate ulteriori domande;

Visto che le domande già presentate per la concessione dei contributi riferiti alla misura B del su citato bando, in particolare nella provincia di Lodi per la Misura B1: Sostegno all'assistenza e consulenza tecnologica, hanno determinato l'esaurimento delle risorse disponibili pari ad € 28.000,00;

Preso atto che specifico avviso è stato pubblicato sul sito web della Regione Lombardia il giorno 10 febbraio 2007;

Vista la l.r. 16/96 e i conseguenti provvedimenti attuativi;

Decreta

1. di accertare l'esaurimento delle risorse disponibili per la concessione dei contributi di cui alla Misura B1 nella Provincia di Lodi;

2. di prendere atto della chiusura dei termini di presentazione delle domande, Misura B1 nella Provincia di Lodi e che specifico avviso è stato pubblicato sul sito web della Regione Lombardia il giorno 10 febbraio 2007;

3. di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente:  
Maria Pia Redaelli

**D.G. Istruzione, formazione e lavoro**

(BUR20070120)

(3.3.0)

**D.d.g. 1 marzo 2007 - n. 1895****Determinazioni in merito al d.d.g. n. 15269 del 22 dicembre 2006 concernente l'approvazione dell'elenco degli operatori di rilevanza regionale e delle modalità di presentazione, valutazione e finanziamento dei relativi progetti****IL DIRETTORE GENERALE**

Richiamata la d.g.r. n. 3775 del 13 dicembre 2006 che ha stabilito i criteri per l'identificazione degli operatori, gli elementi essenziali, gli obiettivi e le priorità strategiche per l'individuazione delle attività di rilevanza regionale e a carattere innovativo e sperimentale in funzione di un forte rinnovamento capace di valorizzare le eccellenze in aree strategiche per la Lombardia, rinviando a successivi atti della D.G. Istruzione, Formazione e Lavoro la sua puntuale attuazione;

Considerato che la citata deliberazione definisce uno specifico percorso attuativo, sia per l'individuazione degli operatori idonei allo svolgimento di progetti di rilevanza regionale e a carattere innovativo e sperimentale, sia per la definizione delle modalità di presentazione, valutazione e finanziamento dei progetti;

Richiamato il d.d.g. n. 15269 del 22 dicembre 2006, il quale, in attuazione della citata d.g.r. n. 3775/2006, ha individuato gli operatori di rilevanza regionale e a carattere innovativo e sperimentale e ha determinato le modalità di presentazione, valutazione e finanziamento dei progetti ammessi;

Evidenziato che il predetto decreto ha previsto la possibilità di integrare l'elenco degli operatori, previa richiesta e contestuale presentazione di progetti coerenti con obiettivi e criteri fissati dalla d.g.r. n. 3775/2006, a seguito di una puntuale disamina tecnica;

Vista la comunicazione del Direttore Generale Istruzione, Formazione e Lavoro n. E1.2007.0099578 del 24 gennaio 2007, relativa alla costituzione del Nucleo regionale di valutazione dei progetti di rilevanza regionale e a carattere innovativo e sperimentale;

Dato atto delle risultanze dell'attività istruttoria del Nucleo in merito all'ammissibilità delle domande da parte di altri operatori, finalizzate all'inserimento nell'elenco dei soggetti di rilevanza regionale e a carattere innovativo e sperimentale nonché dei relativi progetti, come risulta dai verbali delle sedute depositati agli atti della D.G. Istruzione, Formazione e Lavoro, accessibili ai sensi della legge 241/1990 e l.r. 30/1999 e successive modificazioni ed integrazioni;

Stabilito, a seguito della suddetta istruttoria, di integrare l'elenco degli operatori di rilevanza regionale e a carattere innovativo e sperimentale di cui al decreto n. 15269/2006, sostituendo l'Allegato «A» al suddetto decreto con l'Allegato «1», parte integrante e sostanziale del presente atto;

Richiamate le finalità del predetto decreto n. 15269/2006 volte alla promozione e riconoscimento della qualità dei risultati e degli obiettivi attesi dall'intervento di rilevanza regionale, cui è connessa l'erogazione di un corrispondente contributo articolato in annualità sul progetto finanziato;

Dato atto che è emersa la necessità di garantire una maggiore flessibilità nella realizzazione delle azioni progettuali ed una semplificazione delle procedure di avvio dei progetti, prevedendo al contempo da parte delle strutture regionali un'attenta e costante attività di vigilanza e controllo;

Valutato quindi di definire in modo più coerente le modalità di finanziamento dei progetti, approvando l'Allegato «2» parte integrante e sostanziale del presente atto, che sostituisce il punto 3 «Modalità di finanziamento dei progetti» dell'Allegato «B» del d.d.g. n. 15269/2006;

Dato atto che i progetti presentati dagli operatori individuati nell'Allegato «1» verranno approvati con specifico provvedimento della D.G. Istruzione, Formazione e Lavoro, in cui saranno precisate le puntuali modalità di realizzazione, nel rispetto delle prescrizioni di cui all'Allegato «2» del presente provvedimento, indicando altresì le modalità per il rilascio, ove previsto, delle certificazioni per i partecipanti alle attività formative;

Vista la l.r. 16/96 «Ordinamento della Struttura organizzativa della Dirigenza e della Giunta regionale» e successive modifiche e integrazioni, nonché i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura;

Decreta

1. di integrare l'elenco degli operatori di rilevanza regionale e a carattere innovativo e sperimentale di cui al decreto n. 15269/2006, sostituendo l'Allegato «A» al suddetto decreto con l'Allegato «1», parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di definire in modo più coerente le modalità di finanziamento dei progetti, approvando l'Allegato «2» parte integrante e sostanziale del presente atto, che sostituisce il punto 3 «Modalità di finanziamento dei progetti» dell'Allegato «B» del d.d.g. n. 15269/2006;

3. di stabilire che i progetti, presentati dagli operatori individuati nell'Allegato «1», verranno approvati con specifico provvedimento della D.G. Istruzione, Formazione e Lavoro, in cui saranno precisate le puntuali modalità di realizzazione, nel rispetto delle prescrizioni di cui all'Allegato «2» del presente provvedimento, indicando altresì le modalità per il rilascio, ove previsto, delle certificazioni per i partecipanti alle attività formative;

4. di dare atto che le risorse finanziarie sono disponibili nella UPB 2.1.2.2.77.5460 sugli stanziamenti annuali del bilancio di previsione della Regione Lombardia;

5. di trasmettere il presente decreto agli operatori di cui all'Allegato «1» per gli adempimenti di competenza;

6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Roberto Albonetti

**ALLEGATO «1»**

<b>DENOMINAZIONE</b>	<b>AREA</b>
AGENZIA REGIONALE PER L'ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO	Socio-Assistenziale
ANNI DUEMILA SOCIETÀ COOPERATIVA	Agricola
ASSOCIAZIONE IN-PRESA DI EMILIA VERGANI	Socio-Assistenziale
ASSOCIAZIONE ISTITUTI SANTA PAOLA	Storico-Culturale
ASSOCIAZIONE LA NOSTRA FAMIGLIA	Socio-Assistenziale
ASSOCIAZIONE PERFORMINGARTS	Storico-Culturale
ASSOCIAZIONE WALTER TOBAGI PER LA FORMAZIONE AL GIORNALISMO	Storico-Culturale
CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE CREMONA DELLA PROVINCIA DI CREMONA	Storico-Culturale
CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE TERRAGNI MEDA DELLA PROVINCIA DI MILANO	Storico-Culturale
CEREF CENTRO REGIONALE FORMAZIONE E STUDI COOPERATIVI S.C.R.L.	Socio-Assistenziale
CIPA AT LOMBARDIA CENTRO PER L'ISTRUZIONE PROFESSIONALE AGRICOLA E L'ASSISTENZA TECNICA LOMBARDIA	Agricola
COMETA FORMAZIONE S.R.L.	Socio-Assistenziale
CONSORZIO PER L'ISTRUZIONE E LA FORMAZIONE ARTIGIANA E PROFESSIONALE E PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE	Agricola
CONSORZIO SCUOLE LAVORO MILANO SOCIETÀ COOPERATIVA	Storico-Culturale
CUSTODIA S.R.L.	Ricerca Scientifica
E.V. S.R.L.	Ricerca Scientifica
EAPRAL ENTE PER L'ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE IN AGRICOLTURA DELLA LOMBARDIA	Agricola
ECIPA LOMBARDIA SOCIETÀ COOPERATIVA A.R.L.	Socio-Assistenziale
ENTE NAZIONALE SORDI CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA	Socio-Assistenziale
FONDAZIONE ACCADEMIA D'ARTI E MESTIERI DELLO SPETTACOLO TEATRO ALLA SCALA	Storico-Culturale
FONDAZIONE CAPAC POLITECNICO DEL COMMERCIO MILANO	Storico-Culturale
FONDAZIONE CENTRO LOMBARDO PER L'INCREMENTO DELLA FLORO-ORTOFRUTTICOLTURA FONDAZIONE MINOPRIO	Agricola
FONDAZIONE ENAIP LOMBARDIA PROVINCIA DI BRESCIA	Storico-Culturale
FONDAZIONE ENTE AUTONOMO PICCOLO TEATRO DI MILANO TEATRO D'EUROPA	Storico-Culturale

DENOMINAZIONE	AREA
FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NEUROLOGICO CARLO BESTA	Ricerca Scientifica
FONDAZIONE MADDALENA DI CANOSSA	
IAL LOMBARDIA SEDE DI BRESCIA	Storico-Culturale
IRECOOP LOMBARDIA SOCIETÀ COOPERATIVA	Socio-Assistenziale
IREF ISTITUTO REGIONALE LOMBARDO DI FORMAZIONE PER L'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA	Ricerca Scientifica
ISTITUTO DEI CIECHI DI MILANO	Socio-Assistenziale
ISTITUTO DI RICERCHE FARMACOLOGICHE MARIO NEGRI	Ricerca Scientifica
ISTITUTO RIZZOLI PER L'INSEGNAMENTO DELLE ARTI GRAFICHE	Storico-Culturale
OPPI ORGANIZZAZIONE PER LA PREPARAZIONE PROFESSIONALE DEGLI INSEGNANTI	Socio-Assistenziale
SCUOLA D'ARTE APPLICATA ANDREA FANTONI	Storico-Culturale

•

ALLEGATO «2»

L'operatore trasmette alla D.G. Istruzione, Formazione e Lavoro la comunicazione di avvio del progetto adeguando alle singole specificità progettuali il modulo base allegato al d.d.g. n. 15269/2006 (Modello 2), indicando comunque un calendario di massima di tutte le attività relative al progetto.

Il decreto di approvazione formale del progetto e conseguente erogazione del contributo previsto è adottato solo a seguito dell'avvio del progetto.

Gli operatori pubblici, la cui attività è subordinata agli atti dell'ente pubblico di appartenenza, dovranno avviare il progetto entro 30 gg. dall'approvazione formale dello stesso e conseguente erogazione del contributo previsto, dandone tempestiva comunicazione alla D.G. Istruzione, Formazione e Lavoro pena la revoca del contributo.

L'erogazione del contributo, relativamente alle annualità di competenza, verrà effettuata come segue:

• **PROGETTI ANNUALI**

Dato il contributo totale previsto:

– il 50% della quota annuale 2007 sulla base della comunicazione di avvio del progetto;

– il saldo alla conclusione del progetto, previa presentazione di una relazione sull'attività progettuale complessivamente svolta nonché della relativa rendicontazione contabile sulla base delle seguenti categorie: preparazione, realizzazione, diffusione risultati di progetti, direzione e valutazione, costi amministrativi e generali.

• **PROGETTI BIENNALI**

Dato il contributo totale previsto:

– 100% della quota annuale 2007 sulla base della comunicazione di avvio del progetto;

– 50% della quota annuale 2008, da erogarsi sulla base dell'esito positivo della verifica intermedia al 30 settembre 2007 in relazione alla dichiarazione da parte del legale rappresentante circa il raggiungimento degli obiettivi annuali attraverso l'applicazione degli indicatori predefiniti;

– il saldo alla conclusione del progetto, previa presentazione di una relazione sull'attività progettuale complessivamente svolta nonché della relativa rendicontazione contabile sulla base delle seguenti categorie: preparazione, realizzazione, diffusione risultati di progetti, direzione e valutazione, costi amministrativi e generali.

• **PROGETTI TRIENNALI**

Dato il contributo totale previsto:

– 100% della quota annuale 2007 sulla base della comunicazione di avvio del progetto;

– 100% della quota annuale 2008, da erogarsi sulla base dell'esito positivo della verifica intermedia al 30 settembre 2007 in relazione alla dichiarazione da parte del legale rappresentante circa il raggiungimento degli obiettivi annuali attraverso l'applicazione degli indicatori predefiniti;

– 50% della quota annuale 2009, da erogarsi sulla base dell'esito positivo della verifica intermedia al 30 settembre 2008 in rela-

zione alla dichiarazione da parte del legale rappresentante circa il raggiungimento degli obiettivi annuali attraverso l'applicazione degli indicatori predefiniti;

– il saldo alla conclusione del progetto, previa presentazione di una relazione sull'attività progettuale complessivamente svolta nonché della relativa rendicontazione contabile sulla base delle seguenti categorie: preparazione, realizzazione, diffusione risultati di progetti, direzione e valutazione, costi amministrativi e generali.

Su istanza degli operatori, la D.G. Istruzione, Formazione e Lavoro si riserva di valutare le eventuali reiterazioni di progetti annuali e biennali.

**D.G. Sanità**

(BUR20070121)

**D.d.u.o. 28 febbraio 2007 - n. 1833**

(3.2.0)

**Dichiarazione delle sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione nella Provincia di Lodi per l'anno 2006****IL DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA  
SERVIZI SANITARI TERRITORIALI**

Premesso che, ai sensi dell'art. 10 della l. 475/68 e dell'art. 2, comma 2, l.r. 46/83, è necessario procedere alla dichiarazione delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione o rese vacanti nella Provincia di Lodi per l'anno 2006;

Dato atto che nell'anno 2006, nella Provincia di Lodi:

- non sono state istituite nuove sedi farmaceutiche;
  - si è resa vacante, a seguito di rinuncia del titolare, la sede farmaceutica unica-rurale del comune di San Fiorano (LO);
- Rilevato che:

- la sede farmaceutica unica-rurale del comune di San Fiorano (LO) è da ritenersi disponibile per la prelazione da parte del comune, ai sensi dell'art. 9 della l. 475/68;
- in caso di rifiuto o di mancato esercizio dell'offerta di prelazione, detta sede farmaceutica verrà assegnata, a seguito di pubblico concorso, ai sensi dell'art. 9 della l. 475/68;

Ritenuto di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

Viste:

- la legge 2 aprile 1968, n. 475 e successive modificazioni;
- la legge regionale 25 maggio 1983, n. 46, e successive;
- la legge 8 novembre 1991, n. 362 e successive modificazioni;
- la legge regionale 23 luglio 1996 n. 16, nonché i provvedimenti organizzativi della VIII legislatura;

**Decreta**

1) Di dichiarare, ai sensi dell'art. 10 della l. 475/68 e dell'art. 2, comma 2, l.r. 46/83, che nell'anno 2006, nella provincia di Lodi:

- non sono state istituite nuove sedi farmaceutiche;
  - si è resa vacante, a seguito di rinuncia del titolare, la sede farmaceutica unica-rurale del comune di San Fiorano (LO);
- 2) Di precisare che:

- la sede farmaceutica unica-rurale del comune di San Fiorano (LO) è da ritenersi disponibile per la prelazione da parte del comune, ai sensi dell'art. 9 della l. 475/68;
- in caso di rifiuto o di mancato esercizio dell'offerta di prelazione, detta sede farmaceutica verrà assegnata, a seguito di pubblico concorso, ai sensi dell'art. 9 della l. 475/68;

3) Di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente U.O.  
servizi sanitari territoriali:  
Luca Merlini

Il direttore generale:  
Carlo Lucchina

(BUR20070122)

**Circ.r. 26 febbraio 2007 - n. 7**

(3.2.0)

**Sorveglianza meningiti batteriche - Indagini di laboratorio**

Ai Direttori Generali  
Ai Direttori Sanitari  
Aziende Ospedaliere  
Aziende Sanitarie Locali  
Ai Commissari/Legali Rappresentanti  
Ai Direttori Sanitari  
IRCCS  
Ospedali Classificati  
Case di Cura

Loro sedi

La sorveglianza delle meningiti batteriche, ed in particolare quelle da *Neisseria meningitidis* e *Streptococcus pneumoniae*, riveste un'importanza fondamentale per poter attuare strategie preventive e vaccinali sempre più adeguate alla realtà epidemiologica territoriale.

Già con d.d.g.s. n. 6332 del 29 aprile 2005 si è previsto quindi che fossero soggette a segnalazione, da inviare all'ASL, le meningiti e sepsi da *Neisseria meningitidis*, *Streptococcus pneumoniae*, *Haemophilus influenzae* (l'obbligo di notifica a livello nazionale sussiste per la sola meningite meningococcica).

Nel corso del 2006 è stato altresì attivato e portato a regime un nuovo software, a supporto del sistema informativo delle malattie infettive, che consente, per tutte le patologie soggette a segnalazione, di registrare diversi dati epidemiologici aggiuntivi, quali la sussistenza di fattori di rischio/patologie individuali, gli esami ed accertamenti condotti con relativi esiti, le modalità di esposizione al contagio.

Si riassumono pertanto gli adempimenti, **inerenti il sistema informativo e di notifica**, in capo a Strutture Sanitarie di ricovero e cura e ASL:

- segnalazione: tutti i casi di meningite/meningoencefalite batterica/virale e le forme invasive (sepsi, polmoniti, epiglottidi ...) da meningococco, pneumococco, emofilo debbono essere segnalati alla ASL del territorio in cui ha sede la struttura sanitaria; detta segnalazione è da effettuarsi immediatamente **(1)**, secondo le modalità definite da ciascuna ASL;
- notifica/sistema di sorveglianza speciale: la ASL, recepita la segnalazione ed avviata l'indagine epidemiologica per il reperimento dei dati aggiuntivi, inserisce il caso nel sistema MAINF, aggiornandolo secondo le procedure previste;
- trasmissione dati a Ministero della Salute ed ISS: la U.O. Prevenzione, Tutela Sanitaria e Veterinaria provvede all'invio dei dati di notifica ed alla trasmissione delle informazioni necessarie all'ISS.

**Pertanto le strutture di ricovero o, in generale, il medico che pone la diagnosi, sono tenute alla sola segnalazione all'ASL e non più all'invio anche al Ministero della Salute ed ISS della scheda di sorveglianza speciale.**

Ad ulteriore supporto conoscitivo, a partire dal prossimo mese, sarà possibile effettuare la tipizzazione di gruppo o di sierotipo, per *N. meningitidis*, e *S. pneumoniae*, presso il Laboratorio di Microbiologia della Fondazione IRCCS Ospedale Maggiore Policlinico, Mangiagalli e Regina Elena di Milano, facilitando quindi l'invio dei ceppi da parte delle strutture ospedaliere ove si verificano casi di meningiti/sepsi da predetti batteri. Tale invio sostituisce l'obbligo di recapitare i ceppi all'ISS, con il quale ove necessario sarà lo stesso Policlinico a mettersi in contatto, **eccezion fatta per le forme invasive da HIB, che continueranno ad essere trasmesse al Laboratorio di Batteriologia e micologia medica dell'ISS.**

Le modalità di invio dei ceppi, **che dovranno essere inviati ogniquale volta venga posta diagnosi di sepsi/meningite dagli agenti succitati**, sono specificate in allegato.

Si precisa altresì che l'invio dei campioni oltre che costituire intervento previsto dalla normativa vigente in materia di sorveglianza e controllo delle malattie infettive, cui sono tenute tutte le strutture di ricovero e cura, è altresì ricompreso tra gli obiettivi a valenza regionale per i Direttori Generali delle Aziende Ospedaliere.

**SORVEGLIANZA DELLE INFEZIONI SISTEMICHE  
(MENINGITI E SEPSI)****DA STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE  
E DA NEISSERIA MENINGITIDIS****Scheda per l'invio e la tipizzazione dei ceppi****Istituto**

ASL/AO/IRCCS, .....

Laboratorio .....

Indirizzo .....

CAP ..... Città .....

Referente .....

Tel. .... e-mail: .....

**Ceppo isolato da**

Cognome ..... Nome .....

Nato a ..... il .....

Data di Ricovero ..... Reparto .....

**(1)** Per le segnalazioni di malattia infettiva ciascuna ASL è tenuta ad attivare numeri telefonici e postazioni elettroniche presidiate, garantendo l'accettazione delle segnalazioni per le 24 ore.

**Notizie Cliniche**

Diagnosi .....

Soggetto vaccinato  NO  SI Data .....

Frequenta comunità  NO  SI

**Notizie Microbiologiche**

Microrganismo isolato  *S. pneumoniae*  *N. meningitidis*

Materiale di isolamento  sangue  liquor

Terapia antibiotica in atto al momento del prelievo

NO  SI Quale .....

**Informazioni per la raccolta, conservazione ed invio del ceppo batterico**

- Seminare il ceppo batterico in coltura pura su un terreno al sangue e incubarlo una notte in termostato a CO<sub>2</sub>.
- Il giorno seguente prelevare con un tampone metà patina batterica e inserire il tampone nel terreno di trasporto (Stuart/Amies); ripetere l'operazione con un altro tampone raccogliendo la patina batterica residua.
- Confezionare i 2 tamponi secondo le modalità di sicurezza previste dalla normativa vigente.
- Inviare i due tamponi all'indirizzo sotto riportato dalle ore 9.00 alle ore 15.00.

**Fondazione IRCCS Policlinico, Mangiagalli e Regina Elena  
Laboratorio di Microbiologia****Clinica del Lavoro «Luigi Devoto» 1° Piano****via San Barnaba, 8 – 20122 Milano****All'attenzione dr.ssa M. Laura Garlaschi**

*N.B.* Si prega cortesemente di avvisare telefonicamente prima di inviare i ceppi in oggetto ai seguenti numeri:

- Lab. di Microbiologia: 02-5503.2574; 02-5503.2646; Segreteria: 02-5503.3417; 02-5503.2430
- dr.ssa M. Laura Garlaschi 347-6767962 – e-mail: [lgarlaschi@policlinico.mi.it](mailto:lgarlaschi@policlinico.mi.it)

**In caso di chiusura straordinaria della portineria di via S. Barbara, rivolgersi alla portineria della Clinica Mangiagalli, via Della Commenda 12.**

**D.G. Agricoltura**

(BUR20070123)

(4.3.0)

**D.d.g. 27 febbraio 2007 - n. 1785****Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 misura n (1.14) «Servizi essenziali per l'economia e le popolazioni rurali» – Proroga dei termini di alcune fasi procedurali**

IL DIRETTORE

DELLA DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA

Visto il Regolamento (CE) 1257/1999 del Consiglio dell'Unione Europea sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG), così come modificato dal Regolamento (CE) 1783/2003;

Visto il Regolamento (CE) 817/2004 della Commissione Europea, recante disposizioni applicative del suddetto Regolamento (CE) 1257/1999 del Consiglio dell'Unione Europea sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG), così come modificato dal Regolamento (CE) 1783/2003;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 7/16772 del 16 febbraio 2004 «Piano di sviluppo rurale 2000-2006 – Modifiche e integrazioni alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 7/9634 del 28 giugno 2002»;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 8/178 del 22 giugno 2005 «Integrazione della d.g.r. 7/20874 del 16 febbraio 2005 "Ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse cofinanziate derivanti dal FEOGA e approvazione delle disposizioni attuative delle misure a, b, f, p e u del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006" e approvazione delle disposizioni attuative della misura n del Piano di sviluppo rurale 2000-2006», in particolare il punto 4 del dispositivo che incarica il Direttore Generale della Direzione Generale Agricoltura ad apportare con proprio provvedimento modifiche e integrazioni, a valenza esclusivamente tecnica, alle disposizioni attuative della misura n;

Richiamato il paragrafo 8.6 «Varianti e proroghe» delle disposizioni attuative della misura n, che prevede che «la conclusione del progetto non può essere protratta oltre il 28 febbraio dell'anno successivo»;

Considerato che per meglio garantire la rispondenza e l'efficacia degli interventi di informazione attuati direttamente, si rende opportuno prevedere, in fase di conclusione della programmazione del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006, la possibilità che il termine per la conclusione del progetto possa essere prorogato non oltre il 31 marzo dell'anno successivo;

Ritenuto pertanto di prevedere che il termine per la conclusione del progetto possa essere protratto fino al 31 marzo dell'anno successivo;

Vista la l.r. 16/96 e successive modifiche e integrazioni, nonché i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura;

Decreta

1. Di modificare, fermo restando tutto il resto, il paragrafo 8.6 «Varianti e proroghe» delle disposizioni attuative della mis. n, approvate con deliberazione della Giunta regionale 8/178 del 22 giugno 2005, prevedendo che la conclusione del progetto può essere prorogata non oltre il 31 marzo dell'anno successivo;

2. Di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del presente atto.

Il direttore generale  
Direzione generale agricoltura:  
Sandro Diego Cioccarelli

(BUR20070124)

(4.3.2)

**D.d.s. 20 febbraio 2007 - n. 1537****Legge n. 119 del 30 maggio 2003 «Riforma della normativa interna di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari» – Riconoscimento Primo Acquirente latte della ditta: «Società Agricola Corte Bernuzzo s.s.» – Partita IVA 01361640194**

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA  
ORGANIZZAZIONI COMUNI DI MERCATO,  
QUALITÀ E INTERVENTI  
NELLE FILIERE AGROINDUSTRIALI

Visto il Reg. (CE) n. 1788/2003 del Consiglio che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ed il Reg. (CE) 595/2004 della Commissione recante modalità d'applicazione del Regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio;

Vista la legge n. 119 del 30 maggio 2003 «Riforma della normativa interna di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari»;

Visto il d.m. 31 luglio 2003 che stabilisce «Modalità di attuazione della legge 30 maggio 2003, n. 119, concernente il prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari»;

Considerato che i sopra citati regolamenti comunitari prevedono che «ogni acquirente che operi nel territorio di un dato Stato membro deve essere riconosciuto da tale Stato membro»;

Considerato che l'articolo 5 del d.m. 31 luglio 2003 stabilisce le modalità per l'ottenimento del riconoscimento di cui all'articolo 23 del Regolamento (CE) 595/2004;

Richiamata la d.g.r. n. 7/15675 del 18 dicembre 2003 «Istituzione albo regionale delle ditte "Primo acquirente" ai sensi del decreto legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito con legge 30 maggio 2003 n. 119» con la quale si stabilisce di «iscrivere nell'Albo acquirenti latte i richiedenti non ancora in possesso del riconoscimento, la cui sede legale sia ubicata nel territorio della Regione Lombardia, purché presentino istanza alla Regione Lombardia - D.G. Agricoltura e previa verifica dei requisiti di cui all'art. 5 del d.m. 31 luglio 2003, mediante l'adozione di specifico provvedimento»;

Vista la d.g.r. n. 8/3979 del 12 gennaio 2007 che integra la d.g.r. n. 15675/2003;

Vista la domanda in data 13 dicembre 2006 presentata dal sig. Riboli Walter, in qualità di legale rappresentante della «Società Agricola Corte Bernuzzo s.s.» p. IVA 01361640194 con sede legale in via Giuseppina n. 28 - 26030 Solarolo Rainerio (CR) intesa ad ottenere l'iscrizione all'Albo Regionale acquirenti latte;

Visto il verbale di accertamento in data 2 febbraio 2007 redatto dal funzionario accertatore della Provincia di Cremona teso a verificare la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa comunitaria e nazionale al fine dell'ottenimento del riconoscimento di Primo Acquirente della ditta «Società Agricola Corte Bernuzzo» p. IVA 01361640194»

Vista la domanda di riconoscimento e considerata la documentazione ad essa allegata congrua ai dettati normativi;

Considerato quindi, sulla base delle verifiche effettuate sia da parte della Regione Lombardia - D.G. Agricoltura che da parte dell'Amministrazione Provinciale di Cremona, che la ditta «Società Agricola Corte Bernuzzo s.s.» p. IVA 01361640194 con sede legale in via Giuseppina n. 28 - 26030 Solarolo Rainerio (CR) possiede i requisiti necessari per ottenere il riconoscimento di Primo Acquirente e per essere quindi iscritta all'Albo Regionale degli Acquirenti;

Ritenuto pertanto di iscrivere nell'Albo Regionale Primi Acquirenti la ditta «Società Agricola Corte Bernuzzo s.s.» p. IVA 01361640194 con sede legale in via Giuseppina n. 28 - 26030 Solarolo Rainerio (CR) - iscritta alla Camera di Commercio di Cremona numero di R.E.A. 164573;

Stabilito che il riconoscimento decorre a far data dall'1 aprile 2007;

Preso atto che con l'ottenimento del riconoscimento la ditta si impegna a rispettare tutti gli obblighi previsti in capo al Primo Acquirente dalla normativa comunitaria e nazionale di settore;

Dato atto che la Regione Lombardia - D.G. Agricoltura potrà procedere alla revoca del riconoscimento rilasciato con il presente atto laddove dovessero venire a mancare i requisiti minimi necessari per l'ottenimento del riconoscimento medesimo (d.m. 31 luglio 2003 art. 5) e in tutti gli altri casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale di settore;

Stabilito, al fine di consentire un corretto aggiornamento dell'albo acquirenti nonché di avere a disposizione tutti i dati necessari per effettuare i controlli, che la ditta di cui sopra ha l'obbligo di comunicare ogni variazione dei dati contenuti nella richiesta di riconoscimento;

Vista la l.r. 16/96 e successive modifiche e integrazioni, nonché i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura;

Decreta

Recepisce le motivazioni di cui alle premesse, che formano parte integrante del presente provvedimento:

1. la Ditta «Società Agricola Corte Bernuzzo s.s.» p. IVA 01361640194 con sede legale in via Giuseppina n. 28 - 26030 Solarolo Rainerio (CR) viene riconosciuta quale Primo Acquirente

te latte e iscritta all'Albo Regionale delle Ditte Acquirenti Latte della Regione Lombardia con il n. 431;

2. il riconoscimento decorre a far data dall'1 aprile 2007;

3. la Ditta «Società Agricola Corte Bernuzzo s.s.» p. IVA 01361640194 con sede legale in via Giuseppina n. 28 - 26030 Solarolo Rainerio (CR) ha l'obbligo di comunicare ogni variazione dei dati contenuti nella richiesta di riconoscimento;

4. con l'ottenimento del riconoscimento la ditta «Società Agricola Corte Bernuzzo s.s.» si impegna a rispettare tutti gli obblighi previsti in capo al Primo Acquirente dalla normativa comunitaria e nazionale di settore;

5. la Regione Lombardia - D.G. Agricoltura potrà procedere alla revoca del riconoscimento rilasciato con il presente atto laddove dovessero venire a mancare i requisiti minimi necessari per l'ottenimento del riconoscimento medesimo (d.m. 31 luglio 2003 art. 5) e in tutti gli altri casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale di settore;

6. la notifica del presente provvedimento alla Ditta «Società Agricola Corte Bernuzzo s.s.» p. IVA 01361640194 con sede legale in via Giuseppina n. 28 - 26030 Solarolo Rainerio (CR) ed al rappresentante legale sig. Riboli Walter, via R. Ardigò n. 31, 26030 Casteldidone (CR);

7. la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente della struttura  
organizzazioni comuni di mercato,  
qualità e interventi  
nelle filiere agroindustriali:  
Giorgio Bleyнат

(BUR20070125)

**D.d.s. 20 febbraio 2007 - n. 1540**

**Legge n. 119 del 30 maggio 2003 «Riforma della normativa interna di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari» - Riconoscimento Primo Acquirente latte della ditta: «Prima s.r.l.» - Partita IVA 01395630195**

(4.3.2)

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA  
ORGANIZZAZIONI COMUNI DI MERCATO,  
QUALITÀ E INTERVENTI  
NELLE FILIERE AGROINDUSTRIALI

Visto il Reg. (CE) n. 1788/2003 del Consiglio che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ed il Reg. (CE) 595/2004 della Commissione recante modalità d'applicazione del Regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio;

Vista la legge n. 119 del 30 maggio 2003 «Riforma della normativa interna di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari»;

Visto il d.m. 31 luglio 2003 che stabilisce «Modalità di attuazione della legge 30 maggio 2003, n. 119, concernente il prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari»;

Considerato che i sopra citati regolamenti comunitari prevedono che «ogni acquirente che operi nel territorio di un dato Stato membro deve essere riconosciuto da tale Stato membro»;

Considerato che l'articolo 5 del d.m. 31 luglio 2003 stabilisce le modalità per l'ottenimento del riconoscimento di cui all'articolo 23 del Regolamento (CE) 595/2004;

Richiamata la d.g.r. n. 7/15675 del 18 dicembre 2003 «Istituzione albo regionale delle ditte "Primo acquirente" ai sensi del decreto legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito con legge 30 maggio 2003 n. 119» con la quale si stabilisce di «iscrivere nell'Albo acquirenti latte i richiedenti non ancora in possesso del riconoscimento, la cui sede legale sia ubicata nel territorio della Regione Lombardia, purché presentino istanza alla Regione Lombardia - D.G. Agricoltura e previa verifica dei requisiti di cui all'art. 5 del d.m. 31 luglio 2003, mediante l'adozione di specifico provvedimento»;

Vista la d.g.r. n. 8/3979 del 12 gennaio 2007 che integra la d.g.r. n. 15675/2003;

Vista la domanda presentata in data 18 gennaio 2007 dal signor Pozzali Fabio in qualità di legale rappresentante della Ditta «Prima s.r.l.» P. IVA 01395630195 con sede legale in via Brescia n. 126 - 26013 Crema (CR), pervenuta alla Regione Lombardia D.G. Agricoltura in data 19 gennaio 2007, intesa ad ottenere l'iscrizione all'Albo Regionale acquirenti latte;

Visto il verbale di accertamento in data 1° febbraio 2007 redatto dal funzionario accertatore della Provincia di Cremona teso a verificare la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa comunitaria e nazionale al fine dell'ottenimento del riconoscimento di Primo Acquirente della ditta «Prima s.r.l.» P. IVA 01395630195;

Vista la domanda di riconoscimento e considerata la documentazione ad essa allegata congrua ai dettati normativi;

Considerato quindi, sulla base delle verifiche effettuate sia da parte della Regione Lombardia - D.G. Agricoltura che da parte dell'Amministrazione Provinciale di Cremona, che la ditta «Prima s.r.l.» P. IVA 01395630195 con sede legale in via Brescia n. 126 - 26013 Crema (CR) possiede i requisiti necessari per ottenere il riconoscimento di Primo Acquirente e per essere quindi iscritta all'Albo Regionale degli Acquirenti;

Ritenuto pertanto di iscrivere nell'Albo Regionale Primi Acquirenti la ditta «Prima s.r.l.» P. IVA 01395630195 con sede legale in via Brescia n. 126 - 26013 Crema (CR) - iscritta alla Camera di Commercio di Cremona numero di R.E.A. 167752;

Stabilito che il riconoscimento decorre a far data dal 1° aprile 2007;

Preso atto che con l'ottenimento del riconoscimento la ditta si impegna a rispettare tutti gli obblighi previsti in capo al Primo Acquirente dalla normativa comunitaria e nazionale di settore;

Dato atto che la Regione Lombardia - D.G. Agricoltura potrà procedere alla revoca del riconoscimento rilasciato con il presente atto laddove dovessero venire a mancare i requisiti minimi necessari per l'ottenimento del riconoscimento medesimo (d.m. 31 luglio 2003 art. 5) e in tutti gli altri casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale di settore;

Stabilito, al fine di consentire un corretto aggiornamento dell'albo acquirenti nonché di avere a disposizione tutti i dati necessari per effettuare i controlli, che la ditta di cui sopra ha l'obbligo di comunicare ogni variazione dei dati contenuti nella richiesta di riconoscimento;

Vista la l.r. 16/96 e successive modifiche e integrazioni, nonché i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura;

#### Decreta

Recepisce le motivazioni di cui alle premesse, che formano parte integrante del presente provvedimento:

1. la Ditta «Prima s.r.l.» P. IVA 01395630195 con sede legale in via Brescia n. 126 - 26013 Crema (CR) - viene riconosciuta quale Primo Acquirente latte e iscritta all'Albo Regionale delle Ditte Acquirenti Latte della Regione Lombardia con il n. 432;

2. il riconoscimento decorre a far data dal 1° aprile 2007;

3. la Ditta «Prima s.r.l.» P. IVA 01395630195 con sede legale in via Brescia n. 126 - 26013 Crema (CR), ha l'obbligo di comunicare ogni variazione dei dati contenuti nella richiesta di riconoscimento;

4. con l'ottenimento del riconoscimento la ditta «Prima s.r.l.» si impegna a rispettare tutti gli obblighi previsti in capo al Primo Acquirente dalla normativa comunitaria e nazionale di settore;

5. la Regione Lombardia - D.G. Agricoltura potrà procedere alla revoca del riconoscimento rilasciato con il presente atto laddove dovessero venire a mancare i requisiti minimi necessari per l'ottenimento del riconoscimento medesimo (d.m. 31 luglio 2003 art. 5) e in tutti gli altri casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale di settore;

6. la notifica del presente provvedimento alla Ditta «Prima s.r.l.» P. IVA 01395630195 con sede legale in via Brescia n. 126 - 26013 Crema (CR) ed al rappresentante legale signor Pozzali Fabio, via Livelli n. 1, 25034 Orzinuovi (BS);

7. la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente della struttura  
organizzazioni comuni di mercato,  
qualità e interventi  
nelle filiere agroindustriali:  
Giorgio Bleyнат

## della materia grassa del latte ai fini del regime delle quote latte a valere dall'1 aprile 2007 per la campagna 2007/2008

### IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA ORGANIZZAZIONI COMUNI DI MERCATO, QUALITÀ E INTERVENTI NELLE FILIERE AGROINDUSTRIALI

Visti:

- il regolamento (CE) 1788/03 del Consiglio che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

- il regolamento (CE) 595/04 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) 1788/03 del Consiglio che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

- la l. 119/03 recante «Riforma della normativa interna di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari»;

- il d.m. 31 luglio 2003 «Modalità di attuazione della legge 30 maggio 2003, n. 119, concernente il prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari»

- la d.g.r. n. 7/16440 del 23 febbraio 2004 avente ad oggetto «Regime quote latte - Decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49 convertito con legge 30 maggio 2003 n. 119 - Definizione dei criteri e delle modalità per l'individuazione dei laboratori di analisi per la determinazione del tenore di materia grassa del latte»;

- il decreto n. 2079 del 27 febbraio 2006 «Quote latte - D.g.r. n. 7/16440 del 23 febbraio 2004. Individuazione dei Laboratori autorizzati ad effettuare le analisi della materia grassa del latte ai fini del regime delle quote latte a valere dall'1 aprile 2006 per la campagna 2006/2007»;

Considerato che con decreto n. 2079 del 27 febbraio 2006 erano stati autorizzati ad effettuare le analisi della materia grassa ai fini dell'applicazione del regime delle quote latte dall'1 aprile 2006 per la campagna produttiva 2006/2007 i seguenti laboratori:

- Chimica Casearia di Vighi Uber e Prudenziati Claudio s.n.c. di via Cisa n. 84 - 46030 Virgilio (MN) autorizzato con d.g.r. n. 67971 del 18 maggio 1995;

- Laboratori Vailati s.r.l. via San Rocco n. 2 - 25020 San Paolo (BS) autorizzato con d.d.g. n. 16172 del 4 luglio 2001;

- ARAL - Associazione regionale allevatori della Lombardia - Laboratorio Latte via Kennedy n. 30 26013 Crema (CR) autorizzato con d.g.r. n. 5/47243 del 4 gennaio 1994;

Preso atto che la d.g.r. n. 7/16440 stabilisce, tra le altre cose che «entro il 31 gennaio di ogni anno i laboratori che hanno ottenuto l'autorizzazione ad effettuare le analisi della materia grassa ai fini dell'applicazione del regime delle quote latte, dovranno mandare alla Regione Lombardia - Direzione Generale Agricoltura la conferma dell'accREDITAMENTO»;

Considerato, sulla base della documentazione acquisita agli atti dalla U.O. «Programmazione e interventi per le filiere agroindustriali e lo sviluppo rurale», che i laboratori di seguito elencati hanno provveduto ad inviare conferma dell'accREDITAMENTO al SINLAL per effettuare le analisi della materia grassa ai fini dell'applicazione del regime delle quote latte dall'1 aprile 2007 per la campagna 2007/2008:

- Chimica Casearia di Vighi Uber e Prudenziati Claudio s.n.c. di via Cisa n. 84 - 46030 Virgilio (MN);

- Laboratori Vailati s.r.l. via San Rocco n. 2 - 25020 San Paolo (BS);

- ARAL - Associazione regionale allevatori della Lombardia - Laboratorio Latte via Kennedy n. 30 - 26013 Crema (CR);

Dato atto che gli Istituti Zooprofilattici sono autorizzati, per disposto ministeriale (d.m. 31 luglio 2003 art. 13 comma 3) ad effettuare le analisi della materia grassa ai fini dell'applicazione del regime delle quote latte e che pertanto è possibile effettuare le suddette analisi presso tutte le loro sedi;

Stabilito quindi che solo i sotto indicati laboratori privati sono autorizzati ad effettuare le analisi della materia grassa ai fini dell'applicazione del regime delle quote latte dall'1 aprile 2007 per la campagna 2007/2008:

- Chimica Casearia di Vighi Uber e Prudenziati Claudio s.n.c. di via Cisa n. 84 - 46030 Virgilio (MN);

- Laboratori Vailati s.r.l. via San Rocco n. 2 - 25020 San Paolo (BS);

- ARAL - Associazione regionale allevatori della Lombardia - Laboratorio Latte via Kennedy n. 30 - 26013 Crema (CR);

Ritenuto fondamentale, al fine di garantire una corretta applicazione del regime delle quote latte, rendere noto a tutti gli operatori del settore quanto disposto dal presente atto tramite pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia come pure di trasmettere il presente provvedimento al Ministero per le Politiche Agricole e Forestali e ad AGEA;

Vista la l.r. 16/96 e successive modifiche e integrazioni, nonché i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura;

Decreta

Recepite le motivazioni di cui alle premesse, che formano parte integrante del presente provvedimento:

1) i laboratori privati autorizzati ad effettuare le analisi della materia grassa ai fini dell'applicazione del regime delle quote latte dall'1 aprile 2007 per la campagna produttiva 2007/2008 sono i seguenti:

- Chimica Casearia di Vighi Uber e Prudenziati Claudio s.n.c. di via Cisa n. 84 - 46030 Virgilio (MN);
- Laboratori Vailati s.r.l. via San Rocco n. 2 - 25020 San Paolo (BS);
- ARAL - Associazione regionale allevatori della Lombardia - Laboratorio Latte via Kennedy n. 30 - 26013 Crema (CR);

2) gli Istituti Zooprofilattici sono autorizzati per disposto ministeriale (d.m. 31 luglio 2003 art. 13 comma 3) ad effettuare le analisi della materia grassa ai fini dell'applicazione del regime delle quote latte;

3) il presente provvedimento viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e viene trasmesso, per quanto di competenza, al Ministero per le Politiche Agricole e Forestali e ad AGEA.

Il dirigente della struttura  
organizzazioni comuni di mercato,  
qualità e interventi  
nelle filiere agroindustriali:  
Giorgio Bleyнат

(BUR20070127)

**D.d.s. 20 febbraio 2007 - n. 1542**

**Legge n. 119 del 30 maggio 2003 «Riforma della normativa interna di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari» - Riconoscimento Primo Acquirente latte della ditta: «Agrigarda s.r.l.» - Partita IVA 05065050964**

(4.3.2)

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA  
ORGANIZZAZIONI COMUNI DI MERCATO,  
QUALITÀ E INTERVENTI  
NELLE FILIERE AGROINDUSTRIALI

Visto il Reg. (CE) n. 1788/2003 del Consiglio che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ed il Reg. (CE) 595/2004 della Commissione recante modalità d'applicazione del Regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio;

Vista la legge n. 119 del 30 maggio 2003 «Riforma della normativa interna di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari»;

Visto il d.m. 31 luglio 2003 che stabilisce «Modalità di attuazione della legge 30 maggio 2003, n. 119, concernente il prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari»;

Considerato che i sopra citati regolamenti comunitari prevedono che «ogni acquirente che operi nel territorio di un dato Stato membro deve essere riconosciuto da tale Stato membro»;

Considerato che l'articolo 5 del d.m. 31 luglio 2003 stabilisce le modalità per l'ottenimento del riconoscimento di cui all'articolo 23 del Regolamento (CE) 595/2004;

Richiamata la d.g.r. n. 7/15675 del 18 dicembre 2003 «Istituzione albo regionale delle ditte «Primo acquirente» ai sensi del decreto legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito con legge 30 maggio 2003 n. 119» con la quale si stabilisce di «iscrivere nell'Albo acquirenti latte i richiedenti non ancora in possesso del riconoscimento, la cui sede legale sia ubicata nel territorio della Regione Lombardia, purché presentino istanza alla Regione Lombardia - D.G. Agricoltura e previa verifica dei requisiti di cui all'art. 5 del d.m. 31 luglio 2003, mediante l'adozione di specifico provvedimento»;

Vista la d.g.r. n. 8/3979 del 12 gennaio 2007 che integra la d.g.r. n. 15675/2003;

Vista la domanda in data 18 gennaio 2006 e la successiva integrazione in data 10 aprile 2006 presentate dal signor Menegoli Oscar, in qualità di legale rappresentante della «Agrigarda s.r.l.» p. IVA 05065050964 con sede legale in via Plana Giovanni Antonio n. 37 - 20155 Milano, intese ad ottenere l'iscrizione all'Albo Regionale acquirenti latte;

Visto il verbale di accertamento in data 6 giugno 2007 redatto dal funzionario accertatore della Provincia di Milano teso a verificare la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa comunitaria e nazionale al fine dell'ottenimento del riconoscimento di Primo Acquirente della ditta «Agrigarda s.r.l.» p. IVA 05065050964;

Vista la domanda di riconoscimento e considerata la documentazione ad essa allegata congrua ai dettati normativi;

Considerato quindi, sulla base delle verifiche effettuate sia da parte della Regione Lombardia - D.G. Agricoltura che da parte dell'Amministrazione Provinciale di Milano, che la ditta «Agrigarda s.r.l.» p. IVA 05065050964 con sede legale in via Plana Giovanni Antonio n. 37 - 20155 Milano possiede i requisiti necessari per ottenere il riconoscimento di Primo Acquirente e per essere quindi iscritta all'Albo Regionale degli Acquirenti;

Ritenuto pertanto di iscrivere nell'Albo Regionale Primi Acquirenti la ditta «Agrigarda s.r.l.» p. IVA 05065050964 con sede legale in via Plana Giovanni Antonio n. 37 - 20155 Milano - iscritta alla Camera di Commercio di Milano numero di R.E.A. 1793897;

Stabilito che il riconoscimento decorre a far data dall'1 aprile 2007;

Preso atto che con l'ottenimento del riconoscimento la ditta si impegna a rispettare tutti gli obblighi previsti in capo al Primo Acquirente dalla normativa comunitaria e nazionale di settore;

Dato atto che la Regione Lombardia - D.G. Agricoltura potrà procedere alla revoca del riconoscimento rilasciato con il presente atto laddove dovessero venire a mancare i requisiti minimi necessari per l'ottenimento del riconoscimento medesimo (d.m. 31 luglio 2003 art. 5) e in tutti gli altri casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale di settore;

Stabilito, al fine di consentire un corretto aggiornamento dell'albo acquirenti nonché di avere a disposizione tutti i dati necessari per effettuare i controlli, che la ditta di cui sopra ha l'obbligo di comunicare ogni variazione dei dati contenuti nella richiesta di riconoscimento;

Vista la l.r. 16/96 e successive modifiche e integrazioni, nonché i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura;

Decreta

Recepite le motivazioni di cui alle premesse, che formano parte integrante del presente provvedimento:

1. la Ditta «Agrigarda s.r.l.» p. IVA 05065050964 con sede legale in via Plana Giovanni Antonio n. 37 - 20155 Milano viene riconosciuta quale Primo Acquirente latte e iscritta all'Albo Regionale delle Ditte Acquirenti Latte della Regione Lombardia con il n. 433;

2. il riconoscimento decorre a far data dall'1 aprile 2007;

3. la Ditta «Agrigarda s.r.l.» p. IVA 05065050964 con sede legale in via Plana Giovanni Antonio n. 37 - 20155 Milano, ha l'obbligo di comunicare ogni variazione dei dati contenuti nella richiesta di riconoscimento;

4. con l'ottenimento del riconoscimento la ditta «Agrigarda s.r.l.» si impegna a rispettare tutti gli obblighi previsti in capo al Primo Acquirente dalla normativa comunitaria e nazionale di settore;

5. la Regione Lombardia - D.G. Agricoltura potrà procedere alla revoca del riconoscimento rilasciato con il presente atto laddove dovessero venire a mancare i requisiti minimi necessari per l'ottenimento del riconoscimento medesimo (d.m. 31 luglio 2003 art. 5) e in tutti gli altri casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale di settore;

6. la notifica del presente provvedimento alla Ditta «Agrigarda s.r.l.» p. IVA 05065050964 con sede legale in via Plana Giovanni Antonio n. 37 - 20155 Milano ed al rappresentante legale signor Menegoli Oscar, Strada Borgosatollo Trav. I / 55, 25016 Ghedi (BS);

7. la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente della struttura  
organizzazioni comuni di mercato,  
qualità e interventi  
nelle filiere agroindustriali:  
Giorgio Bleyнат

(BUR20070128)

**D.d.s. 28 febbraio 2007 - n. 1855**

(4.3.2)

**Legge n. 119 del 30 maggio 2003 «Riforma della normativa interna di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari» – Revoca del decreto n. 214 del 16 gennaio 2007 «Riconoscimento Primo Acquirente latte ditta "MARGI s.r.l. p. IVA 02631050982"»**

**IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA  
ORGANIZZAZIONI COMUNI DI MERCATO, QUALITÀ  
E INTERVENTI NELLE FILIERE AGROINDUSTRIALI**

Visto il Reg. (CE) n. 1788/2003 del Consiglio che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ed il Reg. (CE) 595/2004 della Commissione recante modalità d'applicazione del Regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio;

Vista la legge n. 119 del 30 maggio 2003 «Riforma della normativa interna di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari»;

Vista la d.g.r. n. 7/15675 del 18 dicembre 2003 «Regime delle quote latte – Istituzione albo regionale delle ditte "Primo Acquirente" ai sensi del decreto legge 28 marzo 2003 n. 49 convertito con legge 30 maggio 2003 n. 119» così come modificata dalla d.g.r. n. 8/3979 del 12 gennaio 2007 «Albo regionale primi acquirenti latte: integrazione della d.g.r. n. 15675/2003»;

Visto il decreto n. 214 del 16 gennaio 2007 con il quale alla ditta «MARGI s.r.l. p. IVA 02631050982» è stato rilasciato il riconoscimento di «Primo Acquirente» con conseguente iscrizione all'Albo regionale delle ditte acquirenti latte della Regione Lombardia con il n. 429;

Preso atto che con nota del 16 febbraio 2007 la ditta MARGI s.r.l. ha comunicato:

– che l'Assemblea della società ha deliberato il trasferimento della sede legale dalla Provincia di Brescia alla Provincia di Parma;

– di aver presentato richiesta di riconoscimento quale Primo Acquirente alla Regione Emilia Romagna;

– che in conseguenza di quanto sopra chiede di essere cancellata dall'Albo dei Primi Acquirenti della Regione Lombardia con validità dall'1 aprile 2007;

Dato atto quindi di dover procedere alla revoca del decreto n. 214 del 16 gennaio 2007 e alla cancellazione della ditta MARGI s.r.l. p. IVA 02631050982 dall'Albo dei Primi Acquirenti della Regione Lombardia;

Considerato, sulla base di quanto richiesto dalla ditta MARGI s.r.l., che la suddetta revoca deve decorrere a far data dall'1 aprile 2007;

Preso atto dei contenuti dell'articolo 4 della legge 119/2003;

Vista la l.r. 16/96 e successive modifiche e integrazioni nonché i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura;

**Decreta**

1. di revocare il decreto n. 214 del 16 gennaio 2007 con il quale alla ditta «MARGI s.r.l. p. IVA 02631050982» è stato rilasciato il riconoscimento di «Primo Acquirente» con conseguente cancellazione dall'Albo regionale delle ditte acquirenti latte della Regione Lombardia;

2. di stabilire che la revoca decorrerà a far data dall'1 aprile 2007;

3. di notificare il presente provvedimento alla ditta «MARGI s.r.l. p. IVA 02631050982»;

4. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente della struttura  
organizzazioni comuni di mercato,  
qualità e interventi nelle filiere agroindustriali:  
Giorgio Bleyнат

## D.G. Giovani, sport e promozione attività turistica

(BUR20070129)

**Com.r. 2 marzo 2007 - n. 24**

(4.6.4)

**Elenco candidati idonei guida turistica – Bandi 2006 espletati dalle amministrazioni provinciali di Lodi, Sondrio e Varese**

**ELENCO CANDIDATI IDONEI GUIDA TURISTICA  
BANDI 2006 ESPLETATI DALLE AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI DI LODI – SONDRIO – VARESE**

N.	COGNOME	NOME	NATO/A	IL	LINGUA/E	PROV.
1	CASERINI	NICOLETTA	PIACENZA	09/08/1979	INGLESE	LO
2	D'ALESSANDRO	SILVIA	MILANO	28/06/1978	INGLESE	LO
3	DE CAPITANI	ENRICO	MILANO	25/10/1960	FRANCESE	LO
4	CANTONI	CRISTINA	TIRANO	14/12/1978	TEDESCO	SO
5	CAPRA	FLAVIO	PAVIA	25/06/1966	TEDESCO	SO
6	GUANELLA	ENRICA	FINALE LIGURE	03/11/1969	INGLESE	SO
7	POLA	GRAZIA MARIA	SONDRIO	26/03/1976	INGLESE	SO
8	SERTORE	BARBARA	SONDRIO	10/06/1981	INGLESE	SO
9	CASTIGLIONI	ELENA	VARESE	28/12/1976	SPAGNOLO	VA

(BUR20070130)

**Com.r. 2 marzo 2007 - n. 25**

(4.6.4)

**Elenco candidati idonei accompagnatore turistico – Bandi 2006 espletati dalle amministrazioni provinciali di Sondrio, Varese e Cremona**

**ELENCO CANDIDATI IDONEI ACCOMPAGNATORE TURISTICO  
BANDI 2006 ESPLETATI DALLE AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI DI SONDRIO – VARESE – CREMONA**

N.	COGNOME	NOME	NATO/A	IL	LINGUA/E	ABILITATI PRESSO PROV.
1	CAPRA	FLAVIO	PAVIA	25/06/1966	TEDESCO	SO
2	GALENDIA	LUISA	VERSAILLES	09/05/1968	FRANCESE/INGLESE	SO
3	BUZZI	FEDERICO	VARESE	15/04/1971	INGLESE	VA
4	CALLIGARIS	ANDREA	GORIZIA	21/05/1968	INGLESE/SPAGNOLO	VA
5	GOTTARDELLO	GISELLA	VARESE	16/07/1971	INGLESE	VA
6	MORANDI	STEFANIA	VARESE	01/01/1970	INGLESE	VA

N.	COGNOME	NOME	NATO/A	IL	LINGUA/E	ABILITATI PRESSO PROV.
7	PARISI	BRUNA	RHO	06/02/1976	INGLESE/TEDESCO	VA
8	POLATO	ROSSELLA	BUSTO ARSIZIO	19/11/1974	INGLESE	VA
9	RAMPOLDI	LUCA	VARESE	30/11/1976	SPAGNOLO	VA
10	BASSI	SILVIA	ALZANO LOMBARDO	01/11/1981	INGLESE	CR
11	CREMASCOLI	ERIKA	CREMONA	23/07/1980	INGLESE	CR
12	GUARNERI	IVAN	BRESCIA	26/07/1967	INGLESE	CR

## D.G. Commercio, fiere e mercati

(BUR20070131)

(4.6.1)

**Com.r. 2 marzo 2007 - n. 26**

**Elenco dei posteggi da assegnare in concessione ai fini del rilascio della autorizzazione prevista dall'articolo 28 comma 1, lettera a) del d.lgs. 114/98 di cui i comuni hanno richiesto la pubblicazione ai sensi dell'articolo 5 comma 2 della l.r. 15/00**

In relazione alla procedura prevista dall'articolo 5 comma 2 della legge regionale n. 15/00 «Norme in materia di commercio al dettaglio su aree pubbliche in attuazione del d.lgs. 114/98 e "Primi indirizzi regionali di programmazione del commercio al dettaglio su aree pubbliche"» i comuni di Canonica d'Adda (BG), Cenate Sopra (BG), Chiuduno (BG), Dalmine (BG), Calcinato (BS), Nuvolera (BS), Canzo (CO), Agnadello (CR), Gerre de' Caprioli (CR), Rivarolo del Re ed Uniti (CR), Spino d'Adda (CR), Agrate Brianza (MI), Paullo (MI), Sesto San Giovanni (MI), Tribiano (MI), Frascarolo (PV), Gorla Maggiore (VA), Saltrio (VA) e Uboldo (VA) hanno richiesto la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia dei posteggi liberi da assegnare in concessione a seguito di rilascio della relativa autorizzazione.

La domanda per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 28 comma 1, lettera a) del d.lgs. 114/98, in carta legale e da predisporre utilizzando i fac-simili di seguito riportati, con l'indicazione del posteggio per il quale si chiede l'assegnazione, deve essere inoltrata al comune sede del posteggio entro sessanta giorni dalla presente pubblicazione. A tal proposito i comuni sono invitati ad avvisare tutti gli operatori del mercato interessati che è stato avviato il procedimento di assegnazione dei posteggi liberi.

Qualora nell'ambito del medesimo mercato sia prevista l'assegnazione di più posteggi e quindi il rilascio di più autorizzazioni gli operatori interessati devono presentare una domanda per ciascuna autorizzazione rilasciabile.

Entro i successivi trenta giorni, ricevute le domande, i comuni formulano e pubblicano la graduatoria sulla base dei criteri di priorità previsti dall'articolo 5 comma 5 della citata legge regionale. In ordine ai predetti criteri di priorità si precisa quanto segue:

1) l'anzianità di registro delle imprese è comprensiva anche dell'anzianità maturata come ex registro ditte;

2) con riguardo al criterio di cui alla lettera b) dell'articolo 5 comma 5 l'«anzianità di registro delle imprese» è riferita all'attività espletata nel settore commerciale.

Gli assegnatari che sono utilmente collocati in graduatoria hanno titolo ad ottenere il rilascio della autorizzazione di cui all'articolo 28, comma 1, lettera a) del d.lgs. n. 114/98 e la relativa concessione del posteggio.

Il dirigente dell'U.O. commercio interno,  
reti distributive e mercati:  
Paolo Mora

### ALLEGATI

- A) Elenco posteggi
- B) Fac-simile domanda persona fisica
- C) Fac-simile domanda società di persone

## ELENCO POSTEGGI

N°	Codice ISTAT	COMUNE	Prov.	CARATTERISTICHE DEL MERCATO							CARATTERISTICHE DEL POSTEGGIO											
				UBICAZIONE (Via o Piazza principale che identifica il mercato)	Giorno di mercato	dalle ore	alle ore	G=giornaliero S=settimanale Q=quindicinale M=mensile T=stagionale	dal	al	Totale posteggi mercato	N° del posteggio libero	DIMENSIONI			Settore merceolog.		Tipologia merceol.	Attrez. Alim. SI/NO	Esistente	Par. II.2 punto 2 I.r. 15/00 1000 post.	D.C.R. n. VII/950 27.01.04 1200 post.
													lung.	larg.	tot. mq.	alim.	non alim.					
1	016049	CANONICA D'ADDA	BG	VIA LOMBARDIA	SABATO	8.00	12.30	S			16	8	6,00	4,50	27,00	X		NO	X			
2	016068	CENATE SOPRA	BG	VIA PROVINCIALE	MERCOLEDI'	8.00	13.00	S			12	1	7,80	5,00	39,00		X				X	
3	016068	CENATE SOPRA	BG	VIA PROVINCIALE	MERCOLEDI'	8.00	13.00	S			12	2	7,80	5,00	39,00		X				X	
4	016068	CENATE SOPRA	BG	VIA PROVINCIALE	MERCOLEDI'	8.00	13.00	S			12	3	7,80	5,00	39,00	X		NO			X	
5	016068	CENATE SOPRA	BG	VIA PROVINCIALE	MERCOLEDI'	8.00	13.00	S			12	4	7,80	5,00	39,00	X		NO			X	
6	016068	CENATE SOPRA	BG	VIA PROVINCIALE	MERCOLEDI'	8.00	13.00	S			12	5	8,30	5,00	41,50	X		NO			X	
7	016068	CENATE SOPRA	BG	VIA PROVINCIALE	MERCOLEDI'	8.00	13.00	S			12	6	8,30	5,00	41,50	X		NO			X	
8	016068	CENATE SOPRA	BG	VIA PROVINCIALE	MERCOLEDI'	8.00	13.00	S			12	7	8,00	5,00	40,00		X				X	
9	016068	CENATE SOPRA	BG	VIA PROVINCIALE	MERCOLEDI'	8.00	13.00	S			12	8	8,00	5,00	40,00		X				X	
10	016068	CENATE SOPRA	BG	VIA PROVINCIALE	MERCOLEDI'	8.00	13.00	S			12	9	7,20	5,00	36,00		X				X	
11	016068	CENATE SOPRA	BG	VIA PROVINCIALE	MERCOLEDI'	8.00	13.00	S			12	10	7,20	5,00	36,00		X				X	
12	016068	CENATE SOPRA	BG	VIA PROVINCIALE	MERCOLEDI'	8.00	13.00	S			12	11	7,20	5,00	36,00	X		NO			X	
13	016068	CENATE SOPRA	BG	VIA PROVINCIALE	MERCOLEDI'	8.00	13.00	S			12	12	7,20	5,00	36,00	X		NO			X	
14	016073	CHIUDUNO	BG	P.ZA MERCATO	VENEDI'	8.00	13.00	S			45	7	7,00	5,00	35,00		X		X			
15	016091	DALMINE	BG	P.LE RISORGIMENTO	LUNEDI'	7.30	13.00	G			4	2	8,00	5,00	40,00	X	X	NO	X			
16	016091	DALMINE	BG	P.LE RISORGIMENTO	MERCOLEDI'	7.30	13.00	G			4	2	8,00	5,00	40,00	X	X	NO	X			
17	016091	DALMINE	BG	P.LE RISORGIMENTO	MERCOLEDI'	7.30	13.00	G			4	3	8,00	5,00	40,00	X	X	NO	X			
18	016091	DALMINE	BG	P.LE RISORGIMENTO	GIOVEDI'	7.30	13.00	G			4	3	8,00	5,00	40,00	X	X	NO	X			
19	016091	DALMINE	BG	VIA DON STURZO FRAZ. SABBIO	MARTEDI'	7.30	13.00	S			5	1	8,00	5,00	40,00	X	X	NO	X			
20	016091	DALMINE	BG	VIA DON STURZO FRAZ. SABBIO	MARTEDI'	7.30	13.00	S			5	2	8,00	5,00	40,00	X	X	NO	X			
21	017032	CALCINATO	BS	P.ZA PERTINI - CALCINATELLO	SABATO	8.00	13.30	S			12	12	9,00	5,00	45,00	X		SI	X			
22	017120	NUVOLERA	BS	V.LE ITALIA	MERCOLEDI'	7.30	13.00	S			16	1	8,00	5,00	40,00		X	calze			X	
23	017120	NUVOLERA	BS	V.LE ITALIA	MERCOLEDI'	7.30	13.00	S			16	3	8,00	5,00	40,00		X	abbigliam. uomo donna			X	
24	017120	NUVOLERA	BS	V.LE ITALIA	MERCOLEDI'	7.30	13.00	S			16	4	8,00	5,00	40,00		X	bigiotteria abbigliamento			X	
25	017120	NUVOLERA	BS	V.LE ITALIA	MERCOLEDI'	7.30	13.00	S			16	5	8,00	5,00	40,00		X	scarpe			X	
26	017120	NUVOLERA	BS	V.LE ITALIA	MERCOLEDI'	7.30	13.00	S			16	6	8,00	5,00	40,00	X		prodotti ittici	NO		X	
27	017120	NUVOLERA	BS	V.LE ITALIA	MERCOLEDI'	7.30	13.00	S			16	7	8,00	5,00	40,00	X		formaggi salumi	NO		X	
28	017120	NUVOLERA	BS	V.LE ITALIA	MERCOLEDI'	7.30	13.00	S			16	8	8,00	5,00	40,00		X	detersivi			X	
29	017120	NUVOLERA	BS	V.LE ITALIA	MERCOLEDI'	7.30	13.00	S			16	9	8,00	5,00	40,00	X		dolciumi - frutta secca	NO		X	
30	017120	NUVOLERA	BS	V.LE ITALIA	MERCOLEDI'	7.30	13.00	S			16	10	8,00	5,00	40,00	X		frutta - verdura	NO		X	
31	017120	NUVOLERA	BS	V.LE ITALIA	MERCOLEDI'	7.30	13.00	S			16	11	8,00	5,00	40,00	X		carni	NO		X	
32	017120	NUVOLERA	BS	V.LE ITALIA	MERCOLEDI'	7.30	13.00	S			16	12	8,00	5,00	40,00		X	abbigl. intimo microf. pigiamaeria calze			X	
33	017120	NUVOLERA	BS	V.LE ITALIA	MERCOLEDI'	7.30	13.00	S			16	13	8,00	5,00	40,00		X	merceria			X	
34	017120	NUVOLERA	BS	V.LE ITALIA	MERCOLEDI'	7.30	13.00	S			16	14	8,00	5,00	40,00		X	abbigliam. firme			X	
35	017120	NUVOLERA	BS	V.LE ITALIA	MERCOLEDI'	7.30	13.00	S			16	15	8,00	5,00	40,00		X	abbigl. intimo cotone ed abbigl. sport.			X	
36	013042	CANZO	CO	P.ZA GIOVANNI XXIII	MERCOLEDI'	8.00	13.00	S			60	34	8,00	5,00	40,00		X			X		

N°	Codice ISTAT	COMUNE	Prov.	CARATTERISTICHE DEL MERCATO										CARATTERISTICHE DEL POSTEGGIO									
				UBICAZIONE (Via o Piazza principale che identifica il mercato)	Giorno di mercato	dalle ore	alle ore	G=giornaliero S=settimanale Q=quindicinale M=mensile T=stagionale	dal	al	Totale posteggi mercato	N° del posteggio libero	DIMENSIONI			Settore merceolog.		Tipologia merceol.	Attrez. Alim. SI/NO	Esistente	Par. II.2 punto 2 l.r. 15/00 1000 post.	D.C.R. n. VII/950 27.01.04 1200 post.	
													lung.	larg.	tot. mq.	alim.	non alim.						
37	013042	CANZO	CO	P.ZA GIOVANNI XXIII	MERCOLEDI'	8.00	13.00	S			60	50	8,00	5,00	40,00		X		X				
38	013042	CANZO	CO	P.ZA GIOVANNI XXIII	MERCOLEDI'	8.00	13.00	S			60	55	8,00	5,00	40,00		X		X				
39	019002	AGNADELLO	CR	VIA VAILATE	GIOVEDI'	14.45	19.00	S			13	7	8,00	5,00	40,00	X		NO banchi pescheria e carni fresche	NO	X			
40	019002	AGNADELLO	CR	VIA VAILATE	GIOVEDI'	14.45	19.00	S			13	8	10,00	5,00	50,00	X		NO banchi pescheria e carni fresche	NO	X			
41	019048	GERRE DE' CAPRIOLI	CR	P.ZA TOMMASO CAPRIOLI	DOMENICA	8.00	13.00	S			15	3	8,00	5,00	40,00		X			X			
42	019048	GERRE DE' CAPRIOLI	CR	P.ZA TOMMASO CAPRIOLI	DOMENICA	8.00	13.00	S			15	4	8,00	5,00	40,00		X			X			
43	019048	GERRE DE' CAPRIOLI	CR	P.ZA TOMMASO CAPRIOLI	DOMENICA	8.00	13.00	S			15	5	8,00	5,00	40,00		X			X			
44	019048	GERRE DE' CAPRIOLI	CR	P.ZA TOMMASO CAPRIOLI	DOMENICA	8.00	13.00	S			15	6	8,00	5,00	40,00		X			X			
45	019048	GERRE DE' CAPRIOLI	CR	P.ZA TOMMASO CAPRIOLI	DOMENICA	8.00	13.00	S			15	7	8,00	5,00	40,00		X			X			
46	019048	GERRE DE' CAPRIOLI	CR	P.ZA TOMMASO CAPRIOLI	DOMENICA	8.00	13.00	S			15	8	8,00	5,00	40,00		X			X			
47	019048	GERRE DE' CAPRIOLI	CR	P.ZA TOMMASO CAPRIOLI	DOMENICA	8.00	13.00	S			15	9	8,00	5,00	40,00		X			X			
48	019048	GERRE DE' CAPRIOLI	CR	P.ZA TOMMASO CAPRIOLI	DOMENICA	8.00	13.00	S			15	10	8,00	5,00	40,00		X			X			
49	019048	GERRE DE' CAPRIOLI	CR	P.ZA TOMMASO CAPRIOLI	DOMENICA	8.00	13.00	S			15	15	8,50	7,00	59,50	X			SI	X			
50	019083	RIVAROLO DEL RE ED UNITI	CR	P.ZA D. ALIGHIERI	GIOVEDI'	8.00	14.00	S			17	1	9,00	4,50	40,50	X			SI	X			
51	019083	RIVAROLO DEL RE ED UNITI	CR	P.ZA D. ALIGHIERI	GIOVEDI'	8.00	14.00	S			17	6	8,50	4,50	38,25	X			SI	X			
52	019083	RIVAROLO DEL RE ED UNITI	CR	P.ZA D. ALIGHIERI	GIOVEDI'	8.00	14.00	S			17	14	8,50	4,50	38,25	X			SI	X			
53	019083	RIVAROLO DEL RE ED UNITI	CR	P.ZA D. ALIGHIERI	GIOVEDI'	8.00	14.00	S			17	16	8,50	4,50	38,25		X			X			
54	019083	RIVAROLO DEL RE ED UNITI	CR	P.ZA D. ALIGHIERI	GIOVEDI'	8.00	14.00	S			17	17	8,50	4,50	38,25		X			X			
55	019102	SPINO D'ADDA	CR	P.ZA MERCATO	SABATO	14.00	18.00	S			30	10	7,00	5,00	35,00	X	X		NO	X			
56	019102	SPINO D'ADDA	CR	P.ZA MERCATO	SABATO	14.00	18.00	S			30	12	5,00	5,00	25,00	X	X		NO	X			
57	019102	SPINO D'ADDA	CR	P.ZA MERCATO	SABATO	14.00	18.00	S			30	13	7,00	5,00	35,00	X	X		NO	X			
58	019102	SPINO D'ADDA	CR	P.ZA MERCATO	SABATO	14.00	18.00	S			30	25	8,00	5,00	40,00	X	X		NO	X			
59	015003	AGRATE BRIANZA	MI	P.ZA TRIVULZIO	LUNEDI'	13.30	17.30	S			13	1	7,00	5,00	35,00	X			NO	X			
60	015003	AGRATE BRIANZA	MI	P.ZA TRIVULZIO	LUNEDI'	13.30	17.30	S			13	4	7,00	5,00	35,00	X			NO	X			
61	015003	AGRATE BRIANZA	MI	P.ZA TRIVULZIO	LUNEDI'	13.30	17.30	S			13	5	7,00	5,00	35,00		X			X			
62	015003	AGRATE BRIANZA	MI	P.ZA TRIVULZIO	LUNEDI'	13.30	17.30	S			13	6	7,00	5,00	35,00		X			X			
63	015003	AGRATE BRIANZA	MI	P.ZA TRIVULZIO	LUNEDI'	13.30	17.30	S			13	7	7,00	5,00	35,00		X			X			
64	015003	AGRATE BRIANZA	MI	P.ZA TRIVULZIO	LUNEDI'	13.30	17.30	S			13	9	7,00	5,00	35,00		X			X			
65	015003	AGRATE BRIANZA	MI	P.ZA TRIVULZIO	LUNEDI'	13.30	17.30	S			13	10	7,00	5,00	35,00		X			X			
66	015003	AGRATE BRIANZA	MI	P.ZA TRIVULZIO	LUNEDI'	13.30	17.30	S			13	11	7,00	5,00	35,00		X			X			
67	015003	AGRATE BRIANZA	MI	P.ZA TRIVULZIO	LUNEDI'	13.30	17.30	S			13	12	7,00	5,00	35,00		X			X			
68	015169	PAULLO	MI	P.ZA SAN TARCISIO	SABATO	14.30	18.00	S			80	2	7,00	5,00	35,00	X			NO	X			
69	015169	PAULLO	MI	P.ZA SAN TARCISIO	SABATO	14.30	18.00	S			80	3	7,00	5,00	35,00	X			NO	X			
70	015209	SESTO SAN GIOVANNI	MI	VIA FORLI'	LUNEDI'	6.00	14.00	S			13	1	6,00	5,00	30,00	X	X		NO	X			
71	015209	SESTO SAN GIOVANNI	MI	VIA FORLI'	LUNEDI'	6.00	14.00	S			13	2	6,00	5,00	30,00	X	X		NO	X			
72	015209	SESTO SAN GIOVANNI	MI	VIA FORLI'	LUNEDI'	6.00	14.00	S			13	3	6,00	5,00	30,00	X	X		NO	X			
73	015209	SESTO SAN GIOVANNI	MI	VIA FORLI'	LUNEDI'	6.00	14.00	S			13	4	6,00	5,00	30,00	X	X		NO	X			
74	015209	SESTO SAN GIOVANNI	MI	VIA FORLI'	LUNEDI'	6.00	14.00	S			13	5	6,00	5,00	30,00	X	X		NO	X			
75	015209	SESTO SAN GIOVANNI	MI	VIA FORLI'	LUNEDI'	6.00	14.00	S			13	6	6,00	5,00	30,00	X	X		NO	X			
76	015209	SESTO SAN GIOVANNI	MI	VIA FORLI'	LUNEDI'	6.00	14.00	S			13	7	6,00	5,00	30,00	X	X		NO	X			

N°	Codice ISTAT	COMUNE	Prov.	CARATTERISTICHE DEL MERCATO							CARATTERISTICHE DEL POSTEGGIO											
				UBICAZIONE (Via o Piazza principale che identifica il mercato)	Giorno di mercato	dalle ore	alle ore	G=giornaliero S=settimanale Q=quindicinale M=mensile T=stagionale	dal	al	Totale posteggi mercato	N° del posteggio libero	DIMENSIONI			Settore merceolog.		Tipologia merceol.	Attrez. Alim. SI/NO	Esistente	Par. II.2 punto 2 l.r. 15/00 1000 post.	D.C.R. n. VII/950 27.01.04 1200 post.
													lung.	larg.	tot. mq.	alim.	non alim.					
77	015209	SESTO SAN GIOVANNI	MI	VIA FORLI'	LUNEDI'	6.00	14.00	S			13	9	6,00	5,00	30,00	X	X		NO	X		
78	015209	SESTO SAN GIOVANNI	MI	VIA FORLI'	LUNEDI'	6.00	14.00	S			13	10	6,00	5,00	30,00	X	X		NO	X		
79	015209	SESTO SAN GIOVANNI	MI	VIA FORLI'	LUNEDI'	6.00	14.00	S			13	11	6,00	5,00	30,00	X	X		NO	X		
80	015209	SESTO SAN GIOVANNI	MI	VIA FORLI'	LUNEDI'	6.00	14.00	S			13	12	6,00	5,00	30,00	X	X		NO	X		
81	015209	SESTO SAN GIOVANNI	MI	VIA FIORANI	MARTEDI'	6.00	14.00	S			10	1	6,00	5,00	30,00	X	X		NO	X		
82	015209	SESTO SAN GIOVANNI	MI	VIA FIORANI	MARTEDI'	6.00	14.00	S			10	2	6,00	5,00	30,00	X	X		NO	X		
83	015209	SESTO SAN GIOVANNI	MI	VIA PURICELLI GUERRA	MERCOLEDI'	6.00	14.00	S			6	2	6,00	5,00	30,00	X	X		NO	X		
84	015209	SESTO SAN GIOVANNI	MI	VIA PADOVANI	MERCOLEDI'	6.00	14.00	S			13	6	6,00	5,00	30,00	X	X		NO	X		
85	015209	SESTO SAN GIOVANNI	MI	VIA PADOVANI	MERCOLEDI'	6.00	14.00	S			13	9	6,00	5,00	30,00	X	X		NO	X		
86	015209	SESTO SAN GIOVANNI	MI	VIA PADOVANI	MERCOLEDI'	6.00	14.00	S			13	10	6,00	5,00	30,00	X	X		NO	X		
87	015209	SESTO SAN GIOVANNI	MI	VIA PADOVANI	MERCOLEDI'	6.00	14.00	S			13	12	6,00	5,00	30,00	X	X		NO	X		
88	015209	SESTO SAN GIOVANNI	MI	VIA FORLI'	GIOVEDI'	6.00	14.00	S			13	1	6,00	5,00	30,00	X	X		NO	X		
89	015209	SESTO SAN GIOVANNI	MI	VIA FORLI'	GIOVEDI'	6.00	14.00	S			13	2	6,00	5,00	30,00	X	X		NO	X		
90	015209	SESTO SAN GIOVANNI	MI	VIA FORLI'	GIOVEDI'	6.00	14.00	S			13	8	6,00	5,00	30,00	X	X		NO	X		
91	015209	SESTO SAN GIOVANNI	MI	VIA FORLI'	GIOVEDI'	6.00	14.00	S			13	9	6,00	5,00	30,00	X	X		NO	X		
92	015209	SESTO SAN GIOVANNI	MI	VIA FORLI'	GIOVEDI'	6.00	14.00	S			13	10	6,00	5,00	30,00	X	X		NO	X		
93	015209	SESTO SAN GIOVANNI	MI	VIA FORLI'	GIOVEDI'	6.00	14.00	S			13	11	6,00	5,00	30,00	X	X		NO	X		
94	015209	SESTO SAN GIOVANNI	MI	VIA FORLI'	GIOVEDI'	6.00	14.00	S			13	12	6,00	5,00	30,00	X	X		NO	X		
95	015209	SESTO SAN GIOVANNI	MI	VIA F.LLI DI DIO	GIOVEDI'	6.00	14.00	S			11	7	6,00	5,00	30,00	X	X		NO	X		
96	015209	SESTO SAN GIOVANNI	MI	VIA F.LLI DI DIO	GIOVEDI'	6.00	14.00	S			11	9	6,00	5,00	30,00	X	X		NO	X		
97	015209	SESTO SAN GIOVANNI	MI	VIA F.LLI DI DIO	GIOVEDI'	6.00	14.00	S			11	10	6,00	5,00	30,00	X	X		NO	X		
98	015209	SESTO SAN GIOVANNI	MI	VIA CARDINAL FERRARI	VENERDI'	6.00	14.00	S			11	5	6,00	5,00	30,00	X	X		NO	X		
99	015209	SESTO SAN GIOVANNI	MI	VIA CARDINAL FERRARI	VENERDI'	6.00	14.00	S			11	6	6,00	5,00	30,00	X	X		NO	X		
100	015209	SESTO SAN GIOVANNI	MI	VIA CARDINAL FERRARI	VENERDI'	6.00	14.00	S			11	8	6,00	5,00	30,00	X	X		NO	X		
101	015209	SESTO SAN GIOVANNI	MI	VIA CARDINAL FERRARI	VENERDI'	6.00	14.00	S			11	9	6,00	5,00	30,00	X	X		NO	X		
102	015209	SESTO SAN GIOVANNI	MI	VIA CARDINAL FERRARI	VENERDI'	6.00	14.00	S			11	10	6,00	5,00	30,00	X	X		NO	X		
103	015209	SESTO SAN GIOVANNI	MI	P.ZA FARUFFINI	VENERDI'	6.00	14.00	S			13	7	6,00	5,00	30,00	X	X		NO	X		
104	015209	SESTO SAN GIOVANNI	MI	P.ZA FARUFFINI	VENERDI'	6.00	14.00	S			13	12	6,00	5,00	30,00	X	X		NO	X		
105	015209	SESTO SAN GIOVANNI	MI	VIA CARLO MARX	SABATO	6.00	14.00	S			70	2	6,00	5,00	30,00	X	X		NO	X		
106	015209	SESTO SAN GIOVANNI	MI	VIA CARLO MARX	SABATO	6.00	14.00	S			70	31	6,00	5,00	30,00	X	X		NO	X		
107	015209	SESTO SAN GIOVANNI	MI	VIA CARLO MARX	SABATO	6.00	14.00	S			70	37	7,00	5,00	35,00	X	X		NO	X		
108	015209	SESTO SAN GIOVANNI	MI	VIA CARLO MARX	SABATO	6.00	14.00	S			70	42	6,00	5,00	30,00	X	X		NO	X		
109	015209	SESTO SAN GIOVANNI	MI	VIA CARLO MARX	SABATO	6.00	14.00	S			70	43	6,00	5,00	30,00	X	X		NO	X		
110	015209	SESTO SAN GIOVANNI	MI	VIA CARLO MARX	SABATO	6.00	14.00	S			70	60	6,00	5,00	30,00	X	X		NO	X		
111	015209	SESTO SAN GIOVANNI	MI	VIA CARLO MARX	SABATO	6.00	14.00	S			70	62	6,00	5,00	30,00	X	X		NO	X		
112	015209	SESTO SAN GIOVANNI	MI	VIA CARLO MARX	SABATO	6.00	14.00	S			70	63	6,00	5,00	30,00	X	X		NO	X		
113	015209	SESTO SAN GIOVANNI	MI	VIA CARLO MARX	SABATO	6.00	14.00	S			70	68	6,00	5,00	30,00	X	X		NO	X		
114	015209	SESTO SAN GIOVANNI	MI	VIA CARLO MARX	SABATO	6.00	14.00	S			70	69	6,00	5,00	30,00	X	X		NO	X		
115	015209	SESTO SAN GIOVANNI	MI	SESTO NUOVO (VIA F.LLI BANDIERA)	SABATO	6.00	14.00	S			195	7	6,00	5,00	30,00	X			NO	X		
116	015209	SESTO SAN GIOVANNI	MI	SESTO NUOVO (VIA F.LLI BANDIERA)	SABATO	6.00	14.00	S			195	22	7,00	5,00	35,00	X			NO	X		

N°	Codice ISTAT	COMUNE	Prov.	CARATTERISTICHE DEL MERCATO							CARATTERISTICHE DEL POSTEGGIO											
				UBICAZIONE (Via o Piazza principale che identifica il mercato)	Giorno di mercato	dalle ore	alle ore	G=giornaliero S=settimanale Q=quindicinale M=mensile T=stagionale	dal	al	Totale posteggi mercato	N° del posteggio libero	DIMENSIONI			Settore merceolog.		Tipologia merceol.	Attrez. Alim. SI/NO	Esistente	Par. II.2 punto 2 I.r. 15/00 1000 post.	D.C.R. n. VII/950 27.01.04 1200 post.
													lung.	larg.	tot. mq.	alim.	non alim.					
117	015209	SESTO SAN GIOVANNI	MI	SESTO NUOVO (VIA F.LLI BANDIERA)	SABATO	6.00	14.00	S			195	112	6,00	5,00	30,00		X			X		
118	015209	SESTO SAN GIOVANNI	MI	SESTO NUOVO (VIA F.LLI BANDIERA)	SABATO	6.00	14.00	S			195	120	6,00	5,00	30,00		X			X		
119	015209	SESTO SAN GIOVANNI	MI	SESTO NUOVO (VIA BARACCA)	SABATO	6.00	14.00	S			195	143	6,00	5,00	30,00	X			NO	X		
120	015209	SESTO SAN GIOVANNI	MI	SESTO NUOVO (VIA BARACCA)	SABATO	6.00	14.00	S			195	150	6,00	5,00	30,00		X			X		
121	015209	SESTO SAN GIOVANNI	MI	SESTO NUOVO (VIA NINO BIXIO)	SABATO	6.00	14.00	S			195	132	6,00	4,00	24,00		X			X		
122	015209	SESTO SAN GIOVANNI	MI	SESTO NUOVO (VIA NINO BIXIO)	SABATO	6.00	14.00	S			195	134	6,00	4,00	24,00		X			X		
123	015209	SESTO SAN GIOVANNI	MI	SESTO NUOVO (VIA NINO BIXIO)	SABATO	6.00	14.00	S			195	136	6,00	4,00	24,00		X			X		
124	015209	SESTO SAN GIOVANNI	MI	SESTO NUOVO (VIA NINO BIXIO)	SABATO	6.00	14.00	S			195	138	6,00	4,00	24,00		X			X		
125	015209	SESTO SAN GIOVANNI	MI	SESTO NUOVO (VIA NINO BIXIO)	SABATO	6.00	14.00	S			195	154	6,00	4,00	24,00		X			X		
126	015209	SESTO SAN GIOVANNI	MI	SESTO NUOVO (VIA NINO BIXIO)	SABATO	6.00	14.00	S			195	156	6,00	4,00	24,00		X			X		
127	015209	SESTO SAN GIOVANNI	MI	SESTO NUOVO (VIA NINO BIXIO)	SABATO	6.00	14.00	S			195	157	6,00	4,00	24,00		X			X		
128	015209	SESTO SAN GIOVANNI	MI	SESTO NUOVO (VIA NINO BIXIO)	SABATO	6.00	14.00	S			195	158	6,00	4,00	24,00		X			X		
129	015209	SESTO SAN GIOVANNI	MI	SESTO NUOVO (VIA NINO BIXIO)	SABATO	6.00	14.00	S			195	161	6,00	4,00	24,00		X			X		
130	015209	SESTO SAN GIOVANNI	MI	SESTO NUOVO (VIA NINO BIXIO)	SABATO	6.00	14.00	S			195	164	7,00	4,00	28,00		X			X		
131	015209	SESTO SAN GIOVANNI	MI	SESTO NUOVO (VIA NINO BIXIO)	SABATO	6.00	14.00	S			195	165	6,00	4,00	24,00		X			X		
132	015209	SESTO SAN GIOVANNI	MI	RONDINELLA (VIA ALFIERI)	SABATO	6.00	14.00	S			143	7	6,00	5,00	30,00	X	X		NO	X		
133	015209	SESTO SAN GIOVANNI	MI	RONDINELLA (VIA ALFIERI)	SABATO	6.00	14.00	S			143	9	6,00	5,00	30,00	X	X		NO	X		
134	015209	SESTO SAN GIOVANNI	MI	RONDINELLA (VIA ALFIERI)	SABATO	6.00	14.00	S			143	16	6,00	5,00	30,00		X			X		
135	015209	SESTO SAN GIOVANNI	MI	RONDINELLA (VIA ALFIERI)	SABATO	6.00	14.00	S			143	40	6,00	5,00	30,00	X			NO	X		
136	015209	SESTO SAN GIOVANNI	MI	RONDINELLA (VIA ALFIERI)	SABATO	6.00	14.00	S			143	143	6,00	5,00	30,00	X			NO	X		
137	015209	SESTO SAN GIOVANNI	MI	RONDINELLA (VIA TOTI)	SABATO	6.00	14.00	S			143	42	6,00	5,00	30,00	X	X		NO	X		
138	015209	SESTO SAN GIOVANNI	MI	RONDINELLA (VIA TOTI)	SABATO	6.00	14.00	S			143	87	6,00	5,00	30,00	X	X		NO	X		
139	015209	SESTO SAN GIOVANNI	MI	RONDINELLA (VIA MONTI)	SABATO	6.00	14.00	S			143	102	5,00	5,00	25,00		X			X		
140	015209	SESTO SAN GIOVANNI	MI	RONDINELLA (VIA BALILLA)	SABATO	6.00	14.00	S			143	131	6,00	5,00	30,00	X	X		NO	X		
141	015209	SESTO SAN GIOVANNI	MI	RONDINELLA (VIA BALILLA)	SABATO	6.00	14.00	S			143	133	6,00	5,00	30,00	X	X		NO	X		
142	015209	SESTO SAN GIOVANNI	MI	SESTO VECCHIO (VIA PADRE RAVASI)	SABATO	6.00	14.00	S			144	46	6,00	5,00	30,00		X			X		
143	015209	SESTO SAN GIOVANNI	MI	SESTO VECCHIO (VIA PADRE RAVASI)	SABATO	6.00	14.00	S			144	47	6,00	5,00	30,00		X			X		
144	015209	SESTO SAN GIOVANNI	MI	SESTO VECCHIO (VIA PADRE RAVASI)	SABATO	6.00	14.00	S			144	68	5,50	5,00	27,50		X			X		
145	015209	SESTO SAN GIOVANNI	MI	SESTO VECCHIO (VIA PADRE RAVASI)	SABATO	6.00	14.00	S			144	71	5,50	5,00	27,50		X			X		
146	015209	SESTO SAN GIOVANNI	MI	SESTO VECCHIO (VIA PADRE RAVASI)	SABATO	6.00	14.00	S			144	87	6,00	5,00	30,00		X			X		
147	015209	SESTO SAN GIOVANNI	MI	SESTO VECCHIO (VIA PADRE RAVASI)	SABATO	6.00	14.00	S			144	88	6,00	5,00	30,00		X			X		
148	015209	SESTO SAN GIOVANNI	MI	SESTO VECCHIO (VIA PADRE RAVASI)	SABATO	6.00	14.00	S			144	89	6,00	5,00	30,00		X			X		
149	015209	SESTO SAN GIOVANNI	MI	SESTO VECCHIO (VIA VOLTA)	SABATO	6.00	14.00	S			144	94	6,00	5,00	30,00		X			X		
150	015209	SESTO SAN GIOVANNI	MI	SESTO VECCHIO (VIA VOLTA)	SABATO	6.00	14.00	S			144	96	5,50	5,00	27,50		X			X		
151	015209	SESTO SAN GIOVANNI	MI	SESTO VECCHIO (VIA VOLTA)	SABATO	6.00	14.00	S			144	102	5,50	5,00	27,50		X			X		

N°	Codice ISTAT	COMUNE	Prov.	CARATTERISTICHE DEL MERCATO								CARATTERISTICHE DEL POSTEGGIO										
				UBICAZIONE (Via o Piazza principale che identifica il mercato)	Giorno di mercato	dalle ore	alle ore	G=giornaliero S=settimanale Q=quindicinale M=mensile T=stagionale	dal	al	Totale posteggi mercato	N° del posteggio libero	DIMENSIONI			Settore merceolog.		Tipologia merceol.	Attrez. Alim. SI/NO	Esistente	Par. II.2 punto 2 l.r. 15/00 1000 post.	D.C.R. n. VII/950 27.01.04 1200 post.
													lung.	larg.	tot. mq.	alim.	non alim.					
152	015209	SESTO SAN GIOVANNI	MI	SESTO VECCHIO (VIA VOLTA)	SABATO	6.00	14.00	S			144	109	6,00	5,00	30,00	X			NO	X		
153	015209	SESTO SAN GIOVANNI	MI	SESTO VECCHIO (VIA VOLTA)	SABATO	6.00	14.00	S			144	111	7,00	5,00	35,00	X			NO	X		
154	015209	SESTO SAN GIOVANNI	MI	SESTO VECCHIO (VIA VOLTA)	SABATO	6.00	14.00	S			144	114	6,00	5,00	30,00	X			NO	X		
155	015222	TRIBIANO	MI	VIA F.LLI CERVI	MERCOLEDI'	8.00	13.00	S			20	7	7,00	4,00	28,00	X			NO	X		
156	015222	TRIBIANO	MI	VIA F.LLI CERVI	MERCOLEDI'	8.00	13.00	S			20	18	7,00	4,00	28,00		X			X		
157	018065	FRASCAROLO	PV	VIA ANNARATONE	GIOVEDI'	7.00	13.00	S			10	4	7,00	3,00	21,00		X			X		
158	012078	GORLA MAGGIORE	VA	VIA MARCONI	MARTEDI'	7.00	14.00	S			30	1	8,00	4,50	36,00		X			X		
159	012078	GORLA MAGGIORE	VA	VIA MARCONI	MARTEDI'	7.00	14.00	S			30	2	6,00	4,50	27,00		X			X		
160	012078	GORLA MAGGIORE	VA	VIA MARCONI	MARTEDI'	7.00	14.00	S			30	3	6,00	4,00	24,00		X			X		
161	012078	GORLA MAGGIORE	VA	VIA MARCONI	MARTEDI'	7.00	14.00	S			30	11	7,00	4,50	31,50	X			SI	X		
162	012078	GORLA MAGGIORE	VA	VIA MARCONI	MARTEDI'	7.00	14.00	S			30	16	7,00	4,50	31,50	X			SI	X		
163	012078	GORLA MAGGIORE	VA	VIA MARCONI	MARTEDI'	7.00	14.00	S			30	18	7,00	4,50	31,50		X			X		
164	012078	GORLA MAGGIORE	VA	VIA MARCONI	MARTEDI'	7.00	14.00	S			30	23	8,00	4,50	36,00		X			X		
165	012078	GORLA MAGGIORE	VA	VIA MARCONI	MARTEDI'	7.00	14.00	S			30	27	6,00	4,50	27,00		X			X		
166	012078	GORLA MAGGIORE	VA	VIA MARCONI	MARTEDI'	7.00	14.00	S			30	29	6,00	4,50	27,00		X			X		
167	012117	SALTRIO	VA	P.ZA RISORGIMENTO	SABATO	8.00	13.00	S			12	10	7,05	4,83	34,05	X	X		NO			X
168	012117	SALTRIO	VA	P.ZA RISORGIMENTO	SABATO	8.00	13.00	S			12	11	6,30	4,95	31,19	X	X		NO			X
169	012117	SALTRIO	VA	P.ZA RISORGIMENTO	SABATO	8.00	13.00	S			12	12	4,95	4,75	23,51	X	X		NO			X
170	012130	UBOLDO	VA	VIA DANTE ALIGHIERI ANG. VIA MANZONI	MARTEDI'	7.30	13.30	S			30	1	10,00	5,00	50,00	X		somministr.	SI	X		
171	012130	UBOLDO	VA	VIA DANTE ALIGHIERI ANG. VIA MANZONI	MARTEDI'	7.30	13.30	S			30	3	10,00	5,00	50,00	X		alimenti conservati	SI	X		
172	012130	UBOLDO	VA	VIA DANTE ALIGHIERI ANG. VIA MANZONI	MARTEDI'	7.30	13.30	S			30	22	10,00	5,00	50,00	X			SI	X		
173	012130	UBOLDO	VA	VIA DANTE ALIGHIERI ANG. VIA MANZONI	MARTEDI'	7.30	13.30	S			30	25	10,00	5,00	50,00		X	ferramenta		X		
174	012130	UBOLDO	VA	VIA DANTE ALIGHIERI ANG. VIA MANZONI	MARTEDI'	7.30	13.30	S			30	26	10,00	5,00	50,00		X			X		
175	012130	UBOLDO	VA	VIA DANTE ALIGHIERI ANG. VIA MANZONI	MARTEDI'	7.30	13.30	S			30	27	10,00	5,00	50,00		X			X		
176	012130	UBOLDO	VA	VIA DANTE ALIGHIERI ANG. VIA MANZONI	MARTEDI'	7.30	13.30	S			30	28	10,00	5,00	50,00		X			X		
177	012130	UBOLDO	VA	VIA DANTE ALIGHIERI ANG. VIA MANZONI	MARTEDI'	7.30	13.30	S			30	29	10,00	5,00	50,00		X			X		

ALLEGATO B)

--

(spazio per l'ufficio)

marca da bollo
----------------------

**PERSONA FISICA****AI COMUNE di**

Oggetto: domanda di rilascio di autorizzazione per esercitare l'attività di commercio su aree pubbliche, di cui all'art. 28, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 114/98.

Il/la sottoscritto/a

Cognome \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_

data di nascita \_\_\_\_\_ luogo di nascita \_\_\_\_\_

cittadinanza \_\_\_\_\_ residente a \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_

via, piazza, ecc. \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_

Codice fiscale \_\_\_\_\_

**CHIEDE**

il rilascio dell'autorizzazione di cui all'oggetto per esercitare il commercio su aree pubbliche sul sottoindicato posteggio

**QUADRO A**

Comune di _____ giorno di mercato _____ Via / P.zza _____ posteggio n. _____ di dimensioni: _____ settore merceologico: <input type="checkbox"/> alimentare <input type="checkbox"/> non alimentare <input type="checkbox"/> tipologia merceologica _____ attrezzato alimentare: <input type="checkbox"/> SI oppure <input type="checkbox"/> NO pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Lombardia n. _____ del _____
--

A tal fine:

**DICHIARA**

- di essere in possesso dei requisiti morali di cui all'articolo 5 commi 2 e 4 del decreto legislativo 114/98 e che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575" (antimafia);
- di non possedere più di una autorizzazione e relativa concessione di posteggio nello stesso mercato.

**QUADRO B**

(A) <input type="checkbox"/> di non essere iscritto al Registro Imprese <p style="text-align: center;"><b>oppure</b></p> (B) <input type="checkbox"/> di essere iscritto al Registro Imprese presso la Camera di Commercio di _____ al n. R.E.A. (Repertorio Economico Amministrativo) _____
--

**DICHIARA INOLTRE****QUADRO C** (da compilare solo per il commercio relativo al settore merceologico alimentare)

di essere in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali di cui all'articolo 5 comma 5 del decreto legislativo 114/98:

- (A)  aver frequentato con esito positivo il corso professionale per il commercio del settore alimentare:  
denominazione dell'istituto \_\_\_\_\_ sede \_\_\_\_\_  
data conseguimento attestato \_\_\_\_\_
- (B)  aver esercitato in proprio l'attività di vendita di prodotti alimentari:  
tipo di attività \_\_\_\_\_ dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_  
n. di iscrizione al Registro Imprese \_\_\_\_\_ CCIAA di \_\_\_\_\_ n. R.E.A. \_\_\_\_\_
- (C)  aver prestato la propria opera presso imprese esercenti l'attività di vendita di prodotti alimentari:  
- quale dipendente qualificato, regolarmente iscritto all'INPS, dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_  
denominazione \_\_\_\_\_ sede \_\_\_\_\_ n. R.E.A. \_\_\_\_\_  
- quale collaboratore familiare, regolarmente iscritto all'INPS, dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_  
denominazione \_\_\_\_\_ sede \_\_\_\_\_ n. R.E.A. \_\_\_\_\_
- (D)  essere stato iscritto nell'ultimo quinquennio al Registro Esercenti il Commercio (REC) presso la CCIAA di \_\_\_\_\_ con il n. \_\_\_\_\_ per il commercio delle tabelle merceologiche \_\_\_\_\_

**QUADRO D**

(A)  di non essere in possesso del titolo di priorità per il rilascio dell'autorizzazione richiesta.

**oppure**

(B)  di essere in possesso del titolo di priorità indicato nel QUADRO E.

**QUADRO E**

1)  presenze maturate nell'ambito del singolo mercato - l.r. 15/2000 art. 5, comma 5 lettera a) n. \_\_\_\_\_

**oppure**

- 1)  che ai sensi dell'art. 18, comma 2 della l. 241/90 le informazioni sopra richieste sono presenti in documenti già in possesso dell'Amministrazione Comunale dove è ubicato il mercato sede del posteggio da assegnare.
- 2)  anzianità di registro delle imprese – l.r. 15/2000 art. 5, comma 5 lettera b)  
data di iscrizione \_\_\_\_\_ anni \_\_\_\_\_ mesi \_\_\_\_\_ giorni \_\_\_\_\_
- 3)  anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata da Registro delle Imprese – l.r. 15/2000 art. 5, comma 5 lettera c)  
data di iscrizione \_\_\_\_\_ anni \_\_\_\_\_ mesi \_\_\_\_\_ giorni \_\_\_\_\_

N.B.: i requisiti indicati nel presente QUADRO devono essere posseduti alla data di pubblicazione sul B.U.R.L.

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 26 L. n. 15/1968.

Data, \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

**ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE:**

Indicare nel QUADRO A i dati relativi al posteggio richiesto, come risultano pubblicati sul B.U.R.L. (Bollettino Ufficiale Regione Lombardia).

Nel QUADRO B barrare la casella (A) oppure quella (B).

Il QUADRO C è da compilare solo per il commercio relativo al settore merceologico alimentare.

Nel QUADRO D barrare la casella (A) oppure quella (B). Quando si è barrata la casella (B) nel QUADRO D, barrare una o più caselle QUADRO E.

La presente domanda può essere consegnata direttamente al protocollo del Comune competente o inviata allo stesso con raccomandata A.R.

ALLEGATO C)

--

(spazio per l'ufficio)

marca da bollo
----------------------

**SOCIETÀ DI PERSONE****AI COMUNE di**

Oggetto: domanda di rilascio di autorizzazione per esercitare l'attività di commercio su aree pubbliche, di cui all'art. 28, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 114/98.

Il/la sottoscritto/a

Cognome \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_

data di nascita \_\_\_\_\_ luogo di nascita \_\_\_\_\_

cittadinanza \_\_\_\_\_ residente a \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_

via, piazza, ecc. \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_

in qualità di legale rappresentante della società:

denominazione \_\_\_\_\_

con sede in \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_ via, piazza, ecc. \_\_\_\_\_

n. \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_ iscritta al Registro Imprese al n. R.E.A. \_\_\_\_\_

presso la Camera di Commercio di \_\_\_\_\_ Codice Fiscale \_\_\_\_\_

**CHIEDE**

il rilascio dell'autorizzazione di cui all'oggetto per esercitare il commercio su aree pubbliche sul sottoindicato posteggio

**QUADRO A**

Comune di _____	giorno di mercato _____
Via/P.zza _____	
posteggio n. _____ di dimensioni: _____	
settore merceologico: <input type="checkbox"/> alimentare <input type="checkbox"/> non alimentare	
<input type="checkbox"/> tipologia merceologica _____	
attrezzato alimentare: <input type="checkbox"/> SI oppure <input type="checkbox"/> NO	
pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Lombardia n. _____ del _____	

A tal fine:

**DICHIARA**

- di essere in possesso dei requisiti morali di cui all'articolo 5 commi 2 e 4 del decreto legislativo 114/98 e che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575" (antimafia);
- di non possedere più di una autorizzazione e relativa concessione di posteggio nello stesso mercato.

**DICHIARA INOLTRE****QUADRO B** (da compilare solo per il commercio relativo al settore merceologico alimentare)

di essere in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali di cui all'articolo 5 comma 5 del decreto legislativo 114/98:

(A)  aver frequentato con esito positivo il corso professionale per il commercio del settore alimentare:

denominazione dell'istituto \_\_\_\_\_ sede \_\_\_\_\_

data conseguimento attestato \_\_\_\_\_

(B)  aver esercitato in proprio l'attività di vendita di prodotti alimentari:

tipo di attività \_\_\_\_\_ dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

n. di iscrizione al Registro Imprese \_\_\_\_\_ CCIAA di \_\_\_\_\_ n. R.E.A. \_\_\_\_\_

(C)  aver prestato la propria opera presso imprese esercenti l'attività di vendita di prodotti alimentari:

- quale dipendente qualificato, regolarmente iscritto all'INPS, dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

denominazione \_\_\_\_\_ sede \_\_\_\_\_ n. R.E.A. \_\_\_\_\_

- quale collaboratore familiare, regolarmente iscritto all'INPS, dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

denominazione \_\_\_\_\_ sede \_\_\_\_\_ n. R.E.A. \_\_\_\_\_

(D)  essere stato iscritto nell'ultimo quinquennio al Registro Esercenti il Commercio (REC) presso la CCIAA

di \_\_\_\_\_ con il n. \_\_\_\_\_ per il commercio delle tabelle

merceologiche \_\_\_\_\_

**oppure**

che i requisiti professionali di cui all'articolo 5 comma 5 del decreto legislativo 114/98 sono posseduti dal signor

\_\_\_\_\_ che ha compilato la dichiarazione di cui al QUADRO E

allegato alla domanda di autorizzazione.

**QUADRO C**

(A)  che la società suindicata non è in possesso del titolo di priorità per il rilascio dell'autorizzazione richiesta

**oppure**

(B)  che la società suindicata è in possesso del titolo di priorità indicato nel QUADRO D.

**QUADRO D**

(1)  presenze maturate nell'ambito del singolo mercato - l.r. 15/2000 art. 5, comma 5 lettera a) n. \_\_\_\_\_

**oppure**

(1)  che ai sensi dell'art. 18, comma 2 della l. 241/90 le informazioni sopra richieste sono presenti in documenti già in possesso dell'Amministrazione Comunale dove è ubicato il mercato sede del posteggio da assegnare.

(2)  anzianità di registro delle imprese – l.r. 15/2000 art. 5, comma 5 lettera b)

data di iscrizione \_\_\_\_\_ anni \_\_\_\_\_ mesi \_\_\_\_\_ giorni \_\_\_\_\_

(3)  anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata da Registro delle Imprese – l.r. 15/2000 art. 5, comma 5 lettera c)

data di iscrizione \_\_\_\_\_ anni \_\_\_\_\_ mesi \_\_\_\_\_ giorni \_\_\_\_\_

N.B.: i requisiti indicati nel presente QUADRO devono essere posseduti alla data di pubblicazione sul B.U.R.L.

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 26 L. n. 15/1968.

Data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

**QUADRO E allegato alla domanda** (da compilare solo per il commercio relativo al settore merceologico alimentare da parte di altra persona specificatamente preposta all'attività commerciale diversa dal legale rappresentante)

Cognome _____	Nome _____	C.F. _____
Data di nascita _____	Cittadinanza _____	
Luogo di nascita: Stato _____		Provincia _____ Comune _____
Residenza: Via, piazza, ecc. _____		n. _____ C.A.P. _____
Comune _____		Prov. _____

**dichiara**

di essere in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali di cui all'articolo 5 comma 5 del decreto legislativo 114/98:

(A)  aver frequentato con esito positivo il corso professionale per il commercio del settore alimentare:  
denominazione dell'istituto \_\_\_\_\_ sede \_\_\_\_\_  
data conseguimento attestato \_\_\_\_\_

(B)  aver esercitato in proprio l'attività di vendita di prodotti alimentari:  
tipo di attività \_\_\_\_\_ dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_  
n. di iscrizione al Registro Imprese \_\_\_\_\_ CCIAA di \_\_\_\_\_ n. R.E.A. \_\_\_\_\_

(C)  aver prestato la propria opera presso imprese esercenti l'attività di vendita di prodotti alimentari:  
- quale dipendente qualificato, regolarmente iscritto all'INPS, dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_  
denominazione \_\_\_\_\_ sede \_\_\_\_\_ n. R.E.A. \_\_\_\_\_  
- quale collaboratore familiare, regolarmente iscritto all'INPS, dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_  
denominazione \_\_\_\_\_ sede \_\_\_\_\_ n. R.E.A. \_\_\_\_\_

(D)  essere stato iscritto nell'ultimo quinquennio al Registro Esercenti il Commercio (REC) presso la CCIAA  
di \_\_\_\_\_ con il n. \_\_\_\_\_ per il commercio delle tabelle  
merceologiche \_\_\_\_\_

Il sottoscritto consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 26 L. n. 15/1968.

Data \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

**QUADRO F allegato alla domanda** (da compilare a cura di soci/amministratori diversi dal legale rappresentante della medesima società che ha richiesto l'autorizzazione)

Cognome _____	Nome _____	C.F. _____
Data di nascita _____	Cittadinanza _____	
Luogo di nascita: Stato _____		Provincia _____ Comune _____
Residenza: Via, piazza, ecc. _____		n. _____ C.A.P. _____
Comune _____		Prov. _____

**dichiara**

- di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'articolo 5 commi 2 e 4 del decreto legislativo 114/98;  
- che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575" (antimafia).

Il sottoscritto consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 26 L. n. 15/1968.

Data \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

Cognome \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_  
 Data di nascita \_\_\_\_\_ Cittadinanza \_\_\_\_\_  
 Luogo di nascita: Stato \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_ Comune \_\_\_\_\_  
 Residenza: Via, piazza, ecc. \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ C.A.P. \_\_\_\_\_  
 Comune \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_

**dichiara**

- di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'articolo 5 commi 2 e 4 del decreto legislativo 114/98;
- che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575" (antimafia).

Il sottoscritto consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 26 L. n. 15/1968.

Data \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

-----

Cognome \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_  
 Data di nascita \_\_\_\_\_ Cittadinanza \_\_\_\_\_  
 Luogo di nascita: Stato \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_ Comune \_\_\_\_\_  
 Residenza: Via, piazza, ecc. \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ C.A.P. \_\_\_\_\_  
 Comune \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_

**dichiara**

- di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'articolo 5 commi 2 e 4 del decreto legislativo 114/98;
- che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575" (antimafia).

Il sottoscritto consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 26 L. n. 15/1968.

Data \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

**ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE:**

Indicare nel QUADRO A i dati relativi al posteggio richiesto, come risultano pubblicati sul B.U.R.L. (Bollettino Ufficiale Regione Lombardia).

Indicare nel QUADRO B chi possiede i requisiti professionali per il settore merceologico alimentare. Nel caso i predetti requisiti professionali siano posseduti da soggetto diverso dal legale rappresentante compilare il QUADRO E allegato alla domanda di autorizzazione.

Nel QUADRO C barrare la casella (A) oppure quella (B). Quando si è barrata la casella (B) nel QUADRO C, barrare una o più caselle QUADRO D.

Le dichiarazioni di cui al QUADRO F allegato alla domanda devono essere compilate da soci/amministratori diversi dal legale rappresentante che ha presentato la domanda di autorizzazione.

*La presente domanda può essere consegnata direttamente al protocollo Comunale competente o inviata allo stesso con raccomandata A.R.*

## D.G. Reti e servizi di pubblica utilità e sviluppo sostenibile

(BUR20070132)

D.d.s. 22 dicembre 2006 - n. 15166

(4.0.0)

### Documento Unico di Programmazione Obiettivo 2 (2000-2006) - Approvazione delle graduatorie e assegnazione degli aiuti finanziari in attuazione del secondo bando della Misura 1.7 Sottomisura «b», «Iniziativa per la sostenibilità ambientale dei processi produttivi delle imprese»

#### IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA SVILUPPO RETI E INVESTIMENTI

Visti:

- il Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999 recante disposizioni generali sui Fondi strutturali;
- il Regolamento (CE) n. 1783/1999 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 luglio 1999 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;
- la legge 183/87 istitutiva del Fondo di rotazione per le politiche comunitarie;
- il Regolamento (CE) n. 1685/2000 della Commissione del 28 luglio 2000 recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio in ordine all'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali;
- il Regolamento (CE) n. 438/2001 della Commissione del 2 marzo 2001, recante modalità di applicazione del Regolamento CE n. 1260/1999 del Consiglio in ordine ai sistemi di gestione e di controllo dei contributi concessi nell'ambito dei fondi strutturali;
- il Regolamento (CE) n. 2355/2002 della Commissione del 27 dicembre 2002 di modifica del Regolamento (CE) n. 438/2001 della Commissione del 2 marzo 2001;
- il Regolamento (CE) n. 1159/2000 della Commissione del 30 maggio 2000 relativo alle azioni informative e pubblicitarie a cura degli Stati membri sugli interventi dei Fondi Strutturali;
- il Regolamento (CE) n. 1145/2003 della Commissione del 27 giugno 2003 che modifica il Regolamento (CE) n. 1685/2000 in ordine alle norme di ammissibilità al cofinanziamento da parte dei fondi strutturali;

Richiamate:

- la decisione della Commissione dell'Unione europea del 10 dicembre 2001 C(2001) 2878 di approvazione del Documento Unico di Programmazione Obiettivo 2 (2000-2006) della Lombardia;
- la deliberazione della Giunta regionale 27 dicembre 2001, n. 7615, di presa d'atto del Documento Unico di Programmazione Obiettivo 2 (2000-2006) della Lombardia;
- la decisione della Commissione dell'Unione europea del 19 novembre 2004 C(2004) 4592 di approvazione, a seguito della revisione di metà periodo, del nuovo Documento Unico di Programmazione Obiettivo 2 Lombardia, di cui la Giunta regionale ha preso atto con deliberazione n. 7/21192 del 24 marzo 2005;

Richiamati altresì:

- il Complemento di Programmazione del DocUP Obiettivo 2 Lombardia, adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 7/8602 del 27 marzo 2002, integrato e modificato con deliberazione n. 7/12242 del 28 febbraio 2003;
- il Complemento di Programmazione rivisitato in coerenza con la riprogrammazione di metà periodo, che il Comitato di Sorveglianza del DocUP Obiettivo 2 Lombardia ha approvato nella seduta del 18 novembre 2004 e che la Giunta regionale ha adottato con deliberazione n. 7/21193 del 24 marzo 2005;
- il Complemento di Programmazione del DocUP Obiettivo 2 Lombardia, approvato dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 17 giugno 2005 e adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 8/535 del 4 agosto 2005;
- il Complemento di Programmazione del DocUP Obiettivo 2 Lombardia, approvato dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 22 novembre 2005 e adottato dalla Giunta regionale n. 8/2169 del 22 marzo 2006;

Visto il decreto del Direttore Generale della D.G. Reti e Servizi di Pubblica Utilità 13 aprile 2006, n. 4220, di approvazione del secondo bando per la presentazione delle domande a valere sulla Misura 1.7 Sottomisura «b», «Iniziativa per la sostenibilità am-

biennale dei processi produttivi delle imprese», del Documento Unico di Programmazione Obiettivo 2 Lombardia (2000-2006), pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del 9 maggio 2006, 1° Supplemento Straordinario al n. 19 con il quale sono stati individuati: le procedure per la presentazione delle domande, le condizioni di ammissibilità, i criteri per la valutazione, la selezione e l'istruttoria delle stesse, le spese ammissibili e l'intensità dell'aiuto nonché le modalità per l'erogazione del contributo finanziario;

Dato atto che entro la scadenza di presentazione delle domande, fissata dal suddetto bando, sono pervenute n. 12 istanze;

Considerato che, per l'attuazione del citato bando, la disponibilità finanziaria evidenziata nel citato decreto direttoriale n. 4220/2006 ammontava a € 400.000,00;

Visti gli esiti delle attività istruttorie effettuate sulle istanze presentate, sulla base dei criteri di ammissibilità e della procedura di valutazione indicati nel bando di cui al decreto n. 4220/2006;

Visto il decreto del Direttore Generale della D.G. Qualità dell'Ambiente 25 febbraio 2003, n. 2643, «DocUP Ob. 2 - Sottomisura 1.7/B. Autorizzazione alla D.G. Risorse Idriche e Servizi di Pubblica Utilità ad assumere atti di impegno di spesa e di liquidazione a valere sul cap. 4.9.5.5.3.329.5898», concernente «Spese per l'attuazione del programma d'iniziativa comunitaria obiettivo 2 e sostegno transitorio 2000-2006 per la sostenibilità ambientale dei processi produttivi delle imprese (Misura 1.7)»;

Vista la legge regionale 23 luglio 1996, n. 16 «Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della Giunta regionale» e successive modifiche e integrazioni, nonché i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura;

Decreta

1. di approvare - relativamente al secondo bando della Misura 1.7 Sottomisura «b», di cui al decreto 13 aprile 2006, n. 4220, i seguenti allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- a) graduatoria degli interventi idonei, con l'indicazione dei punteggi attribuiti sulla base dei criteri di selezione indicati nel bando e l'ammontare dell'aiuto finanziario assegnato ai soggetti beneficiari (Allegato «A»);
- b) elenco degli interventi non ammissibili, con le relative motivazioni (Allegato «B»);

2. di assegnare, ai soggetti titolari degli interventi finanziati di cui al precedente punto 1, l'aiuto finanziario indicato nell'allegato «A», imputando il relativo onere, al capitolo di spesa 6.4.5.3.155.5898 dell'esercizio finanziario 2006, che presenta la necessaria disponibilità;

3. di subordinare la conferma dell'aiuto finanziario assegnato al rispetto delle misure prescrittive e agli obblighi del bando della Misura 1.7 Sottomisura b), di cui al decreto 13 aprile 2006, n. 4220 e del presente provvedimento, nonché alle verifiche previste circa il cumulo degli aiuti di importanza minore di cui al Regolamento (CE) n. 69/2001;

4. di confermare il rinvio delle erogazioni dell'aiuto finanziario a successivi decreti del Responsabile della Misura 1.7, Sottomisura «b», a valere sul capitolo di spesa 6.4.5.3.155.5898;

5 di trasmettere copia del presente decreto:

- a) all'Autorità di Gestione del DocUP Obiettivo 2 (2000-2006);
- b) all'Autorità Ambientale del DocUP Obiettivo 2 (2000-2006);
- c) all'Autorità di Pagamento del DocUP Obiettivo 2 (2000-2006);
- d) all'Unità Organizzativa Bilancio e Ragioneria per gli adempimenti di competenza;

6. di disporre che il presente decreto sia trasmesso ai soggetti che hanno presentato richiesta di aiuto finanziario a valere sul bando di attuazione della Misura 1.7 «Iniziativa per la sostenibilità ambientale dei processi produttivi delle imprese», Sottomisura «b», «Innovazione in campo energetico» e sia pubblicato unitamente agli allegati di cui al precedente punto 1, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

7. di dare atto che, dalla data di avvenuta notifica del presente provvedimento, contro lo stesso potrà essere presentato ricorso giurisdizionale presso il TAR della Lombardia o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 (sessanta) o 120 (centoventi) giorni.

Il dirigente: Lino Bertani

## DOCUP OB 2 2000-2006 – SECONDO BANDO MISURA 1.7 b – ELENCO DEGLI INTERVENTI IDONEI

Pos.	N. ord.	IMPRESA	INIZIATIVA	Costo €	Energia (TEP)	Rapporto energia-costi	Punteggio rapporto energia-costi	Fonte non combustibile	Certificazione	Riduzione integrata	Incidenza in area naturale protetta	Punteggio totale	Contributo ammissibile €	Contributo assegnato €
1	9	Losida di Damiani Pietro e C. s.n.c.	impianto di biomassa per alimentazione impianto di riscaldamento e di essiccazione	192.097,62	60,48	0,00031483992	60,00	0	0	0	0	60,00	57.629,29	57.629,29
2	5	Tante Tinte Cooperativa Sociale Onlus	geotermica (sistema di raffrescamento)	4.395,91	0,76	0,00017288798	32,95	15	0	0	0	47,95	1.318,77	1.318,77
3	2	Albergo Vittoria di Dedei Mariangela & C. s.n.c.	sostituzione caldaia da gasolio a gas metano	38.147,75	7,08	0,00018559417	35,37	0	0	0	5	40,37	11.444,33	11.444,33
4	10	Carnazzola geom. Camillo s.p.a.	sostituzione di impianti produttivi esistenti	246.000,00	34,97	0,00014215447	27,09	0	0	4	0	31,09	73.800,00	73.800,00
5	1	Agenzia Assicurazioni Gobetti Simona	realizzazione di un nuovo impianto solare termico	12.859,84	1,02	0,00007931669	15,12	15	0	0	0	30,12	3.857,95	3.857,95
6	12	Sist Costruzioni s.p.a.	realizzazione di nuovo impianto solare fotovoltaico/solare termico per raffrescamento impianto	146.500,00	4,21	0,00002873720	5,48	15	0	0	5	25,48	43.950,00	43.950,00
7	11	Tante Tinte Cooperativa Sociale Onlus	solare fotovoltaico	60.370,00	2,356	0,00003902601	7,44	15	0	0	0	22,44	18.111,00	18.111,00
8	8	IM.BEL. di Bellini Nadir e Rolando s.n.c.	realizzazione di un impianto a pannelli solari per la produzione di energia destinata al soddisfacimento dell'albergo	17.955,50	0,7	0,00003898527	7,43	15	0	0	0	22,43	5.386,65	5.386,65
9	7	B&B Hydra Solar s.r.l.	realizzazione di nuovo impianto solare termico	63.089,00	2,12	0,00003360332	6,40	15	0	0	0	21,40	18.926,70	18.926,70
10	3	Ellegi di Greco Lanfranco & C. s.n.c.	realizzazione di un impianto solare fotovoltaico per la produzione di energia elettrica all'interno dello stabilimento	100.000,00	3,3	0,00003300000	6,29	15	0	0	0	21,29	30.000,00	30.000,00
<b>TOTALE</b>													<b>264.424,69</b>	

## DOCUP OB 2 2000-2006 – SECONDO BANDO MISURA 1.7 b – ELENCO DEGLI INTERVENTI NON IDONEI

N. ORD.	IMPRESA	INIZIATIVA	MOTIVAZIONE DI ESCLUSIONE
4	Reti s.p.a.	Solare fotovoltaico	L'intervento è collocato nell'area censuaria n. 43 del comune di Busto Arsizio; in ragione dei contenuti del punto 6 del bando pubblicato sul BURL n. 19 del 9 maggio 2006, l'intervento risulta inammissibile in quanto ubicato in area a sostegno transitorio.
6	Lottizzazione S. Alberto di B. – F. e C. s.r.l.	Realizzazione di una centrale termica per la produzione di acqua calda sanitaria e riscaldamento derivata dalle seguenti fonti rinnovabili: solare termico	L'intervento proposto non è coerente con le finalità della Misura che limita gli interventi alla produzione di energia destinata al soddisfacimento del solo fabbisogno energetico dell'impresa richiedente, con l'esclusione quindi di ogni e qualsiasi forma di cessione della produzione energetica a soggetti con caratteristiche di terzietà.
12	Sist Costruzioni s.p.a.	Realizzazione di nuovo impianto solare fotovoltaico/solare termico per raffrescamento impianto	In ragione dei contenuti del punto 9 del bando pubblicato sul BURL n. 19 del 9 maggio 2006 non viene ammessa alla valutazione la richiesta relativa alla realizzazione e installazione di impianto a pompa di calore condensato ad acqua (del valore di € 35.000,00) in quanto non supportata dalla prescritta documentazione progettuale.

**D.G. Industria, PMI e cooperazione**

(BUR20070133)

**D.d.s. 2 marzo 2007 - n. 1986**

(4.7.0)

**Iscrizione nell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali ai sensi della legge regionale n. 21/2003 delle cooperative sociali e di loro consorzi****IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA****SOSTEGNO ALLE IMPRESE ED ALLA COOPERAZIONE**

Visto l'art. 9 della legge 8 novembre 1991, n. 381 - «Disciplina delle Cooperative Sociali», che prevede che le Regioni istituiscano l'Albo Regionale delle Cooperative Sociali;

Vista la l.r. n. 21/2003 - «Norme per la cooperazione in Lombardia» che all'art. 13 comma 1, lettera i) ha abrogato la legge regionale 1 giugno 1993, n. 16 «Attuazione dell'art. 9 della legge 8 novembre 1991, n. 381 - Disciplina delle Cooperative Sociali»;

Richiamato l'art. 13 comma 7 della l.r. n. 21/2003 il quale stabilisce che fino all'entrata in vigore del regolamento previsto della stessa norma in merito alle modalità ed ai requisiti necessari per l'iscrizione all'Albo, continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli 4, 5 e 6 della l.r. n. 16/1993;

Visti gli artt. 4, 5 e 6 della l.r. n. 16/1993 i quali disciplinano rispettivamente le procedure e le modalità di iscrizione all'Albo, gli adempimenti successivi all'iscrizione a cui le Cooperative devono sottostare, nonché le cause e le modalità di cancellazione dall'Albo;

Preso atto che l'Albo delle Cooperative Sociali istituito ai sensi dell'art. 3 della l.r. 1 giugno 1993, n. 16 è articolato nelle seguenti Sezioni:

- Sezione A: nella quale sono iscritte le cooperative che gestiscono servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi;

- Sezione B: nella quale sono iscritte le cooperative che svolgono attività diverse - agricole, industriali, artigianali, di commercializzazione prevalente della propria produzione o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate;

- Sezione C: nella quale sono iscritti i consorzi di cui all'art. 8 della legge 8 novembre 1991, n. 381;

Viste le n. 14 domande presentate dalle Cooperative Sociali, nelle quali si chiede l'iscrizione nell'Albo Regionale;

Considerato che, conformemente a quanto accertato dalla Struttura Sostegno alle Imprese ed alla Cooperazione n. 14 Cooperative Sociali richiedenti si trovano nelle condizioni previste per ottenere l'iscrizione e che la documentazione prodotta presenta i requisiti fissati dalla succitata norma;

Vista la d.g.r. 20 dicembre 2006, n. 3832 «V provvedimento organizzativo 2006» con la quale si attribuiscono le competenze inerenti le funzioni amministrative riguardanti la cooperazione all'Unità Organizzativa Sviluppo dell'Imprenditorialità ed in particolare la Struttura Sostegno alle Imprese ed alla Cooperazione;

Vista la l.r. 16/1996 e successive modifiche ed integrazioni, nonché i provvedimenti organizzativi dell'VIII Legislatura;

## Decreta

1) di iscrivere nell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali le seguenti Cooperative Sociali:

- Circolo del Popolo con sede a Settimo Milanese - MI
- Nicolò Rezzara con sede a Busto Arsizio - VA
- Agreo con sede a Cologno al Serio - BG
- Circolo Bell'Unione con sede a Canegrate - MI
- Stella con sede a Voghera - PV
- Il Grappolo con sede a Limbiate - MI
- Centro Sociale Cooperativo Angelo Ghezzi con sede a Cusano Milanino - MI
- Sole - Speranza oltre le Encefalopatie con sede a Lomazzo - CO
- Cometa con sede a Brescia
- Ala Milano con sede a Milano
- Palcogiovani Servizi con sede a Brescia
- Sancho Panza con sede a Cittiglio - VA
- La Cavallizza con sede a Cuasso al Monte - VA
- Gaia Coop con sede a Novate Milanese - MI

specificate nell'allegato A, che è parte integrante del presente provvedimento;

2) è fatto obbligo alle Cooperative indicate nell'allegato elenco:

- di presentare, annualmente, alla Regione Lombardia - Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa e Cooperazione - entro trenta giorni dal termine fissato per la presentazione della dichiarazione dei redditi:
  - il bilancio consuntivo, la nota integrativa, la relazione del Collegio Sindacale e il Verbale dell'Assemblea;
  - nota informativa relativa all'attività svolta, alle caratteristiche professionali degli operatori, alla composizione della base sociale ed alle modalità di utilizzo di eventuali contributi regionali, al fine della verifica del permanere dei requisiti di iscrizione;
- di comunicare alla Regione, entro i successivi trenta giorni dell'avvenuta variazione, ogni modifica riguardante:
  - lo statuto;
  - la composizione della compagine sociale, qualora si riscontrino una variazione del rapporto tra soci ordinari e soci volontari così come previsto dall'art. 2 della legge n. 381/1991;

3) di comunicare a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno alla cooperativa sociale il presente provvedimento, nonché alla Direzione Provinciale del Lavoro della provincia dove ha sede legale la cooperativa;

4) di pubblicare per estratto il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente: Franco Cocquio

\_\_\_\_\_ • \_\_\_\_\_

ALLEGATO A

**Legge regionale n. 21/2003  
ISCRIZIONE ALL'ALBO REGIONALE DELLE COOPERATIVE SOCIALI**

N.	Cooperativa Sociale	Indirizzo sede	Codice fiscale/ Partita IVA	Sezione Albo	N. foglio	N. ordine	Condizioni
1	Circolo del Popolo Società Cooperativa Sociale s.c.r.l.	Via Libertà 23 - 20019 Settimo Milanese - MI	12898010157	A	489	977	
2	Soc. Coop. Sociale a r.l. Nicolò Rezzara	Via Cullin 6 - 21052 Busto Arsizio - VA	00763050127	A	489	978	
3	Ala Milano Onlus Cooperativa Sociale	Via Boifava 60/A - 20142 Milano	04619460969	A	490	979	Presentare entro il 31 maggio 2007: - una relazione di aggiornamento della situazione della cooperativa; - copia del libro matricola ovvero l'elenco degli occupati con la tipologia del rapporto di lavoro
4	Cooperativa Sociale Circolo Bell'Unione s.c.r.l. Onlus	Via Volontari della Libertà 14 - 20010 Canegrate - MI	01526180151	A	490	980	

N.	Cooperativa Sociale	Indirizzo sede	Codice fiscale/ Partita IVA	Sezione Albo	N. foglio	N. ordine	Condizioni
5	Stella Società Cooperativa Sociale	Via Barengli 4 – 27158 Voghera – PV	02154280180	A	491	981	
6	Il Grappolo Società Cooperativa Sociale Onlus	Via G. Marconi 21 – 20051 Limbiate – MI	05343430962	A	491	982	
7	Centro Sociale Cooperativo Angelo Ghezzi Società Cooperativa Sociale a r.l.	Via Tagliabue 1 – 20095 Cusano Milanino – MI	00680190154	A	492	983	
8	Sole – Speranza oltre le Encefalopatie Soc. Coop. Sociale	Via Graffignana 13/a 22074 Lomazzo – CO	02968300133	A	492	984	Presentare entro il 30 giugno 2007: – una relazione di aggiornamento della situazione della cooperativa; – copia del libro matricola ovvero l'elenco degli occupati con la tipologia del rapporto di lavoro
9	Cometa Società Cooperativa Sociale Onlus	Via Modigliani 139 – 25124 Brescia	02694090982	A	493	985	Presentare entro il 30 giugno 2007 lo Statuto modificato per quanto riguarda i soci volontari
10	Palcogiovani Servizi Soc. Cooperativa Sociale Onlus	Via Carpaccio 8 25124 Brescia	02709330985	B	279	557	
11	Sancho Panza Cooperativa Sociale	Via Case Sparse s.n.c. 21033 Cittiglio – VA	02898230129	B	279	558	
12	La Cavallizza Società Cooperativa Sociale Onlus	Via Stradazza 6/A – 21050 Cuasso al Monte – VA	02942460128	B	280	559	
13	Gaia Cooperativa Sociale Onlus	Via Balossa 75 – 20026 Novate Milanese – MI	05485120967	B	280	560	Presentare entro il 30 giugno 2007 la situazione delle persone svantaggiate inserite allegando la certificazione di svantaggio.
14	Cooperativa Sociale Agreo – Società Cooperativa Onlus	Via Bergamo 3 – 24055 Cologno Al Serio – BG	03257260160	B	281	561	

## D.G. Qualità dell'ambiente

(BUR20070134)

(5.3.1)

**D.d.u.o. 14 febbraio 2007 - n. 1318**

**Approvazione ai sensi dell'art. 249 e dell'allegato 4 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5 della l.r. 27 dicembre 2006, n. 30, del documento «Analisi del Rischio sito specifica» per la bonifica dell'area ex Druck Italia s.r.l., ubicata in via Capecelatro, 11 del comune di Milano, presentato dal signor Marco Terreni**

### IL DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA ATTIVITÀ ESTRATTIVE E DI BONIFICA

Visto il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante le «Norme in materia ambientale», in particolare il Titolo V, parte quarta;

Visto l'art. 5 della l.r. 27 dicembre 2006, n. 30 recante le funzioni amministrative di competenza comunale in materia di bonifica di siti contaminati;

Vista la deliberazione di Giunta regionale 27 giugno 2006, n. 2838, avente per oggetto «Modalità applicative del Titolo V "Bonifica di siti contaminati" della parte quarta del d.lgs. 152/2006 – Norme in materia ambientale»;

Vista la deliberazione di Giunta regionale 24 gennaio 2007, n. 4033 di «Trasferimento ai comuni delle funzioni amministrative inerenti gli interventi di bonifica di siti contaminati in attuazione della l.r. n. 30/2006. Modifica alla d.g.r. n. 2838/2006»;

Vista la lettera, agli atti regionali con prot. n. 28621 del 4 ottobre 2006, con cui il signor Marco Terreni, con sede in via Bramante, 40 del comune di Milano, ha trasmesso il documento «Analisi di Rischio» per la bonifica dell'area ex Druck Italia s.r.l. di via Capecelatro, 11 del comune di Milano;

Preso atto dei contenuti progettuali espressi nel documento di cui sopra e della richiesta di rimodulazione degli obiettivi di bonifica tramite l'analisi di rischio;

Vista la nota prot. n. 31389 del 27 ottobre 2006, con la quale la Regione Lombardia, al fine di favorire la risposta in tempi brevi ai soggetti interessati ai procedimenti per la bonifica dei siti inquinati di ridotte dimensioni, per le quali viene applicata ai sensi dell'art. 249 e dell'allegato 4 del d.lgs. 152/2006, la procedura semplificata, richiede alla Provincia competente per territo-

rio il parere tecnico sulla documentazione progettuale presentata dal soggetto istante, eventualmente avvalendosi della competenza tecnica dell'ARPA Lombardia;

Preso atto della nota prot. n. 60952/1232/05 del 12 dicembre 2006, con cui la Provincia di Milano – Settore Rifiuti e Bonifiche, esaminato il documento «Analisi di Rischio», per il sito in questione, ha espresso parere favorevole all'applicazione della procedura semplificata ai sensi del d.lgs. 152/2006 e contestualmente rilevato che non vi è alcun superamento delle Concentrazioni Soglie di Rischio (CSR) calcolate per la specifica destinazione d'uso del sito;

Ritenuto di approvare il documento «Analisi di Rischio» per la bonifica dell'area ex Druck Italia s.r.l. di via Capecelatro, 11 del comune di Milano;

Vista la d.g.r. 18 luglio 1997, n. 30174: «Ricognizione degli atti amministrativi spettanti alla dirigenza. Contestuale revoca delle dd.g.r. 24 gennaio 1997, n. 24347 e 18 aprile 1997, n. 27503»;

Vista la l.r. 16/1996 e successive modifiche ed integrazioni, nonché i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura;

### Decreta

1. di approvare ai sensi dell'art. 249 e dell'Allegato 4 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5 della l.r. n. 27/2006, il documento «Analisi di Rischio» per la bonifica dell'area ex Druck Italia s.r.l. di via Capecelatro, 11 del comune di Milano presentato dal signor Marco Terreni, con sede in via Bramante, 40 del comune di Milano;

2. di dare atto, nel caso fossero previsti interventi di scavo sul sito, della necessità di gestire i terreni conformemente al loro stato di qualità ed alla normativa vigente in materia di rifiuti;

3. di trasmettere il presente atto alla Provincia di Milano, al comune di Milano, all'ARPA Lombardia – dipartimento provinciale di Milano e al signor Marco Terreni;

4. di provvedere a pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, il presente provvedimento;

5. di dare atto, ai sensi dell'art. 3, legge 7 agosto 1990, n. 241, s.m.i., che contro il presente provvedimento, potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione dello

stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla predetta data.

Il dirigente  
dell'unità organizzativa:  
Cinzia Secchi

(BUR20070135)

(5.3.1)

**D.d.u.o. 15 febbraio 2007 - n. 1389**

**Approvazione ai sensi dell'art. 249 e dell'allegato 4 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5 della l.r. 27 dicembre 2006, n. 30, del progetto operativo di bonifica dell'area Officina ex Ducauto, ubicata in via Mazzini, 25 del comune di Rozzano (MI), presentato dalla Società Angelica Immobiliare s.r.l. e contestuale autorizzazione alla realizzazione degli interventi in esso previsti**

#### IL DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA ATTIVITÀ ESTRATTIVE E DI BONIFICA

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante le «Norme in materia ambientale», in particolare il Titolo V, parte quarta;

Visto l'art. 5 della l.r. 27 dicembre 2006, n. 30 recante le funzioni amministrative di competenza comunale in materia di bonifica di siti contaminati;

Vista la deliberazione di Giunta regionale 27 giugno 2006, n. 2838, avente per oggetto: «Modalità applicative del Titolo V "Bonifica di siti contaminati" della parte quarta del d.lgs. 152/2006 - Norme in materia ambientale»;

Vista la deliberazione di Giunta regionale 24 gennaio 2007, n. 4033 di «Trasferimento ai comuni delle funzioni amministrative inerenti gli interventi di bonifica di siti contaminati in attuazione della l.r. n. 30/2006. Modifica alla d.g.r. n. 2838/2006»;

Vista la lettera, agli atti regionali con prot. n. 33460 del 17 novembre 2006, con cui la Società Angelica Immobiliare s.r.l., con sede in via Guglielmo Marconi, 5 del comune di Castegnato (BS), ha trasmesso il progetto operativo di bonifica dell'area Officina ex Ducauto di via Mazzini, 25 del comune di Rozzano;

Preso atto dei contenuti progettuali espressi nel documento di cui sopra;

Vista la nota prot. n. 31389 del 27 ottobre 2006, con la quale la Regione Lombardia, al fine di favorire la risposta in tempi brevi ai soggetti interessati ai procedimenti per la bonifica dei siti inquinati di ridotte dimensioni, per le quali viene applicata, ai sensi dell'art. 249 e dell'allegato 4 del d.lgs. 152/2006, la procedura semplificata, richiede alla Provincia competente per territorio il parere tecnico sulla documentazione progettuale presentata dal soggetto istante, eventualmente avvalendosi della competenza tecnica dell'ARPA Lombardia;

Preso atto che con nota n. 170221 dell'11 dicembre 2006, ARPA - dipartimento provinciale di Milano - ha trasmesso alla Regione Lombardia, al comune di Rozzano, alla Provincia di Milano ed alla Società Angelica Immobiliare s.r.l., il parere favorevole all'esecuzione degli interventi, in procedura semplificata, a condizione che l'intervento interessi le aree risultate contaminate e che sia rimosso tutto il terreno contaminato, sia sul fondo che sulle pareti dello scavo, anche sul lato della recinzione in comune con le proprietà limitrofe;

Vista la nota del 9 gennaio 2007, con cui la Provincia di Milano - Settore Rifiuti e Bonifiche - ha espresso parere favorevole all'applicazione della procedura semplificata ai sensi del d.lgs. 152/2006, concordando con i contenuti espressi nel parere ARPA sopra richiamato;

Ritenuto di approvare il «progetto operativo di bonifica dell'area Officina ex Ducauto di via Mazzini, 25 del comune di Rozzano»;

Vista la d.g.r. 18 luglio 1997, n. 30174: «Ricognizione degli atti amministrativi spettanti alla dirigenza. Contestuale revoca delle dd.g.r. 24 gennaio 1997, n. 24347 e 18 aprile 1997, n. 27503»;

Vista la l.r. 34/1996 e successive modifiche ed integrazioni, nonché i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura;

Decreta

1. di approvare ai sensi dell'art. 249 e dell'Allegato 4 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5 della l.r. n. 27/2006, il «Progetto Operativo di bonifica dell'area Officina ex Ducauto, sita in via Mazzini 25 del comune di Rozzano, presentato dalla Società Angelica Immobiliare s.r.l., con sede in via Guglielmo Marconi, 5 del comune di Castegnato (BS);

2. di autorizzare la realizzazione degli interventi previsti nel documento progettuale di cui sopra;

3. di trasmettere il presente atto alla Provincia di Milano, al comune di Rozzano, all'ARPA Lombardia - dipartimento provinciale di Milano - e alla Società Angelica Immobiliare s.r.l.;

4. di provvedere a pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, il presente provvedimento;

5. di dare atto, ai sensi dell'art. 3, legge 7 agosto 1990, n. 241, s.m.i., che contro il presente provvedimento, potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla predetta data.

Il dirigente  
dell'unità organizzativa:  
Cinzia Secchi

(BUR20070136)

(5.3.2)

**D.d.s. 20 febbraio 2007 - n. 1510**

**Istanza di revisione del perimetro con riduzione area della concessione mineraria per siderite denominata «Arianna» in territorio dei comuni di Bovegno e Collio V.T. (BS), presentata dal concessionario Agenzia Parco Minerario dell'Alta Valle Trompia s.c.r.l.**

#### IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA SVILUPPO ATTIVITÀ ESTRATTIVE

Omissis

Decreta

1. Di ridurre da ettari 262 a ettari 77,8 l'area della concessione mineraria per siderite denominata «Arianna» in territorio dei comuni di Collio V.T. e Bovegno, Provincia di Brescia, a favore dell'Agenzia Parco Minerario dell'Alta Valle Trompia s.c.r.l., c.f. e partita IVA 02067020988, con sede legale in Collio V.T., Provincia di Brescia, Strada Provinciale, n. 345, presso Miniera S. Aloisio.

2. Di dare atto che la nuova area della concessione mineraria «Arianna» è quella segnata con tratto continuo blu sul piano topografico allegato al presente decreto (*omissis*).

3. Di disporre che la Società concessionaria è tenuta ad attenersi a tutte le condizioni e prescrizioni già richiamate nel decreto della Direzione Generale Qualità dell'Ambiente n. 237/2002, di conferimento della concessione mineraria «Arianna» citato in premessa.

4. Di dare atto che il canone di concessione, in applicazione dell'art. 1 della l.r. n. 26/2001, è dovuto per anno solare. Il canone annuale deve essere versato entro il 31 gennaio di ogni anno, aggiornato in relazione all'indice ISTAT di andamento dei prezzi al consumo relativo all'anno precedente, ai sensi dell'art. 10, comma 2, della legge n. 724/1994.

5. Di dare atto che la Società concessionaria è tenuta:

a) a corrispondere alla Regione Lombardia, per l'anno 2007, il canone anticipato di € 33,54 per ogni ettaro o frazione di ettaro compresi nell'area della concessione mineraria, per un totale annuo di € 2616,18 (duemilaseicentosedici/18), a fronte di una estensione della concessione stessa pari a ettari 77,8, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Ministero delle Finanze 2 marzo 1998, n. 258, dell'art. 10, comma 2, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e dell'art. 32, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724;

b) a corrispondere alla Regione Lombardia, per l'anno 2007, l'imposta regionale sulle concessioni per l'occupazione e l'uso di beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato nella misura del 100% del canone di cui alla precedente lettera a), ai sensi dell'art. 3 della l.r. 15 dicembre 1971, n. 2, come modificato dall'art. 1, comma 1, della l.r. 17 dicembre 2001, n. 26, per complessivi € 2616,18. L'imposta regionale è dovuta contestualmente al canone, o ad ogni rateo di esso, e con le medesime modalità;

c) a far pervenire alla Regione Lombardia, entro tre mesi dalla data di ricevimento del presente decreto, copia autentica della nota di avvenuta trascrizione del decreto stesso presso la competente sede dell'Agenzia del Demanio.

6. Di dare atto, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990, che contro il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60

(sessanta) giorni dalla data di ricevimento dello stesso, o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla suddetta data.

7. Di provvedere alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia della sola parte dispositiva del presente decreto.

Il dirigente di struttura:  
Domenico Savoca

## D.G. Territorio e urbanistica

(BUR20070137)

(5.3.5)

**D.d.s. 12 febbraio 2007 - n. 1191**

**Progetto di ampliamento di un allevamento suinicolo per una capacità complessiva di 3.740 capi, presso la Cascina Sant'Agata, nel Comune di Vescovato (CR) – Committente: Azienda Agricola Sant'Agata di Fappani Francesco – Pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 1 e degli artt. 5 e segg. del d.P.R. 12 aprile 1996**

### IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA VALUTAZIONI DI IMPATTO AMBIENTALE

Omissis

Decreta

1. Di esprimere, ai sensi dell'art. 7 del d.P.R. 12 aprile 1996, giudizio positivo in ordine alla compatibilità ambientale del progetto di ampliamento dell'attività di allevamento di suini presso la Cascina Sant'Agata, nel Comune di Vescovato (CR), alle seguenti condizioni e prescrizioni, che dovranno essere espressamente recepite nei successivi provvedimenti autorizzativi o abilitativi;

• *quadro progettuale e gestionale e fase di costruzione:*

- la realizzazione delle nuove vasche di stoccaggio dei liquami assicurati un franco minimo di 1,50 m tra il fondo e la massima escursione stagionale della falda freatica, riferita all'ultimo decennio; tutte le strutture di stoccaggio siano accuratamente impermeabilizzate e siano attuati controlli periodici sulla loro tenuta;
- l'immissione dei reflui nelle vasche di maturazione avvenga dal basso, per impedire la rottura del «cappello» sulla superficie del liquame e limitare la propagazione di odori; si attui inoltre, in fase di esercizio, una periodica verifica della propagazione di odori verso recettori sensibili, valutando l'opportunità di intervenire con specifici sistemi di abbattimento;
- durante la fase di costruzione sia perseguita la massima limitazione delle emissioni di rumore, gas di scarico e polvere, adottando macchine adeguatamente silenziate e le normali cautele previste nella corretta gestione di un cantiere edile;
- si rammenta che nella realizzazione del progetto dovranno essere seguiti i criteri contenuti nelle linee guida «Criteri igienici e di sicurezza in edilizia rurale», approvate con decreto regionale n. 20109 del 29 dicembre 2005 (Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia – 3° Suppl. Straordinario al n. 6 del 10 febbraio 2006);
- in caso di epidemie, il terreno individuato per l'ammasso ed il sotterramento degli animali morti sia isolato mediante teloni plastici, al fine di evitare percolamenti nella falda freatica di materiali organici in decomposizione;
- il passaggio dei mezzi di approvvigionamento in fase di cantiere e, a regime, degli automezzi di movimentazione dei mangimi e degli animali, nonché delle carrobotti per lo spandimento dei liquami sui terreni a disposizione dell'azienda, sia effettuato utilizzando percorsi esterni ai centri abitati; ove ciò non risultasse possibile, siano concordati con le Amministrazioni comunali interessate specifici itinerari e/o fasce orarie di transito;
- prima di procedere all'utilizzo agronomico dei reflui sia acquisita specifica autorizzazione ai sensi della normativa vigente; a tale proposito, il Committente dovrà adeguare il relativo piano (PUA) – in termini di carico zootecnico e/o di superficie agraria a disposizione – nei tempi e nei modi previsti dalle nuove disposizioni in materia, segnatamente la d.g.r. 8/3439 del 7 novembre 2006, tenendo conto che parte dei terreni a disposizione dell'azienda ri-

cade in Comuni (Vescovato, Cremona, Sospiro e Malagnino) i cui territori sono classificati come vulnerabili dalla d.g.r. 8/3297 dell'11 ottobre 2006;

inoltre, riguardo ai terreni costituenti l'UPA n. 9, nel Comune di Malagnino, in parte ricadenti in zona classificata dal vigente PRG come «BD3, agricola – industriali e per attività di prima trasformazione dei prodotti agricoli», si verifichi l'effettiva disponibilità delle aree, stralciando e sostituendo le superfici non utilizzabili a fini agrari;

• *quadro ambientale:*

h. il Committente predisponga ed attui, ai fini dell'autorizzazione integrata ambientale ai sensi del d.lgs. 59/2005:

– un piano di monitoraggio della soggiacenza della falda e della qualità delle acque sotterranee in almeno tre piezometri stabili di tipo aperto, di cui uno a monte e due a valle idrogeologica delle vasche di stoccaggio dei liquami, per verificare l'assenza di contaminazioni dovute all'esercizio dell'attività zootecnica; la prima campagna di misure sia eseguita prima della realizzazione delle opere in progetto;

– una verifica di dettaglio delle emissioni sonore derivanti dall'allevamento a regime rispetto ai limiti assoluti (di immissione ed emissione) e differenziali, considerando eventuali ricettori sensibili ivi presenti e adottando tempestivamente adeguate misure di mitigazione qualora tali limiti non fossero rispettati; per ridurre al minimo l'impatto acustico nei confronti delle più vicine abitazioni di terzi, il funzionamento di pompe e mulini a motore sia limitato al periodo diurno;

i. presupposti e modalità di conduzione delle suddette azioni di monitoraggio siano definite dal Committente in accordo con il Dipartimento ARPA di Cremona ed il Comune di Vescovato, ai quali dovranno essere trasmessi (oltre che conservati presso l'azienda stessa) i relativi risultati, per la validazione e l'eventuale assunzione di provvedimenti conseguenti;

j. relativamente agli interventi mitigativi proposti, la fascia a verde prevista sul lato occidentale dell'allevamento sia estesa anche sul lato meridionale, in prossimità della Cascina Sant'Agata, in modo da perseguire il migliore inserimento ambientale dell'opera.

2. Di provvedere alla trasmissione di copia del presente decreto all'Azienda Agricola Sant'Agata di Fappani Francesco, committente, al Comune di Vescovato e alla Provincia di Cremona.

3. Di provvedere altresì alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia della sola parte dispositiva del presente decreto.

Il dirigente della struttura  
valutazioni di impatto ambientale:  
Mauro Visconti

(BUR20070138)

(5.3.5)

**D.d.s. 21 febbraio 2007 - n. 1598**

**Correzione, per mero errore materiale, del decreto n. 1167 del 6 febbraio 2006, recante pronuncia di compatibilità ambientale – ai sensi dell'art. 1 e degli artt. 5, 6 e 7 del d.P.R. 12 aprile 1996 – relativa al progetto di ampliamento di un allevamento suinicolo, nel comune di Ghedi (BS), proposto dall'Azienda Agricola Chiappini Bortolo & Figli**

### IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA VALUTAZIONI DI IMPATTO AMBIENTALE

Omissis

Decreta

1. Di correggere, per quanto in premessa, il decreto dirigenziale n. 1167 del 6 febbraio 2006 – recante pronuncia di compatibilità ambientale, ai sensi dell'art. 1 e degli artt. 5, 6 e 7 del d.P.R. 12 aprile 1996, relativamente al progetto di ampliamento di un allevamento suinicolo, nel comune di Ghedi (BS), proposto dall'Azienda Agricola Chiappini Bortolo & Figli – limitatamente ai seguenti punti:

- nell'oggetto, la parte che recita «per una capacità complessiva di 4.615 capi» è sostituita con «per una capacità complessiva di 5.481 capi»;
- l'ultimo alinea del paragrafo «circa le caratteristiche del progetto» (pag. 5 del decreto) è sostituito da:
  - la capacità di progetto dell'allevamento è rappresentata nella tabella seguente

<i>categoria</i>	<i>p.v. medio [kg]</i>	<i>potenzialità massima [n. capi]</i>	<i>presenza media (P.U.A.) [n. capi]</i>	<i>p.v. totale [kg]</i>
scrofe in gestazione	170	285	256	43.520
scrofe sala parto (scrofe e suinetti)	200	80	70	14.000
scrofette da rimonta	70	30	30	2.100
lattonzoli da 7 a 19 kg	13	1.071	910	11.830
magroncelli da 19 a 45 kg	32	1.072	911	29.152
suini da ingrasso	100	2.939	2.645	264.500
verri	250	4	4	1.000
<b>totale</b>		<b>5.481</b>	<b>4.826</b>	<b>366.102</b>

2. Di confermare tutte le condizioni e le prescrizioni contenute nel suddetto decreto, che si intendono qui integralmente richiamate ed alla cui ottemperanza resta subordinato il giudizio positivo di compatibilità ambientale.

3. Di provvedere alla trasmissione di copia del presente decreto all'Azienda Agricola Chiappini Bortolo & Figli Gianluigi e Giacomo, Committente, al comune di Ghedi, alla Provincia di Brescia, e all'ARPA - Dipartimento di Brescia;

4. Di provvedere altresì alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia della sola parte dispositiva del presente decreto.

Il dirigente della struttura  
valutazioni d'impatto ambientale:  
Mauro Visconti